

22654
N. 8/91 R.G.C.A.

N. 9/95 REG. SENT.

CORTE DI ASSISE

Sezione Prima

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno dodici del mese di aprile in
Palermo

LA CORTE DI ASSISE DI PALERMO SEZIONE PRIMA

riunitasi in camera di consiglio all'udienza del 12 aprile 1995 e così
composta:

Dott. Gioacchino Agnello	Presidente
“ Silvana Saguto	Giudice
Sig. Provenzano Giuseppa	Giudice popolare
“ De Caro Carmela	“ “
“ Sunseri Francesco	“ “
“ Crapa Michelangelo	“ “
“ Margagliotta Rosario	“ “
“ Vento Maria Giuseppa	“ “

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto
Procuratore Dott. Giuseppe Pignatone, con l'assistenza del segretario Sig.
Gaetano Priulla, ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei confronti di

1) GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.5.1924
arr. il 20.2.86 scarc. per decorrenza termini il 12.1.88, detenuto per altro
presso la Casa Circondariale di Termini Imerese;

ASSENTE PER RINUNZIA

2) RIINA Salvatore fu Giovanni nato a Corleone il 16.11.1930,
detenuto dal 15.1.1993 presso la Casa Circondariale di Palermo;

PRESENTE

3) PROVENZANO Bernardo fu Angelo, nato a Corleone il 31.1.1933;

LATITANTE - CONTUMACE

4) BRUSCA Bernardo fu Emanuele, nato a S. Giuseppe Jato il 9.9.1929,
arr. il 25.11.85 scarc. per decorrenza termini il 12.1.1988, detenuto per altro
presso la Casa Circondariale di Palermo;

PRESENTE



5) CALO' Giuseppe fu Leonardo nato a Palermo il 30.9.1931
arrestato il 29.3.85 scarc. il 10.12.88 per decorrenza termini, detenuto per altro
presso la Casa Circondariale di Palermo ;

ASSENTE PER RINUNZIA

6) MADONIA Francesco fu Antonino, nato a Palermo il 31.3.1924,
arrestato il 6.5.87 scarc. per decorrenza termini il 4.11.88, detenuto per altra
causa e attualmente ricoverato presso il C.D.T. della Casa Circondariale di
Pisa;

ASSENTE PER RINUNZIA -

7) GERACI Antonino fu Gregorio, nato a Partinico il 2.1.1917,
arrestato il 29.9.84 scarcerato per decorrenza termini il 10.12.87, detenuto per
altra causa presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano;

ASSENTE PER RINUNZIA

8) GRECO Giuseppe fu Nicola nato a Palermo il 4.1.1952,

LATITANTE - CONTUMACE

9) RICCOBONO Rosario fu Lorenzo nato a Palermo il 10.2.1929

LATITANTE - CONTUMACE

10) FIORAVANTI G.ppe Valerio di Mario, nato a Rovereto il 28.3.58, arrestato il 19.10.89 rimesso in libertà il 20.6.90, detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia N.C.

ASSENTE PER RINUNZIA

11) CAVALLINI Gilberto fu Gaetano, nato a Milano il 26.9.1952, arrestato il 19.10.89 scarcerato il 30.10.89 (revoca M.C. Trib. Lib.), detenuto per altro nel carcere di Opera (MI).

ASSENTE PER RINUNZIA

12) IZZO Angelo di Rocco, nato a Roma il 23.8.55, arrestato il 9.10.89 rimesso in libertà l'8.11.89, detenuto per altro nella Casa Circondariale di Busto Arsizio;

ASSENTE PER RINUNZIA

13) PELLEGRITI Giuseppe fu Filippo, nato ad Adrano il 22.1.1957, arrestato il 4.10.89 scarcerato il 16.10.89 revoca M.C. dal Trib.Lib. detenuto per altro nella Casa di reclusione di Alessandria;

ASSENTE PER RINUNZIA



IMPUTATI

**GRECO Michele - RIINA Salvatore - PROVENZANO Bernardo -
BRUSCA Bernardo - CALO' Giuseppe - MADONIA Francesco -
GERACI Antonino:**

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 82, 575, 577 n. 3 e 582 C.P., per avere, in concorso tra loro e con Ignoti, cagionato - per mezzo di colpi d'arma da fuoco - la morte di Michele REINA e lesioni personali a Mario LETO;

B) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, per avere - in concorso tra loro e con Ignoti - illegalmente detenuto e, al fine di commettere il reato che precede, portato in luogo pubblico armi da fuoco;

C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 624 e 625 n. 7 C.P., per essersi - in concorso tra loro e con Ignoti - al fine di commettere il reato sub A), impossessati dell'autovettura Fiat Ritmo tg. PA 525223, sottraendola a PAMPINELLA Gaspare, che l'aveva lasciata in sosta sulla pubblica via;

D) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 624 e 625 n. 7 C.P., per essersi - in concorso tra loro e con Ignoti - al fine di commettere il reato sub E), impossessati con violenza sulle cose della targa posteriore dell'autovettura Fiat 128 tg. PA 505162, che la proprietaria FALLETTA Maria aveva lasciata in sosta sulla pubblica via;

Reati tutti commessi in Palermo il 9 marzo 1979.

E) ex capo G) del reato di omicidio aggravato (artt. 575 e 577 cpv. n. 3 C.P.) per avere - in concorso tra loro e con Ignoti - con premeditazione, mediante esplosione di diversi colpi di armi da fuoco corte, cagionato la morte di Piersanti MATTARELLA;

F) ex capo H) del reato di cui agli artt. 10, 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497 e 81 cpv. C.P., per avere illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico due armi da fuoco corte;

Reati commessi in Palermo il 6 gennaio 1980.

**GRECO Michele - RIINA Salvatore - PROVENZANO Bernardo -
BRUSCA Bernardo - CALO' Giuseppe - GERACI Antonino - GRECO
Giuseppe - RICCOBONO Rosario:**

G) ex capo I) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 575 e 577 n. 3 C.P., per avere - in concorso tra loro e con Ignoti - con premeditazione e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Pio LA TORRE e di Rosario DI SALVO, contro i quali esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco;

H) ex capo L) del reato di cui all'art. 12 L. 14/10/1974 n. 497, per aver portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco;

I) ex capo M) del reato di cui all'art. 10 L. 14/10/1974 n. 497, per aver detenuto illegalmente armi da sparo;

Reati commessi in Palermo il 30 aprile 1982.

L) ex capo N) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 C.P., per essersi impossessati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, delle targhe dell'autovettura Fiat Ritmo tg. PA 528976, di proprietà di ASCIONE Gustavo, dell'autovettura Fiat Ritmo tg. PA 589143, di proprietà di MORELLO Maria, e della motocicletta Honda, tg. PA 100382, di proprietà di LI BASSI Vincenzo;

Reati commessi in Palermo, rispettivamente, il 4 aprile 1982, nella notte tra il 29 ed il 30 aprile 1982 ed il 25 aprile 1982.

FIORAVANTI G.ppe Valerio e CAVALLINI Gilberto:

M) ex capo O) del delitto di omicidio aggravato (artt. 110, 575 e 577 cpv. n. 3 C.P.), per avere - in concorso tra loro e col defunto Francesco MANGIAMELI ed altri - con premeditazione, mediante esplosioni di diversi colpi di armi da fuoco corte, cagionato la morte di Piersanti MATTARELLA;

N) ex capo P) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, per avere - in concorso tra loro e col defunto Francesco MANGIAMELI ed altri - illegalmente detenuto due rivoltelle calibro 38;

O) ex capo Q) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 110 C.P., 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, per avere - in concorso tra loro e col defunto Francesco MANGIAMELI ed altri - al fine di commettere il delitto di cui al capo O), portato illegalmente in luogo pubblico due rivoltelle calibro 38.

Reati commessi in Palermo il 6 gennaio 1980.

PELLEGRITI Giuseppe:

P) ex capo R) del reato di calunnia continuata (artt. 81 cpv., 110, 368 C.P.), per avere - in concorso con Ignoti - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - negli interrogatori resi al Procuratore della Repubblica di Bologna ed al Giudice Istruttore di Palermo, incolpato, sapendoli innocenti, FERRERA Giuseppe, ALLERUZZO Santo, MAUGERI Nicola, SANTAPAOLA Benedetto, SEGGIO Francesco, LIMA Salvatore e gli imprenditori catanesi COSTANZO di essere i responsabili (quali esecutori materiali o quali mandanti) dell'omicidio dell'on. Piersanti MATTARELLA, nonchè CAMPANELLA Calogero e TUCCIO Salvatore di essere autori (quali esecutori materiali) dell'omicidio del Prefetto Carlo Alberto DALLA CHIESA.

In Alessandria, l'8 ed il 17 agosto 1989.

Q) ex capo S) di calunnia continuata ed aggravata (artt. 110, 81 cpv., 368 p.p. e cpv. C.P.), per avere il PELLEGRITI, su istigazione e determinazione dell'IZZO, agendo in concorso con Ignoti ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, incolpato, nell'interrogatorio reso in Alessandria il 3 ottobre 1989 alla Corte di Assise di Appello - sez. 1^a - di Palermo, LIMA Salvatore, che sapeva innocente, dei reati di omicidio in danno del Prefetto Carlo Alberto DALLA CHIESA, di Emanuela SETTI CARRARO, di Domenico RUSSO, di Pio LA TORRE e di Rosario DI SALVO.

In Alessandria, il 3 ottobre 1989.



IZZO Angelo:

R)ex capo T) del reato di calunnia continuata ed aggravata (artt. 81 cpv., 110, 112 n. 2, 368 p.p. ed u.p. C.P.), per avere - in concorso con altri Ignoti - istigato e comunque determinato PELLEGRITI Giuseppe a rendere, nel corso degli interrogatori - poi effettivamente resi davanti al Procuratore della Repubblica di Bologna ed al G.I. del Tribunale di Palermo - dichiarazioni con le quali incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, FERRERA Giuseppe, ALLERUZZO Santo, MAUGERI Nicola, SANTAPAOLA Benedetto, SEGGIO Francesco, LIMA Salvatore e gli imprenditori catanesi COSTANZO di essere i responsabili (quali esecutori materiali o quali mandanti) dell'omicidio dell'on. Piersanti MATTARELLA, nonchè CAMPANELLA Calogero e TUCCIO Salvatore (quali esecutori materiali) dell'omicidio del Prefetto Carlo Alberto DALLA CHIESA.

Con l'aggravante di avere organizzato la cooperazione nel reato.

In Alessandria, l'8 ed il 17 agosto 1989.



FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

PREMESSA

Il presente giudizio trae origine da distinti processi instaurati per tre gravissimi episodi criminosi, inseriti in una sanguinosa catena di delitti, avvenuti a Palermo tra il 1979 e il 1983: esso concerne gli omicidi del dott. Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, dell'on. Piersanti Mattarella, Presidente della Regione siciliana, dell'on. Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista Italiano, nonché del suo autista Rosario Di Salvo.

I relativi procedimenti, in un primo tempo mantenuti separati, furono riuniti, per connessione probatoria, al c.d. maxi processo, con provvedimento in data 25 ottobre 1984 e poi dallo stesso separati per consentire il proseguimento delle indagini, dato che il principale era stato definito, per la fase istruttoria, con la sentenza-ordinanza dell'8 novembre 1985.

Entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale e predeterminata la fine dell'istruttoria al 24 aprile 1990 prima e al successivo 31 dicembre poi, il Presidente del Tribunale assegnava i tre processi a due distinti G.I. al fine di consentirne la rapida definizione, rompendo così la connessione probatoria che ne aveva determinato la riunione.

Prima però della scadenza del termine istruttorio ultimo, su richiesta del P.M., il presidente del Tribunale decideva di rimettere sul ruolo del medesimo G.I. i tre procedimenti, al fine di

valutare l'opportunità di riunirli, come in effetti veniva disposto con provvedimento del 21 dicembre 1990.

Per comodità espositiva preliminarmente si tratterà separatamente solo la descrizione dello svolgimento del fatto dei tre singoli episodi criminosi e dello svolgimento del relativo processo nella fase istruttoria, rimandando invece alla parte espositiva dei motivi l'esame di quanto riferito dai collaboratori di giustizia in tale sede, al fine di delineare un quadro unitario e più completo delle loro dichiarazioni, attese le precisazioni e gli ampliamenti che sulle stesse questi ultimi hanno operato e ciò anche perchè il quadro probatorio così delineato deve necessariamente essere comparato con quanto riferito in prosieguo dai soggetti che hanno deciso di collaborare con la giustizia successivamente alla data del rinvio a giudizio degli odierni imputati e cioè nel corso del dibattimento.

OMICIDIO REINA

Alle ore 19,20 circa del 9 marzo 1979 i coniugi Michele Reina e Marina Pipitone, unitamente ai coniugi Mario Leto e Giulia Rossi, si erano recati a bordo dell'autovettura Alfetta 2000 targata PA 520605, di proprietà del Reina e condotta dallo stesso, presso la famiglia del dr. Antonino Giammancheri, abitante in questa via Principe di Paternò n. 120, per una visita di cortesia, programmata dalle due coppie di amici la sera precedente e nel corso di quella mattinata.

Dopo avere parcheggiato l'autovettura nella via Principe di Paternò, all'altezza del civico n. 83, i Reina e i Leto si erano trattenuti a conversare con il Giammancheri ed i suoi familiari

sino alle ore 22,15 circa, ora in cui, congedatisi, avevano attraversato la sede stradale raggiungendo l'autovettura parcheggiata poco distante.

Nulla di anormale era stato notato che potesse fare presagire ai quattro quanto di lì a poco sarebbe accaduto.

Il Reina aveva preso quindi posto alla guida dell'auto, il Leto sul sedile anteriore accanto al conducente, le due donne sul sedile posteriore alle spalle dei rispettivi coniugi.

Improvvisamente - il Reina non aveva ancora azionato l'accensione del motore e non aveva ancora chiuso lo sportello dell'auto - un individuo giovane ben vestito, dall'aspetto distinto, che la signora Reina aveva notato avanzare sulla sua sinistra costeggiando il marciapiede, aveva cominciato a far fuoco a distanza ravvicinata contro il Reina esplodendo con una rivoltella cal. 38 vari colpi che attingevano la vittima in parti vitali causandone l'immediato decesso.

Il Leto, ferito ad una gamba, e la consorte erano riusciti ad aprire gli sportelli e a scendere dall'auto nel tentativo di trovare fuori un riparo.

La moglie del Reina era rimasta prima attonita seduta dietro il cadavere del marito, poi anch'essa era scesa dall'autovettura.

Nel frattempo l'assassino, dopo avere esploso i colpi, era salito a bordo di una Fiat Ritmo celeste, ferma a breve distanza, e accanto alla quale si trovava un altro individuo alto, magro, bruno, vestito anche lui in maniera elegante, che durante l'esecuzione del delitto aveva, con tutta calma, atteso il complice e, quindi, dopo che questi era salito a bordo, si era posto alla guida dell'autovettura, partendo in direzione della via Sciuti.

Contro l'autovettura che si allontanava il Leto era riuscito a sparare un colpo con la sua rivoltella cal. 38, senza raggiungere il bersaglio.

Le detonazioni erano state udite dai componenti di una pattuglia della Squadra Mobile in servizio anticrimine in quella zona, i quali pur essendosi portati immediatamente sul posto vi erano giunti quando gli assassini si erano ormai allontanati.

Subito dopo era stato smistato l'allarme via radio alla Centrale Operativa.

Nessuno dei testi oculari si era dichiarato in grado di fornire particolari sulle caratteristiche fisico-somatiche dell'assassino e del suo complice in modo da consentire una ricostruzione grafica delle loro sembianze.

A poco meno di venti minuti dal delitto, la Fiat Ritmo segnalata era stata rinvenuta, abbandonata, nella via Isonzo da una pattuglia della Squadra Mobile.

L'autovettura era priva della targa anteriore e quella applicata posteriormente, "PA 505162", risultava essere stata asportata da un'auto Fiat 128 tra le ore 18,45 e le ore 19,15 di quella stessa sera in piazza Generale di Maria.

Si accertava inoltre che la Fiat "Ritmo", targata originariamente "PA 525223", era stata pure sottratta quello stesso giorno tra le ore 12,45 e le ore 12,50 in questa via Nicolò Garzilli e che, dal momento del furto al momento del suo rinvenimento, aveva percorso al massimo dai quattro ai sei chilometri.

Non emergeva alcun elemento sulle modalità di abbandono della Fiat Ritmo.

Alle ore 23,55 del 9 marzo, cioè un'ora e quaranta minuti

dall'esecuzione dell'omicidio e dopo che sin dalle ore 22,30 circa le emittenti televisive private avevano divulgato la notizia, perveniva al centralino del "Giornale di Sicilia" la seguente telefonata di rivendicazione dell'omicidio: *"Qui Prima Linea abbiamo giustiziato il mafioso Reina Michele"*.

Nei giorni successivi, il 10, il 12, e il 13 marzo pervenivano alle sedi del giornale "L'Ora", del quotidiano "Il Giornale di Sicilia" e alla Questura altre cinque telefonate, due delle quali smentivano l'autenticità della rivendicazione dell'omicidio da parte di Prima Linea e tre (una di queste a nome delle Brigate Rosse) rivendicavano l'esecuzione dell'assassinio a Prima Linea.

In data 10 marzo 1979 veniva eseguita perizia autoptica sul cadavere di Michele Reina, e veniva così accertato che la vittima era stata raggiunta da tre proiettili per arma da fuoco corta di cal. 38, tutti di tipo espansibile.

Venivano effettuati sequestri di documenti, intercettazioni telefoniche, perquisizioni ed accertamenti bancari.

Con rapporto del 28 marzo 1979 i predetti organi investigativi riferivano l'esito delle indagini fino a quel momento espletate, delineando un primo quadro delle ipotetiche causali dell'omicidio.

In data 10 aprile 1979 veniva richiesto al Giudice Istruttore di procedere con il rito formale contro ignoti.

Con successivi rapporti del 24 aprile e del 24 agosto 1979 e del 22 aprile 1980, gli organi di polizia riferivano l'ulteriore esito delle indagini che, pur essendo state sviluppate in una pluralità di direzioni, articolandosi nell'assunzione in esame di numerose persone, nell'acquisizione di documenti e in

accertamenti bancari, non avevano consentito l'identificazione nè degli autori del crimine nè di una sicura causale del delitto.

Nel corso dell'istruzione venivano esperite con esito negativo perizie balistiche per accertare se i proiettili sequestrati in occasione dell'omicidio di Michele Reina fossero stati esplosi da armi da fuoco sequestrate in tempi diversi ad esponenti mafiosi o se fossero comparabili con i proiettili rinvenuti in occasione della consumazione di altri omicidi.

Inoltre venivano eseguiti, pure con esito negativo, accertamenti dattiloscopici in ordine ad un frammento di impronta palmare rilevata sullo sportello anteriore sinistro della Fiat Ritmo 60 CL, utilizzata per l'omicidio.

In relazione all'espletamento di tali indagini venivano indiziati alcuni soggetti, poi prosciolti.

A seguito delle dichiarazioni rese al G.I. nel corso di altro procedimento penale, al quale il presente veniva riunito, da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, secondo cui l'esecuzione di omicidi destinati ad assumere particolare rilevanza, quale certamente era quello del segretario provinciale della D.C., doveva essere necessariamente deliberata o previamente permessa dai componenti della c.d. "commissione", organismo di vertice dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra, venivano emessi, il 24 ottobre 1984 e il 15 febbraio 1985, mandati di cattura nei confronti di Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Scaglione Salvatore, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino (classe '17), Greco Giuseppe, Scaduto Giovanni, Greco Leonardo, Motisi Ignazio e Di Carlo Andrea.

Va inoltre rilevato che poiché nessuno dei tre testi oculari

del delitto si era dichiarato in grado nell'immediatezza del fatto e nei giorni seguenti di fornire agli organi di polizia utili indicazioni in ordine ai tratti fisionomici dell'assassino e del suo complice, veniva ritenuto inattendibile un riconoscimento effettuato, in termini di asserita elevata probabilità, nei confronti di Valerio Fioravanti da parte della vedova Reina.

Questo riconoscimento è infatti avvenuto solo nel luglio 1989 e cioè dopo che era diventata notoria l'esistenza di gravi sospetti nei confronti del Fioravanti per l'omicidio Mattarella e dopo che ripetutamente nel corso degli anni la signora Pipitone aveva escluso di essere in grado di descrivere e tanto meno riconoscere l'uomo che aveva ucciso suo marito.

Interrogato nella qualità di indiziato, infatti, Valerio Fioravanti si protestava innocente, assumendo che nella data in cui era stato commesso l'omicidio de quo, egli si trovava a Roma, impegnato con altri complici nella preparazione di una rapina poi consumata il 15 marzo 1979.

Per altro verso, soprattutto mediante le dichiarazioni di altri soggetti che avevano deciso di collaborare con la giustizia e cioè Antonino Calderone, Vincenzo Marsala e Francesco Marino Mannoia, veniva sempre più approfondita la conoscenza delle regole di Cosa Nostra, dei suoi dinamismi interni, del ruolo della "commissione" nella deliberazione dei delitti di maggiore importanza e della posizione di ciascuno dei componenti della stessa nel quadro delle alleanze e dei conflitti che avevano segnato l'evoluzione dell'organizzazione mafiosa.

Il G.I. procedeva all'esame di numerosi testimoni per acquisire, da un lato, ulteriori elementi di valutazione in ordine a tutte le causali ipotizzabili e, dall'altro, per approfondire, in modo

privilegiato, anche in base ad alcune rilevanti dichiarazioni rese dalla signora Marina Pipitone e da altri testi, l'indagine sul ruolo concretamente svolto da Michele Reina quale segretario provinciale della D.C. e sui conflitti dal medesimo vissuti nel corso della sua attività politica, in particolare e da ultimo con Vito Ciancimino, al fine di individuare la natura e la rilevanza degli interessi che da tale attività dell'uomo politico potevano essere stati lesi o posti in pericolo, determinandone così la soppressione.

A tal fine venivano acquisiti, ai sensi dell'art. 165 bis c.p.p. abrogato, numerosi atti e verbali di deposizioni testimoniali rese nell'ambito dell'istruzione per l'omicidio dell'on. Piersanti Mattarella, profilandosi per molti versi una omogeneità di fondo nel quadro d'insieme in cui i due omicidi erano maturati.

Infine, al termine della formale istruzione, gli atti (già separati il 23 ottobre 1989 dal più ampio procedimento contro Aiello Michelangelo ed altri - ed iscritti al nr. 3165/89 A P.M.) venivano, riuniti a quelli concernenti gli omicidi di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, seguendo poi l'iter processuale sopra specificato che determinava il rinvio a giudizio degli odierni imputati per rispondere dei reati loro ascritti come in epigrafe.

OMICIDIO MATTARELLA

Il 6 gennaio 1980, come ogni domenica, il Presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, si accingeva, in compagnia dei suoi familiari, a recarsi alla chiesa di S. Francesco di Paola, per assistere alla celebrazione della S. Messa. In tale occasione, come ogni volta che usciva per motivi privati, l'on.

Mattarella aveva manifestato la precisa intenzione di non utilizzare la scorta di sicurezza predisposta a cura dell'Ispettorato Generale di P.S. presso la Presidenza della Regione Siciliana. Alle ore 12,45 circa l'On. Mattarella ed il figlio Bernardo, di venti anni, scendevano nel garage, sito in fondo ad uno scivolo prospiciente via Libertà e distante dall'abitazione circa 15 metri, per prelevare l'autovettura. Il Presidente effettuava, quindi, la manovra di retromarcia e fermava l'auto sul passo carrabile per consentire alla moglie di prendere posto sul sedile anteriore ed alla suocera di sistemarsi sul sedile posteriore. Frattanto il figlio si attardava per chiudere la porta del garage ed il cancello che dallo scivolo immette nella strada.

Improvvisamente, al lato sinistro dell'autovettura, che era rimasta con la parte anteriore rivolta verso lo scivolo, si avvicinava un individuo dall'apparente età di 20-25 anni, altezza media, corporatura robusta, capelli castano-chiari sul biondo, carnagione rosea, indossante una giacca a vento leggera ("piumino" o "K-way") di colore celeste, il quale, dopo avere inutilmente cercato di aprire lo sportello anteriore sinistro, esplodeva alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'On. Mattarella, che sedeva al posto di guida. La vittima cadeva riversa sul lato destro e veniva parzialmente coperta dal corpo della moglie, che si era piegata su di lui, appoggiandogli le mani sul capo, nel tentativo di fargli da scudo.

Dopo avere esploso alcuni colpi, il giovane Killer si avvicinava ad una Fiat 127 bianca sulla quale si trovava un complice armato con il quale parlava per qualche attimo in modo concitato e dal quale riceveva un'altra arma con cui tornava a sparare contro il presidente Mattarella, già accasciatosi sul sedile

dell'auto, dal finestrino posteriore destro della Fiat 132. In tale ultima occasione feriva anche la signora Irma Chiazzese, china sul corpo del marito.

I due assassini si allontanavano a bordo della Fiat 127 bianca che veniva poi ritrovata, verso le ore 14.00, poco distante dal luogo del delitto.

Al momento del rinvenimento, si constatava che sulla Fiat 127 erano montate targhe contraffatte: la targa anteriore era composta da due pezzi, rispettivamente "54" e "6623 PA"; quella posteriore da tre pezzi, rispettivamente "PA", "54" e "6623". Questi ultimi due pezzi presentavano superiormente del nastro adesivo di colore nero verosimilmente posto per meglio trattenerli alla carrozzeria.

La Fiat 127 risultava sottratta, verso le ore 19,30 del precedente giorno 5 gennaio, a Fulvo Isidoro, che l'aveva momentaneamente parcheggiata, in seconda fila e con le chiavi inserite nel quadro, in via De Cosmi. Le targhe originali dell'auto (PA 536623) erano state alterate, come si è detto, mediante l'applicazione degli spezzoni delle targhe PA 549016 asportate dopo le 23,00 dello stesso giorno 5 gennaio, dalla Fiat 124 di Verga Melchiorre, posteggiata in via delle Croci.

Risultava quindi, e veniva evidenziato nel rapporto di P.G., che i luoghi dell'agguato, dei furti (della Fiat 127 e delle targhe della Fiat 124) e del rinvenimento della Fiat 127 distavano poche centinaia di metri l'uno dall'altro.

Nell'arco dello stesso giorno, 6 gennaio, l'omicidio veniva rivendicato con quattro contraddittorie telefonate.

La prima giungeva all'ANSA alle 14,45: *"Qui Nuclei Fascisti Rivoluzionari. Rivendichiamo l'attentato dell'On.*

Mattarella in onore dei caduti di Acca Larentia".

La seconda giungeva al Corriere della Sera alle 18.48: *"Qui Prima Linea. Rivendichiamo esecuzione Mattarella che si è arricchito alle spalle dei terremotati del Belice"*.

La terza telefonata perveniva alla Gazzetta del Sud di Messina alle 19.10: *"Qui Brigate Rosse. Abbiamo giustiziato Mattarella. Segue comunicato"*.

La quarta ed ultima telefonata giungeva al Giornale di Sicilia alle 21.40: *"Qui Brigate Rosse. Abbiamo giustiziato l'On. Mattarella. Mandate subito tutta la gente nelle cabine telefoniche di Mondello.. Troverete il ciclostilato delle B.R."*, ma in realtà il ciclostilato non veniva rinvenuto.

Le risultanze delle indagini venivano riferite dagli uffici di P.G. con rapporti dell'8 e 10 febbraio, del 14 e del 26 marzo e - da ultimo - del 23 dicembre 1980 con i quali, pur esprimendo il convincimento che l'On. Mattarella fosse stato ucciso per bloccare la sua azione di rinnovamento e moralizzazione della vita pubblica, si formulava la conclusione che non era stato possibile identificare nè gli autori materiali nè i mandanti del gravissimo delitto.

In data 24 dicembre 1980 gli atti venivano quindi trasmessi al Giudice Istruttore per la formale istruzione contro ignoti.

Nel corso della ulteriore attività istruttoria, le indagini si svolgevano in una triplice direzione:

- da un lato veniva sempre meglio precisato, mediante l'escussione di numerosi testimoni e l'acquisizione di altra documentazione, il quadro complessivo in cui si era svolta l'attività politica ed amministrativa del Presidente Mattarella;

- da un altro lato, mediante intercettazioni telefoniche, indagini bancarie e patrimoniali, perizie tecniche - e in particolare - balistiche, e soprattutto mediante le dichiarazioni di altri imputati che avevano deciso di collaborare con l'Autorità Giudiziaria (Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Marsala Vincenzo, Marino Mannoia Francesco), veniva approfondito il ruolo svolto nel perpetrare il delitto dalla "Commissione" e dai singoli imputati nell'ambito di "Cosa Nostra".

- da ultimo, infine, venivano svolte approfondite indagini su Fioravanti Valerio e Cavallini Gilberto soprattutto dopo che Fioravanti Cristiano aveva dichiarato che il fratello gli aveva confidato di essere stato, insieme al Cavallini, l'autore materiale dell'omicidio del Presidente della Regione Siciliana.

In tale quadro venivano interrogati numerosi esponenti dei movimenti eversivi di destra e venivano acquisiti molti atti dei procedimenti penali instaurati contro di loro in varie parti d'Italia.

In relazione a tali ulteriori acquisizioni e dopo che il Fioravanti Valerio e il Cavallini erano stati sottoposti con esito positivo a ricognizione personale da parte della Signora Irma Chiazze, vedova del Presidente Mattarella, nei loro confronti veniva emesso, in data 19.10.1989, mandato di cattura quali autori materiali dell'omicidio del Presidente della Regione.

Poco prima di tale data, e cioè nell'agosto 1989, Pellegriti Giuseppe e Izzo Angelo rendevano dichiarazioni sull'omicidio Mattarella, ma il G.I. riteneva palesemente mendaci le affermazioni degli stessi, sia per le modalità del racconto che per la inverosimiglianza di alcune circostanze riferite dal Pellegriti e soprattutto per le inequivocabili smentite che venivano immediatamente operate sulla asserita partecipazione da parte di

alcuni soggetti, indicati come responsabili sia di tale delitto che di quello ai danni del Prefetto Dalla Chiesa, episodio sul quale pure il Pellegriti aveva reso dichiarazioni.

Veniva pertanto emesso mandato di cattura nei confronti di entrambi gli imputati per il reato di calunnia, nei termini specificati in epigrafe.

Confermata comunque la matrice mafiosa dell'omicidio del Presidente Mattarella, nonché le ulteriori risultanze processuali a carico degli esecutori materiali del delitto e quelle nei confronti del Pellegriti e dell'Izzo, il G.I. disponeva il rinvio a giudizio di Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco e Geraci Antonino, ritenendoli responsabili del delitto, in quanto membri della "commissione", organismo di vertice dell'organizzazione criminosa denominata Cosa Nostra; di Fioravanti Giuseppe Valerio e Cavallini Gilberto, in qualità di esecutori materiali e di Pellegriti Giuseppe e Izzo Angelo, perchè ritenuti responsabili del reato di calunnia.

OMICIDIO LA TORRE

In data 30 aprile 1982, venivano uccisi in Palermo, con numerosi colpi di arma da fuoco, l'on. Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista Italiano ed il suo autista Rosario Di Salvo.

Subito dopo il gravissimo delitto, venivano iniziate approfondite indagini che consentivano di ricostruire la dinamica dello stesso.

Si accertava infatti, che verso le 9.30 del 30.4.1982, la

FIAT 131 guidata da Rosario Di Salvo e con a bordo l'on. La Torre percorreva la Piazza Generale Turba in direzione del Viale Regione Siciliana.

Appena superata la porta carraia della Caserma "Andrea Sole", l'auto veniva bloccata da una FIAT Ritmo verde, da cui scendevano due individui armati, che iniziavano a sparare contro il parlamentare e il suo autista, subito coadiuvati da altre due persone, sopraggiunte a bordo di una moto Honda 650.

Il Di Salvo, riusciva ad esplodere a sua volta cinque colpi della sua rivoltella, ma gli assassini, rimasti incolumi, fuggivano, abbandonando poi, nel vicino Passaggio Gino Marinuzzi, la Ritmo che era stata data alle fiamme e la moto Honda, su cui veniva rinvenuto dalla Polizia Scientifica un frammento di impronta non utile, però, per confronti.

La moto Honda e la Ritmo erano state rubate, rispettivamente, il 26 aprile e nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1982; sull'autovettura erano poi state applicate targhe contraffatte composte con i numeri delle targhe di un'altra auto Ritmo 65, rubata il giorno 4 di quello stesso mese.

Tutti i furti di cui si è detto erano avvenuti nella zona di Resuttana Colli ed erano stati regolarmente denunciati dai derubati.

In sede di autopsia venivano repertati n. 3 proiettili risultati tutti di cal. 45 e ciò sembrava confermare quanto dichiarato da Silla Alfio, soldato in servizio al portone della Caserma "Sole", il quale aveva affermato di avere visto uno dei killers sparare con una mitraglietta.

Dalle successive perizie balistiche, espletate nel corso della formale istruzione e relative anche a quanto sequestrato dalla

Polizia, risultava che: *“Nel corso del sopralluogo relativo al duplice omicidio La Torre-Di Salvo furono rinvenuti in totale 22 bossoli cal. 45 Auto, di cui 8 di marca Federal esplosi da un'arma e 14 con marchi di tipo militare, di probabile produzione francese, esplosi da un'altra arma. Sempre in sede di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 proiettili cal. 45 Auto, di cui 7 (con camiciatura dorata) recanti 6 rigature sinistrorse e 9 (con camiciatura ramata) recanti 6 rigature destrorse; da ciò può quindi affermarsi che siano state impiegate due differenti armi; il confronto dei proiettili appartenenti alle due classi fa ritenere che i proiettili di ciascuna classe provengano da una stessa arma”*.

Nel corso dell'istruzione, venivano poi svolte accurate indagini sia in ordine alle armi sia in ordine alle munizioni usate per il delitto, anche in considerazione del fatto che - almeno in quel momento - si riteneva che molto raramente armi di quel calibro erano state usate in episodi criminosi anche in altre regioni d'Italia.

Per quanto riguarda le armi, veniva accertato che proiettili come quelli rinvenuti sui cadaveri delle vittime potevano essere stati esplosi da numerosi tipi di arma, tra cui alcune classificate come “armi comuni da sparo”, dettagliatamente elencati nella perizia Ajola-Milone nonché nella nota della Criminalpol del 18.11.1987, e non soltanto da un mitra Thompson come, sulla base di notizie di fonte imprecisata, è stato ripetutamente affermato nel corso di vivaci polemiche di stampa.

Pertanto, una seconda perizia tecnico-balistica accertava che in occasione del delitto di Piazza Generale Turba non era stato usato il mitra Thompson cal. 45 rinvenuto il 2 giugno 1983 in

località S. Ciro Maredolce, alla periferia orientale di Palermo, ed altresì che non erano state usate neanche le armi utilizzate in occasione degli altri - pochissimi - delitti commessi negli anni precedenti in Sicilia e Calabria con armi cal. 45.

Esito negativo avevano anche gli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica con riferimento ad alcune mitragliette sequestrate in provincia di Catania, dato che dette armi risultavano di calibro diverso da quello 45.

Quanto invece alle munizioni, va detto che nel corso del sopralluogo furono rinvenuti complessivamente 22 bossoli cal. 45 Auto, di cui 8 di marca Federal di produzione americana e 14 recanti l'indicazione "SF 4 I 56" di produzione francese.

Peraltro, anche le indagini svolte in proposito avevano esito negativo.

Pochissimi elementi venivano invece raccolti in ordine alle caratteristiche fisiche degli autori del gravissimo delitto, nonostante venissero assunte in esame molte decine di persone.

Un utile elemento di valutazione a proposito della preparazione ed esecuzione del duplice omicidio, emergeva invece dalle dichiarazioni di Puddu Efisio, che all'epoca del delitto prestava servizio in qualità di appuntato di P.S. presso la locale Criminalpol.

Il Puddu riferiva, con una relazione di servizio del 30 aprile 1982, trasmessa all'Autorità Giudiziaria con rapporto del 21 maggio 1983, che il giorno 22 aprile 1982 aveva notato, verso le ore 23.00, un giovane in atteggiamento di attesa all'angolo tra Corso Pisani e via Eduardo Carapelli, dove era sita l'abitazione dell'on. La Torre.

Il giovane, di circa 25-28 anni di età, era di carnagione

chiara, aveva i capelli biondi e lisci tirati all'indietro e sembrava in compagnia di un altro giovane, fermo accanto ad una moto di grossa cilindrata all'angolo opposto della strada in una zona piuttosto buia.

Il Puddu aveva notato nuovamente il giovane biondo, da solo, alle ore 16.30 del 29 aprile 1982, nello stesso punto della settimana precedente, rivolto in direzione dell'interno della via Carapelli, che è una stradina privata senza sbocchi.

La Squadra Mobile ed il Nucleo Operativo CC. riferivano, poi, con il citato rapporto del 21.5.1983, che fino al dicembre 1982, data in cui aveva lasciato la Criminalpol, il Puddu aveva avuto l'esclusivo incarico di cercare - nei più vari luoghi della città - il giovane biondo che aveva notato in via Carapelli, ma che la ricerca non aveva avuto alcun esito.

La relazione di servizio del Puddu era stata presa nuovamente in esame nella primavera del 1983, a seguito delle dichiarazioni del noto "pentito" Calzetta Stefano ed in particolare in relazione a quanto il Calzetta aveva riferito di Prestifilippo Mario, indicato come uno dei killers più abili e spietati delle cosche mafiose palermitane, abituato ad utilizzare moto di grossa cilindrata e che il Calzetta stesso aveva notato aver cambiato il colore biondo dei suoi capelli, due-tre giorni dopo che la stampa cittadina aveva parlato, a proposito dell'omicidio del Prefetto Dalla Chiesa, "di un giovane biondo a bordo di una moto di grossa cilindrata".

Al Puddu era stato, quindi, esibito un album con 56 foto segnaletiche di pregiudicati e indiziati mafiosi ed egli aveva riconosciuto in quella di Prestifilippo Mario, "con molta probabilità", il volto del giovane da lui notato in via Carapelli

nell'aprile 1982, con la precisazione che quest'ultimo aveva i capelli di colore biondo e di taglio diverso da quelli riprodotti sulla foto-segnaletica.

Il Puddu veniva quindi assunto in esame, in data 8 giugno 1983, dal Giudice Istruttore, al quale confermava sia la relazione di servizio sia il riconoscimento fotografico in termini di notevole probabilità ("somiglia in modo particolare") effettuato presso la Squadra Mobile.

Precisava che egli abitava in via Carapelli, nello stesso stabile dell'on. La Torre, fin dal 1977, che non aveva mai visto prima quei giovani che la sera del 22.4.1982 avevano richiamato la sua attenzione perchè "non discutevano tra loro ma erano distanti l'uno dall'altro una decina di metri ed erano lì fermi come se aspettassero qualcuno":

Aggiungeva - infine - che subito dopo il delitto i suoi superiori gli avevano mostrato "alcune fotografie", nelle quali non aveva però riconosciuto il giovane biondo che aveva invece individuato, come si è detto, in una delle numerosissime (circa un settantina) fotografie, fattegli esaminare dalla Squadra Mobile un anno dopo, nel maggio 1983.

A seguito delle dichiarazioni del Puddu, veniva considerato indiziato del reato di duplice omicidio aggravato il Prestifilippo Mario, che però non poteva essere interrogato né sottoposto a ricognizione personale perchè già latitante per altri gravissimi delitti e perchè rimasto, poi, irreperibile fino alla data in cui veniva, a sua volta, assassinato in agro di Bagheria il 29 settembre 1987.

Nel corso della formale istruzione venivano escussi numerosi testi ed approfondite le possibili causali del delitto,

analizzando innanzitutto l'azione politica di La Torre, incentrata, da un lato, sulla lotta alla mafia e, dall'altro, sull'impegno pacifista che si era in particolar modo estrinsecato nell'opposizione all'installazione delle basi missilistiche a Comiso.

Da alcuni testimoni veniva evidenziata in particolare la posizione di aperto contrasto assunto dall'Onorevole nei confronti di Vito Ciancimino.

Anche per tale delitto, a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboranti e particolarmente da Tommaso Buscetta e Francesco Marino Mannoia, veniva emesso mandato di cattura nei confronti dei soggetti indicati da questi ultimi come mandanti del delitto, in quanto appartenenti alla c.d. "commissione" di Cosa Nostra.

Ad esito della compiuta istruzione, che si svolgeva seguendo l'iter processuale specificato in premessa, il G.I., ritenendo riscontrate le dichiarazioni dei collaboranti sul punto e dunque provata la matrice mafiosa del delitto, disponeva il rinvio a giudizio di Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe e Geraci Antonino, per rispondere dell'omicidio in pregiudizio di Pio La Torre, Rosario Di Salvo e dei reati connessi.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTIMENTO

La fase dibattimentale iniziava il 22 aprile 1992 con la costituzione delle parti e la formulazione di diverse eccezioni preliminari decise per la maggior parte dalla Corte con

l'ordinanza del 24 aprile successivo ed altre con ulteriori provvedimenti nel corso delle seguenti udienze.

Veniva quindi iniziata l'escussione dei numerosi testi sentiti in istruttoria che confermavano in linea di massima quanto già dichiarato, con le precisazioni per le quali si rimanda ai relativi verbali.

Per ragioni di sicurezza, l'audizione degli imputati di reati connessi, sia se appartenenti ad associazioni eversive di destra che ad associazioni criminose, veniva effettuata in sedi diverse da Palermo.

In particolare venivano sentiti Azzoli Rodolfo, Bianchi Paolo, Calore Sergio, Fioravanti Cristiano, Gasparini Francesco e Soderini Stefano, nonché, tra gli appartenenti ad associazioni criminose di tipo mafioso, Antonino Calderone, Salvatore Contorno, Vincenzo Marsala e Gennaro Totta, mentre veniva data lettura delle dichiarazioni rese da Stefano Calzetta.

Rendevano inoltre interrogatorio gli imputati Calò Giuseppe e Geraci Antonino, che respingevano entrambi gli addebiti negando di avere mai conosciuto, prima delle rispettive vicende giudiziarie, alcuno dei loro attuali coimputati, così come del resto anche gli altri imputati Pellegriti, Giuseppe, Izzo Angelo e Fioravanti Valerio, mentre Cavallini Gilberto, Brusca Bernardo e Madonia Francesco, assenti per rinuncia, non rendevano interrogatorio.

Il 15 gennaio 1993 veniva tratto in arresto l'imputato Riina Salvatore che, interrogato il successivo 1° marzo, negava ogni responsabilità dichiarando, anch'esso, di non conoscere nè gli altri imputati nè, ad eccezione di Gaspare Mutolo, i suoi accusatori, con i quali chiedeva di essere posto a confronto.

Nuovo impulso all'istruzione dibattimentale era stato dato infatti dalle dichiarazioni di alcuni soggetti che, imputati in altri procedimenti per reati connessi, successivamente alle stragi del 23 maggio e del 19 luglio 1992, in cui avevano perso la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte, decidevano di collaborare con la giustizia.

Dopo l'audizione di Marchese Giuseppe e di Gaspare Mutolo, veniva espletata rogatoria internazionale negli Stati Uniti d'America, in cui venivano sentiti Tommaso Buscetta, Francesco Marino Mannoia e Badalamenti Gaetano, veniva quindi sentito Baldassare Di Maggio e venivano interrogati sulle indagini svolte a riscontro di quanto da questi ultimi dichiarato al P.M. per acclarare la loro attendibilità, gli ufficiali di p.g. a conferma dei rapporti prodotti nel frattempo dall'accusa.

Veniva poi depositata un'intercettazione ambientale effettuata, in un appartamento in questa via Ughetti, indicato dal Di Maggio come covo di latitanti, e disposta perizia per la trascrizione dei nastri relativi.

Venivano inoltre sentiti, presso l'aula speciale di via S. Basilio in Roma, altri due collaboratori della giustizia, Leonardo Messina e Rosario Spatola e, nella naturale sede del processo, il dott. Santi Giuffrè che, nel confermare le schede biografiche da lui sottoscritte e relative a soggetti indicati da Mutolo e Marchese, si soffermava sulla figura di D'Alia Tommaso, indicato dal primo come titolare di un'impresa di costruzioni di cui Michele Reina sarebbe stato socio occulto.

Il 6 novembre 1993 veniva sentito come teste il maggiore Obinu che riferiva in ordine alle modalità dell'arresto di Riina ed

al ruolo assunto nello stesso dal Di Maggio.

Il 17 successivo venivano escussi, sempre sull'attività d'indagine espletata per la verifica dei riscontri sulle dichiarazioni dei collaboranti, il cap. Saltalamacchia e il dott. Longo e venivano disposti i confronti tra Tommaso Buscetta e Riina Salvatore, nonché tra il primo e Calò Giuseppe, espletati il 19 novembre successivo, a Roma.

Successivamente al deposito della perizia da parte del dott. Bartolomeo Santomauro, che, all'udienza del 14 febbraio 1994 confermava il contenuto della trascrizione effettuata, veniva chiesta l'audizione di Gioacchino La Barbera, indicato come uno dei soggetti autori del dialogo intercettato, nel frattempo decisi a collaborare con la giustizia. Questi infatti, interrogato a Roma il 29 marzo 1994, riconosceva come propria una delle voci oggetto dell'ambientale e chiariva alcuni punti della conversazione, precisando inoltre il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione e quant'altro a sua conoscenza in ordine agli imputati ed alla loro posizione nell'ambito della stessa.

Nella medesima udienza, veniva altresì escusso, a conferma dei rapporti acquisiti nel corso del dibattimento, il colonnello De Petrillo nonché, il giorno successivo, su richiesta della difesa dell'imputato Calò, il collaborante Giacalone Matteo.

Precedentemente, a Firenze, era stato sentito anche Abbatino Maurizio, indicato come uno dei componenti della c. d. "banda della Magliana".

All'udienza dell'8 aprile 1994 rendeva interrogatorio Greco Michele, depositando memoriale a cui si riportava.

All'udienza del 4 maggio successivo, a Bologna, veniva sentito Salvatore Cancemi, esponente di spicco di "Cosa Nostra"

nel frattempo anche lui decisi a collaborare con la giustizia, mentre, il giorno successivo, veniva risentito Gaspare Mutolo.

Nella naturale sede del processo deponevano sulle indagini svolte in ordine all'attività di D'Alia Tommaso il cap. Azzarone e l'ispettore Pera.

A seguito di una nuova audizione di Francesco Marino Mannoia che, tra l'altro riferiva in ordine a possibili rapporti tra il Presidente Mattarella e la mafia, almeno in un primo periodo della sua attività politica, la parte civile costituita in difesa degli eredi di quest'ultimo chiedeva l'audizione di numerosi testi che riferissero in ordine all'azione del defunto Presidente fin da quando lo stesso era Assessore al Bilancio e, successivamente fino alla sua uccisione.

Venivano quindi sentiti De Bellis Giuseppe, Vinciguerra Vincenzo, Giovanni Sapienza, Americo Cernigliaro, Giuseppa Terranova, Giovanni Cumbo, Stefano Impastato, Felice Crosta, Maria Trizzino, Girolamo Giuliana, Sergio Mattarella e Francesco Cossiga.

Chiusa l'istruzione dibattimentale ed indicati gli atti utilizzabili, le difese di parte civile, il P.M. e i difensori degli imputati concludevano come da verbali in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame delle risultanze processuali consente di pervenire ad un sicuro giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati per i delitti a ciascuno rispettivamente ascritti come in epigrafe, ad eccezione di Valerio Fioravanti e Gilberto

Cavallini, per i quali ultimi invece, a giudizio della Corte, non può attribuirsi un significato univoco agli indizi raccolti nel corso del processo, essendo state le risultanze della fase istruttoria contraddette da quelle dibattimentali, per quanto verrà dettagliatamente esposto in seguito.

Elementi di prova certi a carico degli imputati Greco, Brusca, Provenzano, Calò, Riina, Madonia e Geraci sono costituiti dalle concordi dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nel corso del procedimento ed ampiamente riscontrate delle indagini di p.g.

Preliminare tuttavia all'esame che di tali dichiarazioni verrà fatto in prosieguo è la rassegna dei criteri giurisprudenziali ormai consolidati, e che la Corte ampiamente condivide, circa la valenza probatoria da attribuire alla chiamata in correità e, pertanto, di essi si tratterà in primo luogo.

Successivamente verrà vagliata l'attendibilità intrinseca dei singoli collaboratori; quindi si analizzeranno gli elementi forniti dagli stessi circa la esistenza stessa dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra, sulle sue caratteristiche e tipo di struttura, con particolare riferimento all'organismo di vertice preposto alla decisione delle questioni più importanti e dunque a quelle dei tre delitti per cui è processo. Verrà quindi esaminata la posizione degli imputati ritenuti membri della Commissione, nonché quella dei due soggetti indicati quali esecutori materiali del delitto Mattarella; da ultimo verrà trattato l'episodio relativo alla calunnia ascritta ad Izzo ed a Pellegriti, del tutto indipendente dall'esame della posizione degli altri imputati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA **CHIAMATA IN CORREITÀ.**

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 30 GENNAIO 1992

Come è ben noto, in data 30.1.1992, la Suprema Corte di Cassazione (Sezione I pen., sent. n° 80) ha definito, almeno con riferimento a gran parte delle imputazioni, il procedimento contro Abbate Giovanni ed altri (c.d. maxi-processo) con una decisione, acquisita agli atti del presente procedimento, che in alcuni dei suoi punti fondamentali, deve essere oggetto di analisi anche in questa sede; essa, infatti, costituisce tuttora il miglior punto di partenza per un esame delle problematiche proprie dei processi di criminalità organizzata e in particolare per quelli contro esponenti di Cosa Nostra.

E questo non soltanto per l'autorevolezza del Giudice, ma anche perchè in quell'occasione la Corte di Cassazione ha potuto prendere in considerazione, sia pure nei limiti propri del giudizio di legittimità, una quantità eccezionalmente vasta di risultanze probatorie in corrispondenza, del resto, al numero elevatissimo di imputati e di fatti criminosi oggetto del processo.

In particolare, per quello che qui interessa, si prenderanno in esame solo le conclusioni cui la Suprema Corte è giunta sul tema concernente i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, in relazione al disposto dell'art. 192, comma 3, C.P.P., immediatamente applicabile anche ai processi celebrati secondo le norme del codice di rito del 1930.

In primo luogo la Suprema Corte ha disatteso la interpretazione più restrittiva dell'art. 192, comma 3 C.P.P., sottolineando che essa si pone in contrasto con quella adottata dalle Sezioni Unite (con la sentenza nr. 4 del 18.2.1990, ric. Belli) e con l'elaborazione dottrinale più recente, ed ha riconosciuto l'esattezza dell'affermazione della Corte di Assise di Appello di Palermo secondo cui:

«il libero convincimento del giudice (comunque, indispensabilmente legittimato dalla coeva considerazione degli altri elementi di prova) resta intatto ed incondizionato non nella pretesa di prescindere dal procedimento acquisitivo ora prescritto (la raccolta necessaria del riscontro), ma nel potere di conoscere di qualsiasi riscontro, e cioè nella possibilità di apprezzare quale riscontro ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del propalante, valutandone liberamente il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e di plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienze od il ricorso a criteri di logica indiziaria» (pagg. 601 - 602).

Ed in tale ambito la sentenza n° 80/92 ha ricordato, fra l'altro, che riscontro ad una dichiarazione può essere altra dichiarazione della stessa natura, e di eguale contenuto, sicché la "convergenza del molteplice" viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna (pagg. 258 - 259).

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, approfondendo l'analisi dell'art. 192 C.P.P., ha sottolineato che:

«... La questione vera è un'altra ed è quella di vedere in che misura anche un riscontro della verità del fatto storico, o di

una sua circostanza, possa conseguire il valore di elemento che confermi l'asserito collegamento, del fatto storico, al chiamato in correità.

Ne deriva che l'analisi ricostruttiva della portata dell'art. 192 N.C.P.P. coinvolge i riscontri relativi al fatto storico sempre ed unicamente sotto il profilo della loro utilizzabilità per trarne argomento di conferma dell'accusa soggettiva; la valutazione di tali riscontri, quindi, si pone sullo stesso piano di quella degli elementi probatori che hanno ad oggetto specificamente le azioni e i comportamenti del chiamato in correità». (pagg. 261 - 262)

Dunque, non solo non si può attribuire all'art. 192 C.P.P. il significato di *«valorizzare solo i riscontri oggettivi, o altrimenti detti reali, della partecipazione del chiamato»* nè, tanto meno, quello di *«rendere inutili le ulteriori chiamate di correo»* (pag. 262), ma anzi la norma citata - insieme a un intento restrittivo (*«l'obbligo di valutare la dichiarazione di una parte sui fatti altrui unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la validità»*) - ha anche un carattere di segno estensivo dei poteri del giudice.

In primo luogo, come risulta dalla lettura stessa della norma (comma 3) e dalla sua collocazione tra le disposizioni generali sulle prove (titolo I, libro III), è stata riconosciuta alla dichiarazione del coimputato, o imputato di reato connesso, *«a pieno titolo la natura di prova, e cioè di prova rappresentativa»*, sebbene con *«la caratteristica che possa essere inficiata e compromessa da una parzialità contenutistica (elemento di prova), che attiene soprattutto alla credibilità concettuale dubitativa, abbisognevole di rinforzo e di riscontro con altri*

consonanti elementi di prova per poter esplicitare l'efficacia dimostrativa propria della prova» (pag. 264).

In sostanza, la norma del nuovo codice non solo «ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di correo, ma ne ha ridotto la distanza, anche sul piano della concreta valutabilità, dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che può ben essere omologo e cioè elemento di prova della stessa specie», dato che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova fossero «aggiuntivi» e non «di specie diversa» (pag. 265).

Anzi, sottolinea ancora la decisione della Corte di Cassazione, proprio il confronto tra i commi 2 e 3 dell'art. 192 evidenzia che «il terzo comma non pone nè limiti quantitativi nè qualitativi e testualmente non esclude, dai dati con possibile valore confermativo, le successive chiamate fatte da soggetti diversi dall'autore della prima», le quali, quindi, «vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro» (pag. 267).

Non è, quindi, richiesto nè che il riscontro abbia quale suo requisito l'assoluta certezza nè che la chiamata di correo «sia convalidata a mezzo di altro elemento ad essa esterno, giacchè è evidente che, in tal caso, si avrebbe già la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione e di verifica» (pag. 270).

Inoltre, sottolinea ancora la decisione della Corte di Cassazione, non è necessaria una pluralità di riscontri ma è sufficiente che un solo “elemento di prova” si aggiunga alla chiamata di correo (pag. 271).

Per altro verso, la stessa distinzione tradizionale fra la valutazione dell'attendibilità intrinseca e quella della attendibilità estrinseca non si sottrae all'obbligo, sancito dalla norma, di una considerazione unitaria degli elementi emersi, cosicché anche un esito incerto o contraddittorio dell'esame del primo aspetto può essere superato da *«un coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca da cui derivino elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio»* (pag. 271).

Parallelamente, *«una affidabilità limitata soltanto ad alcune parti del discorso propalativo»* può avere effetto probatorio pieno dell'integrazione *«di dichiarazioni autonome, specie se specificamente cadenti su quelle medesime parti»*. (pag. 274).

L'esame delle diverse dichiarazioni deve essere basato *«sui noti requisiti della contestualità, dell'autonomia, dell'accertata sconoscenza dell'una fonte rispetto alle parole dell'altra, della convergenza almeno sostanziale delle dichiarazioni, tanto più cospicua e probatoriamente rilevante quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, anche ciò notevolmente contribuendo a far regredire a livelli insignificanti le probabilità di un errato accredito a discorsi frutto di mere invenzioni»* (pag. 273).

In sostanza, afferma conclusivamente - su questo punto - la Suprema Corte, *«ci si muove, insomma, nel rispetto del terzo comma dell'art. 192, se si assume a canone direttivo il principio per cui la pluralità di dichiarazioni convergenti in tanto può portare alla conferma dell'attendibilità dell'una per opera dell'altra, in quanto tale conferma derivi anche dalla esclusione di fattori accidentali, o peggio manipolatori, eventualmente*

producenti una coincidenza soltanto fittizia». (pag. 273)

La sentenza della Suprema Corte approfondisce, poi (pag. 274 segg., cui si rinvia), tutta una serie di norme del nuovo codice di rito (artt. 90, 410, 65, 294, 364, 86, 496, 506, 546 e 507), trovando in essi la conferma che gli *«elementi di prova che le parti possono o debbono offrire nello svolgimento del rispettivo ruolo, non possono essere identificati nè con i soli elementi di prova a contenuto accusatorio nè con i soli elementi assolutamente oggettivi e reali»* (pag. 276), ma si riferiscono a *«una varietà molto graduata e variegata di situazioni e non possono non comprendere anche le successive chiamate»* (pag. 277).

A questo punto, la Suprema Corte recepisce dalla esperienza di altri ordinamenti, quali elementi:

«... valorizzabili, in termini di efficaci riscontri della rapportabilità di un fatto delittuoso al soggetto accusato (le 'corroborations' delle 'accomplice evidences' o deposizioni del complice), e sempre a titolo esemplificativo, le analisi scientifiche di cose connesse con il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti del medesimo sia anteriori sia successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false o menzognere, la fuga dopo il delitto, la partecipazione dell'accusato agli atti preparatori del delitto, la prossimità dell'accusato al luogo dove è stato commesso il delitto accompagnata da circostanze inusuali, l'associazione con persone coinvolte con modalità tali da suggerire la partecipazione congiunta al delitto, il possesso di strumenti probabilmente usati per commettere il reato, la non spiegabile

disponibilità dei frutti del delitto, la deposizione di altri complici.

Come si può notare, gli elementi di riscontro coprono un'area indefinita e vastissima.

L'esemplificazione di cui innanzi, comunque, è già sufficiente per individuare non solo altri elementi oggettivi ma anche elementi di contenuto diverso» (pagg. 278-279).

Ma l'elencazione così fatta rivela ancora un aspetto estremamente importante che la Suprema Corte si preoccupa di sottolineare, e cioè che:

«tutti gli elementi in essa compresi, anche quelli attinenti al fatto storico, hanno potenziale capacità a rivelare collegamenti del fatto con il soggetto accusato» (pag. 280).

In sostanza, la ricostruzione interpretativa dell'art. 192 C.P.P. viene riassunta dalla stessa Corte di Cassazione nei seguenti termini:

«Il significato specifico del terzo comma dell'art. 192, dunque, si viene definitivamente precisando non nel senso di una deroga o di una restrizione quantitativa dello spazio del libero convincimento, riaffermato a chiare note nel comma primo, ma in sintonia con esso.

Al pari del canone che presiede all'attività di valutazione del settore degli indizi, se non intrecciato con quello della chiamata di correo, il comma terzo (e con esso il quarto) indica un terzo criterio argomentativo, che deve essere seguito dal giudice nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione della chiamata in correità.

Al primo criterio, che è quello, riflesso anche nelle lettere C) ed E) dell'art. 606 N.C.P.P., di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell'argomentazione

probatoria, e al secondo, che indirizza in senso negativo la valutazione degli indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, si aggiunge quello dell'obbligo di confrontare, secondo lo schema più classico del modello dialettico, la dichiarazione della parte su fatti altrui con gli altri elementi acquisiti aventi valore probatorio, quale che sia il numero e la natura specifica di essi.

Si deve riconoscere, perciò, in definitiva, che il terzo comma in esame si manifesta, come norma volta, alla pari del primo e del secondo, non a porre divieti di utilizzazione, neppure per implicito, nè a indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie ma solo a predeterminare tre percorsi, di senso obbligato, allo svolgimento dell'argomentazione probatoria onde facilitarne l'accertamento della correttezza logica e della completezza dell'analisi» (pagg. 285 - 286).

Così ricostruiti - in via interpretativa - il significato e il valore della norma posta dall'art. 192, comma 3, C.P.P., la Corte di Cassazione ha riscontrato l'esattezza dell'applicazione fatta della stessa norma dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo e che si è sostanziata in alcune affermazioni fondamentali che vanno qui indicate, perchè di immediata rilevanza anche nel presente procedimento:

«... affermata frazionabilità della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre; e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia

probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti. In questo modo si è salvaguardata, anche a maggiore garanzia dell'accusato, quella duttilità di giudizio, che muove dalla plausibilissima, eventuale coesistenza, in un medesimo soggetto dichiarante, di verità e di menzogne, anche involontarie, talché l'indagine del giudice deve obbligatoriamente darsi carico di operare la separazione dell'una dalle altre, osservando costantemente il parametro della razionalità della libera valutazione» (pagg. 289 - 290);

preferenza, nella vasta gamma di riscontri possibili, e in armonia a ben noto orientamento giurisprudenziale «per il personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità generale» (pag. 290);

quanto alla questione se (e in quale misura) l'ottenuto riscontro sul fatto possa dispiegare effetti verso ciascuno degli accusati o se sia necessario, altresì, una individuale ed ulteriore verifica per ognuno dei soggetti coinvolti, è stato riconosciuto «che il riscontro sul fatto storico, per esempio su un episodio di omicidio, si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che asseritamente ne sarebbero stati protagonisti» (pag. 296).

Peraltro, la stessa Corte ha sottolineato che «nella prospettiva del ragionato accertamento giudiziale, non prescindente dalla necessità del riscontro, ma libero nella valutazione dell'esame comparativo» appare corretta «anche l'osservazione specifica che l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto,

perchè, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, che può dunque prospettarsi anche in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo. Se è vero, difatti, che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno poste sul piano di un reciproco bilanciamento (e, dunque, tanto maggiore e più agevolmente ottenibile è l'accredito dell'una, in funzione del più convincente accertamento dell'altra), è intuitivo che all'ottenuto riscontro sul fatto possa seguire quella sui protagonisti indicati in termini valorizzanti anche elementi indiretti, purché esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria» (pagg. 297 - 298).

Quanto, infine, alla valutazione delle chiamate "de relato", la Corte di Cassazione ha ritenuto inesatto il richiamo all'art. 195 del nuovo codice di rito e alle limitazioni che esso prevede per la utilizzabilità della "testimonianza indiretta" (non solo perchè inapplicabile nel procedimento in quel momento oggetto di giudizio) ma «anche sotto un altro profilo più risolutivo, dal momento che la disposizione riguarda - appunto - la testimonianza indiretta e cioè le dichiarazioni "de relato" provenienti dal soggetto processuale tecnicamente rivestito della qualità di teste, e non le dichiarazioni rese da imputati o coimputati, che vanno ricondotte, pertanto, nella generale orbita di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192, quanto alla valutabilità ai fini della prova. In definitiva, la testimonianza indiretta, pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che giustifica l'adozione di prudenziali misure

di ammissibilità e di utilizzabilità» (pagg. 300- 301).

CENNI SU ALTRA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L'interpretazione offerta dalla sentenza 80/1992, oltre a riallacciarsi ad una tendenza già prevalente -sia pure tra molti contrasti- nella vigenza del vecchio codice di rito, si inserisce in quella che è ormai la linea interpretativa pressoché costante della Suprema Corte.

Può però essere utile in questa sede ricordare alcune delle decisioni più significative della Corte di Cassazione sulle molteplici problematiche che si ricollegano alla norma dettata dall'art.192 c.p.p. e cioè quelle relative all'attendibilità intrinseca dei collaboranti, alla valutazione dei riscontri alle dichiarazioni degli stessi, al problema dei c.d. riscontri incrociati, a quello delle chiamate de relato, nonché, infine ad alcune questioni relative ai c.d. riscontri oggettivi estrinseci.

L'attendibilità intrinseca

Come si è visto, il primo ed essenziale momento di quella serie di giudizi che il giudice è chiamato a fare allorché prende in considerazione una chiamata in reità o in correità è quello della valutazione dell'attendibilità intrinseca.

La completa valutazione della chiamata non può di certo prescindere - secondo quanto si è già detto- dalla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante rispetto al fatto descritto come commesso insieme all'accusato ovvero soltanto da quest'ultimo, eventualmente in concorso con altri soggetti.

Occorre, cioè, analizzare la sua personalità, le sue

condizioni socio-economiche e familiari, i suoi rapporti con i soggetti accusati, le ragioni della decisione di confessare e di accusare altri.

E in tale contesto occorre fare riferimento ad aspetti spesso delicati quanto significativi della chiamata, tra cui la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità (v. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 21 ottobre 1992, Marino).

La confessione del chiamante, ad esempio, anche per via delle gravi conseguenze che ne derivano, non soltanto penali, (si pensi al coinvolgimento di parenti in vendette c.d. trasversali), in assenza di elementi contrari, rappresenta di certo un indizio di sincerità e di genuinità, specie se correlata al ruolo ricoperto nella consumazione dell'illecito.

Essa, è ovvio, deve essere scevra da qualsiasi interesse verso determinati esiti del processo che possano soddisfare, ad esempio, eventuali desideri di vendetta nei confronti dell'accusato o rispondere a ben calcolati scopi personali.

In proposito, si potrebbe obiettare che tutti i collaboratori sono con evidenza "interessati", perchè nell'accusare altri soggetti sarebbero spinti dall'ansia di sfuggire alle pesanti conseguenze penali connesse alla loro precedente condotta illecita, spesso avente per oggetto fatti gravissimi anche di sangue.

Le loro dichiarazioni, quindi, in quanto connesse al desiderio di conseguire importanti benefici, dovrebbero senz'altro essere disattese.

Tale argomentare, però, è soltanto suggestivo e non può di certo essere condiviso.

E' noto che la recente legislazione premiale ha previsto una notevole serie di vantaggi, ricavabili dalla collaborazione, che

vanno da misure di protezione e di assistenza per il collaboratore e per i propri familiari (artt. 9 e 10 D.L. 15.1.1991 conv. in L. 15.3.1991 n. 82) alla custodia in luoghi diversi dal carcere anche per le persone in esecuzione di pena (artt. 13 e 13 bis D.L. cit., v. anche D.L. 306/1992), dalla previsione di misure alternative al carcere (art. 13 ter D.L. cit.) alla concreta diminuzione di pena (art. 630, 5^a comma c.p.; art. 74, VII comma, D.P.R. 309/1990; artt. 3, 6, 7, 8 L. 29.5.1982 n. 304).

Trattasi di una vera e propria istituzionalizzazione di un interesse che non può affatto essere di per sé indice di mendacio e che non crea alcuna presunzione di non credibilità.

Il disinteresse, quindi, non va riguardato come generale assenza di scopi ma, piuttosto, come indifferenza rispetto alla posizione processuale del soggetto accusato.

Ulteriore e indiretta conferma di ciò si rinviene proprio nella condizione richiesta dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. ("altri elementi di prova"), dal momento che il legislatore ha riconosciuto alle dichiarazioni del chiamante in correità, o in reità, un'affidabilità intrinseca diversa e minore di quella attribuita alla semplice testimonianza e ciò perchè le persone sono tanto più credibili quanto meno sono interessate.

Nè la legislazione premiale richiede che il dichiarante manifesti pentimento effettivo, prevedendosi soltanto un concreto contributo alle indagini fornito con l'intento di dire la verità (v. Cass. Sez. II, 27.4.1989 Capitanio, in Cass. Pen. 1990/1734).

La giurisprudenza, comunque, a fianco del disinteresse, come sopra inteso, ha individuato altri elementi su cui fondare un positivo giudizio di attendibilità intrinseca.

Tra questi la spontaneità e la costanza (Cass. Sez. I,

25.6.1990, Barbato, Cass. Pen. 1991, II, 314), la reiterazione senza contraddizioni (Cass. sez. II, 15.4.1985 in Mass. Cass. pen. 1985/170287), la logicità (Cass. sez. I, 29.10.1990 Di Giuseppe) e l'articolazione ovvero la molteplicità di contenuti descrittivi (Cass. sez. I 30.1.1992 n. 80, Abbate).

In conclusione, come affermato dalla Corte di Cassazione con una sentenza non recente ma pur sempre attuale (Sez. I, 25.6.1984 in Cass. Pen. 1986 1149), la credibilità soggettiva generica del dichiarante può in concreto essere desunta dalle modalità della chiamata, dal suo sviluppo, dalla sua struttura, dal suo contenuto, dalla sua casuale e dalle conseguenze sulla posizione processuale dello stesso chiamante.

I riscontri

Una volta formulato positivamente il giudizio sulla attendibilità del "dichiarante", le dichiarazioni di quest'ultimo devono, come si è visto, essere valutate unitamente agli altri elementi di prova, cioè ai cd. riscontri.

In proposito, va in primo luogo sottolineato che, sulla dibattuta problematica della natura del "riscontro", sin dalle prime sentenze successive all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, la Cassazione ha affermato che: *«l'elemento di riscontro non deve necessariamente costituire una prova ulteriore e distinta che renderebbe ultronea la testimonianza del correo come autonoma fonte del libero convincimento del giudice»*, ben potendo consistere in un *«dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione..., sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito»* in concreto e in relazione al

fatto di provare (Cass. 27.11.89 in Giust. Pen. 1990, III, 232).

Così, dapprima in sede di decisione su varie ordinanze di custodia cautelare emesse (per i reati di cui agli artt. 416 bis e/o 71, 74 e 75 Legge 685/75) a seguito delle dichiarazioni di uno dei principali collaboranti di Cosa Nostra, Francesco Marino Mannoia, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, oltre che sulla base della generica attendibilità del dichiarante, in relazione ad "elementi estrinseci di riscontro", ravvisati di volta in volta: *«nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di p.g., nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante»* (Cass., sez. II 21.3.90, Aglieri); ovvero *«nei legami esistenti tra il prevenuto e altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio delinquenziale; nella condotta dell'indagato, che, interrogato dal G.I.P., ha prima negato e poi ammesso di conoscere un noto esponente mafioso»* (Cass., sez. VI, 7.5.90, Pilo); ovvero nella accertata disponibilità da parte dell'indagato degli immobili dettagliatamente descritti dal dichiarante come luogo adibito alla raffinazione dell'eroina (Cass., sez. VI, 9.5.90, Villafranca).

Si tratta, come è evidente, di applicazioni concrete della linea interpretativa meno restrittiva dell'art. 192 C.P.P., riproposta, in modo ovviamente molto più articolato e argomentato, dalla sentenza nr. 80/1992.

Anche al di fuori del tema dei provvedimenti cautelari, del resto, è stato ribadito l'estrema ampiezza e indeterminatezza del concetto di "riscontro".

Così, già le Sezioni Unite (3.2.90, Belli) hanno affermato che si tratta di "altri elementi o dati probatori, che non sono

peraltro determinati nella specie e qualità e che di conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura”.

Analogamente, con formula ormai consolidata, è stato ripetuto che “i riscontri alla chiamata di correo possono essere di qualsiasi tipo e natura” (Cass. sez.V, 2.3.90, Achilli; Cass.30.1.91; Cass.6.4.90; Cass.10.1.90 ecc.) ed è stato anche sottolineato che nell’attuale sistema giuridico “non esistono prove privilegiate e che, di conseguenza, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo giudizio”, definendolo come “un dato di fatto autonomo rispetto alla chiamata di correo, rigorosamente accertato, la cui correlazione logica con la dichiarazione accusatoria ne rafforzi l’attendibilità” (Cass.16.10.90, Andraous in Cass.Pen. 1991,872).

Nello stesso senso si è anche aggiunto che *«ai fini della valutazione della chiamata in correità, non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti, e persino l’eventuale ritrattazione dei collaboranti ove se ne accerti la natura mendace»* (Cass. 13.7.90 e Cass. 22.6.90, in Archiv. nuova proc. pen. 1991, 128. Nello stesso senso: Cass. 15.6.90, in Giust. Pen. 1991, III, 184; Cass 24.1.91, in Cass. Pen. 1991, 867 e Cass. 16.1.91, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 647; Cass. 2.3.90, in Cass. Pen. 1990, II, 211).

Le chiamate di correo incrociate

Da questa concezione così ampia degli “altri elementi di prova” previsti dall’art.192 c.p.p. è derivata poi la interpretazione in tema di pluralità di chiamate di correo (ferma restando,

naturalmente, la necessità di un esame approfondito della credibilità intrinseca delle singole chiamate, di cui si è già detto, e della verifica che esse non siano il frutto di un previo accordo o di reciproche influenze, su cui si tornerà in seguito).

Così, sulla base del ricordato orientamento interpretativo, si è riconosciuto forza di valido elemento di riscontro anche alle «*chiamate plurime o convergenti*», aventi cioè identico contenuto e soggetto passivo, nonché si è ritenuto che: «*una pluralità di dichiarazioni di coimputati tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità a carico del chiamato in correttezza*» (Cass. 20.2.90, in Cass. Pen. 1990, 164, 70; e, in senso conforme, Cass. 8.7.91, in C.E.D. nr. 7301; Cass. 11.10.90, in C.E.D. nr. 13316; Cass. 20.8.90, in C.E.D. nr. 11915; Cass. 10.7.90, in C.E.D. nr. 9914; Cass. 22.6.90, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 128; Cass. 11.5.90, in Cass. Pen. 1991, II, 871; Cass. 6.4.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536; Cass. 29.3.90 e Cass. 10.1.90, in Giust. Pen. 1990, III, 536, 126; Cass. 22.10.90, in Cass. Pen. 1991, II, 866).

Appare, quindi, evidente che, subito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, si è determinata una giurisprudenza pressoché costante sul valore di prova da attribuire ad una pluralità di chiamate di correo convergenti e concordanti (purché autonome e intrinsecamente attendibili, come è ovvio).

Questo orientamento giurisprudenziale si è sempre più rafforzato così che si può parlare ormai di una interpretazione consolidata, peraltro largamente -anche se non unanimemente- condiviso dalla dottrina.

Basta in proposito ricordare solo alcune affermazioni più

recenti della Suprema Corte:

“Poiché la legge non specifica e non pone alcuna limitazione relativamente agli altri elementi di prova, gli stessi possono essere di qualsiasi natura; e quindi possono essere costituiti da altre dichiarazioni di persone rientranti nella stessa categoria” (Cass.Sez.I, 13.4.92, Tomaselli in Cass.Pen.1994,1015 con nota che illustra lo stato della questione, nei termini qui delineati.)

“Il riscontro sufficiente può essere costituito da altra chiamata di correo che alla prima si aggiunga purché però anche di essa rigorosamente si valuti l'attendibilità e la si apprezzi in senso positivo escludendosi il suo riconducimento a collusioni o a condizionamenti di qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono”, riconoscendo altresì valore indiziante, nel senso accennato, anche *“alle dichiarazioni accusatorie aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi, da chiunque esse provengano (testimone, coimputato o imputato di reato connesso) se rese da soggetto intrinsecamente attendibile”* (Cass.Sez.I, 22.6.92, Alfano in Cass. Pen. 1994, 111; con nota che ribadisce come sia la giurisprudenza che la dottrina “concordino sulla utilizzabilità, ai fini propri del riscontro, di un'altra chiamata in correità e cioè della cd. chiamata di correo incrociata”).

Naturalmente, come si è appena visto, la giurisprudenza della Suprema Corte sottolinea la necessità di escludere, quando si sia in presenza di una pluralità di chiamate di correo, la cd. “circolarità della prova” che si realizza allorché la convergenza tra più dichiarazioni sia la conseguenza di collusione, di

condizionamento o di reciproche influenze.

E invero, già la ricordata sentenza nr.80/1992 aveva correttamente affermato che *“la pluralità di dichiarazioni convergenti in tanto può portare alla conferma dell'attendibilità dell'una per opera dell'altra, in quanto tale conferma derivi dalla esclusione di fattori accidentali o, peggio, manipolatori, eventualmente producenti una coincidenza soltanto fittizia”*.

In sostanza, ogni chiamata potrà bene essere utilmente valutata, così conferendo alle altre il necessario apporto esterno, purché:

- se ne accerti l'autonoma origine;
- si escluda che le accuse siano convergenti solo perché frutto di reciproca influenza tra i vari chiamanti o addirittura da parte di fattori esterni.

Peraltro, non è inopportuno a questo proposito rilevare anche prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, sia la giurisprudenza (prima tra tutte la più volte citata sentenza 30.1.92 nr.80, che ha definito il cd. maxi-processo), sia autorevole dottrina hanno sottolineato la necessità di accertare rigorosamente e sulla base di concreti elementi, e non già di semplici ipotesi od illazioni, la eventualità di un “complotto” ai danni dell'imputato.

Più di recente, poi, il legislatore ha preso atto di una specifica realtà di fatto purtroppo spesso riscontrata, anche in modo tragico, e ha dettato la norma dell'art. 500, comma 5 c.p.p. (introdotto dal D.L.8.6.92) in base al quale viene meno la necessità della cd. “corroboration” allorquando “anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, affinché

non deponga o deponga il falso, ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame".

Al di là della non applicabilità di questa norma nel caso di specie, resta significativo il fatto che il legislatore abbia ritenuto necessario prendere atto -come si è detto- di una realtà spesso addirittura tragica tipica proprio dei processi di criminalità mafiosa: basti pensare alle minacce contro i "pentiti" e allo sterminio di molti dei loro familiari.

E' allora giustificata l'affermazione di un autorevole studioso che si riporta testualmente: *"Quanto alla possibilità dell'intimidazione patita ad opera del soggetto che gestisce le indagini preliminari, la legge mostra di non seguire più chi ipotizza una remota improbabile patologia per chiudere gli occhi su una fisiologia vicina. Se nella Carta Costituzionale sta scritta la presunzione di non colpevolezza, è bene leggervi anche la presunzione di correttezza della pubblica amministrazione, scritta non meno di quella"* (Fassone, in "Processo penale e criminalità organizzata", pag.249).

Le dichiarazioni de relato

Le osservazioni fatte finora non perdono la loro validità anche allorquando ci si trova in presenza di dichiarazioni rese dai collaboranti "de relato".

Invero l'utilizzazione probatoria della chiamata in reità o in correità non è affatto esclusa dal fatto che il chiamante muove l'accusa riferendo fatti appresi da altri (Cass. Sez.I,11.3.91, Contrada in Giur.It.1991,II,316; Cass.Sez.VI,18.1.93, Bono).

Anzi, il nuovo codice di rito ha espressamente riconosciuto tale utilizzabilità allorché l'ha disciplinata

nell'art.195.

Naturalmente, in caso di chiamata "de relato", l'esame che il giudice deve compiere è particolarmente difficile e delicato dato che egli deve "considerare anche l'affidabilità della fonte extraprocessuale che, pur se espressamente indicata, non è con certezza garantita dal dichiarante" (Cass. Sez.II, 18.4.90, Stigliano), al quale potrebbe non essere stata detta, per i motivi più vari, la verità.

Per altro verso, la giurisprudenza, nel sottolineare che anche e maggiormente in questo caso, si deve verificare che l'accusa provenga da un soggetto intrinsecamente attendibile e che sia corroborata da riscontri esterni, ha altresì preso atto della quasi impossibilità, nel contesto criminale mafioso, di poter disporre di fonti di tipo diverso e del fatto che richiedere la verifica positiva della fonte mediata attraverso la conferma di quella immediata significherebbe pretendere una "probatio diabolica", essendo impensabile che il soggetto informatore, anch'egli appartenente all'organizzazione mafiosa, possa confermare l'accusa, salvo che si sia successivamente dissociato.

Si deve infine sottolineare già in questa sede - e con specifico riferimento a questo - che deve evitarsi di cadere in facili equivoci nel configurare molte dichiarazioni dei collaboranti come affermazioni "de relato" e non, quali invece esse in realtà sono, quali chiamate in correità basate su conoscenze dirette e personali, in quanto essi pure uomini d'onore di Cosa Nostra.

Infatti, i collaboranti hanno avuto ed hanno conoscenza personale e diretta:

- dell'organizzazione criminosa Cosa Nostra, alla quale essi hanno appartenuto per molti anni fino al momento della

dissociazione, conoscendone pertanto dall'interno la struttura, le regole ed i componenti;

- dell'organo di vertice di Cosa Nostra (la Commissione provinciale di Palermo) e dei suoi componenti;

- della competenza di quest'organo di vertice, comprendente, secondo una regola indefettibile (come poi meglio si vedrà) la deliberazione degli omicidi particolarmente rilevanti e, tra questi, degli omicidi degli esponenti del mondo politico.

I riscontri oggettivi estrinseci

Per completezza, è opportuno inoltre fare cenno ad altri due argomenti di notevole rilievo pur se non rientranti tra le problematiche di questo processo.

In primo luogo giova sottolineare che la questione tuttora più controversa in materia di valutazione della chiamata di correo (intesa in senso lato) è quella di stabilire la necessità, o meno, che ogni singola ipotesi accusatoria riceva le opportune verifiche per giustificare un'affermazione di responsabilità.

Così è stato affermato che *“la verifica dell’attendibilità della fonte di accusa richiesta dal disposto dell’art. 192 del codice non può esaurirsi nella considerazione che il dichiarante abbia fornito una ricostruzione del fatto esattamente rispondente a come esso si verificò dovendo pur sempre richiedersi la esistenza di elementi che si riferiscano alle posizioni dei singoli incolpati”* (Cass.Sez.I, 22.6.92, Alfano).

Nello stesso senso si è affermato più genericamente che *“il procedimento in virtù del quale, affermata la generale credibilità del dichiarante se ne faccia discendere il valore probatorio di tutte le dichiarazioni..... non è corretto”* (Cass. Sez.

I, 24.2.92, Tudisco; Cass. Sez. I, 30.1.91, Bizantino; Cass. Sez. I, 18.1.91, Liguori ecc.).

Vi è però un altro, ugualmente significativo, orientamento interpretativo della Suprema Corte per il quale è stato affermato che *“per stabilire l’attendibilità di una dichiarazione complessa di un coimputato concernente due chiamate in correità, strettamente collegate, detta valutazione può riguardare anche solo alcuni aspetti significativi di essa di guisa che, una volta effettuata l’operazione con esito positivo, legittimamente il giudice di merito può riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella parte specificatamente riscontrata”* (Cass.Sez.V, 18.3.92, Tardi).

Nello stesso senso si è pure affermato che la dichiarazione di un imputato che, confessando un reato, indichi le persone che hanno agito con lui, può essere confermata nella sua complessiva attendibilità, e costituire quindi piena prova, dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limita ad ammettere la propria responsabilità, senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri accusati (cfr. Cass.Sez.V, 2.3.90, Achilli; Cass. Sez.VI, 24.1.91, Poli).

Ed è proprio ampliando ulteriormente questi concetti, che la stessa Corte di Cassazione è giunta anche a ritenere che: *«in tema di valutazione della prova, quando l'imputato rende dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di talune di esse può anche derivare dall'esistenza di elementi di conferma direttamente concernenti le altre, posto che l'attendibilità delle une ben può, sul piano logico, essere confortata dalla riscontrata attendibilità delle altre»* (Cass. 16.1.91, in Archiv. nuova proc. pen. 1991,647).

Per altro verso, la Suprema Corte ha pure sottolineato che qualora le dichiarazioni accusatorie risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, ciò implica *“un meno rigoroso impegno dimostrativo”* quanto al riscontro *“in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni”* (Cass.Sez.I, 30.1.92 Altadonna).

Del resto, sul tema dei riflessi che un riscontro positivo sul fatto, specie se particolarmente dettagliato e significativo, può avere sulla valutazione della posizione dei singoli chiamati in correità è sufficiente fare rinvio all'analisi fatta dalla sentenza della Prima Sezione della Suprema Corte nr.80 del 30.1.92, già citata.

L'ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DEI SINGOLI COLLABORANTI

Il primo elemento da prendere in considerazione ai fini di una corretta valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, è quello costituito dalla loro attendibilità intrinseca, con riferimento cioè alla genuinità, costanza, precisione, coerenza e disinteresse delle loro propalazioni.

A tale scopo sembra il caso di delineare, il profilo dei collaboranti che sono stati interrogati in questo processo come imputati di reato connesso, tenendo anche conto delle connotazioni desumibili dalle deposizioni di quelli di essi che sono stati sentiti in istruttoria.

In proposito va subito precisato che, ai fini della decisione, la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione le

dichiarazioni rese da Spatola Rosario e Giacalone Matteo.

Il primo, infatti, certamente vicino agli ambienti di Cosa Nostra, quanto meno della zona di Trapani (precisamente alla famiglia di Campobello di Mazara), ha mostrato di non essere particolarmente informato sulle vicende relative alle altre zone, in specie a quella di Palermo e, più in generale sulle vicende relative alla Commissione.

Egli infatti, ad esempio, ha indicato Greco Giuseppe "Scarpa" come successore di Michele Greco, all'interno della commissione, mentre tutti gli altri collaboratori hanno sempre riferito che il primo sostituì solo di fatto il secondo, che non perse mai, formalmente, il ruolo di capo, all'interno della stessa.

Appare in sostanza evidente che il collaborante riferisce i fatti e le motivazioni degli stessi in modo approssimato, più che altro per sentito dire, senza un preciso riferimento ad una fonte definita.

Il secondo, poi, ha addirittura affermato di conoscere i membri della Commissione, che peraltro ha indicato negli odierni imputati solo dopo che gli si è data lettura del nome degli stessi, riferendosi al periodo immediatamente successivo a quello dell'attentato di Ciaculli in cui persero la vita alcuni carabinieri, epoca in cui, invece, è assodato che la Commissione non era stata ancora costituita e l'unico organismo di governo, all'interno di Cosa Nostra era il c.d. triumvirato e, anzi, le famiglie mafiose erano state disciolte.

Ciò basta, ad avviso del collegio, per rendere le dichiarazioni dei due predetti collaboranti non utilizzabili ai fini del decidere, poiché gli stessi hanno mostrato di supplire con supposizioni - sia pure a volte verosimili o perfino coincidenti con

la realtà - alle loro limitate conoscenze dell'ambiente mafioso.

Per le considerazioni sopra svolte infatti i due dichiaranti non possono essere considerati intrinsecamente attendibili, né alle loro affermazioni può essere riconosciuto quel carattere di certezza necessario per renderle meritevoli di esame.

Si può ora, invece, passare all'esame dei profili dei collaboratori, le cui dichiarazioni la Corte ha ritenuto di potere utilizzare per ricostruire gli episodi criminosi per cui è processo.

TOMMASO BUSCETTA

Il 16 luglio 1984 ha iniziato a collaborare con la giustizia Tommaso Buscetta.

Egli ha motivato la sua scelta di campo, affermando che i principi ispiratori di Cosa Nostra erano stati ormai irrimediabilmente travolti dalla ferocia dei nuovi capi, che avevano trasformato l'organizzazione in un'associazione criminale della peggiore specie, in cui egli non si riconosceva più.

Le sue dichiarazioni hanno fornito, una descrizione compiuta dell'organizzazione mafiosa, delle sue regole, dei suoi misfatti, offrendo una inedita ed originale chiave di lettura del fenomeno e consentendo di ricostruire dall'interno le vicende dell'organizzazione.

Come è ben noto, l'attendibilità del complesso delle sue dichiarazioni è stata riconosciuta in numerosi procedimenti giudiziari, e, particolarmente, nella sentenza n° 80 del 30.1.1992, emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del c.d. maxi-processo, più volte citata e a cui integralmente si rinvia, ritenendo la Corte di poterne condividere appieno, sul punto, le conclusioni.

SALVATORE CONTORNO

Il 1° ottobre 1984 ha iniziato a collaborare con la giustizia Contorno Salvatore.

Egli, dopo lunga esitazione, si è deciso infine a fare tale scelta, confermando le dichiarazioni di Buscetta e rivelando notizie importantissime sulla struttura, sul funzionamento di Cosa Nostra nonché sulle cause ed i protagonisti della c.d. "guerra di mafia", forte della sua profonda conoscenza di questa organizzazione, derivantegli dall'appartenenza alla famiglia di Stefano Bontate, del quale era uno degli uomini di fiducia.

Del resto, l'essere rimasto vittima - nel giugno 1981 - di un attentato dei "corleonesi", dal quale è uscito pressoché illeso solo in virtù della sua prontezza di riflessi e del suo sangue freddo, è la migliore dimostrazione di quanto la sua eliminazione stesse a cuore ai suoi avversari.

E di ciò si ha conferma ulteriore nella numerosa schiera di suoi parenti ed amici barbaramente trucidati sempre dai "corleonesi" e dai loro alleati, nel tentativo di stanarlo e fargli "terra bruciata" intorno.

Del pari preziosa si è dimostrata la collaborazione del Contorno nello svelare particolari inediti del traffico di stupefacenti gestito da Cosa Nostra e nel descriverne le articolazioni e i soggetti interessati, fornendo riscontri obiettivi in punti di decisiva importanza, come ad esempio quando ha riferito di alcuni segni di riconoscimento effettivamente riscontrati sui pacchi contenenti Kg.40 di eroina sequestrati il 18.3.1980 a Cedrate di Gallarate, così come ricordato dal P.M. nella sua requisitoria.

E' tuttavia certo che il Contorno non ha riferito tutto

quanto a sua conoscenza sui misfatti di Cosa Nostra, giacchè, per quanto attiene al suo ruolo e alle sue attività in seno a tale associazione, appare verosimile ritenere che egli abbia comprensibilmente cercato di sfumare le proprie responsabilità.

Però, ciononostante, in ordine al contenuto di quanto ha dichiarato ed alle sue chiamate in correità, la di lui attendibilità è stata riconosciuta in modo non contestabile dai giudici di merito del maxi-processo e, anche, dalla Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 80/92, in atti, con motivazioni che questa Corte condivide in toto.

VINCENZO MARSALA

Dopo Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, ha iniziato a collaborare con la giustizia Vincenzo Marsala, figlio di Mariano Marsala, rappresentante della famiglia di Vicari.

A seguito dell'uccisione del padre (4.2.1983), egli si è, a suo dire, reso conto che la mafia di un tempo non esisteva più, essendosi trasformata in "una banda di ladri ed assassini", ed ha pertanto deciso di rivelare quanto a sua conoscenza su Cosa Nostra.

Va comunque rilevato a proposito delle motivazioni che possono di volta in volta spingere un soggetto a collaborare, come le stesse siano sotto certi profili del tutto irrilevanti, dovendo comunque essere compiutamente riscontrate e potendo assumere valida efficacia probatoria solo in tale caso.

Il Marsala, anche se non immediatamente, ha ammesso la sua qualità di uomo d'onore ed ha fornito informazioni di particolare precisione e specificità, del tutto coerenti con quelle già rappresentate dal Buscetta e da Salvatore Contorno.

In particolare, egli ha tratteggiato la struttura di Cosa Nostra nei piccoli centri delle province siciliane rivelando, con riferimento a quella specifica realtà, notizie di rilevante interesse anche su rapporti tra l'organizzazione ed esponenti del mondo politico.

L'attendibilità del Marsala è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito del c.d. maxi-bis (cioè del proc. pen. n° 2234/86 R.G.U.I. contro Abdel Azizi Afifi + 91, concernente appunto la c.d. "mafia di provincia"), anch'essa in atti ed alla quale, per tale valutazione espressamente si rinvia.

ANTONINO CALDERONE

Il 9 aprile 1987, in Marsiglia, ha iniziato a collaborare con la giustizia italiana Antonino Calderone, importantissimo esponente della famiglia di Catania, della quale era stato anche vice-rappresentante nella seconda metà degli anni Settanta.

Il Calderone, tra l'altro, essendo fratello di Giuseppe Calderone, capo della Commissione regionale di Cosa Nostra tra il 1975 ed il 1977, ed essendo stato "l'ombra" di quest'ultimo, ha fornito un relevantissimo contributo non solo per l'assoluta coincidenza delle sue dichiarazioni su Cosa Nostra con quelle precedenti del Buscetta, ma soprattutto perchè le sue esperienze personali provenivano da altra parte della Sicilia, ad ulteriore suggello dell'unicità e del verticismo dell'organizzazione criminale.

L'attendibilità delle dichiarazioni del Calderone (che si è spinto a confessare anche personali responsabilità nella deliberazione di gravissimi fatti di sangue) è stata ripetutamente riconosciuta da numerosi giudici di merito, ed è stata ribadita - da

ultimo - pure dalla sentenza n° 80/92 della Corte di Cassazione, la cui motivazione sul punto si intende qui richiamata.

FRANCESCO MARINO MANNOIA

L'8 ottobre 1989 ha iniziato a collaborare con la giustizia Francesco Marino Mannoia.

La sua collaborazione ha rappresentato un contributo di rilievo alla conoscenza delle vicende di Cosa Nostra, per la grande quantità di informazioni fornite su personaggi di ogni livello ad essa appartenenti, su numerosissimi delitti commessi nel relativo ambito, nonché sugli schieramenti e sul divenire degli equilibri interni a Cosa Nostra.

Il Marino Mannoia, infatti, ha avuto modo di vivere le vicende interne dell'organizzazione in una posizione privilegiata, essendo stato dapprima uomo di fiducia di Bontate Stefano (elemento di spicco di Cosa Nostra sin dall'inizio degli anni Settanta), e poi inserito a pieno titolo, per molti anni, nei traffici di stupefacenti gestiti dalle famiglie "corleonesi" (cioè dello schieramento guidato da Salvatore Riina), per la sua qualità di "chimico" particolarmente esperto dei procedimenti tecnici di raffinazione della droga.

Grazie a questo suo patrimonio di informazioni - arricchito ulteriormente dall'intimo rapporto di confidenza sempre mantenuto con il più giovane fratello Marino Mannoia Agostino, divenuto nel 1985 uomo d'onore della famiglia di Ciaculli e componente del relativo "gruppo di fuoco" - Marino Mannoia Francesco ha reso possibile ridisegnare una nuova e più completa mappa delle "famiglie" e dei "mandamenti" di Palermo, aggiornando le conoscenze acquisite in passato sulla base delle

dichiarazioni di altri importanti collaboranti, quali Tommaso Buscetta, Contorno Salvatore e Antonino Calderone.

Il suo contributo all'accertamento della verità, in ordine a numerosissimi gravi delitti di Cosa Nostra, è già stato ritenuto pienamente attendibile dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n° 80/92. Oltre a quanto evidenziato in detta pronuncia, ai fini di ribadire l'eccezionale importanza delle dichiarazioni del collaborante e la sua particolare affidabilità, giova ricordare la immediata e terribile reazione della mafia alla collaborazione dello stesso, concretatasi nel triplice omicidio della madre della sorella e della zia, proprio per la immediata percezione da parte dell'organizzazione della pericolosità delle sue dichiarazioni, anche per il ruolo da lui rivestito all'interno della stessa.

Anche il Marino Mannoia ha deciso, in tempi recenti, di fornire alla Giustizia una collaborazione integrale e senza riserve, ammettendo anche le proprie personali responsabilità per tutti gli omicidi cui aveva partecipato, e rinunciando alle garanzie procedurali (di "inutilizzabilità" contro di lui delle sue dichiarazioni autoaccusatorie) pur previste a suo favore dal trattato di mutua assistenza giudiziaria fra l'Italia e gli U.S.A.

LEONARDO MESSINA

Il 30 giugno 1992 ha iniziato a collaborare con la giustizia Leonardo Messina, importante uomo d'onore della famiglia di San Cataldo.

Anche tale collaborazione si è rivelata estremamente utile ed importante per la conoscenza dell'organizzazione Cosa Nostra, poiché proveniente da persona da lungo tempo inserita

nell'organizzazione ed appartenente ad una famiglia di sangue di antiche e consolidate tradizioni mafiose.

Il requirente di udienza lo ha indicato come nipote dell'omonimo Messina Leonardo, vecchio rappresentante della famiglia di Serradifalco, di La Marca Cataldo, già capo-decina della famiglia di San Cataldo, nonché di Cali Luigi, uomo d'onore di quest'ultima famiglia, ed entrato quindi - fin dall'adolescenza - in contatto con un ambiente permeato dalla logica mafiosa, il collaborante ha aderito formalmente all'organizzazione all'età di 25 anni.

E' agevole ammettere quindi come, nell'ambito di Cosa Nostra, egli abbia quindi assunto ruoli di sempre maggior rilievo (capo-decina e vice-rappresentante della famiglia di San Cataldo), fino a diventare uomo di fiducia di Giuseppe Madonia detto "Piddu", rappresentante provinciale di Caltanissetta e componente della "commissione regionale".

Anche grazie a questo privilegiato rapporto fiduciario con il Madonia, il Messina è venuto a trovarsi in una posizione tale da poter apprendere dall'apparato di vertice della organizzazione informazioni sicuramente attendibili sulla struttura e sulle attività di Cosa Nostra.

In particolare, dopo essersi dedicato prevalentemente al traffico di stupefacenti, a partire dal 1986 circa, egli si è occupato principalmente degli interessi di Cosa Nostra nel settore degli appalti, venendo così a diretta conoscenza di rapporti tra l'organizzazione ed esponenti delle Istituzioni.

Per quanto concerne l'attendibilità del Messina va detto che la stessa è comprovata positivamente dalle coincidenze tra le dichiarazioni dello stesso e quelle degli altri collaboranti, oltre che

dai riscontri forniti dall'attività di p.g. sui fatti e le persone su cui il collaborante ha riferito.

GASPARE MUTOLO

Il 1° luglio 1992 iniziava a collaborare con la giustizia Gaspare Mutolo.

Tale collaborazione si è manifestata immediatamente per la sua importanza in quanto proveniente da un esponente di primo piano della famiglia di Partanna Mondello, uomo di fiducia di Riccobono Rosario (già capo-mandamento e componente della Commissione di Cosa Nostra) ed inoltre personalmente coinvolto - fino a tempi recenti - in traffici internazionali di stupefacenti, taluni dei quali addirittura gestiti non nell'interesse di singole famiglie bensì in quello di tutta l'organizzazione.

Il livello di inserimento del Mutolo in Cosa Nostra è stato, peraltro, adeguatamente valutato ed illustrato nelle sentenze emesse nell'ambito del c.d. maxi-processo, in esito al quale egli è stato condannato a grave pena definitiva per i reati di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per commercio di tali sostanze.

Inoltre, fino a tempi recentissimi (praticamente fin quasi all'inizio della sua attività di collaborazione con la Giustizia), il Mutolo è stato depositario e destinatario di informazioni assolutamente attendibili, a lui provenienti direttamente da componenti della attuale Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra, cioè dell'organo collegiale di vertice della provincia di Palermo.

La collaborazione del Mutolo, oltre che di straordinaria importanza per i motivi già indicati, ha comportato, altresì, una

svolta nel pur ampio panorama dei collaboranti, poiché egli per primo ha esteso la sua collaborazione alla più ampia confessione di sue personali responsabilità anche per omicidi, non sottraendosi, pertanto, ad ulteriori gravi sanzioni penali, sebbene non fosse lontano da prevedibili e prossime prospettive di libertà.

Egli ha motivato questa sua scelta radicale, soprattutto, con la consapevolezza della necessità di fornire il contributo più efficace possibile alla auspicata disgregazione di Cosa Nostra, una organizzazione di pericolosità eccezionale per la sua struttura militare e per le sue ramificazioni nella società civile e nelle stesse Istituzioni, impegnata oggi in una irreversibile strategia di morte.

Nell'ambito della sua collaborazione, il Mutolo ha ricostruito in maniera organica e completa le vicende evolutive, le dinamiche interne ed i conflitti di Cosa Nostra dai tempi del "triumvirato" di Badalamenti Gaetano, Bontate Stefano e Leggio Luciano (primi anni Settanta) fino ai giorni nostri.

Egli ha riferito anche, in maniera organica e completa, le notizie e le informazioni a sua conoscenza su una serie di gravissimi delitti, commessi dall'organizzazione, e riguardanti pure esponenti delle Istituzioni e del mondo politico.

Al fine di valutare l'attendibilità del dichiarante va ancora una volta sottolineata la convergenza tra le dichiarazioni dello stesso e quella degli altri collaboranti nonché la numerosa serie di riscontri rinvenuti dall'attività degli inquirenti, riferite tra l'altro con i rapporti acquisiti nel corso del dibattimento e confermati dai redattori ed ai quali si rimanda.

GIUSEPPE MARCHESE

Il 1° settembre 1992 ha iniziato a collaborare con la

giustizia Giuseppe Marchese.

Anche tale collaborazione si è rivelata immediatamente di eccezionale importanza, poiché il Marchese - uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, già condannato con sentenze definitive per omicidio, associazione mafiosa e traffico di stupefacenti - è stato, dal momento della sua affiliazione in Cosa Nostra e fino a tutto il mese di agosto del 1992, una delle persone più vicine a Riina Salvatore, del quale ha goduto la piena fiducia già da epoca anteriore alla stessa formale iniziazione, al punto da essere ammesso (insieme ad altre 4 o 5 persone soltanto) alla conoscenza di notizie segretissime, quali - ad esempio - i luoghi in cui lo stesso Riina trascorreva la sua latitanza.

Il Marchese è cognato di Bagarella Leoluca (a sua volta cognato del Riina), altro esponente di rilievo della famiglia di Corleone, il quale - dopo un lunghissimo fidanzamento - ha da qualche tempo sposato una sorella del Marchese.

Egli - nel 1980 - è stato «combinato» (cioè formalmente inserito in Cosa Nostra mediante il rituale giuramento) per decisione personale del Riina, il quale addirittura ha giudicato opportuno mantenere assolutamente «riservata» l'appartenenza del Marchese a Cosa Nostra, per far sì che questi operasse esclusivamente alle dipendenze di lui stesso e dello zio Marchese Filippo, allora capo della famiglia di Corso dei Mille.

Il rapporto privilegiato tra il Riina ed il Marchese è stato di tale intensità da far sì che quest'ultimo, detenuto nel carcere dell'Ucciardone, sia stato richiesto ed abbia accettato di eseguire - così andando incontro a sicure e gravissime conseguenze penali - l'omicidio del compagno di cella Puccio Vincenzo, allora capo del mandamento di Ciaculli (11 maggio 1989); omicidio commesso

in carcere, contrariamente ad una prassi costante di Cosa Nostra, perchè rispondente ad una indifferibile e personale strategia di Riina Salvatore.

Marchese Giuseppe, quindi, ancorché detenuto ininterrottamente dal gennaio 1982, è stato a conoscenza di notizie e fatti riservatissimi, a lui comunicati - nell'ambito di un rapporto di confidenza integrale - dapprima (quando era libero) direttamente dal Riina, e poi dagli esponenti di Cosa Nostra a lui più vicini, quali - ad esempio - i componenti della famiglia di sangue dei Madonia, nonché Marchese Antonino (fratello del dichiarante ed egli pure uomo di assoluta fiducia del Riina).

Il Marchese ha motivatamente esposto, nel suo primo interrogatorio, confermato a dibattimento, le ragioni per le quali progressivamente ha maturato la propria sofferta decisione di dissociarsi da Cosa Nostra e di collaborare con la Giustizia.

Egli, dopo aver nutrito piena ed incondizionata fiducia nel Riina e nelle regole di solidarietà - che pensava fossero alla base di tale associazione -, ha via via compreso che, proprio per il Riina ed altri a lui molto vicini, tali regole sono una finzione e vengono soppiantate e tradite, per un disegno di potere personale ed assoluto del Riina.

La importanza della collaborazione del Marchese può essere completamente apprezzata ove si pensi che egli è il primo esponente di Cosa Nostra che si è determinato a dissociarsi dall'organizzazione, ed a collaborare con la Giustizia, non già perchè appartenente a famiglie perdenti, e neppure perchè virtualmente comunque esposto a pericolo di vita, ma - al contrario - per intima convinzione circa l'impossibilità di permanere, oggi, in Cosa Nostra.

E' necessario ancora sottolineare l'importanza delle motivazioni del Marchese, il quale ha maturato una autentica scelta di vita, rompendo definitivamente ed integralmente ogni legame col suo passato criminale, ed ha egli pure - come il Mutolo - esteso la sua collaborazione alla più ampia delle confessioni.

Anche per quanto concerne l'attendibilità intrinseca del Marchese va ribadito quanto sopra evidenziato per Gaspare Mutolo, sia per la coincidenza tra le dichiarazioni tra i vari collaboranti, almeno per quanto concerne la struttura di Cosa Nostra nel suo complesso, sia per quanto concerne i riscontri alle dichiarazioni forniti attraverso l'attività di p.g.

BALDASSARE DI MAGGIO

Il 13 gennaio 1993 ha iniziato a collaborare con la giustizia Baldassare Di Maggio.

Tratto in arresto dai Carabinieri di Novara l'8 gennaio 1993 per detenzione di armi, il Di Maggio - sebbene in quel momento non fosse destinatario di alcun provvedimento restrittivo e non andasse, quindi, incontro a conseguenze penali di rilievo - immediatamente ha confessato la propria qualità di uomo d'onore, personalmente «combinato» da Bernardo Brusca (altro esponente storico di Cosa Nostra, da sempre legatissimo al Riina), ammettendo di avere, negli anni precedenti, ricoperto un ruolo attivo e rilevante nell'ambito della famiglia di San Giuseppe Jato.

Il Di Maggio lealmente ha riconosciuto di aver deciso di dissociarsi da Cosa Nostra per prevenire il gravissimo rischio per la propria vita, derivante da una situazione di ormai insanabile contrasto tra lui stesso ed i Brusca (in particolare Giovanni, figlio di Bernardo), i quali male avevano tollerato la posizione di

“prestigio” già acquisita da esso Di Maggio, nel mandamento di San Giuseppe Jato, nel periodo in cui gli stessi Brusca Bernardo e Brusca Giovanni erano stati, contemporaneamente, detenuti o al soggiorno obbligato.

Tale pericolo era, poi, tanto più grave, in quanto il Di Maggio aveva compreso che, anche per quanto riguardava la sua posizione personale, il Riina - dopo un periodo di apparente “neutralità” - si era schierato sulle posizioni dei Brusca, suoi fedelissimi alleati di sempre.

Le sue dichiarazioni sono apparse subito di grande rilievo investigativo non solo perchè egli ha recato un nuovo importante contributo di conoscenza alle indagini giudiziarie, ma anche perchè ha fornito decisivi elementi per la localizzazione dello stesso Riina, che poi è stato effettivamente catturato - grazie al suo contributo - il 15 gennaio 1993.

La collaborazione del Di Maggio è senz'altro da ritenere attendibile sia perchè le sue dichiarazioni hanno già ricevuto positivi riscontri dagli accertamenti di p.g. finora svolti, nonché dalle dichiarazioni di altri collaboranti, sia perchè egli non ha esitato a rendere piena confessione di gravissimi fatti delittuosi, cui ha personalmente partecipato, e, tra questi, di numerosi omicidi dei quali non era stato fino a quel momento neppure sospettato.

Particolare attendibilità alle dichiarazioni del collaborante è conferita dalla certissima conoscenza dimostrata dei luoghi e delle persone frequentate dal Riina, che peraltro, come si vedrà, nega di averlo mai conosciuto (cfr. interrogatori in atti).

GIOACCHINO LA BARBERA

In data 25.11.1993, ha iniziato a collaborare con la giustizia anche Gioacchino La Barbera.

Quest'ultimo, pure a suo tempo indicato dal Di Maggio come uomo d'onore della famiglia di Altofonte, è stato tratto in arresto nel marzo 1993, quando la sua responsabilità in ordine a gravi delitti era emersa anche da intercettazioni ambientali eseguite dalla D.I.A. in un appartamento di questa via Ughetti n. 17, dove il La Barbera e Gioè Antonino vivevano in stato di sostanziale clandestinità, pur se ancora non raggiunti da alcun provvedimento giudiziario.

Il La Barbera, dopo avere più volte respinto ogni accusa negli interrogatori in sede giudiziaria, ha ammesso poi di far parte di Cosa Nostra, di essere autore degli omicidi dei quali era stato accusato dal Di Maggio, ed infine di essere stato uno degli esecutori materiali della "strage di Capaci".

Da ultimo, il La Barbera ha reso dichiarazioni di estremo interesse su alcuni dei più gravi episodi delittuosi verificatisi negli ultimi tempi, episodi ai quali ha partecipato (ad esempio, l'omicidio di Salvo Ignazio, avvenuto il 17.9.1992) o dei quali è comunque a conoscenza, per averli appresi da due esponenti di primo piano di Cosa Nostra - tuttora latitanti - quali Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca, in compagnia dei quali egli ha trascorso la maggior parte degli ultimi tempi (dal maggio 1992 al marzo 1993).

Anche nei confronti del La Barbera deve essere espresso un giudizio di altissima attendibilità; le sue dichiarazioni sono state, infatti, convalidate da riscontri oggettivi particolarmente significativi, quali le intercettazioni ambientali citate, e

convergono con quelle degli altri collaboratori di giustizia.

SALVATORE CANCEMI

Per quanto riguarda Cancemi Salvatore appare opportuno riportarsi, così come fatto dal P.M. nella sua requisitoria, al "profilo" contenuto nella sentenza emessa contro lo stesso Cancemi dal Giudice dell'Udienza Preliminare di Palermo a conclusione del processo, nelle forme del rito abbreviato, per l'omicidio dell'on. Salvo Lima:

"Il 22 luglio 1993 si costituiva presso un ufficio dell'Arma dei Carabinieri di Palermo Cancemi Salvatore, latitante già da diversi mesi in relazione a provvedimenti cautelari emessi a suo carico per più reati di omicidio, dei quali era ritenuto responsabile nella sua qualità di componente la Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra.

Il Cancemi, dopo aver ammesso di far parte di Cosa Nostra, dichiarava di essersi costituito perchè temeva di essere ucciso per ordine di Provenzano Bernardo, a causa della posizione "moderata" da lui assunta, unitamente a Ganci Raffaele, all'interno dell'organizzazione mafiosa, specie dopo l'arresto di Riina Salvatore.

Appariva quindi evidente che il Cancemi si era indotto a costituirsi soprattutto per sottrarsi ad una morte (ritenuta) sicura; peraltro era significativo il fatto che egli avesse attuato questa scelta di dissociazione dopo l'arresto di Ganci Raffaele, al quale lo legava un rapporto di amicizia ultratrentennale e che aveva costituito per lui un essenziale punto di riferimento in Cosa Nostra.

Nei suoi primi interrogatori il Cancemi, mentre

delineava un aggiornato organigramma delle famiglie mafiose di Palermo, non esplicitava invece la rilevanza del suo ruolo nell'ambito di Cosa Nostra e negava la propria responsabilità in ordine a fatti delittuosi che gli venivano contestati sulla base di altre risultanze processuali, fondate principalmente su dichiarazioni di collaboranti già ritenuti attendibili in varie verifiche processuali positivamente compiute.

Successivamente, dopo che era stata disposta nei suoi confronti la detenzione extracarceraria, il Cancemi, anche in esito a vari confronti con altri collaboratori di giustizia, dichiarava di avere riflettuto sulle sue precedenti dichiarazioni, che confessava in parte non vere, e affermava che le stesse erano state determinate da uno stato d'animo che lo aveva indotto "più a difendersi che a collaborare".

Egli iniziava quindi a fornire una rappresentazione, anche delle vicende in cui era personalmente coinvolto, per vari profili coerente con gli altri elementi di prova raccolti.

E tuttavia, nel contesto complessivo delle sue dichiarazioni, permanevano zone di incertezza, determinate presumibilmente dal persistere di una logica "autoprotettiva".

L'apertura di Cancemi si realizzava quindi in tempi lunghi, e in forma progressiva e laboriosa, pur se i toni di dura condanna usati, in pubblico dibattimento, nei confronti di Riina, Provenzano ed altri esponenti dello schieramento "corleonese" costituivano una dimostrazione della sua scelta di "non ritorno".

In esito a questa evoluzione il Cancemi ha poi reso dichiarazioni ritenute attendibili su molti importanti argomenti tra cui la strage di Capaci (della quale ha ammesso di essere uno dei responsabili) e altri gravi delitti ascrivibili a Cosa Nostra".

VALUTAZIONI GENERALI SULLA

ATTENDIBILITÀ INTRINSECA

DEI COLLABORANTI

Quanto fin qui esposto consente di formulare un positivo giudizio sull'attendibilità intrinseca dei collaboranti interrogati nell'ambito del presente processo come imputati di reato connesso e le cui dichiarazioni questa Corte ha posto a fondamento della propria decisione, considerandole appunto intrinsecamente attendibili, con riferimento specificamente ed in primo luogo a ciò che riguarda l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, la sua struttura, la sua attività, le sue vicende interne e -ancor più in particolare- il suo organismo di vertice, la Commissione provinciale di Palermo, alla stregua dei noti criteri della spontaneità, della coerenza e logicità, della precisione, della reiterazione e costanza e -infine- della loro articolazione, ovvero della molteplicità e ricchezza di contenuti descrittivi.

Le specifiche dichiarazioni sui singoli reati oggetto del processo verranno invece prese in esame successivamente, con riferimento -appunto- ai diversi episodi delittuosi contestati agli imputati.

Anche ai fini del giudizio sulla attendibilità intrinseca il punto di partenza non può non essere la sentenza con cui è stato definito il cd. maxi-processo; invero la Corte di Cassazione (Sez. I, 30.1.92, Abbate) e i due giudici di merito hanno potuto prendere in esame, come già si è detto, un materiale probatorio particolarmente vasto e significativo, che peraltro è anche -quasi per intero- acquisito agli atti di questo processo.



Sulla base anche dei principi di diritto fin qui ampiamente riassunti, la Corte di Cassazione ha dunque riconosciuto legittimi i giudizi espressi dal giudice di merito sulla genuinità e sulla attendibilità - in concreto - delle dichiarazioni dei "collaboranti", che avevano formato oggetto del suo esame e, in particolare, di quelle rese da Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Francesco Marino Mannoia e Antonino Calderone.

A questo giudizio di attendibilità la Corte è giunta dopo avere in primo luogo preso in esame: «... *la genuinità delle numerose dichiarazioni utilizzate, in relazione alla proposta ipotesi di collusioni fraudatorie all'origine di tutte, prospettandosi innanzi tutto una serie di possibili fattori, anche involontari, di inquinamento collettivo o comunque in grado, sul piano astratto, di far ricondurre le pur distinte, ed apparentemente autonome, dichiarazioni propalatorie ad unica e fuorviante matrice.*

Ma la consistenza del sospetto (che, è appena il caso di ricordarlo, è stato reiteratamente riproposto nel corso di questo processo dagli imputati ed in particolare dal Riina), non è andata al di là della mera ipotesi di lavoro, per l'accertata inesistenza di elementi di fatto di segno contrario o diverso, e per la constatata prova - di contro - della derivazione originale, anche nel contenuto, di ciascuna dichiarazione dal proprio autore, come desumibile dalla diversità delle fonti informative da ciascuno utilizzate e dalle conseguenti, inevitabili discordanze riscontrate tra le varie propalazioni su alcuni punti, attestative delle reciproche autonomie e del resto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi.

La Corte di merito si è posta anche il quesito se non vi fossero ragioni preliminari e trancianti per ritenere inattendibili a priori le dichiarazioni del Marino Mannoia (e del Calderone), in quanto formulate dopo la definizione del giudizio di primo grado (in cui il primo, imputato, era stato presente), e quindi dopo la pubblicazione ufficiale di quelle degli altri collaboranti, di cui avevano potuto conoscere il dettaglio, adattandovi - secondo i rilievi delle difese - le proprie, dunque irrimediabilmente inficiate da questo difetto d'origine e, come tali, inutilizzabili in assoluto.

La sentenza ha però ragionevolmente risposto, sottolineando in concreto la spontaneità del nuovo atteggiamento processuale del Marino Mannoia, spontaneità confermata dalla confessione di personali responsabilità sino a quel momento tenacemente negate con qualche speranza di essere creduto, e riscontrando nelle dichiarazioni rese tardivamente elementi di novità e di originalità rispetto alle altre e precedenti propalazioni.

Da qui ha tratto il ragionevole convincimento che le caratteristiche con cui le dichiarazioni si presentavano ne confermavano la originalità.

A tali inappuntabili ed incensurabili considerazioni la sentenza mostra di avere aggiunto, in linea di principio, che non necessariamente ed inevitabilmente la conoscenza pubblica di dichiarazioni già agli atti deve significare lo screditamento aprioristico di altre successive, provenienti da soggetti diversi.

Già la mera circostanza della successione temporale di più dichiarazioni nulla dice a tale riguardo, non potendosene ricavare alcun elemento di serio sospetto sulla attendibilità di

quelle posteriori alla prima, se non nel concorso di altri e comprovati elementi, che depongano nel senso del recepimento manipolatorio di questa sulle altre.

Ma la certezza della "contaminatio" non può desumersi, con effetto automatico, neppure dalla accertata conoscenza delle prime propalazioni, poiché ciò non è di ostacolo assoluto, astrattamente parlando, all'accredito delle originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio di informazioni proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo, come su quello oggettivo - in vario modo e con i normali strumenti dell'indagine penale, come lo è stata nei casi in discorso, in cui, oltretutto, il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano, è risultato indubbio, con implicazioni probatorie di tutta evidenza...».

Queste conclusioni del giudice che ha definito il primo maxi-processo sono state condivise da tutti gli altri giudici di merito e di legittimità, che hanno deciso processi basati sulle dichiarazioni dei "pentiti" di Cosa Nostra (e molte di queste sentenze sono acquisite agli atti).

In tutti i casi, invero, è stato formulato un giudizio di attendibilità complessiva dei collaboranti ed è stato escluso che si potesse ravvisare un disegno calunniatorio che ispirasse tutte le loro dichiarazioni.

Questo giudizio di attendibilità intrinseca complessiva è condiviso, come già si è detto, anche da questa Corte. Invero, rispetto al maxi-processo, sono state nel frattempo acquisite le dichiarazioni di nuovi collaboratori che sono stati direttamente

interrogati da questo giudice: Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Baldassare Di Maggio, Giocchino La Barbera e Salvatore Cancemi.

Va subito detto che le loro dichiarazioni hanno confermato il quadro complessivo che era stato delineato dagli altri collaboranti e che era stato riconosciuto valido all'esito del maxi-processo sulla struttura di Cosa Nostra, sulle sue attività criminali, sulle sue vicende interne, sulle funzioni direttive ed organizzative, con pieni poteri decisionali della Commissione provinciale e -infine- sul ruolo di vertice che all'interno dell'organizzazione e della stessa Commissione hanno avuto nel corso degli anni gli odierni imputati Riina, Greco, Provenzano, Geraci, Brusca, Calò e Madonia.

Diventa sempre più difficile, già per questo stesso, di fronte cioè ad un numero sempre più cospicuo di fonti processuali, ipotizzare un gigantesco e peraltro indeterminato complotto in danno degli imputati; complotto cui peraltro si sarebbero dovuti prestare - in buona o mala fede- numerosi e diversi uffici di polizia giudiziaria nonché decine di magistrati della requirente e della giudicante.

Ogni sospetto in questo senso viene poi meno quando si prendono in esame le diverse dichiarazioni dei collaboranti sopra citati.

E' facile infatti constatare che ne deriva un quadro coerente, e molto preciso sulla posizione degli imputati, pur nella evidente diversità delle fonti di conoscenza dei collaboranti e delle loro stesse esperienze di vita all'interno dell'organizzazione.

Basti pensare che mentre i primi collaboranti (Buscetta, Contorno, Calderone e - in qualche misura - anche Marino

Mannoia) appartenevano alle "famiglie" perdenti e riflettevano nelle loro dichiarazioni quella esperienza tragica, il Mutolo, il Cancemi ed ancor più il Marchese sono appartenuti alle "famiglie" uscite vincitrici dalla guerra di mafia dei primi anni '80, mentre poi il Di Maggio ed ancor più il La Barbera sono rimasti sostanzialmente estranei a quelle vicende che quindi non incidono quasi per nulla nella loro ricostruzione degli avvenimenti e delle conseguenti responsabilità.

Diverse sono poi le "famiglie" e le zone geografiche di provenienza dei collaboranti e diversi sono i ruoli ricoperti all'interno dell'organizzazione mafiosa: capi-mandamento, sia pure "reggenti", il Cancemi e il Di Maggio; uomini di fiducia di esponenti di vertice il Contorno, il Calderone, il Marino Mannoia, il Mutolo e il Marchese; una figura carismatica il Buscetta; uomo d'onore di una piccola "famiglia" periferica, coinvolta però nelle stragi più efferate, il La Barbera.

Diverse, infine, sono le fonti di conoscenza dei vari collaboranti, cioè gli uomini d'onore da cui hanno appreso molte delle notizie relative a fatti non vissuti in prima persona:

- Bontate, Inzerillo e Badalamenti per Buscetta;
- lo stesso Bontate per Contorno;
- ancora Bontate e poi molti altri tra cui Puccio, Lucchese e il fratello Agostino per Marino Mannoia;
- il fratello Giuseppe per Calderone;
- Riccobono e poi Madonia Giuseppe e Gambino Giacomo Giuseppe per Mutolo;
- Riina, Bagarella e i suoi stessi parenti Antonino e Filippo Marchese per Giuseppe Marchese;
- Brusca Bernardo e lo stesso Riina per Di Maggio;

- Calò e Ganci per Cancemi;
- Brusca Giovanni, Bagarella, Andrea Di Carlo e Gioè per La Barbera.

Tutte queste differenze si riflettono, come è logico e naturale, sulle dichiarazioni dei vari collaboranti che pertanto sono tra loro diverse anche su punti significativi. Ulteriore conferma, questa, come pure è stato osservato, dell'assenza di un preventivo disegno calunniatorio.

Ed è altresì significativo, e pienamente conforme a logica, il fatto che siano tra loro più vicine le dichiarazioni che riflettono esperienze simili o analoghe: per esempio, quelle di Di Maggio e di La Barbera nella parte relativa ai loro rapporti con i Brusca o alla descrizione della "vita quotidiana" degli uomini d'onore dei piccoli paesi alla periferia di Palermo, mentre quelle di Marino Mannoia, Marchese e Mutolo rispecchiano l'interesse agli aspetti "istituzionali" (se così si può dire) di Cosa Nostra proprio di alcune delle più importanti "famiglie storiche" della città di Palermo.

Ciò nonostante, ed è il dato significativo che si vuole qui sottolineare ancora una volta, da tutti i collaboranti risulta un quadro sostanzialmente coerente ed omogeneo delle vicende di Cosa Nostra e del ruolo e delle responsabilità degli imputati.

Quanto poi agli altri criteri che devono essere presi in considerazione ai fini del giudizio sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, è appena il caso di ricordare come quelle di tutti i collaboranti che vengono qui presi in considerazione sono estremamente articolate e ricche di dettagli e di particolari addirittura minuti; che esse sono altresì reiterate e ribadite sia in fase istruttoria o di indagini preliminari sia in fase dibattimentale.

In proposito va subito evidenziato come i confronti che hanno avuto luogo nel corso del dibattimento tra alcuni imputati (Riina e Calò) e alcuni collaboranti (Mutolo, Marchese e Buscetta) abbiano evidenziato da un lato la credibilità dei collaboranti e dall'altro l'assoluta pretestuosità delle tesi difensive prospettate dagli imputati che hanno negato per lo più di conoscere i loro accusatori o, quando non era assolutamente possibile negare questa conoscenza, hanno cercato di ridurla a contatti episodici e privi di qualsiasi significato.

Ad esempio, Riina Salvatore ha negato di conoscere Giuseppe Marchese benché questi sia il cognato di suo cognato Bagarella Leoluca.

In realtà Marchese, appartenente a una delle famiglie tragicamente protagoniste della guerra di mafia e già condannato all'ergastolo appena compiuti i 18 anni, era notoriamente "un pupillo" del Riina e ha potuto riferire circostanze precise e incontrovertibili anche su aspetti marginali della vita del Capo di Cosa Nostra.

Basta ricordare che Marchese ha indicato due delle case utilizzate dal Riina durante la sua latitanza, quella di Aquino - Borgo Molara e quella di S. Giuseppe Jato e questa indicazione ha poi trovato riscontro, in modo del tutto autonomo e indipendente, nelle dichiarazioni di Baldassare Di Maggio.

Le indagini di P.G., inoltre, hanno accertato non solo la corrispondenza dei luoghi alla descrizione fatta dal Marchese, ma anche che la casa di Aquino era stata ceduta in locazione a certo Tamburello Salvatore, mentre il Di Maggio ha riferito che "Tamburello" era proprio uno dei nomi di copertura usati dal Riina.

Ma è stato durante il confronto che ha avuto luogo nel corso dell'udienza del 13 maggio 1993 che la Corte ha potuto constatare in modo inequivocabile come il Riina, vincolato alla sua assurda affermazione di non conoscere il Marchese, si sia trovato in estrema difficoltà e non abbia potuto in sostanza neanche provare a respingere le accuse formulate dal collaborante.

Questi infatti, forte della precisa conoscenza del Riina sia in virtù dei vincoli associativi sia per il rapporto di parentela (in senso improprio), ha potuto riferire in maniera dettagliata una serie di episodi e di particolari a fronte dei quali il Riina si è potuto trincerare solo in una inverosimile e non credibile negazione.

Basta ricordare che subito dopo le battute di esordio, anch'esse assai significative (*«Io le devo dire a lei "se vassia u gradisci d'accussì, ci dicu di lei"»*) il Marchese ha potuto ricordare al Riina anche il cestino con un mazzo di rose che egli portò alla sorella del collaborante nel 1978, al momento del fidanzamento con suo cognato Leoluca Bagarella.

E ancora il Marchese ha ricordato le ville abitate dal Riina, e la fuga precipitosa da quella di Aquino, l'omicidio di Roccamena (che è lo stesso ricostruito da Di Maggio, anch'egli autore materiale del delitto) concluso da una cena a casa dei Brusca a base di pollo arrosto e generi di rosticceria, della festa a base di champagne tenuta per festeggiare l'omicidio di Totuccio Inzerillo (cui il Marchese ha ammesso di aver preso parte personalmente); i suggerimenti fattigli pervenire in carcere per simulare la pazzia, l'omicidio di suo zio Filippo Marchese, capomandamento di Corso dei Mille, ed altri numerosissimi particolari di fronte ai quali Riina è stato in sostanza costretto al

silenzio e ha dovuto persino negare di aver mai visto negli ultimi quattordici anni il cognato Leoluca Bagarella.

Per altro verso il Marchese ha potuto ricordare con precisione, e proprio con riferimento al periodo in cui sono avvenuti i delitti Reina e Mattarella, le riunioni alla Favarella di Michele Greco cui egli accompagnava lo stesso Riina e suo zio Filippo Marchese.

Nel confronto che ha avuto luogo tra Buscetta e Riina, poi, quest'ultimo si è avvalso della facoltà di non rispondere adducendo a giustificazione della sua decisione ragioni di moralità dato che Buscetta «ha tante mogli».

La pretestuosità della motivazione è tanto più evidente quanto più si pensi che già nel suo primo interrogatorio l'imputato, accusando i pentiti di complotto ha ripetutamente chiesto di essere posto a confronto con loro, e dunque anche con il Buscetta, di cui già allora gli era ben nota la situazione familiare.

Significativo è pertanto il fatto che l'imputato Riina si sia volutamente sottratto al confronto disposto dalla Corte subendo in silenzio e senza replicare tutte le accuse che il collaborante gli ha rivolto.

Buscetta ha parlato dei loro rapporti personali, delle vicende dell'organizzazione mafiosa, delle centinaia di delitti commessi da Cosa Nostra a seguito della strategia di sterminio decisa proprio dal Riina e dai suoi alleati, accusandolo di essere la vera causa della distruzione della mafia, di cui aveva sovvertito le regole e l'imputato non ha fatto altro che tacere, dando così la prova, quasi tangibile, della impossibilità per lui di replicare alle accuse.

Il confronto con Calò, che ha invece ammesso la conoscenza con il Buscetta per quanto abbia cercato di ridurre la portata, affermando di intrattenere rapporti diretti solo con il fratello del dichiarante, ha rischiato spesso di trasformarsi in una rissa, lasciando netta la sensazione nella Corte che il Calò sia stato più volte tentato di rinfacciare a Buscetta i suoi delitti (che peraltro il collaborante non nega) ma non abbia potuto farlo perchè ciò avrebbe significato ammettere anche i propri .

E' stato peraltro acquisito agli atti l'altro confronto effettuato tra i due nel corso del c.d. maxi processo ed anche allora il Calò era stato incapace di rispondere alla inattesa accusa di aver deciso l'assassinio di uno degli uomini d'onore della sua "famiglia" (Giovanni Lalicata), dimostrando in modo inequivocabile quanto precisi siano i ricordi di Buscetta e quanto, invece, mendaci siano le profferte d'innocenza del Calò.

Significativo è infine il commento di quest'ultimo, riferito alla Corte dal Cancemi, a proposito della collaborazione del Buscetta il commento fatto a suo tempo proprio da Calò, che temeva le conseguenze di quanto, a causa delle dichiarazioni dello stesso, sarebbe venuto a conoscenza degli organi inquirenti, poiché sapeva che egli era molto informato e diceva la verità.

Illuminante è stato altresì il confronto tra Mutolo e Riina che, dopo aver negato di conoscere il suo interlocutore prima di averlo incontrato in carcere, si è richiamato ai "bei tempi" in cui Mutolo era un bravo ragazzo, invitandolo a comportarsi bene e spingendosi poi a fare delle vere e proprie minacce, per altro immediatamente percepite dal collaborante che all'accusa, rivoltagli dal Riina di essere come Matteo Lo Vecchio, personaggio del noto romanzo dei Beati Paoli, ucciso perchè

aveva tradito i compagni, ha ribattuto dicendo *"e tu mi vorresti far fare la stessa fine!"*.

L'episodio dimostra il rilievo attribuito dallo stesso Riina alla collaborazione del Mutolo, percepita come assai pericolosa per l'organizzazione, tanto da tentare di convincerlo a desistere e tornare a fare *"il bravo ragazzo"*.

Altro indiscutibile riscontro all'attendibilità generale dei pentiti è costituito dalle dichiarazioni di Baldassare Di Maggio che Salvatore Riina, come pure Giuseppe Calò e Michele Greco, hanno categoricamente negato di conoscere.

Questa posizione difensiva è tanto inverosimile da apparire ridicola, quanto meno per il Riina, se solo si pensa che è stato proprio Di Maggio a fare arrestare il capo di Cosa Nostra dopo ventitré anni di latitanza.

Le affermazioni del Di Maggio hanno trovato piena conferma nella esauriente e dettagliatissima testimonianza del Maggiore Obinu dei Carabinieri del R.O.S., gruppo operativo che quell'arresto ha infatti eseguito.

Il collaborante ha innanzi tutto indicato i fratelli Sansone come coloro che "tenevano" Riina, che cioè ne proteggevano la latitanza, e di Di Marco Vincenzo come del giardiniere e autista della famiglia Riina; ha individuato gli immobili di proprietà dei Sansone che sono stati posti sotto sorveglianza a mezzo di telecamera.

Egli ha poi riconosciuto in uno dei "filmini" registrati, Bagarella Antonietta come la donna che usciva dal cancello del residence nella macchina guidata proprio dal Di Marco, ottenendo così la certezza dell'esattezza dell'indicazione; quindi lo stesso Di Maggio si è posto in osservazione in un furgone mascherato

davanti il cancello del residence riconoscendo (*"al mille per mille"*) il Riina, la cui fisionomia - dopo tanti anni - era ormai sostanzialmente irriconoscibile per le Forze di Polizia, che così soltanto hanno potuto procedere al suo arresto nell'auto guidata da Biondino Salvatore.

Nel suo interrogatorio dibattimentale il collaborante ha altresì fatto riferimento ad alcuni episodi che, per la precisione del racconto e la conferma che degli stessi hanno fornito gli altri collaboratori nonché le indagini di P.G., costituiscono un ulteriore, significativo riscontro alla sua attendibilità.

Il Di Maggio, per esempio, ha raccontato l'assassinio di Napoli Fedele, detto Caino, commesso a Roccamena nell'estate 1981 insieme a Giovanni Brusca e a Giuseppe Marchese e quest'ultimo ha confermato pienamente il suo racconto nei più minuti particolari, come il fatto di essersi recati due volte alla ricerca della vittima, partendo da San Giuseppe Jato, che si trattava del giorno della festa del paese e che avevano festeggiato il buon esito dell'operazione con una cena cui partecipano lo stesso Riina e i Brusca.

Di Maggio ha poi fornito la descrizione dettagliata di alcune delle case abitate da Riina Salvatore durante la sua latitanza: prima una villa ad Aquino - Borgo Molara, poi una casa a S. Giuseppe Jato poi una villa a Mazara, poi la villa dei Sansone. Le prime due sono le stesse di cui parla anche Giuseppe Marchese, mentre la terza è quella da cui partì Riina il giorno del suo arresto.

Del resto va fin d'ora evidenziato che significativa conferma all'attendibilità generale della ricostruzione delle vicende criminose riconducibili a Cosa Nostra almeno per gli anni

che sono presi in esame in questo processo, è fornito dalla condanna, ormai passata in giudicato, degli imputati per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. proprio per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra ed anzi per esserne stati capi ed organizzatori in quanto componenti della Commissione provinciale di Palermo.

L'ASSOCIAZIONE CRIMINOSA DENOMINATA COSA NOSTRA. STRUTTURA E COMMISSIONE.

Solo dopo le dichiarazioni rese nel 1984 da Tommaso Buscetta e, subito dopo, da Salvatore Contorno è stato possibile ricostruire per la prima volta in modo certo ed organico l'organizzazione, la struttura e l'ordinamento interno di Cosa Nostra, della quale anzi fino a quel momento veniva negata anche l'esistenza.

Su tali dichiarazioni si è basata, come già si è detto, la ricostruzione operata dalla Corte di Assise di Palermo con la sentenza del 16.12.1987, condivisa dalla Corte di Appello e poi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza più volte citata .

Tale ricostruzione è stata poi confermata dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboranti, oltre che dall'esito di numerose indagini di p.g. e può pertanto considerarsi acquisita in modo definitivo ed indiscusso, per cui è sufficiente in questa sede tracciarne soltanto le linee generali.

L'organizzazione denominata Cosa Nostra è disciplinata da regole non scritte, tramandate oralmente, di cui non si troverà mai traccia documentale non esistendo elenchi di appartenenza,

nè attestati di alcun tipo.

Per l'inserimento nella stessa sono richieste prove di coraggio e di valore secondo la logica criminale; una situazione familiare limpida secondo quel concetto di "onore", tipicamente siciliano e l'assenza di vincoli di parentela con "sbirri", cioè con persone che rappresentino l'autorità dello Stato.

Naturalmente, le prove di coraggio non sono richieste per quei personaggi che rappresentano la "faccia pulita" dell'organizzazione, e cioè professionisti, imprenditori che non vengono normalmente impiegati in azioni criminali ma prestano un'utilissima opera di fiancheggiamento e di copertura in attività apparentemente lecite.

Il soggetto in possesso di questi requisiti viene, dapprima, avvicinato e poi "studiato", per sondare le sue capacità e la sua disponibilità a far parte dell'associazione.

Ottenutone il consenso, il neofita viene portato in un luogo appartato che può essere anche una casa di abitazione ove, alla presenza di almeno tre "uomini d'onore" della "famiglia", di cui andrà a far parte, si svolge la cerimonia del giuramento di fedeltà a Cosa Nostra, secondo un rituale ormai ben noto e descritto in modo uniforme da tutti i collaboranti, per la descrizione del quale si rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione .

Solo dopo il giuramento l'uomo d'onore viene presentato al capo famiglia, del quale prima ignorava la carica, cominciando quindi a conoscere i segreti di Cosa Nostra e ad entrare in contatto con gli altri associati dell'organizzazione.

La "qualità" di "uomo d'onore", una volta acquisita, cessa soltanto con la morte, anche se gli eventi della vita possono

determinare che l'uomo d'onore si trasferisca in qualche luogo lontano dalla Sicilia e che quindi non venga impiegato attivamente negli affari della "famiglia"; è in tal caso possibile che ci si ricordi di lui, gli si richieda un qualche comportamento derivante dalla sua qualità di "uomo d'onore", al quale non si può certo sottrarre.

La cellula primaria dell'organizzazione è costituita dalla "famiglia", una struttura rigidamente ancorata al territorio, che controlla una zona della città, in genere una borgata o un intero centro abitato da cui prende il nome (famiglia di Porta Nuova, famiglia di Ciaculli, ecc...).

La famiglia è governata da un capo di nomina elettiva chiamato anche "rappresentante", il quale a sua volta nomina il "sottocapo", uno o più "consiglieri" ed i "capi decina", che hanno la funzione di coordinare l'attività degli uomini d'onore loro affidati.

L'attività delle "famiglie" è coordinata da un organismo collegiale denominato "Commissione" o "Cupola", di cui fanno parte i "capi-mandamento", e cioè i rappresentanti di tre o più "famiglie" territorialmente contigue.

Generalmente il capo-mandamento è anche il capo di una delle famiglie.

La Commissione è presieduta da uno dei "capi-mandamento", anche se in origine, forse per accentuarne la sua qualità di "primus inter pares", il capo della Commissione veniva chiamato "segretario".

La Commissione ha una sfera di azione che corrisponde alla circoscrizione territoriale provinciale ed ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di Cosa Nostra all'interno di

ciascuna famiglia e, almeno inizialmente, di comporre eventuali vertenze fra le famiglie medesime.

In tempi più recenti, è stato costituito un organismo di coordinamento tra le Commissioni chiamato "Inter-Provinciale", o "Regione", di cui facevano parte i capi delle Commissioni delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania, organismo che nel pieno rispetto delle autonomie delle Commissioni provinciali è stato creato con lo scopo di consentire ai "capi" di consultarsi per gli affari che esulano dall'ambito provinciale e che interessano i territori di altre famiglie.

Così, per esempio, se un imprenditore di una provincia intende spostare il centro dei suoi affari, sia leciti che illeciti, in un'altra provincia, deve essere a ciò autorizzato da tale organismo.

Come può facilmente notarsi, la struttura di Cosa Nostra, è sostanzialmente unitaria e verticistica e può accostarsi alla figura dello stato federale.

Infatti, la piena autonomia decisionale ed operativa degli organismi di base (le famiglie) si limita all'ambito strettamente territoriale, mentre per questioni che trascendono gli interessi locali vi sono degli organismi concentrici e sovraordinati con compiti di controllo e di coordinamento oltre che decisionali.

Nonostante la struttura abbia modello gerarchico, non tutti i membri delle varie famiglie si conoscono fra di loro ed i rapporti tra una famiglia e l'altra vengono tenuti, pressoché esclusivamente, dai capi, per cui l'organizzazione funziona come a paratie stagne e ciò a maggior garanzia di segretezza e sicurezza.

Buscetta lamentava, infatti, che le famiglie di Corleone e di Resuttana, non avevano mai fatto conoscere ufficialmente i

nomi dei propri membri ai capi delle altre famiglie.

Tale precauzione in effetti si è rivelata, senza dubbio, decisiva per l'attuale mantenimento della struttura, nonostante le approfondite indagini giudiziarie e la collaborazione di alcuni componenti dell'associazione.

Quindi, le conoscenze del singolo "uomo d'onore" sui fatti di Cosa Nostra dipendono essenzialmente dal grado che lo stesso riveste nell'organizzazione, nel senso che, più elevata è la carica rivestita, maggiori sono le probabilità di venire a conoscenza di fatti di rilievo e di entrare in contatti con uomini d'onore di altre famiglie.

All'interno dell'organizzazione poi la circolazione delle notizie è ridotta al minimo indispensabile e l'uomo d'onore deve astenersi dal fare troppe domande perchè ciò è segno di disdicevole curiosità ed induce in sospetto l'interlocutore.

Del resto, ogni uomo d'onore è tenuto a rispettare la "consegna del silenzio", non può svelare ad estranei l'appartenenza all'organizzazione, nè i segreti di Cosa Nostra.

Questa, senz'altro, è la regola più ferrea, quella che ha permesso all'associazione di sopravvivere tanto a lungo e la cui trasgressione è punita con la morte.

Allo scopo di evitare che nei contatti tra i membri dell'organizzazione si possano inserire degli estranei, la "presentazione di un uomo d'onore" è disciplinata da severe regole.

Infatti, è impossibile presentarsi da solo come uomo d'onore ad un altro membro di Cosa Nostra, poiché in tal modo nessuno dei due avrebbe la sicurezza della rispettiva qualifica dell'altro; occorre, quindi, l'intervento di un terzo membro

dell'organizzazione che li conosca entrambi per la loro "qualità" e che li presenti tra loro in termini che diano l'assoluta certezza ad entrambi dell'appartenenza a Cosa Nostra dell'interlocutore.

Contorno per primo ha spiegato che è sufficiente che l'uno venga presentato all'altro con la frase: "Questo è la stessa cosa".

Per ovviare a due contrastanti esigenze (quella della segretezza e quella della necessità di reciproco aiuto ed assistenza) non si possono ammettere errori od equivoci di sorta.

Così pure, se un uomo d'onore ha bisogno di contattare il capo o membri di altra famiglia che non conosce, si rivolge al proprio rappresentante, il quale realizza il contatto per mezzo di un membro delle famiglie che conosca entrambe le parti.

In siffatta maniera, viene attuato un sistema molto efficace per assicurare la segretezza maggiore tra le famiglie mafiose; infatti, i rapporti di conoscenza vengono limitati all'essenziale e si viene a sapere ben poco delle altre famiglie.

Quindi, un uomo d'onore conosce soprattutto i membri della propria famiglia e poi quelli delle altre famiglie su cui via via acquisisce notizie per le proprie esigenze di affari o di attività illecite.

Un'altra regola che deriva dal principio della sovranità territoriale è quella che nessun omicidio può essere commesso senza l'assenso del "Rappresentante" della famiglia nel cui territorio è eseguito il delitto, mentre i più gravi fatti di sangue, che esulano dalla competenza strettamente territoriale o dal governo della famiglia, vengono decisi da tutta la Commissione, che ne affida l'esecuzione ad uomini d'onore scelti discrezionalmente fra le varie famiglie senza che sia necessario

informarne i rispettivi capi" (pagg. 931-942 sentenza cit.).

In particolare, a questo proposito, Tommaso Buscetta ha dichiarato:

"Quando la commissione decide di commettere un omicidio, viene formata dalla commissione stessa la squadra che dovrà eseguire la decisione; è in facoltà della stessa di scegliere gli esecutori in qualsiasi famiglia senza informarne il capo.

L'organizzazione del delitto, quindi, è un fatto esclusivo della commissione e dovrebbe essere ignoto a tutti ad eccezione, ovviamente, degli esecutori. In pratica, però, può accadere che un membro della commissione informi della decisione i suoi collaboratori più fidati, ma ciò non influisce minimamente nè sulla ideazione, nè sull'esecuzione dell'omicidio".

Da quanto fin qui esposto risulta evidente come Cosa Nostra non sia una comune associazione criminale, bensì un vero e proprio "Stato" illegale.

Come tutti gli Stati, anche Cosa Nostra ha avuto ed ha una sua costituzione formale (e, quindi, una struttura con organi gerarchicamente ordinati) nonché un suo ordinamento giuridico con un sistema compiuto di istituti, norme e sanzioni.

Ed ancora, come tutti gli Stati, pure Cosa Nostra ha avuto ed ha una sua storia, intessuta di trame e conflitti, che ne hanno modificato e ne modificano continuamente gli equilibri di potere interni e le relazioni esterne.

La struttura "statuale" di Cosa Nostra è costituita innanzi tutto dall'elemento materiale del territorio, rigorosamente diviso in aree geografiche.

Tale territorio - salvi numerosi insediamenti esterni in Italia ed in altri Stati - si identifica con la Sicilia ed è, in ordine di

grandezza, suddiviso in province, mandamenti e famiglie.

Gli organi di vertice di Cosa Nostra sono, quindi, le province, che si coordinano tra loro attraverso un organo di raccordo, denominato Regione.

Delle province, la più strutturata organicamente è quella di Palermo, governata da una Commissione provinciale, che ha da sempre avuto una posizione di sovraordinazione di fatto rispetto a tutte le altre.

Tale realtà è evidenziata da tutti i grandi collaboratori di giustizia dissociatisi da Cosa Nostra, a partire da Tommaso Buscetta.

Da ultimo il Mutolo ha, altresì, precisato gli effetti della posizione di preminenza e centralità in Cosa Nostra della Commissione provinciale di Palermo, con riguardo alla competenza deliberativa concernente i delitti più gravi, coinvolgenti gli interessi dell'intera organizzazione.

Tali delitti, se commessi nel territorio della provincia di Palermo, vengono decisi esclusivamente dalla Commissione di Palermo, che non deve né informare né consultare preventivamente le altre Province; se commessi, invece, in territorio diverso da quello di Palermo, vengono decisi bensì dagli organi della Provincia competente, ma con l'obbligo del preventivo assenso della Commissione di Palermo.

Cosa Nostra ha anche un "popolo", costituito dagli uomini d'onore delle varie famiglie, reclutati mediante una rigorosa selezione, basata su un attento accertamento delle qualità criminali degli affiliandi.

Invero, come hanno spiegato tutti i collaboranti, prima di assumere formalmente la qualità di uomo d'onore (e, quindi, di

soggetto ammesso ad una conoscenza completa dell'organizzazione, della sua struttura e delle sue regole), l'affiliando viene individuato da un uomo d'onore, il quale attentamente ed a lungo ne osserva e ne studia la personalità, il comportamento e le "qualità" dimostrate in azioni criminose, quali - ad esempio - furti, rapine, incendi ed altro.

Cosa Nostra, poi, ha un ordinamento giuridico costituito da strutture istituzionali e da norme di comportamento.

Le "istituzioni" sono costituite in primo luogo dalla Commissione, che svolge funzioni normative, di governo e di determinazione dell'indirizzo "politico" generale della organizzazione, ed è altresì supremo organo di giurisdizione; in secondo luogo dai capi-mandamento e dai capi-famiglia, che svolgono funzioni di gestione "amministrativa" dei rispettivi territori, nonché di controllo delle attività economiche che si esercitano nei rispettivi ambiti; infine dalla struttura militare, della quale fanno parte gli uomini d'onore che, per le loro specifiche qualità ed attitudini, sono normalmente utilizzati per la consumazione di omicidi.

Alle diverse istituzioni appartengono poi distinte competenze.

Infatti, per la esecuzione di omicidi di "ordinaria amministrazione" (concernenti obiettivi esterni all'organizzazione, la cui eliminazione non determina rischi e conseguenze di rilievo) vengono utilizzati singoli uomini d'onore delle famiglie interessate, non inquadrati in corpi qualificati.

Invece, per la consumazione di omicidi di particolare delicatezza (riguardanti uomini d'onore, ovvero personaggi di rilievo) vengono utilizzati dei veri e propri quadri militari

specializzati, composti da killers rigorosamente selezionati e dotati di elevati requisiti di "valore". Si tratta, appunto, dei "gruppi di fuoco" dei vari mandamenti.

L'ordinamento giuridico di Cosa Nostra, come si è detto, comprende altresì un sistema compiuto di norme di comportamento a cui tutti gli associati devono indefettibilmente attenersi, e che sono garantite mediante sanzioni, graduate in relazione alla gravità delle violazioni (morte, espulsione, sospensione etc.).

Per l'accertamento delle eventuali responsabilità, Cosa Nostra svolge rapide e penetranti "investigazioni", sicché nessun fatto può avvenire nel territorio di una famiglia senza che l'organizzazione ne conosca - quasi in tempo reale - le motivazioni e gli autori, in guisa da compiere le conseguenti valutazioni e, occorrendo, da applicare le necessarie sanzioni.

Organi di "giustizia" sono, in ordine di importanza, i capi-famiglia, i capi-mandamento e la Commissione (cui è riservata ogni decisione per quanto riguarda le sanzioni da applicare agli uomini d'onore).

La ricostruzione della struttura e delle attività di Cosa Nostra fin qui fatta è stata confermata, come si è detto, da tutti i collaboranti, alcuni dei quali hanno anche ricoperto cariche significative all'interno dell'organizzazione.

Ad esempio, Baldassare Di Maggio, che ha ricoperto per alcuni anni la carica di capomandamento reggente di S. Giuseppe Jato (sia pure in epoca successiva a quella dei fatti per cui è processo) ha riferito di una riunione della Commissione, in cui venne trattato un argomento di grande rilievo quale l'atteggiamento da tenere in occasione delle elezioni del 1987; in

quella stessa occasione Riina Salvatore confermò la decisione, già presa, di eliminare i giudici Falcone e Borsellino.

Cancemi Salvatore ha ammesso di aver fatto parte egli stesso della Commissione quale reggente del mandamento di Porta Nuova, dopo l'arresto di Calò Giuseppe; in particolare poi ha riferito di avere nel 1983 (e cioè in epoca appena successiva all'omicidio La Torre: 30.4.82) accompagnato proprio il Calò ad una riunione della Commissione che ebbe luogo in una campagna della zona di S. Giuseppe Jato, dove in quel periodo si trovava il Riina, così come riferito pure dal Di Maggio e dal Marchese. Egli ha anzi aggiunto di aver avuto presentati, proprio in quella occasione, altri capi mandamento tra cui alcuni degli odierni imputati e cioè, in particolare, Geraci Antonino (Partinico), Brusca Bernardo (S. Giuseppe Jato), Madonia Francesco (Resuttana), oltre che lo stesso Riina, indicato come «" u zu Totuccio"».

Le dichiarazioni dei collaboranti sulla struttura e sull'attività dell'organizzazione hanno trovato anche precisi riscontri esterni.

Infatti, già nelle intercettazioni ambientali canadesi, eseguite nel bar "Violi" di Montreal, effettuate appunto in Canada nel 1974 ma trascritte ed utilizzate processualmente in Italia solo molti anni dopo e acquisite agli atti, sono contenuti testuali riferimenti a "rappresentanti di provincia", "rappresentante di paese", "capo provincia", "capomandamento", "capo decina", "consigliere", "consigliere della provincia", "famiglia".....

Dalla lettura delle trascrizioni, di cui si sono appena citate alcune espressioni, è evidente che le stesse costituiscono la più completa ed insospettabile conferma di quanto asserito da

Buscetta e Contorno e, dopo di loro, da tutti gli altri collaboranti.

E che la struttura di Cosa Nostra permanga sostanzialmente immutata fino ad oggi è stato confermato dalle intercettazioni ambientali eseguite dalla D.I.A. in via Ughetti, a Palermo, nel marzo 1993.

Come risulta dalle trascrizioni disposte da questa Corte e poi confermate da uno dei protagonisti di quelle conversazioni, Gioacchino La Barbera, l'organizzazione mafiosa continua ad articolarsi in province, mandamenti e famiglie, continua a ricorrere ai 'reggenti' in caso di impedimento dei titolari, continua a mantenere stretti rapporti tra le varie zone della Sicilia (si pensi agli appuntamenti con Santapaola e gli altri catanesi) e - soprattutto - continua a programmare ed attuare senza esitazione i delitti più feroci.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

DI PALERMO

Si è già detto che gli imputati sono chiamati a rispondere dei reati di omicidio loro contestati perchè si tratta di decisioni che rientrano, secondo l'ordinamento interno di Cosa Nostra, nella competenza della Commissione provinciale di Palermo, organismo di vertice di cui gli imputati stessi facevano parte nel periodo di tempo che qui interessa.

Invero tutti i collaboranti hanno espresso l'assoluta certezza che questi gravissimi reati siano stati decisi e fatti eseguire dall'organismo di vertice di Cosa Nostra e cioè dalla Commissione Provinciale di Palermo.

Questa affermazione è fondata come è logico innanzi tutto sulla conoscenza, che per tutti i collaboranti era personale e diretta, della struttura e delle regole che governano l'attività di Cosa Nostra e che riservano proprio alla Commissione la decisione di ogni questione che per la sua rilevanza non sia di interesse solo per l'ambito limitato della singola famiglia o del singolo mandamento e possa avere invece ripercussioni e conseguenze per più mandamenti o addirittura per l'intera organizzazione.

Questo è ovviamente il caso dei delitti che ci interessano e che hanno avuto come vittime il Segretario provinciale del maggior partito di governo dell'epoca, la Democrazia Cristiana, il Presidente della Regione e il Segretario regionale del maggiore partito di opposizione, il Partito Comunista Italiano.

Su questo punto, come si è detto, i collaboranti sono stati tutti assolutamente univoci e concordi.

Peraltro quasi tutti hanno sottolineato che una precisa conferma della loro affermazione (e cioè della riconducibilità dei delitti alle decisioni dell'organismo di vertice dell'organizzazione mafiosa) è costituita dall'assenza di una qualsiasi reazione che non sarebbe certo mancata se delitti così gravi fossero stati commessi da persone estranee a Cosa Nostra ovvero da singoli esponenti dell'associazione all'insaputa dei suoi organismi responsabili.

Si tratta di una osservazione dotata di forza logica incontestabile e la cui valenza anche probatoria è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr.80 del 30/1/92 che ha definito il c.d. maxi-processo.

Esaminando partitamente quanto riferito dai singoli

collaboranti, sul punto, va detto innanzi tutto che dell'esistenza e delle regole di funzionamento di questo organismo di vertice ha parlato per primo Tommaso Buscetta rivelando che, al di sopra delle famiglie e con funzioni di coordinamento, esiste una struttura collegiale chiamata Commissione, composta di membri, ciascuno dei quali rappresenta tre famiglie territorialmente contigue.

Egli ha indicato inoltre una regola inderogabile di competenza interna, riguardante le decisioni più importanti e cioè che *“nessun omicidio può essere compiuto nella zona di influenza di una determinata famiglia, senza il benestare del capo della famiglia stessa.*

Per gli omicidi di maggiore rilievo occorre, poi, il consenso della Commissione.

Trattasi di procedure che non soffrono eccezione”.

Nell'interrogatorio del 23.7.1984, Buscetta ha inoltre precisato che:

«per ogni provincia interessata dal fenomeno mafioso vi è una Commissione o “Cupola”, che coordina le attività delle singole famiglie.

Ciascuna Commissione è sorta, all'origine, per dirimere i contrasti fra i membri delle varie famiglie ed i rispettivi capi; successivamente, la sua funzione si è estesa fino a disciplinare e coordinare le attività delle famiglie esistenti in una provincia...

Ad eccezione delle famiglie di Napoli, che rientrano nella giurisdizione della Commissione di Palermo, ogni provincia è autonoma, anche se le decisioni adottate dalla Commissione di Palermo sono indicatrici di una linea di tendenza, adottata dalle altre Commissioni.



Pertanto, deve sottolinearsi che il maggiore prestigio e la maggiore influenza, in seno alle Commissioni, sono detenuti dalla Commissione di Palermo, e che le decisioni adottate dalla stessa sono orientative per le altre Commissioni».

Anche Contorno Salvatore, già nel suo secondo interrogatorio al G.I. di Palermo (2.10.1984), dopo avere indicato gli uomini d'onore delle varie famiglie da lui conosciuti, ha sottolineato che: *«Cosa Nostra ha un organo direttivo composto dai membri più autorevoli delle famiglie. Trattasi, quindi, di un organismo unitario che dirige tutte le attività».*

Per quanto riguarda le regole di competenza interna, il Contorno ha confermato le notizie già riferite da Tommaso Buscetta:

«In effetti, fra i principi generali che regolano Cosa Nostra vi sono i seguenti:

- nessun delitto di rilievo, e tanto meno un omicidio, può essere commesso nel territorio di una famiglia senza il consenso del rappresentante della stessa;

- gli omicidi più qualificati vengono decisi da tutta la Commissione».

A breve distanza di tempo anche Vincenzo Marsala ha descritto in termini analoghi la struttura piramidale di Cosa Nostra, dichiarando al P.M. di Palermo nel suo primo interrogatorio il 7.12.1984:

«Quando si tratta di fatti gravi, che interessano tutto il territorio della famiglia, il rappresentante si rivolge al capomandamento, e questi interviene presso la Commissione di Palermo.

Il vertice di tutta l'organizzazione è, infatti, la

Commissione...

Da quello che mi diceva mio padre, mi risulta che la Commissione ha il controllo su Palermo e provincia...».

Particolarmente rilevanti, e sostanzialmente coincidenti con le dichiarazioni rese sull'argomento da Buscetta, Contorno e Marsala, sono state le informazioni fornite al G.I. di Palermo da Antonino Calderone, importante uomo d'onore della famiglia di Catania, che proprio per questa sua provenienza territoriale, era in grado di delineare la struttura di Cosa Nostra da un diverso angolo di osservazione, consentendo per la prima volta di spaziare non solo su tutte le famiglie della Sicilia, ma anche su alcune "decine" sparse nel territorio nazionale.

Egli, infatti, ha riferito notizie, oltre che della Commissione provinciale di Palermo e dei rappresentanti delle altre province siciliane, anche della Commissione regionale o "interprovinciale", della quale, per un certo periodo (1975-1977), era stato capo suo fratello Calderone Giuseppe.

In particolare, nell'interrogatorio al G.I. di Palermo del 9.11.1987, egli ha dichiarato:

«In realtà, originariamente a Palermo, come in tutte le altre province siciliane, vi erano le cariche di rappresentante provinciale, vice-rappresentante e consigliere provinciale.

Le cose mutarono con Greco Salvatore "cicchiteddu" poiché venne creato un organismo collegiale, denominato Commissione, e composto dai capi-mandamento.

Scioltosi l'ordinamento mafioso palermitano, per effetto della prima guerra di mafia (1962-63), e dopo il periodo del triumvirato (Badalamenti-Liggio-Bontate), si ricostituirono gli organismi ordinari.

Il triumvirato venne costituito subito dopo la strage di via Lazio,(1969)mentre gli organismi ordinari dopo il processo dei "114"(1973-1974).

Questa volta si cercò di tornare all'antico mediante la nomina, quindi, di rappresentante, vice-rappresentante e consiglieri provinciali, rispettivamente nelle persone di Badalamenti Gaetano, Bontate Stefano e Leggio Luciano.

Tutto ciò, però, durò pochissimo; infatti si preferì ritornare al sistema dei mandamenti e della Commissione; e già nell'ottobre 1975, Greco Nicola riferì a Catania a mio fratello che tra breve sarebbe stato nominato "segretario" della provincia Greco Michele...».

Già prima, nell'interrogatorio reso il 28.7.1987 a Marsiglia, il Calderone, riferendo più dettagliatamente l'episodio della prossima nomina di Greco Michele a capo della Commissione provinciale di Palermo, aveva sottolineato il principio, già ricordato da Tommaso Buscetta, della sostanziale preminenza dell'organismo collegiale palermitano sugli analoghi organi individuali (rappresentanti) delle altre province siciliane, dicendo che «...i Greco hanno sempre avuto in mano la mafia di Palermo e, quindi, di tutta la Sicilia, perchè Palermo detta legge ovunque ...».

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, anche il Calderone, con la narrazione di numerosissimi episodi criminosi commessi nell'ambito e per le finalità di Cosa Nostra, ha confermato che tutti gli omicidi degli uomini d'onore, e comunque tutti i fatti delittuosi di particolare gravità, non potevano essere commessi se non con il consenso o l'autorizzazione della Commissione.

Gli stessi principi, fondamentali nell'ordinamento di Cosa Nostra, venivano ribaditi più tardi da Marino Mannoia Francesco, il quale, nell'interrogatorio al P.M. di Palermo del 7.11.1989, così ha dichiarato:

«Per quanto ne so, soltanto a Palermo l'organismo di vertice di Cosa Nostra è la Commissione; nelle altre province, vi è un organismo singolo costituito dal rappresentante provinciale.

Vi è anche la Commissione interprovinciale, costituita dai capi della varie province (un rappresentante per ogni provincia).....

La Commissione è un organismo paritario, nel senso che tutti i capi mandamento che ne fanno parte hanno uguali poteri e pari dignità, il capo della Commissione è soltanto un coordinatore della stessa ...

... essendo alle dirette dipendenze di Bontate Stefano, ne sentivo spesso i discorsi, se si vuole non privi di fascino, sulle origini storiche palermitane di Cosa Nostra e sulla composizione assolutamente unitaria della stessa, con prevalenza assoluta della parte palermitana ...».

Anche per quanto riguarda le competenze "istituzionali" della Commissione palermitana, il Marino Mannoia ha ribadito che a quest'organismo di vertice era riservata ogni decisione concernente gli omicidi degli uomini d'onore, e comunque gli omicidi di personaggi di particolare rilievo, estranei all'organizzazione.

In particolare, poi, sul ruolo fondamentale del capomandamento nella struttura di Cosa Nostra, il Marino Mannoia ha dichiarato:

«Quella che è veramente una regola inderogabile di

Cosa Nostra è l'impossibilità di commettere un omicidio di un certo rilievo senza che ne sia informato o che abbia dato il suo assenso il capomandamento. Altrimenti si verificherebbero reazioni gravissime"

I principi dell'ordinamento di Cosa Nostra, riguardanti la Commissione, le sue competenze, ed i procedimenti di formazione delle sue decisioni, sono stati poi ribaditi da numerosi altri importanti collaboranti, con ulteriori approfondimenti, nell'ambito di interrogatori dedicati specificamente a questi temi.

Su questi argomenti Gaspare Mutolo ha fornito puntuali notizie, precisando in particolare che sono di esclusiva ed inderogabile competenza della Commissione le decisioni riguardanti gli omicidi di appartenenti alle Forze dell'Ordine, di magistrati, di uomini politici, di giornalisti e di avvocati.

Ciò perchè tali uccisioni possono determinare reazioni dello Stato o della corporazione di appartenenza della vittima, reazioni che colpiscono gli interessi generali di Cosa Nostra e non già soltanto di singoli esponenti dell'organizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione alle decisioni, il Mutolo ha precisato ancora che vi sono immancabilmente coinvolti i capi-mandamento, che fanno parte della Commissione, e coloro che li sostituiscono nei periodi in cui i primi sono detenuti.

Egli ha altresì precisato che tale organismo di vertice doveva intervenire per le decisioni importanti quali quelle dell'omicidio un poliziotto o un avvocato o un giornalista o di un magistrato o di un uomo politico e ciò perchè *"la Commissione si prendeva la responsabilità, accettando di fare un omicidio così eccellente, che se si avevano delle ripercussioni nessun mafioso*

poteva reclamare".

Anche Giuseppe Marchese ha fornito analoghe notizie su tali regole di competenza interna, nell'interrogatorio del 7.9.1992.

Anch'egli, infatti, ha ribadito che, in virtù di una regola fondamentale di questa organizzazione, a lui insegnata dallo stesso Riina Salvatore e da suo zio Marchese Filippo sin dal momento dell'iniziazione, debbono essere valutati e decisi dalla Commissione tutti gli omicidi che possono comportare conseguenze negative per Cosa Nostra nel suo complesso.

Il Marchese ha inoltre riferito di avere potuto personalmente constatare, nel lungo periodo da lui trascorso nelle carceri, che le decisioni della Commissione, concernenti numerosi omicidi (tra i quali quello di Puccio Vincenzo), erano state precedute da consultazioni tra i capi-mandamento detenuti e l'esterno.

Indicazioni sostanzialmente analoghe sono poi venute da Cancemi Salvatore, per lunghi anni sostituto di Calò Giuseppe, quale capomandamento di Porta Nuova, anche se in un periodo successivo a quello dei delitti per cui è processo.

Egli, oltre che confermare, anche per gli anni che qui interessano, la competenza della Commissione per la deliberazione dei delitti più gravi, ne ha indicato la composizione, sottolineando il ruolo decisivo degli odierni imputati e l'assoluto accordo esistente tra gli stessi.

Informazioni del tutto analoghe sono del resto riferite da Leonardo Messina che pure riflette una esperienza di vita e una realtà criminale non del tutto coincidente con quella degli altri collaboranti in quanto legata alle sue origini non palermitane ma nissene.

E infatti Messina ha dichiarato a questa Corte, riferendosi specificamente all'omicidio La Torre: *"...per fare un omicidio di quel livello ci vuole il permesso dell'inter provinciale e poi del mandamento dove deve avvenire l'omicidio.*

Perchè per uccidere un uomo normale la famiglia lo decide e lo comunica al mandamento, appena dicono sì, bene.

Appena si esce dalla persona normale ci vuole l'ordine della provincia, se è una persona ancora superiore ci vuole l'ordine della provincia, se è una persona ancora superiore ci vuole l'ordine della regione.

Ci sono degli omicidi che vanno fatti, sia a giornalisti, a magistrati, poliziotti, ci vuole l'ordine dell'interprovinciale".

Di nessuna rilevanza è il fatto che il collaborante si riferisca alla Commissione interprovinciale e non alla Commissione provinciale di Palermo, poiché, a parte ogni possibile discussione su quelli che sono attualmente i rapporti tra questi due organismi, il problema non si pone certamente per l'epoca cui risalgono i delitti oggetto di questo processo.

Lo stesso Leonardo Messina, infatti ha chiarito che fino al 1983/84 vi era una assoluta supremazia della commissione provinciale di Palermo che riusciva a gestire in forma assolutamente autonoma non solo le vicende del proprio territorio ma anche quelle che non fossero di interesse limitato a singoli mandamenti delle altre provincie.

Persino per un "banale" traffico di sigarette di contrabbando, ha riferito testualmente Messina, se dovevano intervenire finanziariamente famiglie o mandamenti di più provincie, "la gestione era dei palermitani".

Quanto a quest'ultimo aspetto, una precisa conferma è

venuta da Gaspare Mutolo che ha anche riferito un episodio specifico e particolarmente interessante sia perchè avvenuto nel periodo di tempo che qui interessa sia perchè coinvolge i rapporti tra Cosa Nostra siciliana e Cosa Nostra americana.

Il Mutolo ha infatti riferito: *“che i problemi nascenti a Palermo sono stati e sono sempre risolti esclusivamente dai palermitani (intendendo con ciò comprendere tutta la provincia), senza bisogno di rivolgersi ad uomini d'onore di altre provincie....infatti,...Cosa Nostra di Palermo ha sempre avuto un ruolo centrale e sovraordinato rispetto a tutte le altre provincie della Sicilia ed anche rispetto a Cosa Nostra americana.*

Prova ne è il fatto che durante i contrasti degli anni Ottanta, ed in particolare dopo l'omicidio di Stefano Bontate e di Totuccio Inzerillo, gli esponenti di Cosa Nostra americana si preoccuparono di chiedere a Cosa Nostra di Palermo delle direttive a cui attenersi.

In proposito, ho vissuto personalmente uno specifico episodio. Dopo l'omicidio di Inzerillo, John Gambino venne a Palermo e, accompagnato da Rosario Naimo, uomo d'onore della famiglia di Cardillo che, però, viveva negli USA, si presentò a Rosario Riccobono nel villino sulla montagna di Mondello di cui ho già parlato.

Il Gambino riferì, appunto, di essere stato inviato da Paul Castellano, allora capo della sua famiglia, perchè il Castellano era preoccupato e desiderava delle direttive.

Allora il Riccobono, accompagnato da me personalmente, si recò alla Favarella per riferire questa richiesta a Michele Greco. Questi disse a Saro di attendere un giorno e di ritornare l'indomani.

L'indomani sera, il Riccobono e Totuccio Micalizzi ritornarono alla Favarella e lì ebbero le direttive da trasmettere a John Gambino. L'ordine era di uccidere tutti gli "scappati", cioè tutti coloro che si erano rifugiati negli USA, essendo già seguaci di Bontate e di Inzerillo.

Questa direttiva fu rispettata anche negli USA, tant'è che furono lì uccisi Pietro Inzerillo, fratello di Totuccio, ed inoltre uno zio o un cugino di quest'ultimo, che era lì capo-decina, oltre ad altre persone cola residenti.

Il Gambino ed il Naimo, dopo tre giorni di permanenza a Palermo, rientrarono negli USA, dopo un pranzo che facemmo tutti quanti in un villino del Naimo, sito in contrada Inserra, intestato ad un suo parente".

E' da dire inoltre che gli interrogatori dibattimentali hanno consentito di acquisire elementi utili anche su alcune questioni relative alle concrete modalità di funzionamento della Commissione che sono state in passato, ed in particolare nel corso del maxi-processo, ripetutamente oggetto di discussioni ed anche di perplessità.

Tali questioni sono in particolare quelle relative alle modalità di convocazione e di riunione della Commissione ed in special modo alla partecipazione di tutti i componenti, anche di quelli che risiedevano abitualmente lontano da Palermo, come Calò Giuseppe, ovvero di quelli in quel momento detenuti.

A questo proposito possono essere ricordate in primo luogo le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia che ha chiarito un principio di carattere generale e cioè che le eccezioni alla collegialità delle decisioni della Commissione, che pure vi sono state, traevano origine da contrasti destinati ben presto a

sfociare in aperti dissidi e nella soppressione fisica dei "perdenti" ma che negli altri casi era impensabile che qualcuno dei componenti la Commissione restasse escluso dal processo decisionale.

Egli ha testualmente dichiarato:

"sicuramente quelle persone che avevano legami strettissimi fra loro, Francesco Madonia, Salvatore Riina, Pippo Calò, Michele Greco e altre persone che io ho rappresentato nelle mie dichiarazioni erano sicuramente in rapporti tali di sintonia e di unità che mai al mondo si poteva pensare che ci sia stata un'eccezione che qualcuno di essi non fosse stato informato o che comunque era contrario ad una decisione simile".

Dal canto suo, Giuseppe Marchese ha ribadito che le regole sulla competenza della Commissione a decidere sui reati più gravi *"possono subire, ed hanno in passato subito, eccezioni, soltanto quando un determinato omicidio un gruppo di Cosa Nostra voleva attuare una propria strategia a danno di un altro gruppo o del singolo capo mandamento del territorio in cui l'omicidio veniva commesso.*

Ad esempio, ciò è accaduto prima dell'inizio della c.d. guerra di mafia ed è, altresì, avvenuto quando si voleva togliere il potere ad un capo-mandamento, poiché, in quest'ultimo caso, si realizzava segretamente un omicidio nel di lui territorio, si creava quindi scompiglio nelle famiglie da lui dipendenti, e infine gli si chiedeva conto e ragione di ciò che era successo, addebitandogli di non sapere mantenere il controllo del suo territorio.

Però, quando si verificano le eccezioni di cui ho detto, le stesse si riconoscono con chiarezza qualche tempo dopo, alla

luce degli avvenimenti che seguono.

Infatti, in tutti questi casi, vi sono sempre conseguenze che possono consistere o nella reazione dei capi-mandamento non informati ovvero nell'esautoramento del capo - mandamento nel cui territorio il fatto è avvenuto".

Le dichiarazioni del Marchese confermano quindi, ancora una volta, l'importanza, del resto riconosciuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha definito il maxi-processo, dell'assenza di reazioni interne all'organizzazione mafiosa quale criterio per confermare la riconducibilità dei più gravi delitti alle decisioni dell'organismo di vertice, cioè della Commissione provinciale di Palermo.

Altrettanto precise e dettagliate sono state, sul punto, le dichiarazioni di Gaspare Mutolo che ha riferito quanto da lui appreso nel corso di un'appartenenza trentennale a Cosa Nostra e soprattutto quanto da lui appreso dal suo capo famiglia Salvatore Riccobono, che della Commissione ha fatto parte per molti anni, e in particolare nel periodo che interessa questo processo. Il collaborante ha chiarito che nei casi di impedimento del capo mandamento c'è una persona, da lui designata, che lo sostituisce esprimendo però materialmente in Commissione il pensiero del capo, che deve essere preventivamente informato; nel caso di detenzione si faceva ricorso a vari sistemi, più volte descritti, come l'ambasciata attraverso altri uomini d'onore o biglietti consegnati a parenti degli stessi.

Risulta quindi chiaro il meccanismo rigoroso che regge, come del resto è logico ed inevitabile, l'organismo di vertice di una associazione complessa come Cosa Nostra, che tratta questioni di vitale importanza e che assumeva in sé un potere

(criminale) enorme e che ha condizionato per molti decenni la vita di una intera regione.

LA GUERRA DI MAFIA

Il ruolo determinante della Commissione e dunque la responsabilità di tutti i suoi componenti nella decisione dei più importanti delitti, secondo le regole riferite dai collaboranti e fin qui delineate è reso ancor più evidente se si tiene conto di quella particolarissima, e tragica, realtà che è stata la "guerra di mafia" che ha insanguinato la Sicilia occidentale - e soprattutto la città di Palermo - dal 1978 al 1983 provocando centinaia e centinaia di morti (o di scomparsi per effetto della "lupara bianca").

Ed invero, come risulta dalla ricostruzione logica e temporale dei delitti e dall'elenco stesso delle vittime (per le quali si rinvia alla più volte citata sentenza della Corte di Assise, Vol. 10, e ai rapporti di P.G. acquisiti agli atti), è indiscutibile che la strage compiuta in quegli anni all'interno ed all'esterno delle "famiglie" di "Cosa Nostra" abbia risposto ad un preciso ed inesorabile disegno egemonico.

Sono stati infatti individuate, come si vedrà in seguito, senza ombra di dubbio, delle vere e proprie linee-guida che hanno ispirato la mano degli assassini, con i seguenti omicidi dei «moderati» che avrebbero potuto disturbare il piano programmato

- 1) Giuseppe Di Cristina da Riesi (30.5.1978 a Palermo)
- 2) Giuseppe Calderone da Catania (8.9.1978 ad Acicastello)
- 3) Carmelo Salemi da Agrigento (scomparso il 7.6.1980 a Raffadali ed ivi ritrovato, nel 1988, all'interno della sua BMW)

- 4) Giuseppe Panno da Casteldaccia (scomparso nel marzo 1981)
- 5) Giuseppe Settecasi da Agrigento (23.3.1981 ad Agrigento)
- 6) Stefano Bontate (23.4.1981 a Palermo)
- 7) Salvatore Inzerillo (11.5.1981 a Palermo)
- 8) Leonardo Caruana da Siculiana (2.9.1981 a Palermo)
- 9) Calogero Pizzuto detto "Gigino" (29.9.1981 a S. Giovanni Gemini).

A questi omicidi vanno aggiunti, ovviamente, quelli dei numerosissimi componenti delle famiglie dei capi uccisi, che non avevano accettato la supremazia dei "corleonesi" o che non apparivano affidabili; nonché la «strategia della terra bruciata» attorno a coloro che avrebbero potuto rappresentare un pericolo o coagulare una reazione armata, con l'efferata eliminazione dei parenti e degli amici di Giovannello Greco, Salvatore Contorno, Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti e Pietro Marchese (poi ucciso all'Ucciardone nel febbraio 1982).

E va aggiunta ancora la eliminazione di coloro che, anche qui per i motivi più vari, avevano destato i sospetti dei corleonesi e dei loro alleati (vedi, a questo proposito, quanto ha dichiarato Francesco Marino Mannoia sugli omicidi di Puccio Vincenzo, Riccobono Rosario, Marchese Filippo e tanti altri).

In questo quadro, esteso a tutta la Sicilia (si pensi ancora all'uccisione di Alfio Ferlito, di Carmelo Colletti e dei Rimi, quali momenti della lotta per il potere nelle province di Catania, Caltanissetta e Trapani in corrispondenza e in dipendenza con quanto avveniva a Palermo), si innesta - come momento ancora più tragico - l'assassinio di uomini dello Stato: politici, magistrati, poliziotti, carabinieri, alti funzionari così da decapitare, specie a

Palermo, tutti i vertici delle Istituzioni.

E' troppo chiaro che un così lucido disegno egemonico non può essere stato frutto del caso o di occasionali alleanze e momentanee convergenze di interessi tra bande isolate di delinquenti ma è, di per se stesso, prova sicura dell'esistenza di un solido e stabile gruppo di potere al vertice di un complesso, articolato e insieme unitario organismo criminale e dunque dell'esistenza di "Cosa Nostra" e della "Commissione" al suo vertice, nei termini in cui ne hanno parlato Tommaso Buscetta e gli altri "pentiti".

Né devono essere dimenticate, in questo stesso senso le risultanze di numerose perizie balistiche che legano tra loro, perchè commessi con la stessa arma, omicidi avvenuti in luoghi e tempi diversi, ed in particolare quella relativa ai delitti Bontate, Inzerillo, Ferlito, e Dalla Chiesa, che costituiscono in un certo senso l'asse portante della strategia "corleonese" nella "guerra di mafia" e per i quali sono stati utilizzati - in più riprese - gli stessi fucili mitragliatori AK 47 e uno stesso fucile cal. 12 (cfr. sentenza 16.12.1987, citata).

CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

In sostanza, da tutte le dichiarazioni di tutti i collaboranti, nonché da tutte le risultanze processuali emerge con chiarezza che gli omicidi di matrice mafiosa presentano caratteristiche strutturali totalmente diverse dagli altri omicidi.

Innanzitutto, tranne ipotesi marginali, non si tratta di eventi inscrivibili all'interno di un rapporto di causa ed effetto meramente individuale, tale cioè da coinvolgere solo i conflitti di

interesse e i poteri di autodeterminazione dei singoli individui protagonisti, (la vittima da un lato e l'assassino dall'altro), così come è dato riscontrare nella quasi generalità degli omicidi.

L'omicidio mafioso infatti, in misura minore o maggiore a seconda delle sue molteplici finalità specifiche (momento di attuazione di una strategia globale di Cosa Nostra, riaffermazione dell'effettività dell'ordinamento interno in caso di violazione di norme di comportamento, strumento di governo del territorio, strumento di risoluzione di conflitti interni, etc.), riassume e rispecchia nel suo iter decisionale e nella sua dinamica attuativa la dimensione superindividuale e macrostrutturale di Cosa Nostra.

L'omicidio costituisce, infatti, lo strumento privilegiato attraverso il quale l'organizzazione mafiosa da un lato si esprime nella collettività sociale (il "popolo mafioso" e la società civile esterna) e dall'altro lato riafferma il suo potere ed il suo stesso aberrante ordinamento interno contrapposto a quello dello Stato.

Proprio perchè contiene sempre dei messaggi che vanno al di là del singolo episodio ed inoltre può provocare ricadute e conseguenze, esterne o interne, l'omicidio impegna l'immagine complessiva dell'organizzazione mafiosa e, pertanto, si sottrae alla libera ed autonoma autodeterminazione dei suoi singoli appartenenti.

Tale significato di ogni singolo episodio omicidiario in quello che è stato definito l'ordinamento di Cosa Nostra si manifesta poi concretamente in tutte le fasi dell'iter criminoso.

Nella fase della decisione, come si è già detto, è soprattutto la qualità delle vittime che determina il livello istituzionale interno attraverso il quale l'organizzazione manifesta la sua decisiva ed inoppugnabile volontà, dopo avere operato,

nell'interesse generale, una preventiva valutazione del rapporto "costi/benefici" che, dal singolo atto criminoso, possono derivare all'associazione.

In particolare, solo la Commissione, organo di governo e di determinazione dell'indirizzo "politico" generale, può deliberare o autorizzare l'esecuzione di omicidi che, riguardando esponenti di rilievo delle istituzioni statuali, possono determinare l'insorgere di gravi reazioni da parte dell'ordinamento statale refluenti su tutti i componenti di Cosa Nostra.

Quale che sia la qualità delle vittime, è certo comunque che nessun uomo d'onore può, senza con ciò stesso commettere una gravissima violazione delle regole sanzionabile con la morte, decidere autonomamente ed eseguire un qualsiasi omicidio (sia pure motivato da interessi personali) senza prima avere preventivamente ricevuto un ordine in tal senso o avere ottenuto l'autorizzazione dell'organo competente.

Una volta che l'esecuzione dell'omicidio sia stata deliberata o autorizzata dagli organi competenti, l'intera organizzazione è impegnata nel garantire il "buon esito" dell'operazione, ed i singoli partecipanti esercitano una attività "doverosa," che esula e prescinde da qualunque coinvolgimento di interessi personali, tanto è vero che spesso gli autori materiali di un omicidio, anche gravissimo, ignorano - come hanno ammesso tutti i collaboranti - la causale del delitto o addirittura anche il nome della vittima.

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

L'affermazione della esistenza e della peculiare funzione della Commissione ha trovato il suo definitivo riconoscimento in sede giudiziaria nella sentenza della Corte di Cassazione 30.1.92 nr.80, che ha concluso il maxi-processo.

Premessa di questo riconoscimento è stato l'esame delle problematiche della responsabilità penale dei componenti della Commissione, specialmente in relazione ai delitti contro la vita, fatto dalla sentenza della Corte di Assise di Appello, dato che *«secondo le concordanti affermazioni dei "collaboranti" siffatta organizzazione si faceva verosimilmente carico di deliberare le strategie criminose giustificate da specifiche finalità di punizione o comunque di attuazione delle regole mafiose»* (pag. 941).

Anzi, è stato ribadito che: *«se la Commissione si configura come organo deliberante, e cioè come convergenza di una pluralità di soggetti accomunati dalla volontà di commettere determinati delitti, non deve apparire aberrante che sul piano giuridico ciascuno dei partecipanti sia chiamato a rispondere dei delitti rientranti nella comune strategia.*

Per vero, non può sfuggire come chiunque faccia parte dell'organo in questione non può che avere coscienza del ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano materiale scaturiranno dalla deliberazione rivolta al compimento di misfatti. L'accettazione della carica e la sua effettiva esplicazione nell'ambito dell'organizzazione criminosa secondo regole non codificate, ma possibilmente non meno ferree, di un consesso criminale, in altre parole, costituiscono il substrato giuridico

perchè sia attribuita a ciascun compartecipe la responsabilità per le decisioni adottate dall'organo.

E il discorso, che è in definitiva riferibile ad ogni tipo di organizzazione criminale, diviene ancor più incisivo proprio in relazione ad una aggregazione di tipo mafioso, connotata da un penetrante modello di intimidazione soggettiva.

Non vi è il rischio, al riguardo, che venga compromesso, come principio, il carattere personale della responsabilità penale: il compartecipe non viene a subire una sanzione senza che abbia espresso una specifica manifestazione di volontà, perchè questa (manifestazione di volontà) si è già realizzato gradatamente nel momento dell'adesione alla struttura dell'organo deliberante e quindi della collaborazione prestata alla formazione della deliberazione stessa.

Si noti, per inciso e perchè sia possibile meglio comprendere la differenza tra una semplice adesione generica al programma criminale dell'associazione e la specifica cooperazione orientata invece verso la formazione della volontà deliberante, che ad un inammissibile titolo di responsabilità oggettiva risponderebbero i singoli associati mafiosi (rappresentati nella Commissione), giacchè si finirebbe con l'attribuire loro un ruolo decisionale inesistente; laddove sono invece i singoli rappresentanti, convenuti nell'organo preposto alla deliberazione dei singoli delitti, che accettano, con l'adesione ad esso, le implicazioni del comune programma da attuare esprimendo dunque ciascuno per proprio conto una convergente ma autonoma volontà decisionale.

Una simile impostazione appare peraltro del tutto coerente con i principi che regolano la responsabilità penale; ed

anzi, a ben vedere, non postula affatto la ricerca di nuovi principi, di nuovi criteri di attribuzione di quella responsabilità, insomma di teoremi rivoluzionari. Essa trova infatti puntuale riscontro normativo nella disciplina del concorso di persone, quale è regolato dal vigente codice penale.

Per vero, la partecipazione morale al delitto, che nel nostro sistema risulta parificata in tutto alla partecipazione materiale, è di certo regola giuridica ben collaudata ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale a persone diverse dell'esecutore materiale per gli atti da costui compiuti in base ad un collegamento psichico variamente connotato. Ed anzi, nella logica del sistema, la posizione del compartecipe morale, quando assume la veste del promotore, e pur restando dunque distaccato dal momento esecutivo, può subire perfino un trattamento di maggiore severità sul piano dell'incriminazione penale (art. 112, n. 2 C.P.)» (ivi, pagg. 944-946).

E anzi nella citata sentenza, recepita anche su questo punto dalla decisione della Corte di Cassazione, è stato anche escluso «il rischio, come principio, di sanzioni al dissenso di minoranza, perchè l'accettazione preventiva del ruolo e delle finalità dell'organizzazione, che sono criminose e implicanti come naturale sviluppo l'attuazione della deliberazione delittuosa, toglie ogni rilevanza alla posizione critica del dissenziente il quale, al di là della fisiologia della dialettica collegiale, sa ed accetta che quello che sarà deliberato sarà attuato. Utile dissenso sarebbe in sostanza solo quello che fosse positivamente contrassegnato da una sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonché da un coerente e meditato allontanamento dalla stessa».

Passando poi dai principi così enunciati alla loro applicazione in termini processuali è stato individuato (e riconosciuto legittimo anche dalla Corte di Cassazione) *«il criterio di attribuzione alla Commissione dei soli delitti sicuramente rientrati in un interesse strategico di comune rilievo (un interesse, cioè, dell'intera organizzazione mafiosa) desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità e in grado di esprimere una causale certa, riconducibile senza perplessità»* proprio *«all'organo societario supremo deputato alla sua vigile tutela - fra altri compiti istituzionali - ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti»* (Così Cass. 30.1.92, pagg. 127-312).

Una volta enunciati questi principi, la Corte di Appello del maxi-processo ha poi però contraddittoriamente affermato che era necessario dimostrare, sia pure per via indiziaria, volta per volta, per ogni singolo delitto, che la relativa deliberazione del delitto era stata adottata con il contributo di ciascun componente la Commissione, inteso come personale partecipazione alla sede deliberativa - ovviamente in senso figurato - affinché l'interessato potesse esercitarvi, eventualmente, un utile dissenso, circostanze queste da verificare *«attraverso un rigoroso esame delle risultanze processuali, sia di quelle che offrono indicazioni probatorie sulla possibile causale, sia di quelle che alle stesse offrono riscontro»* (Ass. App. cit., 953).

E' chiaro che il principio da ultimo così affermato urta - nella sua apparente categoricità - con le esatte osservazioni della stessa Corte di Assise di Appello sulle peculiari caratteristiche dell'organo direttivo di Cosa Nostra e sulle conseguenze che ne discendono inevitabilmente, anche sul piano giuridico, per coloro

che accettano consapevolmente di farne parte.

Proprio questa intima contraddittorietà è emersa in concreto nelle decisioni adottate dal giudice di appello con riferimento alle specifiche posizioni sottoposte al suo esame ed annullate - su ricorso proposto dal Procuratore Generale - dalla Corte di Cassazione le cui statuizioni devono quindi ora essere prese in considerazione al fine di poter compiutamente valutare la posizione dei componenti della Commissione di Cosa Nostra in relazione a quei delitti, e in particolare a quegli omicidi, che - come si è detto - *«rientrano nell'interesse strategico dell'intera organizzazione»*.

Proprio questo esame dettagliato e concreto, infatti, può porre meglio in luce le diverse problematiche affrontate dalla Suprema Corte e le conclusioni cui essa è giunta che, a giudizio della Corte, meritano di essere condivise.

La Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza di assoluzione dei componenti della Commissione dall'imputazione di omicidio del Dirigente della Squadra Mobile, dr. Boris Giuliano, ha esplicitamente riconosciuto che "la successiva assenza di punizione" e di altre reazioni costituisce un indice sicuramente significativo del fatto che l'azione delittuosa in questione non era stata il frutto dell'iniziativa di un singolo o di una frazione, sebbene dell'intera organizzazione attraverso il suo "vertice istituzionale".

Ma ancora più importante è la decisione della Suprema Corte in ordine alla problematica del "consenso tacito o passivo", che era stato implicitamente ritenuto irrilevante, proprio con riferimento ai componenti della Commissione, dal giudice di appello.



Su questo tema di fondamentale rilievo, la Corte di Cassazione ha infatti affermato che: *«...Sin d'ora può dirsi che, se per consenso tacito si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita, se è consentita la trasposizione di termini dell'ordinamento giuridico statuale nel terreno della criminalità, il "potere-dovere", di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, tale consenso non si sottrae - all'evidenza - alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 C.P.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva.*

Esso contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, se capace comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto» (pagg. 317-318).

Tali criteri di valutazione sono stati poi ribaditi a proposito dell'omicidio del Gen. Dalla Chiesa ritenuto dalla Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale *«collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmatica e*

decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella Commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa.

L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale, il solo in grado di maturare e deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze o tentennamenti (una volta non accertate, come risulta in sentenza, interferenze di più altro livello istituzionale o imprenditoriale), un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza» (Pagg. 348-349).

In sostanza, e riassuntivamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto in tutte queste occasioni che alla, ormai incontestata, ricostruzione della struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra non possa non corrispondere quanto meno - per più delitti che investono gli interessi fondamentali dell'intera organizzazione - una decisione (e una responsabilità) di un organo «*di generale autorità e di indiscusso potere*» che non si può «*non identificare nella Commissione di Palermo, vertice supremo dell'organizzazione*» (così, testualmente, pag. 348, sentenza citata).

Tale conclusione, che per quanto fin qui esposto non

può che essere condivisa da questa Corte, è importantissima ai fini della ricostruzione delle dinamiche decisionali che hanno portato alla deliberazione dei tre delitti per cui è processo e dunque al fine dell'accertamento della responsabilità degli odierni imputati in ordine agli stessi.

LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE

21.10.92 NR.16 (RIC. MARINO)

Al fine di una completa disamina della giurisprudenza in ordine al valore da attribuire alla chiamata in correità ed alla responsabilità di un organismo di vertice in un'associazione criminosa, va da ultimo esaminata anche un'altra sentenza della Suprema Corte e cioè quella relativa al c.d. ric. Marino.

Va subito detto che le conclusioni fin qui formulate devono essere mantenute ferme, anche in relazione alla citata sentenza delle Sezioni Unite del 21.10.92, n. 16 emessa nel processo relativo all'omicidio del Commissario di P.S. Luigi Calabresi (di solito indicato come "processo Sofri"), le cui affermazioni fondamentali nell'enunciazione dei principi di diritto non si discostano da quelle fin qui esposte e condivise.

Invero, dopo aver preso in esame le problematiche relative alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, ai sensi dell'art. 192 c. 3° c.p.p., in termini non diversi da quelli che sono stati sopra esposti, la sentenza delle Sezioni Unite ha affrontato il tema della responsabilità dei dirigenti al più alto livello dell'organizzazione "Lotta Continua" per l'omicidio del Commissario Calabresi, affermata dai giudici di merito in base al

convincimento che essi «non potevano dichiararsi estranei alle decisioni prese dagli organismi di cui erano stati parte, nè addurre di non sapere e di non avere controllato l'iniziativa politico-delinquenziale dell'omicidio o di non averne avuto comunque parte» (pag. 74, sent. citata).

Questa affermazione di responsabilità non è stata condivisa dalla Suprema Corte che ha ritenuto che «una siffatta proposizione si pone in deciso contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza e con la regola che disciplina l'onere della prova nel giudizio penale, perchè essa àncora la prova della responsabilità allo status di dirigente od organizzatore di un'associazione, muovendo non da una consolidata regola di esperienza, ma da un parametro di tipo congetturale per il quale il dirigente o l'organizzatore di un'associazione non può non essere consapevole e partecipe, quantomeno moralmente, del reato fine riferibile alla associazione stessa».

E anzi, secondo questa sentenza, «gli stessi principi che regolano il concorso ex art. 110 C.P. ne rimangono incisi, restando indimostrati il collegamento causale della condotta dell'agente con il fatto, e il suo contributo, sia pur solamente morale, al reato specifico (aspetto oggettivo del concorso); e il consapevole legame di un apporto finalistico alla realizzazione di esso, che da tutti i concorrenti deve essere oggetto di rappresentazione e volizione (aspetto psicologico).

Nè l'uno, nè l'altro possono invero essere desunti dal ruolo dirigenziale od organizzativo del soggetto nell'associazione, che pure ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio, nè dalla dimestichezza e frequenza con gli altri

aderenti all'associazione stessa» (pagg. 74-75, sent. cit.).

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che i principi enunciati nella decisione delle Sezioni Unite non possono non esser letti alla luce della realtà di fatto oggetto di quel processo e cioè di quella peculiare organizzazione denominata "Lotta Continua" e ancor più del suo "organo direttivo".

Invero la Suprema Corte sottolinea più volte che «è rimasto concretamente inesplorato il quadro della struttura di tale organo, delle funzioni da esso svolte e dei reali poteri esercitati al di là del generico ruolo direttivo desumibile dalle fonti di prova acquisite e utilizzate.

E tanto non è di secondaria importanza dal momento che ad esso si fa risalire la decisione di formare una struttura illegale e di assassinare il commissario Calabresi.

Quanto alla sussistenza della struttura illegale, le rapine per autofinanziamento, l'assalto alle armerie, il recupero di armi provenienti da quegli assalti trovate in possesso di militanti di "Lotta Continua" e taluni riferimenti documentali, costituiscono certamente una valida base probatoria che giustifica le conclusioni dei giudici.

Manca tuttavia un'analisi sulla consistenza di tale struttura, che appare organizzata in Torino e forse a Milano, ma che comunque non si può ritenere che avesse una sua articolazione nazionale, se ancora nel 1972 il Marino (a suo dire) veniva incaricato di organizzarla e renderla operativa in Roma.

Nè v'è concreta indicazione sulla consistenza della sua struttura supposta di tipo rigidamente gerarchico e verticistico, e sul ruolo che nel movimento aveva anche in rapporto all'effettiva

incidenza della c.d. "scelta militaristica" che sarebbe stata fatta con il congresso di Rimini del 1972.

Ciò che rileva e che non emerge dall'analisi dei giudici di merito è la riflessione sui compiti e le finalità di tale struttura, la quale, alla stregua dei dati probatori individuati e valutati, non è affatto dimostrato che si sia qualificata come un'organizzazione di tipo terroristico, ma piuttosto come uno strumento di acquisizione di mezzi finanziari con le rapine, e di promozione di una violenza diffusa nell'ottica di uno scontro armato contro gli avversari politici (i fascisti) e lo Stato...» (pagg. 65-66, sent. cit.).

Siamo dunque agli antipodi di quella struttura criminale rigidamente gerarchica, verticistica e di eccezionale pericolosità che è Cosa Nostra e siamo altresì lontanissimi dal livello di conoscenze, e di risultanze probatorie, ormai acquisito sulla Commissione posta al vertice dell'organizzazione mafiosa.

Non si può ritenere quindi che vi sia, neanche su questo punto, una contraddizione tra quanto statuito dalle Sezioni Unite nel processo citato e quanto affermato dalla sentenza 30.1.92 n. 80 della I Sezione e condiviso da questa Corte per i motivi sopra esposti.

CONCLUSIONI

Quanto fin qui esposto è ulteriormente rafforzato dal fatto che le regole riferite dai primi collaboranti sono state pienamente confermate da quanto ribadito da coloro la cui collaborazione è iniziata solo successivamente (Mutolo, Marchese, Di Maggio, Cancemi, La Barbera).

E' certo infatti che la deliberazione dei delitti che costituiscono un interesse strategico di Cosa Nostra rientra nelle attribuzioni della Commissione e pertanto ne devono essere riconosciuti penalmente responsabili i suoi componenti. Naturalmente questa valutazione va fatta sulla base di qualsiasi elemento di prova, quale la personalità della vittima, la sua attività in relazione a quella di Cosa Nostra ecc.; la responsabilità dei componenti della 'Commissione' per i delitti di cui si è parlato deriva dalla accettazione preventiva del proprio ruolo e delle finalità dell'organizzazione e può essere escluso solo da un dissenso che si sia caratterizzato nella sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole.

Al fine di valutare l'esistenza di un tale "utile dissenso" (tale cioè da portare all'esclusione della responsabilità penale) ha notevole rilievo, come già detto, l'assenza, dopo un delitto di notevole gravità nei termini che si sono già evidenziati, di reazioni e di scompensi interni all'organizzazione.

Deve riconoscersi infatti la fondatezza dell'affermazione fatta da tutti i collaboranti secondo cui proprio l'assenza di reazioni è sicuro sintomo della riconducibilità del fatto criminoso di particolare gravità alla Commissione quale ente esponenziale dell'intero sodalizio criminoso.

Il consenso tacito dei componenti la Commissione all'iniziativa delittuosa di uno o più di loro costituisce una forma di concorso, ai sensi dell'art.110 c.p., sia sotto il profilo del dolo che sotto il profilo dell'efficacia causale rispetto all'evento.

Tutti questi principi devono dunque essere applicati agli omicidi Reina, Mattarella e La Torre-Di Salvo, che devono a questo punto essere oggetto di specifico esame.

Prima di passare allo stesso va tuttavia evidenziato che appare in questa sede ultroneo ripercorrere la storia, per altro già sinteticamente delineata, della guerra di mafia, già presa in esame nella sentenza del 1° c. d. maxi processo, acquisita agli atti ed alla quale si rimanda.

Va soltanto ribadito che già nel 1979, anno in cui è stato commesso il primo dei tre delitti in esame, vi era nella commissione una sostanziale prevalenza di quella che poi è stata la corrente assolutamente dominante all'interno della stessa e cioè quella dei corleonesi, con a capo Riina Salvatore.

Bontade ed Inserillo infatti rimanevano sempre più isolati fino a venire poi eliminati, insieme alle persone a loro rimaste fedeli ed al loro posto, all'interno della Commissione venivano introdotti nuovi capi mandamento graditi alla nuova corrente.

Per quel che qui rileva quindi, anche all'epoca dei delitti La Torre e Di Salvo, la nuova composizione della Commissione vedeva sempre più rafforzato ed indiscusso il ruolo ed il potere degli odierni imputati: Riina, Provenzano, Greco, Madonia, Geraci, Calò, Brusca (che assumeva formalmente la carica di capomandamento di S. Giuseppe Jato al posto di Salamone Antonino, di fatto esiliato in America).

Va pertanto infine altresì rilevato che è ormai accertato in via definitiva, dalla sentenza del maxi-processo che gli odierni imputati hanno fatto parte, così come loro contestato, della Commissione provinciale di Palermo negli anni in cui sono stati commessi i reati per cui è processo, statuizione questa che necessariamente costituisce un imprescindibile e basilare punto di partenza per l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine a tutti e tre i delitti contestati.

Naturalmente è a questo punto necessario passare ad un esame specifico dei singoli fatti delittuosi al fine di verificarne la riconducibilità a Cosa Nostra e, nei termini specifici della responsabilità penale, agli imputati proprio in quanto componenti dell'organismo di vertice dell'organizzazione mafiosa.

I C.D. OMICIDI POLITICI

I tre delitti di cui la Corte è chiamata a giudicare, in un unico processo, sono stati definiti politici non solo per l'evidente ruolo politico rivestito in vita da tutte e tre le vittime, ma anche per la possibilità di ricollegarne il movente, in modo più o meno diretto, all'attività, appunto politica delle stesse.

Il P.M. nella sua requisitoria ha correttamente evidenziato infatti che i tre delitti fanno capo allo stesso contesto politico nonché, per la loro fattualità (mandanti ed esecutori), alla stessa matrice criminale mafiosa.

Ed invero, tutti e tre gli uomini politici assassinati, (e Rosario Di Salvo, accomunato al tragico destino di Pio La Torre), sono caduti sulla strada di un nuovo corso della politica regionale della quale, in maniera diversa e su posizioni diverse, tutti e tre, per la loro stessa qualificazione, sono stati una espressione significativa.

Il P.M. ha delineato il quadro della situazione politica di quegli anni, ponendo l'accento sull'apertura al dialogo tra D.C. e P.C.I. attuata, ciascuno nel suo campo, da tutti e tre i personaggi, che costituiva il preludio per la rottura degli equilibri politico-mafiosi che avevano caratterizzato la gestione della cosa pubblica in tutti gli anni precedenti.

E' certo comunque che sia Reina che Mattarella, sia pure per motivi differenti, crearono una frattura tra le loro correnti e quella di Vito Ciancimino, che per anni era stata depositaria della gestione degli affari del comune e della provincia di Palermo, venendo così ad interferire con gli interessi di chi era riuscito a realizzare quelle infiltrazioni e quei condizionamenti che per lungo tempo avevano subordinato e piegato l'interesse generale della collettività a quello particolare di gruppi di pressione compenetrati, talora episodicamente e talora strutturalmente, in una matrice criminale e mafiosa.

Nel clima politico incerto che si venne a creare successivamente a questi delitti, mentre l'Italia era sotto la minaccia del terrorismo e in Sicilia imperversava la guerra di mafia, anche una persona come l'on. La Torre, giunto a Palermo per risolvere la crisi del suo partito, riproponendo con fermezza e intransigenza le tematiche più tradizionali della storia politica del PCI in Sicilia: la lotta per la pace, la lotta contro la criminalità organizzata, la lotta per le più larghe intese autonomistiche, costituiva per la mafia una minaccia per la possibilità di intese ricercate in primo luogo con la DC alla quale perentoriamente si chiedeva una rottura aperta e definitiva con le trame affaristico mafiose nelle quali, dopo Mattarella, quel partito risultava ancora una volta impantanato, riproponendo il tema del rinnovamento della politica regionale e ancorandolo, rispetto alle esperienze già fatte, ad un maggiore rigore ideale e morale da parte di tutti, a cominciare dai quadri dirigenti del suo stesso partito.

Tutto ciò bastava per mettere l'on. La Torre tra gli obiettivi degli ambienti criminali mafiosi, decisi a procurarsi la sicurezza anche bloccando i processi innovativi della politica

attraverso la eliminazione fisica dei "soggetti pericolosi".

Delineato nei suoi contorni essenziali il contesto storico che ha fatto da sfondo ai tre "delitti politici" di cui ci stiamo occupando, si può senz'altro passare all'esame dei singoli fatti.

E' necessario tuttavia premettere alcune considerazioni generali che sulla metodologia valutativa delle dichiarazioni dei collaboranti, che, come si è già detto, costituiscono l'elemento principale di prova nei confronti degli imputati.

Va subito detto che tutti i collaboranti hanno affermato con assoluta sicurezza che gli omicidi Reina, Mattarella e La Torre sono delitti voluti da Cosa Nostra e più in particolare decisi e fatti eseguire dal vertice dell'organizzazione mafiosa, cioè da quella Commissione di cui senza alcun dubbio facevano parte a quel tempo tutti gli odierni imputati.

In particolare, con riferimento ad ognuno dei tre delitti sono state acquisite, già nel corso dell'istruzione formale e, in più larga misura nel corso del dibattimento, indicazioni più specifiche di alcuni dei collaboranti.

Sono proprio queste indicazioni che devono perciò formare oggetto di esame per verificarne l'attendibilità, sia con riferimento alla loro intrinseca consistenza sia con riferimento alle altre risultanze processuali - diverse dalle dichiarazioni dei collaboranti - che attengono, a volte alla dinamica in senso proprio dell'azione delittuosa, a volte, anzi più spesso ed in maggior misura, alle possibili causali della decisione di uccidere personalità come Michele Reina, Piersanti Mattarella e Pio La Torre.

Le indicazioni offerte dai collaboranti sui singoli reati saranno dunque confrontate con quanto emerge dagli altri atti

processuali.

Si può dire comunque fin d'ora che da tale confronto emerge sostanzialmente una conferma della validità delle dichiarazioni dei "pentiti" sulla riconducibilità dei delitti alla responsabilità di Cosa Nostra, e in particolar modo della fazione "corleonese" dell'associazione mafiosa.

Per quanto concerne però le indicazioni che i collaboranti hanno dato sulle ragioni che stanno alla base dei delitti per cui si procede (e al contesto di rapporti esterni a Cosa Nostra che possano averli determinati) è opportuno sottolineare che esse devono essere recepite con particolare cautela.

Proprio in questo caso, infatti, appare più che mai doveroso e necessario "leggere" le dichiarazioni dei collaboranti insieme a tutto quanto risulta dalle indagini di altro tipo al fine di avere un quadro il più possibile esauriente e rispondente alla realtà delle cose.

Infatti, senza nulla togliere alla credibilità di ciascuno di essi, è possibile che quanto gli stessi hanno saputo appunto circa le causali dei delitti, non sia del tutto corrispondente alla verità o, meglio ancora, non sia del tutto rappresentativo dell'intera verità.

E' verosimile infatti che, in una materia così delicata come quella attinente ai rapporti tra l'organizzazione mafiosa ed esponenti politici, i vertici dell'associazione (che hanno sempre avuto un evidente interesse a non rivelare interamente la natura e la portata di tali rapporti) abbiano fatto pervenire anche agli stessi uomini d'onore, una spiegazione parziale o incompleta delle ragioni per cui sono stati decisi delitti di una tale gravità che non potevano non avere gravi ripercussioni negative sull'intera associazione e su ogni singolo associato.

La validità di questa considerazione, trova del resto esplicita conferma nelle stesse dichiarazioni dei collaboranti.

Rinviando a un momento successivo l'analisi dettagliata delle dichiarazioni è sufficiente, sotto il profilo che qui interessa, ricordare che, ad esempio, per l'omicidio di Michele Reina, Gaspare Mutolo ha indicato come causale l'eccessiva ingerenza dell'uomo politico nello sfruttamento di alcune aree edificabili; Marino Mannoia (vicinissimo a Stefano Bontate, a quell'epoca ancora ai vertici dell'organizzazione), ha confermato l'esistenza di questi contrasti, ma ha indicato quale vera causale del delitto la volontà di Cosa Nostra di lanciare un messaggio intimidatorio all'intero partito della Democrazia Cristiana.

Per l'omicidio Mattarella poi, lo stesso Buscetta, dopo aver riferito quanto a sua conoscenza circa un irrigidimento del Presidente della Regione, non ostile in un certo periodo -secondo il collaborante- alle richieste di alcuni uomini d'onore, ha tenuto a precisare testualmente *«questa è la versione che arrivò in Commissione. Se tale versione fosse vera o meno, io non lo so»* (interr. 6.4.93).

Quanto all'omicidio La Torre, i collaboranti hanno concordemente riferito che esso era stato deciso perchè il parlamentare comunista si impegnava fortemente per l'approvazione della legge che prevedeva la confisca dei beni dei mafiosi.

Francesco Marino Mannoia, però, pur confermando che questa fu la spiegazione comunicata a tutti gli associati, ha tenuto a sottolineare i dubbi suscitati in lui stesso e in altri uomini d'onore come Pullarà e Lo Iacono da tale spiegazione, apparsa subito inadeguata a giustificare un delitto di tale gravità e

addirittura illogica dato che la conseguenza più prevedibile era che sarebbe stata accelerata, come di fatto avvenne, l'approvazione della legge.

Lo stesso Marino Mannoia ha quindi dichiarato che - secondo lui, e non solo lui - l'omicidio del Segretario Regionale del P.C.I. doveva avere altre e più gravi ragioni, che però egli non ha mai saputo nè gli sono mai state in qualche modo accennate.

In conclusione, resta confermata dalle dichiarazioni degli stessi collaboranti la necessità di un'attenta verifica delle indicazioni da loro offerte sulle causali dei delitti oggetto di questo processo con quelle risultanti da altre fonti processuali.

Questa verifica sarà fatta in seguito, ma va subito ribadito che benché sia chiaro che questi delitti sono stati voluti e attuati dalla Commissione, risultano sempre aperte, proprio in tema di causali, alcune ipotesi che tendono ad inserire in un quadro ed in un contesto più ampio ed articolato, l'intervento sempre sicuramente necessario di Cosa Nostra.

Un ultimo problema da affrontare preliminarmente è quello che riguarda le contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni rese da Buscetta e da Marino Mannoia sugli omicidi Reina e Mattarella nella prima fase della loro collaborazione (e comunque fino al 1990) e quelle rese invece in questi ultimi due anni, a partire dal novembre 1992.

Rimandando nel prosieguo l'esame dettagliato delle stesse, va subito precisato che la differenza sostanziale attiene alla posizione di Stefano Bontate (e dei suoi più stretti alleati) nella decisione dei due omicidi.

Invero nella prima fase della loro collaborazione sia Buscetta che Marino Mannoia hanno in sostanza riferito che il

Bontate si era opposto a quella decisione o, quanto meno, era rimasto ad essa estraneo e che proprio per questo essi stessi, avendo nel Bontate la principale fonte di notizie ed informazioni, erano in grado di dire ben poco su questi gravissimi delitti.

Invece nelle dichiarazioni più recenti sia Buscetta che Marino Mannoia hanno riferito che il Bontate era stato pienamente compartecipe della decisione omicida e hanno aggiunto, specie il Marino Mannoia, moltissimi altri particolari sia sulla causale sia sugli esecutori materiali.

I due collaboranti hanno sostanzialmente addotto alla Corte la medesima spiegazione e cioè che non avevano voluto affrontare, in un momento ritenuto prematuro, il delicatissimo tema dei rapporti tra mafia e politica, poiché ammettere la partecipazione di Bontate alla decisione di due delitti di tale gravità, avrebbe reso imprescindibile l'approfondimento in sede di interrogatorio, del discorso sui rapporti tra Cosa Nostra e gli uomini politici ed in primo luogo tra lo stesso Bontate e l'on. Salvo Lima.

E questo approfondimento i due collaboranti si sono sentiti di poterlo affrontare, secondo quanto da loro espressamente dichiarato, solo in tempi recenti e comunque solo quando, dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, hanno riscontrato un maggiore e più deciso impegno di tutte le Autorità dello Stato, nel loro complesso, sul fronte della lotta contro Cosa Nostra.

A prescindere dal fatto che sia effettivamente questa l'unica spiegazione delle diverse versioni dei fatti, va comunque rilevato, e risulta dai verbali in atti, che ripetutamente in passato sia Buscetta che Marino Mannoia avevano espressamente dichiarato a vari giudici la loro volontà di non affrontare il tema

dei rapporti mafia-politica per i motivi già prima esplicitati.

E' ovvio comunque che la diversa versione oggi acquisita sulla responsabilità di Stefano Bontate e dei suoi alleati formerà specifico oggetto di valutazione alla luce di tutte le altre risultanze processuali al fine di verificare l'attendibilità.

Tale verifica è ancor più necessaria perchè è del tutto evidente che la responsabilità, solo oggi indicata, di Stefano Bontate e dei suoi alleati incide certamente su alcuni aspetti della ricostruzione dei due delitti e sulla posizione di alcuni imputati, e in particolare dei terroristi "neri" Fioravanti e Cavallini.

Resta invece inalterata, la posizione degli odierni imputati Greco, Riina, Calò, Geraci, Madonia, Brusca, Provenzano, la cui responsabilità è stata sempre concordemente indicata da tutti i collaboranti e si fonda sulla loro indiscussa presenza nell'organismo di vertice di Cosa Nostra; essa trova peraltro ulteriori adeguate ed attendibili spiegazioni in quanto fin qui acquisito sulle causali dei reati oggetto di questo processo.

L'OMICIDIO DI MICHELE REINA

Sulla base delle indagini svolte dagli organi di polizia e riferite con i rapporti del 28 marzo e del 24 agosto 1979, nonché delle testimonianze acquisite agli atti, è stata ricostruita la dinamica del delitto che è già stata narrata nella esposizione del fatto, alla quale pertanto si rinvia.

E' opportuno quindi passare direttamente all'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Come si è già visto, Giuseppe Marchese, Salvatore Contorno, Antonino Calderone e Salvatore Cancemi hanno



affermato di non poter riferire nulla di specifico nell'omicidio di Michele Reina, ma di essere certi, per i motivi già più volte esposti e per l'assoluta assenza di reazioni all'interno della struttura di Cosa Nostra, del fatto che esso fosse stato deciso e fatto eseguire dalla Commissione provinciale di Palermo di cui facevano già allora parte gli odierni imputati.

Dichiarazioni specifiche sono state rese invece, sull'omicidio di Michele Reina, da Tommaso Buscetta, da Gaspare Mutolo e da Francesco Marino Mannoia.

In uno dei suoi primissimi interrogatori (21 luglio 1984) Tommaso Buscetta aveva affermato che "Mattarella è stato ucciso su mandato della "Commissione" e su ispirazione di Salvatore Riina" e che "anche l'on. Reina è stato ucciso su mandato di Riina".

Dopo aver aggiunto che *"le vicende sono molte complesse e che diversi sono i responsabili di tali assassinii"*, aveva ancora dichiarato: *"Infine, desidero sottolineare rigorosamente che nessun omicidio può essere compiuto nella zona di influenza di una determinata famiglia senza il benestare del capo della famiglia stessa. Per gli omicidi di maggior rilievo occorre, poi, il consenso della Commissione. Trattasi di procedure che non soffrono eccezione"*.

Quattro giorni dopo, il 25 luglio 1984, il Buscetta aveva dichiarato: *"Nel 1978, la S.V., mi dice, sono avvenuti gli omicidi di Michele Reina e di Giuseppe Di Cristina. Circa il primo di tali omicidi, non so nulla, ma rammento alla S.V. che lo stesso, data la sua eclatanza, non poteva che essere commesso su mandato della Commissione, o meglio di tutti i componenti della stessa alleati con i corleonesi; mi risulta che nè Stefano Bontate, nè*

Salvatore Inzerillo, nè Rosario Riccobono sapevano nulla di ciò”.

In data 1 febbraio 1988, il Buscetta è stato interrogato dal Giudice Istruttore in U.S.A., ove era detenuto.

Nel contesto di dichiarazioni concernenti l'omicidio di Piersanti Mattarella, dopo avere riferito che nulla gli risultava della c.d. “pista nera” e che da nessuno degli esponenti di Cosa Nostra da lui incontrati nel marzo dell'anno 1980 a Palermo aveva sentito il minimo accenno all'eventualità che gli assassini potessero essere di matrice eversiva, il Buscetta aggiungeva:

“Il significato di ciò può essere colto solo da chi appartiene a Cosa Nostra; bisognerebbe sapere, infatti, con quanta meticolosità la Commissione di Cosa Nostra, si interessa delle vicende anche banali di associati o estranei, per rendersi conto che fatti di tale gravità come l'omicidio del Presidente della Regione, non potevano essere passati sotto silenzio, senza pervenire a conclusioni abbastanza sicure.

Come ho detto stamattina, Inzerillo Salvatore ha perso il mandamento di Carini per non aver saputo dare esaurienti spiegazioni in Commissione circa gli autori e i moventi di un banale omicidio, quello cioè di un certo Leggio. Dopo l'omicidio Mattarella, invece, Madonia Francesco, nella cui zona è avvenuto l'omicidio, non ha avuto noie di alcun genere.

Nè è successo nulla dopo l'omicidio dell'on. Reina nè, ancor prima, a seguito della scomparsa di De Mauro”.

Si tratta chiaramente di affermazioni di non grande rilievo e però va detto che, come si è già visto prima, in varie occasioni nel corso degli interrogatori resi al Giudice Istruttore e alla Corte di Assise del maxi-processo, il Buscetta aveva

chiaramente riaffermato la sua volontà di non affrontare il tema dei rapporti tra mafia e politica.

Nel novembre 1992, invece all'inizio di una nuova fase di interrogatori che avrebbe avuto per oggetto proprio i rapporti tra Cosa Nostra e alcuni uomini politici, Buscetta ha riferito quanto era a sua conoscenza anche sull'omicidio di Michele Reina, affermando: *“Desidero, adesso, parlare degli omicidi di Reina Michele e di Mattarella Piersanti.*

Del primo omicidio so quanto ebbe a raccontarmi Bontate Stefano, nel 1980 a Palermo. La nostra conversazione riguardava il «problema» dei corleonesi ed il modo di affrontarlo, come ho già detto in precedenza.

Il Bontate lamentava che i corleonesi avevano commesso alcuni gravissimi omicidi, come quelli del col. CC. Russo Giuseppe, del giudice Cesare Terranova e del cap. CC. Basile Emanuele, tenendo addirittura all'oscuro di tali decisioni esso Bontate nonché il Riccobono e l'Inzerillo.

Il Bontate citò anche il caso dell'omicidio dell'uomo politico democristiano Reina Michele, precisando che questo omicidio era stato fermamente voluto dai corleonesi perchè il Reina non si era comportato bene in appalti o altri affari (non ricordo bene), che interessavano qualcuno a loro legato.

A differenza, però, che nei casi prima citati, in quest'ultima occasione i corleonesi avevano posto la questione in Commissione, ed il Bontate, il Riccobono e l'Inzerillo - sebbene contrari a questo omicidi - non vi si erano opposti.

Non ricordo se il Bontate mi abbia, allora, indicato con precisione chi fosse quel «qualcuno» legato ai corleonesi, i cui interessi venivano disturbati dal Reina.

Non ricordo, in particolare, se il Bontate mi abbia fatto il nome di Ciancimino Vito.

Il Bontate non mi spiegò con precisione per quale motivo egli stesso, il Riccobono e l'Inzerillo non si opposero all'omicidio.

Egli mi parlò soltanto, genericamente, di ragioni superiori, a causa delle quali essi avevano dovuto accettare quella decisione. Non ricordo, inoltre, se egli mi abbia parlato del legame tra il Reina e l'on. Lima di cui io, peraltro, ero a conoscenza - e se mi abbia dato spiegazioni sul perchè avesse consentito omicidio, malgrado il suo legame con Lima. Non so, inoltre, se ci fosse un legame diretto tra il Reina ed il Bontate.

Non ho conservato un preciso ricordo di ciò, poichè allora questi retroscena politici dell'omicidio non mi interessavano e non avevo motivo di richiedere precise spiegazioni".

Il Buscetta confermava le stesse notizie anche nell'interrogatorio reso negli Stati Uniti a questa Corte di Assise (Giugno 1993) ribadendo ulteriormente che l'omicidio Reina era un delitto deciso dalla Commissione perchè "Reina è un uomo che ha forse delle possibilità di appalti e che lui stesso faccia degli appalti con delle persone di copertura e che disturba l'azione dei corleonesi che hanno altri interessi e forse gli stessi interessi del Reina".

In sostanza il collaborante affermava di aver saputo da altri uomini d'onore che il Reina operasse nel campo delle costruzioni tramite un prestanome a lui sconosciuto ("aveva qualche persona che costruiva").

Rispondendo poi alle domande della Corte e delle parti, il

Buscetta precisava che le sue informazioni risalivano al periodo della sua ultima permanenza a Palermo tra il giugno 1980 e il gennaio 1981, periodo in cui aveva avuto contatti assai frequenti con tutti i componenti della Commissione che incontrava alla Favarella di Michele Greco e in particolare con Stefano Bontate con cui trascorreva, per usare le sue parole, «il più del suo tempo».

Proprio dal Bontate aveva saputo che l'omicidio del Reina era stato deciso dalla Commissione perchè disturbava i corleonesi e che lo stesso Bontate e i suoi alleati (Salvatore Inzerillo, Gigino Pizzuto e Rosario Riccobono) pur non essendo d'accordo avevano finito per non opporsi ed accettare la decisione perchè, secondo la sua espressione, *“c'erano altri interessi, credo da parte di Bontate nei confronti dei corleonesi”*.

Vi erano cioè ragioni di più ampia strategia negli equilibri interni a Cosa Nostra che sconsigliavano uno scontro aperto con i corleonesi sull'omicidio del Segretario provinciale della Democrazia Cristiana.

In sostanza, ha ancora precisato Buscetta, il Bontate non aveva l'interesse, e forse neanche la forza di sostenere uno scontro aperto proprio in quel momento (marzo 1979), poco dopo l'espulsione di Gaetano Badalamenti, dopo che lui stesso si era salvato a stento dall'accusa di aver partecipato all'uccisione di Francesco Madonia (da Valledlunga) e mentre aveva delle difficoltà interne alla sua famiglia per l'opposizione strisciante del fratello Giovanni.

Gaspare Mutolo dal canto suo ha anticipato, nel luglio 1992, alcuni dei temi presenti nelle dichiarazioni poi rese da Tommaso Buscetta.

Il Mutolo ha poi confermato le sue dichiarazioni nell'interrogatorio reso a questa Corte, aggiungendo di avere conosciuto un certo D'Alia Tommaso, costruttore dal quale riscuoteva la tangente. Con lo stesso il collaborante intratteneva rapporti amichevoli al punto da favorirgli un appartamento in via Ausonia.

Tra le altre cose il Mutolo apprese che il D'Alia era prestanome di Michele Reina. Dopo che quest'ultimo fu ucciso, avendo incontrato il D'Alia all'ippodromo, questi gli aveva riferito che non costruiva più proprio a causa dei "conti sbagliati" che si era fatto il Reina. Il Mutolo a questo punto si era interessato con il Riccobono per vedere se era possibile aiutare l'amico, ma aveva appreso che proprio il Riccobono lo aveva consigliato in tal senso, per evitare che venisse ucciso a sua volta.

Il collaborante sostanzialmente ha dichiarato che il Reina è stato ucciso perchè aveva dato fastidio con la sua impresa di costruzioni, poiché era riuscito ad assicurarsi numerosi appalti, soprattutto nella zona di Mondello, Partanna e Valdesi, costruendo anche in dispregio delle normativa edilizia, precisando in particolare che era entrato in contrasto con Vito Ciancimino che aveva anche lui delle imprese di costruzione intestate ad alcuni prestanome.

Mutolo ha inoltre chiarito che sia l'uccisione di Reina, sia l'ordine al D'Alia di non costruire, erano il frutto di una decisione della Commissione.

Rinviando ad un momento successivo la verifica dei riscontri alle dichiarazioni di Gaspare Mutolo che sono stati acquisiti, con esito solo parzialmente positivo, dalle indagini di P.G., si deve però subito rilevare che la ricostruzione delle ragioni

dell'omicidio fatta, in modo sostanzialmente convergente, dallo stesso Mutolo e da Tommaso Buscetta è stata confermata ed ampliata da Francesco Marino Mannoia proprio nell'interrogatorio reso a questa Corte il 28.11.94.

In tale occasione, invero, il collaborante ha dichiarato di aver saputo dal suo capofamiglia Stefano Bontate e da un altro importante uomo d'onore della stessa famiglia di S. Maria di Gesù, Girolamo Teresi, che proprio il Teresi aveva avuto un ruolo, anche se solo come collaborazione ed appoggio, nella materiale esecuzione dell'omicidio.

Ha altresì aggiunto, senza peraltro poter fornire elementi specifici a sostegno della sua affermazione, che il *"dr. Reina non era una persona limpida... era molto chiacchierato"* a prescindere dalla sua posizione politica e che motivo immediato dell'omicidio poteva essere stato qualche contrasto di interessi, magari di non eccezionale importanza, forse proprio nel settore dell'edilizia come poteva far pensare l'intervento nella fase esecutiva del delitto del Teresi Girolamo, che era un importante costruttore oltre che un uomo d'onore.

Peraltro nella fase esecutiva dell'omicidio, aveva avuto un ruolo - assolutamente marginale - lo stesso collaborante dato che, poco dopo il delitto, aveva accompagnato un altro uomo d'onore della sua famiglia, Pullarà Giovanbattista che, da una cabina telefonica, aveva fatto una telefonata all'ANSA per rivendicare il delitto a nome delle Brigate Rosse ma in realtà, ovviamente, con lo scopo di sviare le indagini.

Il Marino Mannoia ha poi però precisato che la vera causale dell'omicidio era, sempre secondo le confidenze fattegli dal Bontate, quella di lanciare un forte messaggio intimidatorio

alla Democrazia Cristiana perchè tenesse conto delle esigenze dell'organizzazione mafiosa (per usare le parole del Mannoia: *«un segnale veramente incisivo in quella che era la vita politica nel territorio palermitano. Cioè, nel senso di avere la disponibilità dei favori»*).

Ed alla domanda se il segnale che si voleva dare fosse quello che non si era soddisfatti dell'attività politica, rispondeva: *«sì, esatto, in poche parole il messaggio era chiaro e abbastanza decifrabile: era che in Sicilia comanda Cosa Nostra e che la gestione di certi appalti e certe situazioni devono essere in qualche modo controllate da Cosa Nostra»*.

In sostanza, anche in questo caso il Marino Mannoia ha distinto, come ha espressamente confermato nell'interrogatorio dibattimentale, tra *«un motivo di fondo che è il vero motivo ed una occasione, se così si può dire, del fatto di delitto che poi è quello che viene detto per primo molto spesso, per lo meno viene detto alla generalità degli uomini di onore»*.

Riassumendo le dichiarazioni dei collaboranti acquisiti agli atti del processo si può rilevare in primo luogo che tutti attribuiscono l'omicidio del Segretario provinciale della Democrazia Cristiana alla responsabilità unanime della Commissione provinciale di Cosa Nostra di cui facevano parte gli odierni imputati.

Quanto poi a Buscetta, Mutolo e Marino Mannoia che hanno dato indicazioni più dettagliate sul delitto, tutti e tre hanno riferito come ragione specifica un contrasto nel settore dell'edilizia, mentre il solo Marino Mannoia indica come vera causale dell'omicidio la volontà di tutta l'organizzazione mafiosa di mandare un segnale intimidatorio alla Democrazia Cristiana

“colpevole” di non tener troppo conto degli interessi e delle pretese di Cosa Nostra.

A questo punto non può meravigliare il diverso livello di approfondimento e di conoscenze da parte del Marino Mannoia se si considera che all'epoca del delitto (marzo 1979) egli era uno dei “fedelissimi” e degli uomini di fiducia di Stefano Bontate, cioè di uno dei capi più prestigiosi di Cosa Nostra, con i maggiori legami, tradizionalmente, con settori del mondo politico.

Nè, per altro verso può stranizzare, che siano meno approfondite le conoscenze di Tommaso Buscetta, certo non meno legato al Bontate e dotato di un maggior carisma personale, se si considera che nel marzo 1979 il Buscetta era lontano da Palermo e che quando - nel 1980 - vi ritornò e poté raccogliere le confidenze del Bontate medesimo, ormai ben diverse e più gravi erano le preoccupazioni e gli interessi dei capi di Cosa Nostra, sempre più consapevoli della inevitabilità dello scontro definitivo tra i corleonesi e i loro avversari.

Le dichiarazioni dei collaboranti così finora ricordate devono essere lette ed esaminate alla luce dei risultati delle altre indagini istruttorie sia per valutare la validità delle specifiche indicazioni da esse offerte sia per confermare o meno la riconducibilità del delitto a Cosa Nostra (e non quindi a soggetti estranei all'organizzazione mafiosa) e all'organizzazione mafiosa nel suo complesso (e non invece a singoli esponenti di essa).

Nel caso dell'omicidio di Michele Reina, le indicazioni specifiche offerte dai collaboranti attengono all'esistenza di interessi del Riina nel settore edilizio e a una volontà di Cosa Nostra di lanciare un messaggio intimidatorio alla Democrazia Cristiana.

Prima di passare a esaminare nel dettaglio le altre risultanze processuali (cioè quelle diverse dalle dichiarazioni dei collaboranti) su questi due punti è da ricordare in estrema sintesi che le indagini compiute durante la formale istruzione avevano già escluso la concreta configurabilità di alcune causali ipotizzate subito dopo il delitto e che nessun elemento di novità è emerso a questo proposito dalla verifica dibattimentale fatta dalla Corte sia mediante l'esame degli ufficiali di P.G. che con l'escussione di numerosi testimoni.

Non vi è infatti alcuna possibilità di riferire l'omicidio Reina ad una azione terroristica da parte della organizzazione eversiva "Prima Linea" o, più in generale, di una delle varie organizzazioni terroristiche di carattere politico (estremismo di destra e di sinistra) che in quel tempo commettevano gravissimi delitti in varie parti d'Italia, così come si sarebbe voluto ottenere con la telefonata giunta nell'immediatezza del delitto, che peraltro lo stesso Mannoia ha attribuito a se stesso, su precisa statuizione di Cosa Nostra. Neppure è possibile ricollegare l'omicidio ad eventuali contrasti che potrebbero, in ipotesi, essere maturati nell'ambiente dell'ippodromo di Palermo, assiduamente frequentato dal Reina, nell'assenza più assoluta di riscontri in tal senso.

Nessuno spunto concreto di indagine è emerso che consenta di riferire la morte del segretario provinciale della D.C. a contrasti di interesse sorti in merito ad appalti per forniture di merci decisi dall'Amministrazione Provinciale di Palermo nel dicembre 1978 ovvero all'appalto comunale per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione della circonvallazione interna di Palermo.

Esclusa quindi la validità di tutte queste ipotetiche

causali già prese in esame nel corso della formale istruzione, si può passare a considerare le acquisizioni probatorie su quanto riferito dal Buscetta, dal Marino Mannoia e - soprattutto - dal Mutolo in ordine all'esistenza di interessi del Reina nel settore edilizio che lo avrebbero messo in contrasto con altri costruttori legati, in vario modo, a Ciancimino Vito.

Quanto riferito dal Mutolo è stato oggetto di verifica da parte della Procura della Repubblica e della D.I.A. nell'ambito di indagini preliminari espletate secondo le norme del nuovo codice di rito, e le conclusioni - sintetizzate in quattro informative del Centro Operativo D.I.A. di Palermo - sono state poi acquisite anche dalla Corte in questo processo.

Pur non essendo stata acquisita la prova che il D'Alia fosse il prestanome di Michele Reina nè che comunque esistesse una società di fatto tra i due, dagli accertamenti svolti sono emersi molti elementi che da un lato confermano, in larga misura, le affermazioni del Mutolo e dall'altro dimostrano che il Reina, al momento della sua morte, aveva la disponibilità di somme non trascurabili di denaro che certamente non trovavano origine nelle normali e conosciute attività dello stesso.

Inoltre, mentre in un primo momento il D'Alia ha negato di aver mai conosciuto il Mutolo, questi ha riferito una serie di dati sui lavori effettuati dal costruttore, sulla ubicazione dei suoi uffici, sull'assunzione da parte sua di un parente del collaborante, sulla messa a disposizione di quest'ultimo di un appartamento nella zona di Via Ausonia ecc. che sono stati ampiamente e positivamente riscontrati dalle indagini espletate dalla D.I.A., cosicché alla fine il D'Alia ha finito per ammettere di aver conosciuto il Riccobono e il Mutolo e di aver versato

periodicamente a quest'ultimo le somme di denaro pretese dall'organizzazione mafiosa. Ha altresì riconosciuto la esattezza di tutte le altre informazioni riferite dal collaborante ad eccezione della parte relativa all'esistenza di una società di fatto con Michele Reina.

Anzi, ancora nell'ultimo interrogatorio reso alla Procura in qualità di persona sottoposta a indagini per il reato di cui all'art. 371 bis C.P., reato per cui è stato anche tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere poi confermata dal Tribunale della Libertà, il D'Alia ha affermato di non aver mai conosciuto Michele Reina e di non avere mai avuto alcun socio nella sua attività imprenditoriale.

A quest'ultimo proposito, però, come risulta dal rapporto acquisito, una accurata analisi economico-finanziaria condotta dalla D.I.A. sulle imprese del D'Alia e delle società da lui controllate ha dimostrato che negli anni che ci interessano, e cioè anche prima del 1980 il D'Alia ha investito consistenti somme di denaro non provenienti dalla normale attività imprenditoriale a lui facente capo.

Si deve dunque ritenere che il D'Alia avesse in quel periodo dei soci o finanziatori occulti.

Di fronte alla posizione di assoluta reticenza assunta dal D'Alia non è stato possibile individuare questi soci o finanziatori.

E' certo inoltre che il D'Alia godeva di notevoli appoggi nell'amministrazione comunale di Palermo, nella quale aveva allora grande influenza la corrente "limiana" della D.C., cui apparteneva anche Michele Reina, tanto che è stato condannato, in relazione ad alcuni degli edifici da lui costruiti nella zona di Valdesi, per il reato di interesse privato in atti di ufficio in

concorso con alcuni amministratori comunali (peraltro espressione di partiti diversi dalla D.C.).

Risulta inoltre da altri processi già definiti, le cui sentenze sono state acquisite agli atti, che Ciancimino Vito, il quale peraltro ha ammesso la circostanza, aveva - nel periodo di tempo che ci interessa - notevolissimi interessi nel settore dell'edilizia dato che formava società di fatto con gran parte dei costruttori che ottenevano il rilascio di licenze edilizie dal Comune di Palermo.

Per altro verso è un dato di fatto ormai indiscusso l'esistenza di strettissimi rapporti tra Ciancimino Vito e i vertici corleonesi di Cosa Nostra a cominciare da Riina Salvatore. Proprio per questi motivi il Ciancimino è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.P., prima ancora che i suoi legami con il Riina venissero confermati da quasi tutti i collaboranti che sono stati interrogati anche in questo processo.

Per quanto riguarda poi Michele Reina è stato accertato senza alcun dubbio che la somma di circa £. 260.000.000 depositata in un libretto di risparmio poco prima della sua morte non poteva avere origine, come si era ritenuto durante la fase istruttoria sulla base, tra l'altro, delle affermazioni della vedova Marina Pipitone, nella vendita di un terreno ereditato dal padre nè nelle altre apparenti attività dello stesso Reina.

Si è riscontrato peraltro che appena tre giorni dopo la morte dell'uomo politico, furono versate su un libretto di risparmio poi estinto dalla Pipitone, £. 62.000.000 circa (somma certo non trascurabile a quell'epoca) provenienti in parte da assegni di cui non è stata accertata l'origine e in parte da un altro libretto al portatore di cui all'epoca non era stata accertata

l'esistenza. Più in generale si è dovuto constatare la lacunosità degli accertamenti bancari e patrimoniali eseguiti nella prima fase delle indagini e l'atteggiamento, a dir poco, di scarsa collaborazione mantenuto dalle persone più vicine al Reina sia subito dopo il delitto sia durante le nuove indagini condotte in questi ultimi mesi dalla Procura della Repubblica e dalla D.I.A.

In conclusione, si può affermare - su questo punto - che se non è stata acquisita la prova certa delle affermazioni del Mutolo sulla esistenza di un rapporto economico tra il Reina e il D'Alia, è stata però riscontrata la esattezza di tutte le altre indicazioni offerte dal collaborante a questo proposito; è stato verificato che il D'Alia poteva disporre - in quegli anni - di somme di denaro provenienti da un socio o da un finanziatore occulto ed è stato altresì confermata in ogni caso la possibilità che il Reina si sia trovato al centro di contrasti di interessi economici per qualche sua condotta non "limpida", per usare le parole di Marino Mannoia, collegata alla sua attività politico - amministrativa.

Peraltro a questo proposito non è inutile ricordare altri due dati che emergono dalle testimonianze acquisite nel corso della formale istruzione e poi confermate nel corso del dibattimento.

Il primo è costituito dalle dichiarazioni dell'on. Nino Mannino che, pur se facente parte di un diverso e contrapposto partito (il P.C.I.), aveva con Michele Reina un rapporto personale improntato a reciproca schiettezza.

L'on. Mannino ha riferito a questa Corte di aver molte volte contestato al Reina «i comportamenti disinvolti» da lui tenuti negli anni precedenti come amministratore provinciale di

Palermo, aggiungendo che il Reina aveva replicato che *“i suoi compagni di partito e di corrente a quell'epoca dovevano farsi una posizione”, mentre ora, senza l'assillo di problemi economici, poteva parlarsi finalmente di politica in termini di interesse generale”*.

In termini analoghi anche Padre Ennio Pintacuda ha affermato che a differenza di Piersanti Mattarella, *«assolutamente estraneo ad ogni collegamento tra politica e affari, il dr. Reina aveva ben presente l'esigenza di fare i conti con i c.d. comitati di affari»*.

Il secondo dato di rilievo che è qui opportuno ricordare è l'esistenza di contrasti personali, anche violenti, tra Michele Reina e Vito Ciancimino.

Su questo punto, ha posto particolarmente l'accento la vedova dell'uomo politico, ma è da dire che l'esistenza di tali contrasti, dovuti anche alla personalità spiccata di entrambi, è stata confermata, pur di fronte all'ovvia negazione dello stesso Ciancimino, da altri testimoni quali Sebastiano Purpura, Francesco Paolo Gorgone e dallo stesso on. Nino Mannino che ha testualmente affermato che appariva chiaro *«il ruolo di punta (di Reina) nella contestazione di Ciancimino, sin dai tempi in cui questo fu sindaco, sia all'interno della D.C. sia in Consiglio Comunale»*.

Anche sotto questo profilo, dunque, trova una conferma - sia pure generica e non specifica - l'indicazione contenuta nelle dichiarazioni di Gaspare Mutolo sull'esistenza di un grave conflitto di interessi tra il Reina e il Ciancimino.

Si dovrebbe a questo punto passare all'esame delle risultanze processuali in qualche modo collegate con quella che

Marino Mannoia indica come la vera causale dell'omicidio Reina e cioè la volontà dell'organizzazione mafiosa di mandare un messaggio intimidatorio alla Democrazia Cristiana "accusata" di non tenere sufficientemente conto delle esigenze e delle pretese di Cosa Nostra.

Poiché però l'esame di queste risultanze processuali riguarda anche l'omicidio di Piersanti Mattarella ed in quella sede è forse possibile procedere a tale analisi in modo più completo e dettagliato, è opportuno rinviare tale esame, anche per consentire una trattazione unitaria

E' però opportuno per le valutazioni di ordine penale che rilevano in questa sede sottolineare fin d'ora che l'elezione - nel 1976 - di Michele Reina alla Segreteria Provinciale della D.C. rappresenta senza dubbio un momento significativo di un cambiamento di linea politica del partito di maggioranza relativa al Comune e alla Provincia di Palermo, in netta antitesi alla gestione precedente che aveva avuto le sue figure emblematiche nell'on. Gioia e in Vito Ciancimino.

A questo proposito bisogna ricordare ancora una volta che quest'ultimo era il referente, e insieme lo strumento, della fazione corleonese di Cosa Nostra per gli affari politici e amministrativi del Comune e della Provincia di Palermo.

Bisogna altresì tenere presente che Michele Reina era l'uomo più vicino all'on. Salvo Lima, leader della corrente democristiana più forte a livello provinciale e forse anche regionale, che costituiva l'asse fondamentale del nuovo sistema di alleanze che governava il partito e - quindi - determinava anche il governo della Regione, della Provincia, del Comune.

Non appare quindi inverosimile l'indicazione di Marino

Mannoia secondo cui con l'omicidio di Michele Reina i capi di Cosa Nostra volevano dimostrare la loro avversione alla politica attuata in quel periodo dalla Democrazia Cristiana in Sicilia.

Infine non è da trascurare un elemento relativo alla dinamica del delitto, o quanto meno alla fase immediatamente successiva, che ha pienamente confermato un punto importante delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia.

Come si è già visto, infatti, quest'ultimo ha riferito di avere accompagnato Giovanbattista Pullarà che, poco dopo l'omicidio, effettuò una telefonata per rivendicare il delitto a nome di un'organizzazione terroristica di sinistra (Brigate Rosse).

Pur con qualche imprecisione, perchè la telefonata anonima pervenne al Giornale di Sicilia e fu fatta a nome di Prima Linea e non delle Brigate Rosse, l'indicazione di Marino Mannoia rimane sostanzialmente valida e di grandissima importanza, poiché si deve considerare che le imprecisioni sopraindicate si possono facilmente spiegare con il lungo tempo trascorso (circa 15 anni) e con il fatto che non fu lo stesso collaborante a fare la telefonata anonima bensì il Pullarà, che egli accompagnava e che potrebbe avergli riferito in modo impreciso i dettagli di ciò che aveva fatto.

Il ricordo di Marino Mannoia è invece significativo perchè una rivendicazione a nome di un'organizzazione terroristica è una circostanza assolutamente inusuale nei delitti di mafia nè essa, passati i primissimi giorni dopo il delitto, aveva più avuto alcuna eco nella stampa o era stata più ripresa in modo significativo in occasione di pubblici dibattiti e discussioni.

E' di tutta evidenza pertanto che la dichiarazione di Francesco Marino Mannoia è realmente frutto di un ricordo

personale e non di notizie apprese altrove.

Al termine dell'analisi delle risultanze processuali sull'omicidio di Michele Reina si può affermare che le indicazioni dei collaboranti, pur se solo in parte specificamente confermate dalle altre fonti di prova, non solo non trovano alcuna smentita, ma anzi si inseriscono coerentemente nel quadro complessivo delle risultanze processuali sia per quanto riguarda la possibilità che la presenza del Reina in attività economiche in qualche modo collegate al suo ruolo politico - amministrativo lo ponesse al centro di conflitti di interessi, sia per quel che riguarda il valore simbolico di una linea politica sgradita a Cosa Nostra assunto ormai dalla segreteria provinciale di Michele Reina.

Entrambe le ipotesi indicate, sia dai collaboranti sia dalle altre risultanze processuali, mutuano, secondo le regole interne della mafia, più volte citate, una decisione - e quindi una responsabilità - della Commissione provinciale di Cosa Nostra quale organo direttivo di vertice dell'organizzazione mafiosa.

Emblematico in tal senso è il fatto - giova ribadirlo - che in entrambi i casi il Reina si ponesse in contrasto diretto con Vito Ciancimino, punto di riferimento e insieme strumento dei Corleonesi di Salvatore Riina, nel mondo politico-amministrativo palermitano, secondo quanto confermato da sentenze, anche definitive, acquisite agli atti.

E' del tutto logica, del resto, la necessità di un intervento della Commissione nel caso che l'omicidio volesse segnare un momento importante dei rapporti con il mondo politico, con il passaggio a una fase di chiara intimidazione e di uso brutale della violenza anche contro gli esponenti di quel mondo.

Ma è altrettanto evidente la necessità di un intervento

della Commissione anche nel caso in cui causale dell'omicidio fosse un contrasto di interessi nel settore edilizio.

E' infatti un dato storicamente acquisito l'importanza che per Cosa Nostra ha avuto - ormai da decenni - l'edilizia e la ricchezza che essa rappresenta specie in una città come Palermo.

Sarebbe stato dunque inevitabile un intervento della Commissione per valutare tutte le conseguenze che un'azione delittuosa così grave avrebbe potuto avere in un settore tanto delicato e di valore strategico per l'associazione mafiosa.

Infine è del tutto ovvia la considerazione, che si aggiunge alle precedenti, che solo il vertice supremo di Cosa Nostra poteva decidere l'omicidio di un potente uomo politico, segretario provinciale del maggior partito di governo, già sicuro di essere eletto alle ormai imminenti elezioni nazionali con l'appoggio dell'on. Lima per il quale era - a Palermo - la persona più vicina.

Risulta pertanto evidente la responsabilità della Commissione provinciale di Palermo in ordine al delitto in esame; la appartenenza alla stessa da parte degli odierni imputati verrà trattata in prosieguo, quando sarà esaminata la posizione di ogni singolo imputato.

L'OMICIDIO DI PIERSANTI MATTARELLA

Possibili causali

La dinamica del delitto è già stata ricostruita, attraverso i rapporti di P.G. e le testimonianze dei testi oculari, nella esposizione del fatto ed alla stessa quindi si rimanda.

Deve pertanto passarsi all'esame di quanto è emerso dalle

indagini espletate nel corso della istruzione formale e di quella dibattimentale in ordine alla possibile causale dell'omicidio.

Piersanti Mattarella è stato un uomo politico di spicco - non solo in campo regionale - e dunque il suo campo di azione è stato assai vasto. Si è cercato pertanto di indagare, per la ricerca della causale del delitto, nel terreno delle principali questioni e materie di cui il Presidente si era occupato, sempre nella consapevolezza che la decisione di Cosa Nostra di compiere un delitto così grave difficilmente poteva trovare origine in un singolo atto amministrativo o politico, bensì piuttosto in una valutazione, di natura criminale, più articolata e complessa.

Ricostruendo poi il quadro della situazione politica in cui si è inserita l'azione dell'on. Mattarella, si comprende meglio la reale portata e il valore, anche solo emblematico, di decisioni ed atti che, avulsi dal contesto della complessa attività da lui compiuta, potrebbero sembrare poco significativi.

Per la prima volta infatti in Sicilia venivano messi in discussione e posti in pericolo gli interessi affaristico-mafiosi consolidatisi nel tempo attorno al potere politico in sede comunale e regionale e per di più da una personalità politica di spicco appartenente proprio alla Democrazia Cristiana, partito che avendo detenuto il potere in forma indiscussa, sia in sede comunale che regionale, era stato quello che maggiormente si era prestato a tale gioco di interessi, garantendo di fatto alla mafia, così come evidenziato esattamente dal P.M., la possibilità di gestire, sostanzialmente in regime di monopolio, tutti i più importanti affari della vita economica siciliana, ivi compresi quelli relativi agli appalti delle opere pubbliche.

Tanto più pericolosa doveva apparire l'attività di

Mattarella quanto più, man mano, la sua azione si rivelava ispirata ad una reale politica di rinnovamento, resa ancor più incisiva per i poteri di controllo che lo stesso aveva come Presidente e che, per primo nella storia della Regione, aveva esercitato anche nei confronti del Comune.

La questione del verde Terrasi

Esaminando partitamente le questioni specifiche più rilevanti trattate dal presidente Mattarella, va subito detto che nessun rilievo può essere attribuito alla vicenda del c.d. "verde Terrasi", che pure occupò in un primo momento gli istruttori e che taluno dei difensori ha tentato di riprendere in sede dibattimentale. Rimandando all'ordinanza di rinvio a giudizio per la ricostruzione di tale episodio, giova ribadire che risulta acclarato che l'intervento del Presidente sulla questione fu assai circoscritto e comunque semmai volto a verificare l'ipotesi di fare aumentare il coefficiente di edificabilità del terreno, contro il parere già espresso dagli organi competenti: non si vede quindi chi e per quale motivo avrebbe dovuto essere mandante dell'omicidio riferito a tale causale.

Vicende relative all'Assessorato Lavori Pubblici

Una prima questione da esaminare riguarda le vicende relative all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.

Risulta dagli atti che l'on. Mattarella infatti impose sostanzialmente le dimissioni dell'Assessore Rosario Cardillo e dispose una rigorosa ispezione amministrativa che fece emergere varie irregolarità e favoritismi nei confronti di alcune imprese.

Inoltre il Presidente Mattarella assunse iniziative anche

sul delicato tema dei collaudi di opere pubbliche affidati per lo più a funzionari regionali.

Le conclusioni delle indagini su questo punto sono state riassunte da Polizia e Carabinieri, con il rapporto del 23.12.80, agli atti, in cui gli inquirenti, pur escludendo sul piano logico la possibilità che questi atti amministrativi possano essere stati di per sé soli la causa del delitto, ne hanno sottolineato il particolare significato all'interno dell'operazione di rinnovamento che gli stessi hanno assunto.

Nel rapporto è stato infatti evidenziato che il Presidente aveva avuto modo di recepire malcontenti e lamentele da parte di quei funzionari regionali, che costituivano poi la stragrande maggioranza di essi, ai quali non erano stati mai affidati collaudi di opere pubbliche, poiché l'assegnazione dei collaudi comporta per gli assegnatari grossi guadagni, essendo il compenso ragguagliato percentualmente alla entità dell'opera eseguita. Mattarella si proponeva pertanto di inserire, in un disegno di legge di riforma dell'Amministrazione Regionale, una normativa che sancisse l'assegnazione dei collaudi soltanto a tecnici qualificati quali i funzionari del Genio Civile e del Provveditorato alle Opere pubbliche. Si sarebbe evitato così la grossa disparità di trattamento economico nella categoria dei funzionari regionali, cioè tra quelli assegnatari dei collaudi e tutti gli esclusi.

Tale inchiesta come le altre che hanno formato oggetto dei precedenti rapporti, evidenzia la serietà e qualità degli intenti con i quali l'On. Mattarella aveva improntato la sua azione di Governo.

Come azione di controllo assai incisiva, inoltre, è stata senza dubbio percepita la richiesta di conoscere i nominativi dei

funzionari regionali preposti ai collaudi di opere pubbliche, poiché tale controllo, pur essendo da considerarsi parte integrante di un corretto esercizio di controllo politico-amministrativo dei vari componenti la Giunta Regionale, non era mai stato effettuato.

L'indagine conoscitiva tradiva chiaramente un intento innovatore e moralizzatore nella prassi che si era consolidata.

Una conferma dell'importanza di queste iniziative ai fini di un corretto funzionamento della 'macchina' amministrativa regionale è stata poi data da numerosi testi assunti nel corso del dibattito, tra cui si ricordano in particolare la dott. Trizzino, il dott. Cernigliaro e il dott. Crosta, rimandando alla trascrizione dei verbali dibattimentali per la dettagliata ricostruzione dell'episodio in questione.

La legge urbanistica regionale

Una seconda, e molto più grave questione, fu quella della approvazione della Legge Urbanistica regionale (la nr. 71 del 1978).

E' emerso infatti con tutta evidenza il malcontento generalizzato e diffuso che tale legge provocò poiché, nel riproporre i principi della Legge nazionale, abbassava notevolmente gli indici di edificabilità, danneggiando i proprietari dei terreni, dato che limitava lo sfruttamento degli stessi ai fini edilizi. Inoltre la legge, aumentando i costi di costruzione e delle opere di urbanizzazione, danneggiava i costruttori, cui faceva perdere larghi margini di guadagno.

Una volta deliberata dall'Assemblea tale legge venne impugnata dal Commissario dello Stato per la parte concernente la sanatoria dell'abusivismo edilizio. A questo punto vi furono forti

pressioni perchè il Presidente della Regione non promulgasse la parte non impugnata della legge, consentendo così, di fatto, che nelle more della decisione della Corte Costituzionale i proprietari delle aree e i costruttori continuassero a costruire, in modo anzi più intenso secondo i precedenti, e per loro molto più favorevoli, indici di edificabilità.

Per capire l'importanza degli interessi in gioco, specialmente nella città di Palermo, si deve pensare che la legge fissò autoritativamente ed in contrasto col vigente piano regolatore generale, drastiche riduzioni sull'utilizzo edificatorio delle aree urbane. Con quella legge, tra l'altro, si ridusse l'indice massimo di edificabilità da 21 mc/mq a 7 e si portò l'indice di edificabilità del "verde agricolo" da 0,20 mc/mq a 0,03. Infine, con apposito comma, si stabilì per legge per il Consiglio Comunale di Palermo il divieto di edificabilità delle aree di "verde agricolo" per fini privati, vietando che le stesse potessero essere oggetto di variante urbanistica, con la sola parziale eccezione (e per percentuali limitate) di edilizia economico-popolare.

Per gli amministratori comunali di Palermo questa legge fu una sostanziale, drastica ed autoritativa riduzione della loro potestà discrezionale nell'uso del territorio.

E' appena poi il caso di dire che, specialmente a Palermo, il settore dell'edilizia e dello sfruttamento delle aree edificabili erano già allora uno dei campi privilegiati della attività di Cosa Nostra, anzi esponenti mafiosi di primo piano erano a quell'epoca proprietari di notevolissimi estensioni di terreno suscettibili di sfruttamento edilizio: basti pensare ai Greco di Ciaculli e di Croce Verde-Giardini o ad Aiello Michelangelo, legato alle organizzazioni mafiose di Bagheria.

Come risulta dalle testimonianze dell'on. Sergio Mattarella, dell'on. Leoluca Orlando, dell'on. Mario Fasino e della d.ssa Maria Grazia Trizzino (Capo di Gabinetto del Presidente assassinato), la legge urbanistica fu al centro di violentissimi contrasti sia all'esterno che all'interno dell'Assemblea Regionale e fu approvata solo grazie all'impegno incondizionato e al prestigio personale del Presidente della Regione, mentre l'on. Fasino, che in qualità di Assessore al Territorio aveva proposto il disegno di legge, non fu rieletto nelle successive elezioni regionali avendo perduto oltre 10.000 voti nella sola città di Palermo.

Peraltro, proprio in relazione all'approvazione e alla promulgazione della legge urbanistica, il Presidente della Regione, secondo quanto ha dichiarato la Dott.ssa Trizzino, ricevette - a partire dal maggio 1979 - diverse lettere anonime con minacce di morte.

Sempre con riferimento alla produzione legislativa promossa dal Presidente Mattarella e dalla sua Giunta, vanno ricordate pure la legge che modificò le procedure di assegnazione delle opere pubbliche e quella sulla programmazione regionale della spesa pubblica: in entrambi i casi si mirava a razionalizzare e ad ancorare a criteri obiettivi e di carattere generale i flussi di spesa dell'Amministrazione Regionale diminuendo quindi gli spazi per favoritismi e manovre clientelari.

Leggi sulla programmazione

Di notevole importanza furono pure le leggi sulla chiarezza e trasparenza del bilancio regionale, anch'esse dirette a diminuire le occasioni e le possibilità di una gestione non corretta della spesa pubblica.



L'importanza di questa produzione legislativa, fortemente voluta da Piersanti Mattarella, è stata bene illustrata dai suoi collaboratori all'Assessorato al Bilancio ed alla Presidenza (Crosta, Trizzino, Cernigliaro), i quali hanno anche sottolineato che ad essa si affiancava un'azione amministrativa altrettanto attenta al rispetto formale e sostanziale delle 'regole' ed alla assoluta imparzialità della Pubblica Amministrazione: basti pensare alle ispezioni disposte da Mattarella nei confronti di Comuni e cantine sociali, interrompendo un'inerzia che si prolungava da anni.

L'appalto delle sei scuole

La questione che, secondo le testimonianze dei familiari e collaboratori, aveva maggiormente impegnato, sul finire del 1979, il Presidente Mattarella e destato in lui profonde preoccupazioni è la ispezione da lui personalmente disposta sulla regolarità delle procedure seguite dal Comune di Palermo per l'affidamento in appalto dei lavori per la realizzazione di sei edifici scolastici in diverse zone della città.

Come puntualmente ricordato dal P. M. nella sua memoria, nell'aprile 1979 il Comune di Palermo aveva pubblicato il bando di appalto concorso per la realizzazione di sei scuole in sei diversi quartieri per un importo di spesa complessiva di circa £. 5.600 milioni. Ad ogni gara avevano chiesto di partecipare una trentina di imprese circa metà delle quali non erano state ammesse per motivi vari, cosicchè il numero delle imprese partecipanti variava, per ognuna delle sei gare, da un minimo di 13 ad un massimo di 19.

In data 2 ottobre 1979 la Giunta Comunale aveva

nominato le sei commissioni giudicatrici che avrebbero dovuto esprimere un parere tecnico vincolante sulla idoneità del progetto presentato e sulla congruità del prezzo offerto.

Per ognuno dei sei appalti era stato però presentato un solo progetto, rispettivamente dalle imprese SO.GE.CO, Agostino Catalano, Edil Reale, Sansone, Catalano Costruzioni, Gaetano e Massimo Barresi.

Le commissioni giudicatrici avevano iniziato i loro lavori (tranne quella competente per la scuola di Via Castellana Bandiera che aveva dichiarato non funzionale il progetto stralcio presentato dall'impresa Catalano Costruzioni), ma nel frattempo, fin dal luglio 1979, erano pervenuti all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione alcuni esposti anonimi, che denunciavano gravi irregolarità nelle procedure di appalto.

L'Assessore, On. Luciano Ordile, dopo aver ricevuto in proposito generici chiarimenti dal Comune di Palermo, aveva richiesto, con nota del 28.9.79, al Presidente della Regione di disporre gli opportuni accertamenti *«tenendo conto anche che il fatto potesse riguardare anche altri Assessorati come quello agli Enti Locali»*.

Il 5 novembre 1979 la Presidenza della Regione aveva disposto un'ispezione straordinaria incaricando il Dr. Raimondo Mignosi; questi depositava in breve volgere di tempo due relazioni che venivano comunicate in data 14 e 28 novembre all'Assessorato Pubblica Istruzione che in data 5 dicembre, inviava al Comune una nota in cui, evidenziate le irregolarità emerse in sede ispettiva, suggeriva i rimedi da adottare e cioè la riapertura dei termini dell'appalto-concorso, ovvero l'annullamento degli atti e la riproposizione delle gare.

Nel corso del mese di dicembre il Presidente della Regione aveva invitato nel suo ufficio il Sindaco di Palermo, dr. Mantione, e l'Assessore Comunale competente, dr. Pietro Lorello, e dopo aver fatto cenno, secondo quanto dagli stessi riferito, dei risultati dell'ispezione espletata dal dr. Mignosi, dei criteri molto restrittivi adottati per la ammissione alla gara e della stranezza rappresentata dall'esistenza di una sola offerta per ogni scuola, aveva consigliato di riaprire i termini di partecipazione, ricevendo in proposito dai due amministratori comunali l'assicurazione della piena disponibilità del Comune.

Due giorni dopo l'omicidio del Presidente Mattarella, e cioè l'8 gennaio 1980, il Comune aveva invece inviato all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione le proprie controdeduzioni, con cui si rivendicava la legittimità dell'operato del Comune.

Nei mesi successivi, l'Amministrazione Regionale, acquisiti nuovi pareri tecnico-giuridici perveniva alla conclusione che l'operato del Comune di Palermo era stato perfettamente regolare dal punto di vista della legittimità amministrativa, ma che tuttavia «ragioni di autotutela consigliavano di non dare più corso all'aggiudicazione dell'appalto», invito fatto proprio dall'Avv. Martellucci, subentrato al Mantione nelle funzioni di Sindaco di Palermo.

L'importanza dell'intera questione ed in particolare dell'intervento del Presidente Mattarella in una vicenda che vedeva in gioco interessi economici abbastanza rilevanti per quel tempo (circa 6 miliardi) e che soprattutto coinvolgeva direttamente il Comune di Palermo e su cui la Regione aveva solo generici compiti di sorveglianza, fu chiara fin dall'inizio delle

indagini e ha formato oggetto di approfonditi accertamenti.

Infatti, i titolari delle sei imprese partecipanti agli appalti-concorso sono stati sottoposti a procedimento penale, nel corso del quale hanno dichiarato che tra loro non era intercorso alcun preventivo accordo e che era «solo per caso o per buona fortuna» che ognuno di loro si era ritrovato unico partecipante ad una singola gara di appalto. Benché gli stessi siano stati assolti dal reato di turbativa d'asta, dalle indagini esperite dagli uffici di P.G. sono emersi dei collegamenti tra i titolari delle sei imprese e fra alcuni di loro e Spatola Rosario, esponente, com'è ben noto, della famiglia mafiosa Spatola - Gambino - Inzerillo.

In particolare Sansone Gaetano è stato socio della società di Spatola Rosario; lo stesso Sansone abitava ed aveva la sede sociale della sua impresa nel medesimo fabbricato degli Spatola, che è cognato di Gambino Tommaso, a sua volta cugino di Spatola Rosario.

Anche Reale Antonino, come ricordato dall'accusa, ha stretti collegamenti con i costruttori Spatola considerato che, nel corso di una perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza nella sede dell'Impresa di Spatola Vincenzo (fratello di Rosario e di Antonino), è stata ritrovata documentazione varia attinente ai lavori di completamento della scuola elementare C.E.P. (ai Petrazzi), documentazione che avrebbe dovuto trovarsi negli uffici comunali.

Appare pertanto evidente, dai collegamenti esistenti fra cinque delle sei imprese partecipanti all'appalto-concorso, che l'accordo stretto tra gli imprenditori edili più volte già menzionati, avesse avuto la sollecitazione, l'organizzazione o quanto meno il benessere dei massimi esponenti delle famiglie mafiose sopra

indicate.

Ulteriore e significativa conferma in tal senso si è avuta peraltro dagli accertamenti più recenti dato che il collaborante Baldassare Di Maggio ha riferito anche a questa Corte che i fratelli Gaetano e Giuseppe Sansone non solo sono uomini d'onore ma sono tra le persone più vicine a Riina Salvatore di cui hanno protetto la latitanza per anni finché quest'ultimo è stato arrestato, come si è già detto, proprio mentre usciva da una villa costruita dai Sansone e confinante con le ville degli stessi.

Come esattamente evidenziato dal P.M. inoltre, significativa è altresì la condanna dagli stessi riportata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con una sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo in cui è stata sottolineata anche l'origine a dir poco oscura della loro invidiabile posizione economica.

Appare quindi evidente come la presa di posizione del Presidente Mattarella per impedire l'aggiudicazione di appalti per sei miliardi a un gruppo di imprese variamente collegate al vertice di Cosa Nostra, o addirittura espressione diretta di esso, doveva apparire intollerabile per tutta l'organizzazione.

Inoltre non può sottacersi che l'iniziativa dell'on. Mattarella di disporre un'indagine tramite l'Ispettorato della Presidenza, di cui faceva parte il dr. Mignosi, apparve subito avere carattere eccezionale, o quanto meno inusuale, perchè, contrariamente alla prassi, traeva origine da scritti anonimi ed era fondata su una legge, la nr. 28 del 29.12.62, raramente applicata in passato.

Peraltro essa si realizzò nell'inerzia, se non proprio nell'ostruzionismo, degli uffici degli Assessorati Regionali più

direttamente competenti, quelli alla Pubblica Istruzione e quello agli Enti Locali.

Si è già detto che dopo la prima relazione del dr. Mignosi, che evidenziava varie illegittimità degli atti posti in essere dal Comune di Palermo, il Presidente Mattarella intervenne personalmente sul Sindaco Mantione e l'assessore comunale Lorello, ottenendo l'assicurazione, solo verbale, che sarebbe stata disposta la sospensione degli appalti. Quanto interessasse in realtà anche al Comune portare in porto quegli appalti può desumersi agevolmente dal fatto che immediatamente dopo l'uccisione di Mattarella, l'8 gennaio 1980, ad appena due giorni dall'omicidio, il Comune scrisse, per la prima volta, alla Presidenza della Regione, per rivendicare l'assoluta legittimità del suo operato. La revoca delle aggiudicazioni, infatti, come dichiarato dal dr. Mignosi nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, si ebbe solo dopo il clamore suscitato dalla vicenda e per una ragione a dir poco inusuale: il potere di autotutela, infatti - concesso alle pubbliche Amministrazioni per i casi in cui un atto, pur formalmente legittimo, sia lesivo degli interessi pubblici - fu esercitato adducendo la motivazione che i costi erano troppo onerosi per le ditte aggiudicatrici, stante la lievitazione dei prezzi, nel frattempo intervenuta.

Il rischio che l'intervenire sulla questione degli appalti per la costruzione di scuole del Comune di Palermo era inequivocabilmente percepito, tanto che il dr. Gentile, un funzionario dell'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, rifiutò sostanzialmente di eseguire un'ispezione generale disposta dall'Assessore e un altro funzionario dello stesso Assessorato, il dr. Cappellani, disse al Mignosi che una sua relazione riservata,

contenente rilievi sulla regolarità delle procedure seguite dal Comune di Palermo nelle gare d'appalto per la costruzione degli edifici scolastici, sarebbe stato oggetto di rielaborazione poiché la sua prima stesura, dopo il suo inoltro alla visione dell'Assessore, gli era stata restituita dal capo di Gabinetto, dott. Di Dio, perchè ritenuta troppo pesante nella forma, e lo stesso Dott. Cappellani aderì all'invito di usare una maggiore prudenza, rielaborandola.

Peraltro lo stesso dr. Di Dio confermò al Mignosi che aveva ritenuto saggio richiamare amichevolmente il Cappellani alla prudenza usando a questo proposito, a mo' di commento, l'espressione *«a Palermo si spara per molto meno»*, con riferimento all'entità delle somme in gioco (sei miliardi), ma anche, secondo la percezione che ne ebbe il dr. Mignosi, *«ai rischi connessi ad una ingerenza della Regione negli affari interni del Comune»*.

Lo stesso dr. Mignosi, peraltro, presentò la sua prima relazione senza volutamente approfondire, per sua esplicita ammissione e contro il suo solito, tutti gli aspetti della questione, limitandosi a rilevare solo quei vizi che sarebbero bastati al Presidente Mattarella per ottenere il risultato politico di bloccare l'aggiudicazione degli appalti, senza rischiare di far emergere rilievi di carattere penale, peraltro estranei ai compiti istituzionali dell'Ispettorato e della stessa Presidenza della Regione.

Dopo questa rielezione il Presidente, pur dando subito inizio ai contatti con il Comune per ottenere la sospensione delle procedure, dispose che l'ispezione continuasse *«anche se dovessero emergere rilievi penali»*.

Da questa nuova iniziativa dell'On. Mattarella prese ostentatamente le distanze anche il dr. Grifeo, Segretario Generale

della Presidenza, tanto che il Presidente annotò polemicamente l'assenza di proposte di quell'ufficio.

Del resto, anche il dr. Mignosi, era preoccupato e mentre, anche qui per sua ammissione, continuava negli accertamenti con una certa lentezza, esprimeva alla d.ssa Trizzino il suo stato d'animo dicendo scherzosamente, che tale suo atteggiamento era suggerito dalla preoccupazione di poter "finire in una betoniera", data la materia e data la decisione con cui, il Presidente e lui, avevano messo le mani nel mondo palermitano degli appalti.

Di fronte all'ambiguità dell'atteggiamento del Comune, che aveva sospeso le procedure solo di fatto, e non con provvedimento formale, il dr. Mignosi decise di inoltrare al Presidente Mattarella anche una lettera riservata nella quale, oltre a richiamare la sua attenzione sulla poca attendibilità delle assicurazioni verbali del sindaco in quanto esse erano fondate su una sospensione di fatto pura e semplice della procedura di aggiudicazione degli appalti, avanzava la proposta della acquisizione *"da altri organi dell'ordinamento pubblico"* (intendendo magistratura e polizia) di *"elementi ed informazioni sulla personalità e sui precedenti dei titolari delle sei imprese palermitane uniche presentatrici di offerte e sulle rispettive zone di influenza in relazione alle aree prescelte per la realizzazione delle sei scuole"*.

Nella stessa lettera riservata il Mignosi coglieva l'occasione per ribadire, in definitiva, che l'ispezione di cui era stato incaricato poteva considerarsi esaurita in quanto un suo eventuale prosieguo non avrebbe potuto condurre, sul piano amministrativo, a conclusioni diverse da quelle cui era già pervenuto.

La lettera riservata venne sigillata in busta e personalmente consegnata alla dr.ssa Trizzino con la precisazione di riferire al Presidente che se egli avesse ritenuto inopportuno il contenuto della stessa, la lettera sarebbe stata considerata come non scritta, tanto più che il dr. Mignosi aveva trattenuto agli atti la minuta.

A motivazione della insolita prassi che suggeriva il funzionario affermava testualmente: *"Questa busta odora di mafia, ed io non mi sento di coinvolgere altri, nè di esporre il Presidente su un terreno pericoloso"*.

Dopo alcuni giorni, il 28 novembre, la dr.ssa Trizzino diede la risposta del Presidente, il quale aveva disposto che *"la lettera restasse agli atti"*.

In un'altra e successiva occasione, sempre nell'ufficio della dr.ssa Trizzino e alla presenza del dr. Crosta, un altro stretto collaboratore del Presidente, il dr. Mignosi esprimeva la sua soddisfazione per il fatto che si dovesse considerare chiusa la fase ispettiva non più in grado, secondo lui, di produrre altri risultati utili, potendo invece solo esporre lui personalmente ad ulteriori rischi, e concludeva scherzando: *"Poi, lui continua a fare il Presidente della Regione, ed io finisco in un pilastro!"* Proprio in quel momento era entrato il Presidente, cui il Mignosi entrando nel vivo della questione, fece presente che si muovevano su un terreno scivoloso.

Intervenendo, la dott.ssa Trizzino, scherzosamente, riferì la frase detta dal dr. Mignosi a proposito dei rischi di finire in un pilastro, mentre il Presidente avrebbe continuato a fare il presidente, e Mattarella replicò che sarebbe stato lui a finire nel cemento e, alle proteste di Mignosi, come per concessione,

aggiunse che, semmai, sarebbero finiti in due plinti vicini!

Da questa ricostruzione emerge chiaramente la tensione e la sensazione di pericolo che quell'incarico ispettivo determinò non solo nel dr. Mignosi ma, quel che più conta, nello stesso Presidente della Regione, come è stato confermato dalla Sig.ra Trizzino, dall'on. Sergio Mattarella e dallo stesso Dr. Crosta il quale ha riferito di essere stato presente ad un colloquio tra il Presidente ed il Dr. Mignosi, nel corso del quale quest'ultimo aveva fatto rilevare che a seguito della sua ispezione, si sarebbero potuto verificare "reazioni" e l'On. Mattarella aveva risposto che se ci fossero state reazioni, a tali reazioni sarebbe stato interessato lui e non certo l'ispettore.

L'importanza attribuita alla questione dallo stesso Presidente Mattarella emerge pure dalle dichiarazioni dell'On. Michelangelo Russo, esponente del P.C.I. e Presidente dell'Assemblea Regionale, che fu informato dallo stesso Mattarella «*nel corso di un colloquio personale*» della sua decisione di disporre l'indagine ispettiva.

Anzi, l'on. Russo ha precisato nella sua dichiarazione al G.I. che il Presidente Mattarella ebbe a dirgli *con tono preoccupato*: «*forse me la faranno pagare*» proprio mentre, dopo la visita del Presidente della Repubblica, faceva cenno ai suoi interventi presso il Comune di Palermo per la questione degli appalti per la costruzione degli edifici scolastici e presso l'amministrazione regionale per la questione relativa ai funzionari collaudatori.

Altra conferma precisa della lucida consapevolezza dell'on. Mattarella sui pericoli cui andava incontro e delle preoccupazioni che nutriva è stata data da un altro dei suoi più

stretti collaboratori, l'on. Girolamo Giuliana.

Il Presidente della Regione ebbe infatti a dirgli, uno o due mesi prima della morte e proprio con riferimento all'ispezione sugli appalti per le sei scuole di Palermo e a quella sull'Assessorato ai Lavori Pubblici *«queste cose possono farmele pagare»* e alla domanda del Giuliana se intendesse riferirsi ad un punto di vista politico, il Presidente specificò: *«non politicamente, ma sul piano fisico, personale»*.

Va inoltre ricordato che l'on. Leoluca Orlando, allora stretto collaboratore del Presidente Mattarella, ha sottolineato l'importanza della *«attenzione, anche amministrativa, (da parte del Presidente assassinato) per la vita comunale palermitana»* e che fu *«certamente di grande rilievo simbolico l'ispezione disposta sugli appalti per la costruzione di alcune scuole»*.

Il Prof. Orlando ha poi aggiunto che *«tali scelte furono rese possibili tanto per la particolare ampia maggioranza che sosteneva il primo governo Mattarella quanto per la stessa determinazione ed autorevolezza del Presidente»* sottolineando infine che *«il Comune di Palermo, prima di Mattarella, appariva politicamente una zona "off limits", egemonizzata da un "comitato di affari" che vedeva nei Cassina, nei Vassallo ed in altri imprenditori l'espressione economica e che vedeva in Ciancimino e nei suoi amici (dentro e fuori la D.C.) le sue espressioni politiche»*.

Vale la pena di evidenziare, a proposito dell'incidenza dell'intervento personale del Presidente Mattarella, che, secondo quanto ricordato dai testi Lo Franco, Di Vita e Migliaccio, una ispezione ordinaria disposta dall'Assessorato Regionale Enti Locali nei confronti del Comune di Palermo sul tema degli appalti

in data 7.12.79 alla data del 7 maggio 1981, per difficoltà burocratiche di varia natura non era stata ancora completata ed anzi doveva avere ancora effettivo inizio.

Tutto quanto fin qui esposto collima con le osservazioni formulate, sulla base di ben diverse esperienze e da un diverso punto di osservazione da Gaspare Mutolo che testualmente ha riferito nel corso dell'udienza dibattimentale: *«Mattarella voleva fare una specie di pulizia nell'apparato del Municipio del Palazzo delle Aquile perchè là è tutto è manovrato cioè c'era un clima di paura in quel periodo».*

L'incontro con il Ministro Rognoni

Un altro episodio inquietante che è stato oggetto di indagini nell'ambito della ricerca delle possibili causali dell'omicidio di Piersanti Mattarella è quello dell'incontro, avvenuto nell'ottobre 1979, con l'allora Ministro dell'interno Virginio Rognoni, del quale aveva parlato, sin dai primi giorni dopo il delitto sia l'on. Sergio Mattarella che la dott. Trizzino.

L'autorità giudiziaria però ne veniva a conoscenza solo il 10 aprile 1981, allorché la d.ssa Maria Grazia Trizzino, principale collaboratore del presidente Mattarella perchè suo capo di Gabinetto, interrogata dal Giudice Istruttore, riferiva che verso la fine di ottobre del 1979 il Presidente Mattarella, di rientro da Roma con l'aereo del primo pomeriggio, contrariamente alle sue abitudini, non era passato da casa sua, ma si era recato direttamente in presidenza e, dopo averla chiamata personalmente, le disse di essersi recato dal Ministro Rognoni e di avere avuto con lui un colloquio riservato su problemi siciliani. Poi aggiunse testualmente: "Se dovesse succedermi qualche cosa di molto grave

per la mia persona, si ricordi questo incontro con il Ministro Rognoni, perchè a questo incontro è da collegare quanto di grave mi potrà accadere". Il Presidente aveva anche aggiunto che di quel fatto non avrebbe parlato nè con sua moglie nè con suo fratello.

La dott. Trizzino ha dichiarato che, nella circostanza, non azzardò alcuna domanda perchè conoscendo bene la riservatezza del Presidente sapeva che sarebbe stato inutile, rimanendo comunque perplessa e quasi incredula sul motivo per cui egli si fosse lasciato andare ad affermazioni tanto gravi e preoccupanti. Ha altresì precisato che, poiché il Presidente aveva notato la sua espressione piuttosto scettica, aveva ribadito la sua preoccupazione dicendo testualmente: «signora, io le parlo molto seriamente».

La dott. Trizzino ha precisato che, conoscendo molto bene il Presidente era certa che lo stesso non avrebbe azzardato alcun giudizio se non avesse avuto elementi fondati e concreti, per cui quanto egli le aveva detto non poteva che essere il frutto di una sua maturata riflessione su quanto aveva riferito al Ministro Rognoni. Egli peraltro diceva sempre che «bisognava fare pulizia nel partito e bisognava eliminare alcuni uomini che non facevano onore al partito stesso».

La testimonianza della Signora Trizzino veniva ripresa dal fratello del Presidente assassinato, On. Sergio Mattarella, che in data 28.5.1981 dichiarava al G.I. di aver avuto riferito dalla d.ssa Trizzino, qualche giorno dopo i funerali, dell'incontro con il Ministro Rognoni, con la specifica precisazione che il Presidente della Regione aveva parlato esclusivamente delle condizioni di Palermo e che aveva chiesto questo colloquio dopo averci pensato

a lungo, poiché, riguardando anche il suo partito, si rendeva conto della gravità del passo che aveva compiuto, ma non aveva potuto, per dovere di coscienza, farne a meno.

L'on. Sergio Mattarella ripeteva che la Signora Trizzino gli aveva riferito che l'espressione del Presidente le sembrò molto grave e che egli, raccomandandogli di non parlarne nè con il fratello nè con la moglie, ebbe a dirle inoltre: *«se dovesse capitarmi qualcosa, si ricordi di quello che le sto dicendo»*.

L'On. Mattarella aggiungeva di non aver mai fatto cenno dell'episodio narratogli dalla d.ssa Trizzino nè ai Questori Immordino e Nicolicchia nè agli altri funzionari di polizia (con i quali pure aveva avuto numerosi colloqui, anche di carattere informale).

Sostanzialmente analoga era la deposizione della vedova del Presidente della Regione, Signora Irma Chiazzese che in data 8.7.81 ripeteva al G.I. quanto aveva anche a lei riferito dalla d.ssa Trizzino dopo un primo, più sommario colloquio con il cognato Sergio Mattarella.

Oltre quanto già si è detto, la Signora Chiazzese aggiungeva solo che la d.ssa Trizzino aveva precisato che la discussione con l'On. Rognoni aveva avuto anche per oggetto, oltre il problema della mafia, in relazione ai collegamenti politici, anche fatti interni al partito e che il Presidente era particolarmente dispiaciuto, secondo lei perchè il Ministro Rognoni non aveva dato troppo peso a quanto da lui esposto.

Naturalmente veniva assunto in esame, in data 11.6.81, anche l'On. Virginio Rognoni, Ministro degli Interni, il quale confermava di avere incontrato negli ultimi giorni di ottobre del 1979 il Presidente Mattarella, e dichiarava: *“Nel corso del*

colloquio si parlò della situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza della città di Palermo e anche della Sicilia in relazione al problema della mafia, anche in dipendenza degli ultimi atti criminosi come quello dell'uccisione del Commissario Giuliano Boris e del Giudice Terranova, avvenuti rispettivamente nel luglio e nel settembre 1979. Ricordo che il Presidente Mattarella mi parlò delle nuove forme criminose della mafia e di un aspetto molto importante del fenomeno relativo ai legami tra mafia e politica.

Mi ricordo che la sua politica era rivolta a combattere il fenomeno mafioso e a rendere via via credibile la classe politica adottando comportamenti, che rendessero, nei fatti, credibile l'azione di governo e l'azione politica in genere. Come esempio di questa politica il Presidente Mattarella mi ricordò il suo intervento volto a fermare la procedura di alcuni appalti concorsi e di altri interventi nell'ambito dell'Amministrazione Regionale. Non mi nascose che questa politica poteva creare forti ostilità negli interessi colpiti.

Nel corso della discussione il Presidente Mattarella, quasi per esemplificare il clima di paura e di intimidazione esistente e sul quale egli operava, mi ebbe espressamente a rappresentare la situazione, in quel momento veramente depressa, del Segretario Regionale della D.C. Rosario Nicoletti; mi accennò finanche alla intenzione, qualche volta espressa giusto in quel periodo da Nicoletti di troncare l'attività politica.

A questo punto ricordo anche che il Presidente Mattarella mi espresse serenamente la sua determinazione e volontà di continuare nella intrapresa azione di governo portando avanti una prospettiva di riscatto della vita civile,

politica e sociale della Regione. Ricordo che il Presidente Mattarella, in relazione ad alcune notizie secondo le quali l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino avrebbe premuto per ottenere un reinserimento ad un livello di piena utilizzazione politica all'interno del partito della Democrazia Cristiana, ebbe a manifestarmi grande preoccupazione per un evento del genere ed il suo vivo dissenso al riguardo. A giustificazione di questo dissenso il Presidente Mattarella mi disse quanto fosse discussa, ambigua e dubbia la personalità del Ciancimino".

In sostanza dalle dichiarazioni dell'On. Rognoni veniva confermato sia il profondo impegno morale e politico del Presidente Mattarella, sia la sua volontà di non cedere di fronte a nessun ostacolo e di non aver riguardo per alcuno neanche all'interno del suo partito, come emergeva chiaramente dal riferimento alla posizione di Vito Ciancimino.

Il Ministro però, forse per una diversa percezione della realtà siciliana, non aveva avuto la sensazione della tensione e del senso di pericolo, anche personale, che pervadeva invece il Presidente Mattarella.

Nel corso del dibattito non sono emersi, a questo proposito elementi di rilievo, anzi l'On. Rognoni ha ribadito che il colloquio era stato calmo e sereno da parte di Mattarella e che egli non aveva avuto affatto l'impressione della drammaticità della richiesta di colloquio.

Una cosa tuttavia è rimasta confermata attraverso la testimonianza del Ministro e cioè che i problemi che travagliavano il Presidente Mattarella erano proprio le sue iniziative nel settore degli appalti, specie quelli del Comune di Palermo, e la sua contrapposizione a Vito Ciancimino.

Può ritenersi anzi indubbio che Piersanti Mattarella riteneva di correre seri pericoli per la sua incolumità fisica proprio per la sua opposizione al rientro a pieno titolo del Ciancimino nella vita di partito da cui era stato escluso; rientro che intendeva evitare a tutti i costi anche ricorrendo, come fece, senza evidentemente essere compreso, ai poteri del Ministro degli Interni: questo è inequivocabilmente il senso del resoconto della Dr.ssa Trizzino, confermato dal fratello e dalla moglie del Presidente assassinato, sulla necessità *«di fare pulizia nel partito e di eliminare alcuni uomini che non facevano onore al partito stesso»*, circostanza questa confermata dallo stesso On. Rognoni secondo cui l'unico riferimento specifico in senso negativo fatto da Mattarella fu proprio quello a Vito Ciancimino.

Tale lettura dell'episodio trova indiretta conferma in quanto dichiarato da Tommaso Buscetta, secondo cui anche l'On. Lima manifestava in quel periodo la sua preoccupazione per la pressione di Ciancimino per tornare a esercitare anche formalmente un suo ruolo di potere nel partito e nella città. A dire del Buscetta, Lima aveva deciso di contrattare fermamente tale pretesa, lasciando però mano libera nella gestione degli appalti allo stesso Ciancimino che era, secondo i collaboranti completamente nelle mani di Salvatore Riina e dei Corleonesi, così come del resto ritenuto con sentenza passata in giudicato.

Quanto fosse incombente e grave la presenza di Vito Ciancimino in moltissimi aspetti della vita della città di Palermo risulta confermato anche dall'esistenza di alcuni seri dubbi sulla linearità, completezza e tempestività delle indagini proprio sull'omicidio di Piersanti Mattarella.

Si è già detto che le dichiarazioni della dott. Trizzino sul

colloquio tra il Presidente ed il Ministro furono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria solo molto tempo dopo essere state rese e ciò, nonostante la evidente importanza che fin dall'inizio alle stesse fu riconosciuta. Dall'istruzione dibattimentale è risultato che la dottoressa aveva riferito del colloquio sicuramente al dott. De Luca, il quale ultimo, alla presenza di un suo collaboratore e del Dirigente della Squadra Mobile (dr. Impallomeni) riferì le notizie avute dalla dr.ssa Trizzino, al Questore Immordino, con una relazione scritta consegnata il 28 marzo 1980.

Quest'ultimo dette disposizioni ai funzionari della Mobile di non svolgere nessun accertamento sul punto poiché se ne sarebbe occupato personalmente.

In realtà non risulta che abbiano fatto nulla in proposito nè il dr. Immordino, deceduto nelle more del processo e comunque andato in pensione nel giugno 1980, nè altri.

Risulta che il dr. Nicolicchia, succedutogli nella carica, fu informato della vicenda, probabilmente dal Dirigente della Squadra Mobile, dr. Impallomeni, ma non fu fatto nulla neanche allora, anzi la relazione del dr. De Luca, nel frattempo trasferito a Milano, non fu allegata al rapporto conclusivo sulle indagini, in data 30.12.80, presentato a firma del dr. Impallomeni.

Solo agli inizi del 1981 il dr. Incalza, probabilmente spinto anche dal dr. De Luca, comunicò informalmente le notizie sull'incontro di cui si è più volte parlato al Consigliere Chinnici che procedette quindi, il 10.4.1981, ad assumere a sommarie informazioni, su questo punto la dr.ssa Trizzino e, poco dopo, l'on. Rognoni.

Appare addirittura incredibile che un episodio così

importante sia stato riferito con un ritardo di quindici mesi, vanificando così di fatto ogni possibilità di procedere alle indagini necessarie. E' certo comunque che decisiva per il blocco delle indagini è stata la decisione del Questore Immordino di avocare a sé ogni ulteriore iniziativa, non lasciando sussistere dubbi sul punto la relazione del dr. De Luca e le dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte dallo stesso, dal dr. Incalza e dal dr. Impallomeni.

Il tentativo di depistaggio di Vito Ciancimino

La non limpida posizione di quel Questore è ancor più evidenziata da un altro episodio emerso nel corso delle indagini relativamente ad una notizia contenuta in un appunto per il Direttore del SISMI del 15.5.1980, classificato come "riservatissimo", ed avente per oggetto il "delitto Mattarella", in cui si riferiva che il Centro di Contro Spionaggio di Palermo aveva acquisito - in via del tutto riservata - notizie secondo cui il delitto Mattarella sarebbe stato concepito ed organizzato in ambienti mafiosi, ma eseguito da un giovane "killer" proveniente da fuori della Sicilia e appartenente ad un imprecisato gruppo terroristico, previa offerta di congruo sostegno in danaro e armi.

Secondo quella nota, il "killer", alla data della stessa, si sarebbe trovato ancora a Palermo, sotto protezione della mafia che, però avrebbe avuto intenzione di consegnarlo alla giustizia allo scopo di far indirizzare le indagini sulla pista terroristica, allontanandole da se stessa.

Nella relazione si evidenziava che, sia pure in termini più sfumati, la notizia era apparsa su "Panorama" del 19.5.1980, con il titolo "Lo Zampino di Sindona" e si precisava che la fonte era da cautelare.



In seguito veniva accertato che la fonte era il dott. Giovanni Ferrara, capo del Centro SISDE di Palermo dalla metà del gennaio 1980 al 1983 che, escusso dal G. I., confermava innanzitutto essere stata la fonte indicata nell'appunto del SISMI del 15.5.1980 e ricordava di avere lasciato in precedenza anche un appunto presso il SISDE di Palermo.

La nota scritta del "Costituendo Centro SISDE di Palermo", regolarmente protocollata al n. 684 di Prot. del 25.3.1980, a firma del Ferrara, veniva acquisita agli atti e si accertava che la stessa, in pari data, era stata trasmessa al Direttore del SISDE di Roma.

Da tale appunto risultava che le notizie in questione erano state riferite al dott. Ferrara dallo stesso Questore di Palermo che le aveva a sua volta apprese da Vito Ciancimino, definito nella nota *"persona qualificata attendibile, notoriamente vicina ad ambienti mafiosi"*. Secondo tale fonte il killer sarebbe appartenuto ad un gruppo sovversivo di sinistra.

Il funzionario precisava che l'episodio gli era rimasto impresso nella memoria per le particolari circostanze in cui il dott. Imbordino aveva chiesto di incontrarlo e cioè utilizzando la sua autovettura privata, con la quale avevano girato a lungo per la città. Riferiva inoltre che il Questore gli aveva detto che il Ciancimino gli aveva preannunciato un suo imminente ritorno sulla scena politica palermitana perchè stavano maturando nuovi equilibri politici a lui più favorevoli.

Nel corso del suo esame testimoniale il dott. Ferrara chiariva che era rimasto personalmente molto scettico sul fatto che il killer dell'On. Mattarella fosse da ricercarsi nell'ambito del terrorismo rosso, perchè, inquadrando il delitto in ambienti

mafiosi, riteneva che questi ultimi avessero maggiori possibilità di contatto col terrorismo nero mentre erano del tutto estranei a rapporti con l'estremismo di sinistra.

Proprio per tale ragione egli aveva effettuato dei sondaggi, anche negli ambienti carcerari dei terroristi di sinistra, ricevendo la netta conferma che la sinistra eversiva era assolutamente estranea all'omicidio Mattarella.

Il dott. Immordino, esaminato come teste dal G.I. il 19.12.1990 non confermava le circostanze riferite dal dott. Ferrara, ammettendo solo di aver avuto, poco dopo l'omicidio del Presidente della Regione, un incontro con Vito Ciancimino, che aveva cercato, senza riuscirci, di consegnargli copia di un memoriale già consegnato alla Commissione Parlamentare Antimafia e ad altre Autorità. Data la sua indisponibilità, quest'ultimo, allontanandosi, aveva pronunciato una frase che significava sostanzialmente che egli, nonostante privo di cariche, "contava ancora qualcosa".

Il Giudice Istruttore, attesa l'insuperabile contraddizione emersa tra le due versioni procedeva al confronto fra i due testimoni, le cui posizioni rimanevano però invariate.

Appare tuttavia evidente che delle due deposizioni non può che essere vera quella resa dal dott. Ferrara che sull'episodio, immediatamente, aveva redatto una formale relazione, che aveva trasmesso al direttore del SISDE con nota del 25. 3. 1980, e poi anche ai colleghi del SISMI che redassero l'appunto in data 15. 5. 1980, in cui si parlava di un killer di un imprecisato gruppo terroristico.

Il dott. Ferrara ha anzi spiegato che, a seguito del colloquio con il Questore Immordino della tarda serata del

24.3.1980, redasse il giorno successivo l'appunto riservatissimo per il Direttore del SISDE, riportando pedissequamente l'indicazione del "sovversivo di sinistra" fornita dall'Immordino temendo che quest'ultimo lo precedesse parlando lui stesso con il Direttore del SISDE, riferendogli di averne parlato anche con lui, a cui poteva essere contestato di non averne tempestivamente dato comunicazione.

In quell'appunto, come si è visto, il dott. Ferrara cita esplicitamente come "fonte" della notizia trasmessa il "Questore di Palermo... dott. Vincenzo Immordino".

Se la circostanza non fosse stata vera, sicuramente l'allora giovane capo del "costituendo centro SISDE" di Palermo non avrebbe speso il nome di un funzionario come Immordino, di gran lunga superiore a lui nella scala gerarchica, investito dell'Ufficio di Questore di Palermo, correndo quindi il rischio di essere clamorosamente smentito, con gravissime conseguenze per la sua incipiente carriera.

Inoltre, appare assai inverosimile che il dott. Imbordino non ricordasse l'incontro avuto con il Ferrara, che invece, proprio per l'anomalia delle circostanze in cui si svolse (a bordo dell'autovettura civile dello stesso Ferrara, girando per quattro ore per la città) non poteva non rimanere impresso nella memoria dei partecipanti.

Assai verosimilmente invece l'ex Questore nega recisamente l'incontro in questione perchè egli omise di informarne sia l'Autorità Giudiziaria, sia gli altri vertici istituzionali dello Stato.

Tralasciando di valutare ulteriormente il comportamento del dott. Imbordino, oggi deceduto, è certamente inquietante che

proprio a Vito Ciancimino, la cui figura si è già ampiamente delineata, si possa far risalire un evidente tentativo di depistaggio delle indagini sull'omicidio Mattarella.

La causale strettamente politica

Del resto, che sulla causale del delitto vi sia sullo sfondo la figura di Vito Ciancimino e di tutti quei centri di potere politico-mafiosi che venivano lesi dall'azione di rinnovamento e di pulizia del Presidente, complessivamente considerata, emerge chiaramente sia dall'esame delle deposizioni di tutti coloro che lavorarono a fianco del Presidente o che comunque accanto a lui vissero, che dalle dichiarazioni degli stessi collaboranti. Questi ultimi infatti, certamente inseriti nell'ambiente in cui la decisione finale dell'omicidio fu presa, non hanno mai riferito la causale del delitto ad un episodio specifico, ma piuttosto al fatto che la assoluta indisponibilità di Mattarella a qualsiasi tipo di compromesso poneva a repentaglio quegli equilibri tra l'amministrazioni pubbliche e gli interessi mafiosi che attraverso altri soggetti erano stato ormai da tempo possibile creare e mantenere.

A tale proposito dalla Corte sono stati assunti in esame i familiari e i collaboratori dell'uomo politico assassinato, i funzionari e gli assessori in carica nel gennaio 1980 nonché numerosi esponenti politici di tutti i partiti: dal complesso di queste dichiarazioni sono emersi - in primo luogo - il rigore morale e la correttezza del Presidente Mattarella nonché il suo sforzo continuo per ottenere dall'amministrazione regionale un'azione efficiente ed imparziale, allontanando così da essa il sospetto del permanere di connivenze con ambienti mafiosi.

Tra le tante, vale la pena di riportare testualmente alcune significativa testimonianze, acquisite agli atti. L'On Michelangelo Russo ha, tra l'altro, dichiarato: *"L'On. Mattarella era un uomo serio, onesto e corretto, aperto alle spinte sociali di rinnovamento e un convinto meridionalista..."* Il dott. Emilio Sanfilippo ha riferito che Piersanti Mattarella *"voleva dare l'immagine di un'amministrazione funzionale, operativa ed efficiente... concepiva l'ufficio come un servizio al cittadino"* Gaetano Favazza ha detto tra l'altro che *"L'On. Mattarella era un uomo estremamente onesto ed intransigente e considerava la sua carica come un servizio"*. L'On. Trincanato, a sua volta, ha dichiarato che *"Il Presidente Mattarella nell'ambito dell'amministrazione regionale portava avanti un discorso sulla moralizzazione e sulla efficienza dell'attività amministrativa regionale. Per esempio nell'ambito del mio assessorato sono state disposte in molti comuni tra cui anche quello di Palermo delle ispezioni straordinarie e si è proceduto anche alla nomina di commissari "ad acta" per il compimento di atti dovuti e non compiuti dalle amministrazioni locali"*.

Un ulteriore analisi sempre volta a dimostrare l'importanza dell'azione di Piersanti Mattarella in quei travagliati anni della politica siciliana - e nazionale - è stata poi effettuata in istruzione attraverso l'escussione di numerosi esponenti di vari partiti che, in sostanza, hanno tutti sottolineato l'importanza - per gli equilibri politici della città di Palermo e dell'intera regione - del cambio di alleanze e di maggioranze, all'interno della D.C., che ebbe luogo negli anni 1975/76.

Ed invero, fino a quella data, la corrente "fanfaniana" che faceva capo all'On. Gioia, con l'appoggio dei gruppi di Vito

Ciancimino, di Bernardo e poi di Piersanti Mattarella, nonchè dei "dorotei", pur nella chiara diversità di apporti e di caratteristiche, aveva goduto di una pressoché totale egemonia all'interno del partito e, conseguentemente, anche nel governo della città, mantenuto grazie alla costante alleanza con il P.R.I. e con il P.S.D.I.

Secondo quanto dichiarato dall'on. Sergio Mattarella nella deposizione resa a questa Corte il 17. 12. 1990, tuttavia, la scelta politica del fratello, in favore dell'on. Gioia e di Ciancimino, trovò la sua giustificazione nella valutazione (poi rivelatasi errata) che il Gioia garantisse alle minoranze interne maggiore spazio di quello che avrebbe lasciato loro la corrente dell'on. Lima.

E' significativa, per ricostruire quegli anni della vita politica siciliana, la testimonianza dell'on. Sebastiano Purpura, il quale ha dichiarato testualmente: *"Nel 1976 si crearono le condizioni politiche all'interno della D.C. palermitana per formare una nuova maggioranza interna, in opposizione all'On. Gioia, che portò alla Segreteria, Michele Reina, ed al Comune, come Sindaco, Carmelo Scoma.*

La novità di questa nuova maggioranza (correnti dell'On. Lima, di Rosario Nicoletti e di Piersanti Mattarella) consisteva in una politica di apertura al confronto col P.C.I. da realizzarsi in sede di formazione di programma della Giunta.

In tal modo, al di là del fatto formale, il P.C.I. faceva parte della maggioranza di governo.

L'opposizione dell'On. Gioia e di Vito Ciancimino si basava sul fatto che essi, pur accettando un confronto col P.C.I. in sede istituzionale (ad esempio in Consiglio Comunale),

respingevano l'idea di una maggioranza politica - di fatto - che coinvolgesse il P.C.I.

Dopo un periodo di opposizione, anche le correnti dell'On. Gioia e di Vito Ciancimino finirono col confluire in questa gestione politica nuova, seppure a livello semplicemente formale, in quanto permanevano le ragioni politiche di fondo da loro sempre sostenute.

La scelta del Reina quale Segretario Provinciale fu determinata, in modo naturale, dal fatto che egli, dopo le amministrative del giugno 1975, era capo gruppo della D.C. al Comune e rappresentava, per la sua personalità, la migliore espressione della nuova maggioranza.

Il riferimento al 1970 l'ho fatto poiché, a partire da quell'epoca, sia la componente di minoranza della D.C. (tra cui io, Michele Reina, Rosario Nicoletti, Giuseppe Avellone e qualche altro) sia il P.C.I. fecero una forte opposizione alla corrente dell'On. Gioia e dell'On. Mattarella (Piersanti), che costituivano la maggioranza del comitato provinciale D.C.

Questa maggioranza, in quel periodo, portò all'elezione di Ciancimino a sindaco di Palermo, e la nostra opposizione, che era di tipo politico, trovò un ulteriore motivo per opporsi nel fatto che espressione della maggioranza era Ciancimino.

Questo non perchè il Ciancimino venisse ritenuto - come è avvenuto in tempi più recenti - vicino ad ambienti mafiosi, ma perchè la sua personalità era "ingombrante" cioè finiva col dare più forza alla linea politica da noi osteggiata.

Il passaggio dell'On. Piersanti Mattarella dalla parte della nostra linea politica è collocabile - se non erro - verso il 1975 circa, cioè in occasione della nomina del Reina a

Segretario provinciale.

Una conferma a tale ricostruzione è stata data dalle dichiarazioni dell'On. Nino Mannino, a quel tempo segretario provinciale del P.C.I. e poi componente della Commissione Parlamentare Antimafia, che ha affermato che tra la prima e la seconda sindacatura di Carmelo Scoma vi fu un ritorno nell'area della maggioranza interna della D.C. sia dei "fanfaniani" che dei "Cianciminiani".

Il teste ha ricordato che aveva espresso la sua preoccupazione, sia al Reina che al Nicoletti, minacciando di ritirare l'appoggio programmatico del P.C.I., che però gli avevano sottolineato come, adottando tale linea politica, avrebbero sostanzialmente isolato quella parte di D.C. che voleva realmente instaurare una politica di cambiamento.

Come già accennato, in tal senso ha deposto anche l'On. Sergio Mattarella: *"Vero è che nel 1968 vi fu una spaccatura tra l'On. Lima e l'On Gioia, che prima militavano all'interno della stessa corrente fanfaniana.*

Sento di precisare, però, che il rapporto fra i due non divenne di contrasto, ma che essi passarono da una fase collaborativa ad una fase concorrenziale sempre però all'interno del sistema di guida e controllo della vita amministrativa della città e della Provincia di Palermo.

Questo è tanto vero che uno dei due gruppi esprimeva il sindaco e l'altro il Presidente della Provincia.

In questo passaggio politico si inserì, a cavallo del 1970, la necessità di scegliere - per i gruppi minori della D.C. provinciale, tra cui quello di mio fratello Piersanti - tra Lima e Gioia al momento dell'elezione a sindaco di Vito Ciancimino o

meglio tale necessità si era già posta per l'elezione degli organismi provinciali del partito nel 1968.

La scelta fu in favore di Gioia in quanto si ritenne che egli avrebbe "compresso" meno i gruppi minori ed anche perchè la persona da lui indicata come candidato alla Segreteria, l'On. Giacomo Muratore, veniva ritenuta molto equilibrata.

Altro motivo della scelta di Gioia fu quello relativo alla vicinanza tra l'On. Lima e gli esattori Salvo, ritenuta estremamente imbarazzante in sé ed anche perchè questi ultimi negli anni precedenti avevano fortemente contribuito ad interrompere l'esperienza positiva dell'On. Giuseppe D'Angelo, quale Presidente della Regione.

Questa scelta operata nel 1968 comportò, come logica conseguenza, l'appoggio alla scelta della maggioranza fanfaniana in favore di Vito Ciancimino quale sindaco di Palermo.

Che quest'ultima scelta del gruppetto moroteo fosse legata a quella fatta nel 1968 mi pare dimostrato anche dal fatto che, all'indomani dell'elezione del Ciancimino, mio fratello Piersanti, unitamente all'On. Ruffini (doroteo), altro esponente della maggioranza interna alla D.C. palermitana, fecero una dichiarazione con la quale invitavano il partito a riesaminare la situazione complessiva.

Dopo alcuni anni di questa esperienza di maggioranza con i "fanfaniani" (anche se i "morotei" erano solo due su quarantadue), Piersanti si rese conto che, nel concreto, le aspettative che aveva nutrito sull'On. Gioia, soprattutto in tema di democrazia interna e di rispetto dei gruppi minori, erano infondate o meglio si erano progressivamente vanificate.

Pertanto, soprattutto per i motivi politici che di seguito indicherò, nel 1976 contribuì a quel rinnovamento della D.C. palermitana, che vide Michele Reina come Segretario Provinciale e Carmelo Scoma quale sindaco di Palermo.

Il contributo del gruppetto moroteo (divenuto di 3 componenti su 42) finì con l'essere determinante, al pari degli altri gruppi minori, in quanto tutti questi facevano da ago della bilancia tra i due gruppi maggiori dell'On. Gioia e dell'On. Lima, mentre il gruppo del Ciancimino era su posizioni "aventiniane".

I motivi del rinnovamento possono sintetizzarsi nella volontà di far corrispondere a Palermo quella sintonia tra l'On. Moro e l'On. Andreotti, che aveva portato a Roma ad un governo caratterizzato dalla astensione del P.C.I. e, quindi, da una crescente attenzione della D.C. verso rapporti con questo partito fortemente osteggiata dalla corrente dell'On. Fanfani.

Questa linea politica si stava manifestando anche alla Regione, col governo Bonfiglio, attraverso forme di accordo programmatico col P.C.I. evidenziate già alla fine del 1975 col c.d. "patto di fine legislatura".

La situazione all'interno della D.C. era comunque tutt'altro che stabile ed infatti, se da un lato Ciancimino non risparmiava occasione per tentare di mettere in difficoltà il governo regionale, che attaccò apertamente nell'occasione della mancata concessione di un finanziamento di alcuni miliardi all'AMAP, d'altro canto il Presidente intendeva chiedere ai suoi più fidi collaboratori, come lo stesso Giuliana, Andrea Zangara e Salvatore Saitta, di dimettersi dal comitato provinciale del partito, cagionando il commissariamento del partito stesso e

l'azzeramento di tutte le cariche, anche a livello comunale con il conseguente spostamento degli equilibri interni a favore delle coerenti vicine a quella di Mattarella ed ostili alla politica di Vito Ciancimino

Tale intenzione Mattarella aveva espresso, oltre che al fratello, anche all'On. Zaccagnini, allora segretario del partito, specificando che, eventualmente tale programma doveva essere avviato ad esecuzione solo dopo il Congresso nazionale del partito, previsto per il febbraio 1980, se come era allora previsto fosse risultata una maggioranza tra il centro e la sinistra del partito con il conferimento della segreteria, verosimilmente, ad un esponente della sinistra.

Nella prima fase delle indagini si tendeva quindi a chiarire la linea politica dell'On. Mattarella all'interno del suo partito, onde accertare una possibile causale anche indiretta della sua uccisione. Al momento della morte, invero, egli era in carica, quale Presidente della Regione, soltanto per l'ordinaria amministrazione, a seguito delle dimissioni della Giunta da lui presieduta, provocate dal ritiro della fiducia da parte del Partito Socialista Italiano.

In precedenza, invece, il suo primo governo regionale aveva goduto anche dell'appoggio esterno del P.C.I., ed era stato proprio il passaggio all'opposizione di tale partito che ne aveva determinato, di fatto, la crisi.

E' stato comunque chiarito che Mattarella non si sarebbe fatto promotore di nuove intese con il P.C.I., nel futuro governo, nè avrebbe fatto partecipare anche questo partito alla nuova Giunta, almeno fino alla elaborazione di una precisa linea politica, anche su tale problema, da parte del Congresso Nazionale della

Democrazia Cristiana, già fissato per il febbraio del 1980 e per il quale le previsioni più accreditate davano per certa una vittoria della sinistra del partito, della quale faceva parte lo stesso Mattarella. Tale intesa venne invece sconfitta da un accordo raggiunto all'ultimo minuto dalle altre componenti sulla base di un programma accentuatamente anticomunista, forse anche per la mancanza dell'apporto e del sostegno che a tale linea avrebbe potuto dare proprio il Presidente assassinato, come può dedursi da quanto dichiarato dallo stesso senatore Cossiga.

Sul piano della politica regionale comunque indiscusso era il ruolo rivestito da Mattarella ed indubbia era, secondo il parere generale, la sua elezione.

In particolare, l'on. Sergio Mattarella, con un'analisi confermata da altri testimoni, ha dichiarato: *"In questa linea politica era cruciale sul piano regionale il ruolo di Piersanti Mattarella sia per la crescente affermazione della sua personalità sia per i rapporti che egli, più degli altri esponenti del partito, intratteneva con i comunisti siciliani."*

Per Piersanti questa attenzione verso il P.C.I. doveva rappresentare insieme una sponda essenziale per nuovi indirizzi politici e una condizione utile per spingere sia il partito nel suo complesso sia l'intero sistema politico regionale a comportamenti politici ed amministrativi diversi dal passato e più coerenti con la posizione di rinnovamento.

Le SS. VV. mi chiedono di precisare nuovamente quale fosse la posizione di mio fratello Piersanti all'inizio del 1980 e in particolare se la lunga crisi del governo segnasse un suo momento di debolezza.

In realtà, ribadisco che era assolutamente pacifico che

mio fratello avrebbe presieduto anche il nuovo governo regionale e che egli vedeva la sua forza politica, secondo l'opinione generale, ancora in fase crescente sia in virtù dei suoi rapporti con i partiti della sinistra sia per il sistema di alleanze esistente tra i vari gruppi della D.C.

Elemento ancor più decisivo forse erano i rapporti esistenti con mio fratello a livello nazionale del partito e in questo senso devo aggiungere che all'inizio del 1980 era convinzione generale che il Congresso Nazionale della D.C. previsto per il mese di febbraio, si sarebbe concluso - come già ho detto - con una maggioranza tra centro e sinistra, che avrebbe portato a riallacciare in tutte le sedi, almeno come linea di tendenza, il dialogo con il P.C.I.

E' chiaro che in questo quadro il ruolo di mio fratello era destinato a crescere ulteriormente.

Invece il Congresso si concluse in modo del tutto diverso su una linea di chiusura al P.C.I., con la sconfitta della sinistra, ma questo esito maturò - contro ogni previsione - proprio e soltanto durante i giorni del Congresso".

In sostanza, come ha autorevolmente confermato, da ultimo, il sen. Cossiga, al momento della sua morte, Piersanti Mattarella era un uomo politico in piena ascesa, di cui si dava per scontata la rielezione alla Presidenza della Regione, forte di un prestigio personale che andava ben al di là del suo partito e della stessa Sicilia, e per il quale già si pronosticava la nomina a Vicesegretario nazionale della Democrazia Cristiana.

Peraltro, Piersanti Mattarella, pur essendo il leader di una delle correnti minori del Partito nella città di Palermo, andava affermando in modo crescente e sempre più determinato il suo

ruolo politico ed istituzionale anche a Palermo dove proprio il passaggio del piccolo gruppo "moroteo" che a lui faceva capo aveva provocato, nel 1976, il cambiamento della maggioranza nel partito con la conseguente perdita anche del governo in sede comunale e provinciale per le correnti che facevano capo a Gioia e Ciancimino.

Le dichiarazioni dei collaboranti

Dopo la disamina delle possibili causali dell'omicidio de quo, così come furono prospettate sia nell'immediatezza del delitto che nel prosieguo delle indagini, deve passarsi all'esame delle dichiarazioni di quei soggetti che, inseriti un tempo a pieno titolo nell'organizzazione criminosa dominante tutto il territorio siciliano, hanno poi deciso di dissociarsi dalla stessa e di collaborare con la giustizia.

Tra di essi Salvatore Contorno, Antonino Calderone e Salvatore Cancemi hanno affermato che, a proposito dell'omicidio di Piersanti Mattarella, non erano in grado di riferire nulla di specifico, ma di essere certi, per i motivi già più volte esposti e per l'assenza di reazioni all'interno della struttura di Cosa Nostra, del fatto che esso fosse stato deciso e fatto eseguire dalla Commissione provinciale di Palermo di cui facevano parte, in posizione già a quell'epoca dominante, gli odierni imputati.

Dichiarazioni specifiche sono state invece rese da Tommaso Buscetta, da Gaspare Mutolo, da Francesco Marino Mannoia e da Giuseppe Marchese.

Una prima indicazione, è venuta da Giuseppe Marchese che, con dichiarazioni poi confermate nell'interrogatorio reso a questa Corte, ha affermato: *"In ordine a tale omicidio, posso*

soltanto riferire quanto casualmente ebbero a commentare, in mia presenza, Bagarella Leoluca e Madonia Salvatore, ristretti con me a Trani, nel 1985, nella stessa cella. Il Bagarella ed il Madonia stavano parlando di "imbrogli politici" in cui era interessata anche Cosa Nostra. In tale contesto, il Bagarella accennò al fatto che Ciancimino Vito era uomo d'onore della sua stessa famiglia e che l'on. Piersanti Mattarella era stato ucciso a causa dei contrasti avuti con lo stesso.

In particolare, il Bagarella ebbe a dire che, negli ultimi tempi, il Mattarella voleva "scaricare" la corrente del Ciancimino"... "In proposito non so altro, anche se è ovvio - per quanto ho già ampiamente riferito in altri interrogatori sul ruolo della Commissione - che l'omicidio del Mattarella è stato deliberato dalla Commissione.

Nell'occasione di quello stesso colloquio nel carcere di Trani, io stesso chiesi al Bagarella « ma Ciancimino è vicino a noi? » ed il Bagarella mi rispose « altro che vicino, è uomo d'onore della mia famiglia ».

Sempre a proposito del Ciancimino, nel colloquio nel carcere di Trani (di cui ho detto), il Bagarella mi disse che il Ciancimino stesso, insieme ad altre persone delle quali non mi fece i nomi, manovrava l'aggiudicazione degli appalti comunali di Palermo, ovviamente nell'interesse della sua famiglia.. Non mi aggiunse altri particolari, anche se da quello che disse per me era chiaro che, in questo settore, il "punto di partenza" era il Ciancimino".

Benché le dichiarazioni del Marchese si basino su notizie "de relato"; non può non considerarsi che le fonti del collaborante sono stati due esponenti di primissimo piano di Cosa Nostra, cioè

il cognato Leoluca Bagarella e Salvatore Madonia, certamente informati su fatti di tale rilievo, che riferivano le notizie ad un soggetto a loro vicino e sicuramente fidato.

Molto più dettagliate sono state invece le indicazioni offerte da Gaspare Mutolo.

Nell'interrogatorio del 28.8.92 il collaborante ha riferito quanto a sua conoscenza sulla causale dell'omicidio dichiarando:

"Per quanto riguarda, in particolare, Mattarella Piersanti, da discorsi del Riccobono so che egli, per un certo periodo, era ritenuto "abbordabile".

Successivamente, invece, e in particolare dopo l'omicidio di Reina Michele, egli intraprese una rigorosa politica di "pulizia" in tutta la pubblica amministrazione e, soprattutto, nella gestione degli appalti di competenza del Comune di Palermo.

In questo modo, egli disturbò particolarmente Ciancimino Vito e provocò la reazione dei "corleonesi", i quali posero il problema in Commissione. Fu presa la decisione di uccidere l'on. Mattarella per questo motivo e, tuttavia, questa decisione - fermamente voluta dai "corleonesi" - fu subita da altri, i quali non si opposero perchè l'azione del Mattarella non era difendibile, in quanto andava contro gli interessi di tutta Cosa Nostra.

Quando dico che la decisione fu "subita" da altri, intendo dire che, ad esempio, Bontate, Riccobono, Inzerillo e, apparentemente, anche Greco Michele non avevano un particolare interesse all'uccisione dell'on. Mattarella, poiché questi, in definitiva, ledeva soprattutto interessi del Ciancimino e, quindi, dei corleonesi".

Nell'interrogatorio del 27.11.92 il Mutolo ha confermato che il delitto era stato deciso perchè il Presidente Mattarella, *“specialmente dopo l'omicidio di Reina Michele, aveva intrapreso una politica di pulizia nella pubblica amministrazione e, soprattutto, nella gestione degli appalti del Comune di Palermo, così danneggiando anche gli interessi di Ciancimino Vito e dei Corleonesi.*

Infatti anche se in quel periodo quest'ultimo non ricopriva incarichi pubblici, di fatto nulla si faceva al Comune di Palermo senza il suo consenso”.

Il Mutolo ha poi precisato che era a conoscenza che fin dalla metà degli anni '60 esistevano buoni rapporti tra il Ciancimino e l'on. Bernardo Mattarella, padre di Piersanti, e ha aggiunto che *“In epoca successiva, cominciai a sentir parlare del figlio di Mattarella Bernardo, di nome Mattarella Piersanti, come di un politico appartenente ad una corrente ancora vicina a quella del Ciancimino.*

Notizie precise, poi, sull'omicidio di Mattarella Piersanti ebbi modo di apprendere, nel 1981, prima da Riccobono Rosario e poi da Davì Francesco.

Il Riccobono mi spiegò che, appunto, l'omicidio era stato deciso dalla Commissione per i motivi che ho già ricordati.

A questo proposito, egli mi disse che Mattarella Piersanti, dopo essere rimasto per un certo periodo politicamente «amico» del Ciancimino, aveva rotto con quest'ultimo.

La spaccatura era avvenuta per motivi politici che il Riccobono non mi chiarì; ma fatto sta che, ad un certo punto, la politica del Mattarella disturbò seriamente gli interessi del

Ciancimino e provocò, pertanto, l'intervento dei "corleonesi" e la decisione della Commissione.

Sempre nel 1981, nel corso di un incontro avvenuto a Palermo con Davì Francesco, gli chiesi perchè mai egli vivesse lontano dalla Sicilia, se mal non ricordo vicino a Torino.

Il Davì mi spiegò che si era allontanato perchè, essendo coinvolto nell'omicidio del Mattarella, temeva fortemente di poter essere identificato, avendo sentito dire che la moglie del parlamentare ucciso veniva ripetutamente invitata a visionare fotografie per riconoscere qualcuno degli autori materiali dell'omicidio.

Il Davì mi raccontò, quindi, che egli era stato uno degli esecutori materiali del delitto, insieme a Gambino Giacomo Giuseppe "u tignusu" ed a Madonia Antonino. La fase organizzativa dell'omicidio era stata curata direttamente da Ganci Calogero ed Anselmo Francesco Paolo, appartenenti alla famiglia della Noce, naturalmente d'intesa con Madonia Francesco, nel cui territorio l'omicidio fu poi eseguito, e con lo stesso Gambino "u tignusu". Questo mi riferì il Davì.

Il fatto che l'organizzazione dell'omicidio fu delegata, in particolare, al Ganci ed all'Anselmo, ha - a mio avviso - il preciso significato del ruolo determinante avuto nella decisione della Commissione da Riina Salvatore, al quale il Ganci e l'Anselmo erano da sempre legatissimi, al punto da costituire la « quinta colonna » del Riina all'interno della famiglia della Noce, quando di quest'ultima era ancora capo Scaglione Salvatore.

Non so nulla di più specifico sulle modalità dell'esecuzione dell'omicidio.

Per quanto riguarda il ruolo del Ciancimino, nulla mi è

stato detto di preciso, all'infuori del fatto che i "corleonesi" avevano ottenuto dalla Commissione il necessario assenso, poiché la politica del Mattarella era divenuta un obiettivo ostacolo agli interessi del Ciancimino ed anche di tutta Cosa Nostra".

Nel corso del dibattimento il Mutolo ha sostanzialmente confermato queste dichiarazioni precisando che fonte delle sue notizie erano il suo capofamiglia Rosario Riccobono, a quell'epoca, componente della Commissione, nonché lo stesso Francesco Davì e Salvatore Micalizzi, un altro uomo d'onore della sua famiglia.

Il collaborante ha altresì ribadito che la decisione di uccidere Mattarella era sostanzialmente stata subita sia dal Riccobono che dall'Inzerillo e da Stefano Bontate, che in quel periodo avrebbe avuto serie difficoltà a contrastare Salvatore Riina e i corleonesi.

Per quanto concerne poi gli esecutori materiali del delitto, Mutolo ha testualmente dichiarato a questa Corte: *"Ecco, io nella fine dell'81, insomma, trovandomi con questo Francesco Davì che a parte che è un compare mio, insomma, che mi ha fatto il comparato di anello; mi meravigliai questo come mai non stava a Palermo; gli ho detto: « Ma perchè non stai a Palermo » che si lavora con la droga, perchè era un periodo molto, che si lavorava molto con la droga; e lui mi ha detto che aveva delle preoccupazioni, perchè, allora che si sentiva che la moglie di Mattarella, di tanto in tanto, guardava delle fotografie, dei cataloghi, e lui aveva delle preoccupazioni se poteva essere indicato anche lui. Mi specificò, insomma, che lui ha partecipato pure in questo omicidio, però, non so se lui ha sparato, a meno*

che nella conversazione che abbiamo avuto, noi, lui ha detto che ha partecipato, però, a che livello, a che titolo non lo so. Mi specificò che, diciamo, che l'azione, completamente, di sparare che l'aveva fatto un certo Nino Madonia e un certo Gambino; non so se erano travisati, se non erano travisati, si parlava pure che la parte di preparare, di guardare l'aveva fatta pure un certo Ganci Calogero e un certo Anselmo Paolo. Però, fatti specifici proprio, insomma, erano conversazione che si facevano in macchina, insomma, senza nessuna importanza, allora".

In risposta poi ad una domanda della Corte volta a sapere quali fossero gli interessi di Vito Ciancimino in quel momento disturbati dall'operato di Piersanti Mattarella, il Mutolo ha chiarito che intendeva "disturbare" nel senso che ... cioè il Mattarella, almeno per come io ho potuto comprendere, capire, voleva fare una specie di pulizia nell'apparato del Municipio, del Palazzo delle Aquile perchè là è tutto manovrato cioè c'era un clima di paura in quel periodo. Ora parlando di ora, magari a distanza di quattordici anni, di insomma di quindici anni, ma se noi guardiamo quei periodi che in Sicilia comanda di più chi è molto amico del mafioso cioè è difficile spiegarlo. Purtroppo la realtà è questa".

Sostanzialmente convergenti con quelle di Mutolo sono le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, che peraltro hanno subito una notevole evoluzione nel corso degli anni:

In data 21 luglio 1984 il Buscetta ha dichiarato al G.I. di sapere che Mattarella è stato ucciso su mandato della Commissione e su ispirazione di Salvatore Riina così come del resto anche l'on. Reina.

Dopo aver aggiunto che «le vicende sono molto

complesse e che diversi sono i responsabili di tali assassini», sottolineava vigorosamente che “nessun omicidio può essere compiuto nella zona di influenza di una determinata famiglia senza il benessere del capo della famiglia stessa. Per gli omicidi di maggiore rilievo occorre poi il consenso della Commissione. Trattasi di procedure che non soffrono eccezione”.

Quattro giorni dopo, il 25 luglio 1984, il Buscetta riprendeva l'argomento e modificava in parte la sua posizione affermando: “Per quanto concerne gli omicidi di Boris Giuliano, di Cesare Terranova, di Pier Santi Mattarella so per certo, per averlo appreso da Salvatore Inzerillo, che trattasi di omicidi decisi dalla “Commissione” di Palermo, all'insaputa di esso Inzerillo e di Stefano Bontate ed anche di Rosario Riccobono. Anche questi omicidi hanno determinato l'allargamento del solco esistente tra Bontate ed Inzerillo, da un lato, ed il resto della Commissione dall'altro”.

In data 1 febbraio 1988, infine, il Buscetta, interrogato dal Giudice Istruttore in U.S.A., dove era detenuto, aggiungeva: “Circa, poi, la c.d. “pista nera” nulla mi risulta...Posso dire, però, che io sono andato a Palermo per un breve permesso, nel marzo Ottanta, ed ho incontrato un po' tutti i personaggi più importanti di Cosa Nostra e non ho sentito neppure un minimo accenno all'eventualità che gli assassini potessero essere di matrice eversiva. Il significato di ciò può essere colto solo da chi appartiene a Cosa Nostra; bisognerebbe sapere, infatti, con quanta meticolosità la commissione di Cosa Nostra si interessa delle vicende anche banali di associati o estranei, per rendersi conto che fatti di tale gravità come l'omicidio del Presidente della Regione, non potevano essere passati sotto silenzio, senza



pervenire a conclusioni abbastanza sicure.

Come ho detto stamattina, Inzerillo Salvatore ha perso il mandamento di Carini per non aver saputo dare esaurienti spiegazioni in Commissione circa gli autori e i moventi di un banale omicidio, quello cioè di un certo Leggio. Dopo l'omicidio di Mattarella, invece, Madonia Francesco, nella cui zona è avvenuto l'omicidio, non ha avuto noie di alcun genere.

Nè è successo nulla dopo l'omicidio dell'on. Reina nè, ancor prima, a seguito della scomparsa di Mauro De Mauro”.

Solo nell'autunno del 1992 Buscetta ha deciso di ampliare notevolmente la portata delle sue dichiarazioni sui rapporti mafia-politica ed anche sull'omicidio Mattarella, nel contesto di interrogatori aventi ad oggetto l'omicidio dell'on. Salvo Lima, ucciso in Palermo il 12.3.92, indicato dal collaborante come persona molto vicina a Bontate Stefano e ai cugini Nino e Ignazio Salvo.

In particolare, in data 25.11.92, il Buscetta, dopo aver a lungo riferito sui rapporti esistenti, negli anni '60, tra Cosa Nostra ed esponenti politico-amministrativi palermitani, ha dichiarato: *“Dopo essere ritornato in Italia nel 1972, estradato dal Brasile, trovai una situazione diversa, nella quale il Lima era «il candidato» dei cugini Salvo Antonino ed Ignazio, uomini d'onore della famiglia di Salemi ed importanti finanzieri.*

I cugini Salvo, a loro volta, erano grandissimi amici di Bontate Stefano e Badalamenti Gaetano, i quali si preoccupavano di tenere celata la loro «qualità» alla grande maggioranza degli altri uomini d'onore.

Non so se il Lima si incontrasse personalmente col Bontate e col Badalamenti. So, invece, che questi ultimi non

avevano difficoltà a far pervenire al parlamentare le loro richieste, tramite i cugini Salvo.

A me i Salvo furono personalmente presentati da Bontate Stefano nel 1980, in occasione di un breve permesso che trascorsi a Palermo e li frequentai, come ho già detto altre volte, durante le festività natalizie di quell'anno.

Fu proprio nell'estate del 1980 che io ebbi, in Roma, l'incontro con il Lima, del quale ho parlato nell'interrogatorio dell'11.9.1992.

Nel corso di questo incontro, avvenuto nell'albergo Flora di Roma, Lima, alla presenza di Salvo Antonino, mi parlò anche di affari politici concernenti Palermo.

Egli mi disse che Ciancimino Vito continuava ad essere una spina per lui e, benché non avesse più incarichi pubblici, continuava ad avere un'enorme influenza elettorale, essendo in grado di convogliare nelle direzioni da lui preferite un'assai cospicua quantità di voti.

Il Lima aggiunse che, per cercare di contenere l'invasione del Ciancimino all'interno della D.C., gli aveva concesso «mano libera» per la gestione del futuro risanamento dei vecchi quartieri di Palermo”.

Il giorno dopo (26.11.92) il Buscetta riprendeva l'argomento affermando: “Nel corso del colloquio all'hotel Flora, l'on. Lima sostanzialmente mi fece capire che il Ciancimino rappresentava per lui un grave problema politico; egli, evidentemente, sapeva (attraverso i suoi rapporti coi cugini Salvo) che io potevo svolgere una funzione importante per risolvere questo problema. Tuttavia, l'on. Lima fu - come al solito - di poche parole ed il senso preciso del messaggio mi fu

posto in chiaro da Salvo Antonino in colloqui successivi e privati.

Era pacifico che l'on. Lima poteva solo indicarmi il problema da risolvere, ma non occuparsi dei modi da seguire per la soluzione dello stesso problema.

Ciò doveva costituire oggetto di un discorso in altra sede, tra uomini d'onore quali eravamo io e Salvo Antonino.

Salvo Antonino mi disse, infatti, che il vero problema era costituito dai "corleonesi", i quali gestivano in maniera assoluta il Ciancimino per tutte le questioni politiche e per gli affari.

Il Salvo, in piena sintonia con la proposta che mi era già stata fatta dal Bontate, dal Riccobono, dall'Inzerillo e da Pizzuto Gigino - che sapevo essere condivisa anche da Salamone Antonino - mi sollecitò ad accettare il posto in Commissione; posto che lo stesso Calò mi aveva già offerto, in sua sostituzione.

I motivi del Calò erano diversi da quelli che muovevano gli altri.

A mio avviso, invero, il Calò si era fatto «prendere la mano» dai corleonesi e non era più capace di opporsi a loro, anche quando non ne condivideva la strategia e le decisioni. Offrendomi, quindi, il suo posto in Commissione, il Calò cercava - a mio parere - di defilarsi e di riacquistare in questo modo una sua autonomia.

Il Bontate e gli altri, invece, ritenevano che io - una volta divenuto componente della Commissione - potessi «contenere» l'invadenza dei corleonesi e ricomporre, quindi, un equilibrio accettabile per tutti.

Salvo Antonino, poi, in particolare, si aspettava da me che io convincessi i corleonesi a moderare le sempre più

crescenti pretese del Ciancimino nell'ambito della Democrazia Cristiana, così agevolando la posizione di Lima nello stesso partito.

Io non accettai l'offerta del posto in Commissione, poiché mi convinsi che non avrei potuto soddisfare le aspettative.

Invero, la realtà di Cosa Nostra era già profondamente mutata, a causa dell'enorme quantità di denaro proveniente dal traffico di droga, che aveva inquinato le antiche regole ed i vecchi valori; sicché ritenevo di non potere più avere un colloquio costruttivo con uomini d'onore che erano sempre più in preda alla smania di accumulare denaro con gli stupefacenti”.

Passando poi in particolare all'omicidio di Piersanti Mattarella, il Buscetta dichiarava: “Per quanto riguarda l'omicidio dell'on. Mattarella, posso riferire ciò che ho appreso, nel 1980, in tre occasioni successive.

Nel mese di marzo, venni a Palermo ed ebbi occasione di incontrare personalmente tutti i componenti della Commissione sia singolarmente sia nel corso di riunioni di quell'organismo, alle quali avevo facoltà di essere presente anche se non ero uno dei componenti.

Non registrai alcuna lagnanza o perplessità in ordine a quell'omicidio, che era stato commesso appena due mesi prima. In particolare, nessuno fece mai cenno ad alcun problema riguardante gli esecutori materiali.

Attese le regole e la prassi di Cosa Nostra, come ho già avuto modo di dire ampiamente, ebbi quindi la certezza che si trattava di un omicidio deliberato dalla Commissione ed eseguito materialmente da uomini di Cosa Nostra.

Ho recentemente dichiarato alla Commissione

parlamentare antimafia che i neofascisti attualmente imputati di questo omicidio sono innocenti, poiché se fossero stati loro gli autori materiali del delitto sicuramente lo avrei saputo ovvero avrei registrato un eccezionale allarme tra gli uomini d'onore da me incontrati in quel 1980.

Un altro cenno a questo omicidio mi fu fatto dall'on. Lima Salvo, nel corso dell'incontro all'hotel Flora di Roma, di cui ho già parlato.

Il Lima, naturalmente, non essendo un uomo d'onore, non poteva avere conoscenze precise di questo fatto.

Egli, però, commentando questo omicidio, mi disse che l'on. Mattarella aveva contrasti con Ciancimino Vito ed era un uomo politico che - dopo l'omicidio del Reina - aveva cominciato a fare pulizia nel mondo degli appalti.

Infine, sempre nel 1980, conversando a Palermo con Bontate Stefano, questi mi disse che tale omicidio era stato deciso dalla Commissione per l'insistenza dei "corleonesi", i quali sostenevano che il Presidente della Regione, con le sue nuove regole e con la sua nuova politica, faceva loro perdere gli appalti.

Anche in relazione a questo omicidio, il Bontate mi disse che egli stesso nonché l'Inzerillo ed il Riccobono non erano favorevoli, e tuttavia non si erano opposti.

Il Bontate mi disse proprio che l'on. Mattarella disturbava gli interessi dei corleonesi nel settore degli appalti, non mi specificò di quali appalti si trattasse, nè mi fece nomi di personaggi politici legati ai corleonesi stessi.

Il Bontate non mi disse neppure, esplicitamente, per quale motivo egli ed i suoi alleati avessero consentito

quell'omicidio. Alla luce di quanto è avvenuto dopo, io sono convinto che Bontate ed Inzerillo preferirono evitare - in quella circostanza - un conflitto aperto coi corleonesi in Commissione, poiché già stavano pensando allo scontro armato e questo progetto era più importante di ogni altra cosa.

Pertanto, non intendevano offrire appigli di sorta, che potessero mandare a monte quel loro importante progetto”.

Nuovamente interrogato in U.S.A., il 6.4.93, dal Procuratore della Repubblica, il Buscetta precisava di non essere a conoscenza di alcun elemento sul comportamento dell'on. Nicoletti nel periodo precedente all'omicidio di Piersanti Mattarella.

Invitato poi a chiarire per quale motivo il Bontate e l'Inzerillo avessero preferito evitare un conflitto aperto - in sede di Commissione provinciale - con i “corleonesi” a proposito dell'omicidio del Presidente della Regione, il Buscetta aggiungeva: *“Bontate Stefano voleva a qualsiasi costo eliminare Riina Salvatore. Era tutto concentrato su questo obiettivo.*

Bontate e i suoi alleati non erano favorevoli all'uccisione di Mattarella, ma non potevano dire a Riina (o alla maggioranza che Riina era riuscito a formare) che non si doveva ammazzarlo. Non erano favorevoli per il semplice fatto che sia Stefano, sia Inzerillo, sia Pizzuto Gigino non avevano interessi negli appalti, per cui cercavano di “affievolire” il discorso su Mattarella.

Va poi detto che nel passato Mattarella era stato vicino a Cosa Nostra, soprattutto del trapanese.

Mattarella era molto vicino a Cosa Nostra (pur senza essere uomo d'onore) anche perchè “discendeva” dal padre. In

un primo tempo tenne una condotta di "condiscendenza", anche se non proprio di corruzione. Successivamente, dopo l'omicidio di Michele Reina, Mattarella divenne rigoroso, severo, disse "punto e basta".

Questa la versione che arrivò in Commissione. Se tale versione fosse vera o meno io non so.

Certo è che, quando mi incontrai con Lima a Roma, egli mi disse (come già riferito in precedente interrogatorio) che aveva problemi seri con Ciancimino, problemi mai finiti. Lima mi disse che era riuscito a non candidarlo più, ma per contentino (suggeritogli da Roma) gli aveva dato "mano libera" per gli appalti dei "quattro quartieri".

Io non mi intendo di queste cose e non so spiegarle bene. Posso soltanto dire che Ciancimino non era più un candidato politico, ma restava un'eminenza grigia a Palermo".

Il collaboratore inoltre, interrogato sui rapporti tra mafia e massoneria, ha dichiarato che non si era mai verificato, per quanto a sua conoscenza, che Cosa Nostra avesse organizzato un omicidio solamente per soddisfare un interesse di altre persone od organizzazioni, senza tuttavia poter escludere che, occasionalmente, vi potessero essere interessi concorrenti di altri soggetti: in definitiva Buscetta, pur ammettendo di essere a conoscenza di rapporti tra quelle due organizzazioni, ha affermato che neppure la massoneria sarebbe stata in grado di *ordinare niente alla mafia.*

Il teste, nel ribadire che la decisione del delitto Mattarella era ascrivibile alla Commissione di Palermo, ha chiarito che la Commissione inter regionale aveva in quel periodo meri compiti di collegamento tra le varie province. Egli inoltre ha spiegato che

Bontate e i suoi alleati, pur non avendo un interesse specifico all'omicidio di Piersanti Mattarella, non si erano opposti alla decisione della Commissione perchè non volevano anticipare un conflitto aperto con i corleonesi, conflitto che peraltro, come già si è detto, stavano preparando e che appariva sempre più inevitabile.

Nel corso dell'interrogatorio è stato chiesto poi al Buscetta di spiegare le contraddizioni esistenti tra le sue prime dichiarazioni, poiché il 21 luglio 1984 aveva affermato che gli omicidi Reina e Mattarella erano stati decisi da tutta la Commissione mentre quattro giorni dopo aveva escluso che Bontate, Inzerillo e Riccobono ne fossero stati a conoscenza, ed egli ha testualmente dichiarato a questa Corte: *"Nel primo interrogatorio reso al Giudice Falcone sugli omicidi Reina e Mattarella, io dissi che erano stati decisi dalla Commissione."*

Dopo questo interrogatorio il Giudice Falcone voleva approfondire con me il tema dei rapporti tra Cosa Nostra e il mondo politico. Poiché io allora, per le ragioni più volte a suo tempo esposte, non volevo affrontare questi argomenti, mi resi conto che dovevo fare "marcia indietro", rispetto alla prima dichiarazione, in cui avevo indicato la Commissione nel suo complesso come mandante di quegli omicidi.

Stando a quella prima dichiarazione il Giudice Falcone mi avrebbe chiesto di spiegare che cosa sapeva Bontate e come l'aveva saputo. Allora io pensai di dire che quegli omicidi erano stati decisi all'insaputa di Bontate e dei suoi naturali alleati che erano Inzerillo e Riccobono.

Ho evitato di parlare di Bontate poiché era inevitabile che il discorso si estendesse anche a Lima e ciò perchè avrei dovuto indicare quali politici conosceva Bontate.

In definitiva io temevo che in uno sviluppo ulteriore dell'interrogatorio cui mi sottoponeva il magistrato, il discorso finiva inevitabilmente sul terreno dei rapporti tra mafiosi e politici. Questo episodio si riferisce alla mia frase contenuta nelle dichiarazioni rese al Giudice istruttore quando, ho detto «se io parlo di politica ci prenderanno per pazzi»».

Anche Francesco Marino Mannoia, del resto, in fase istruttoria, aveva reso sul delitto Mattarella dichiarazioni per un verso man mano più precise e, per altro verso, quanto meno sul punto relativo al movente più strettamente politico dell'omicidio, sempre più decisamente reticenti.

Nel suo primo interrogatorio al Giudice Istruttore, infatti, egli aveva testualmente dichiarato: *“Per quanto riguarda l'omicidio di Mattarella Piersanti, tralascio qualsiasi considerazione e mi limito ai fatti. Io ero tra gli uomini più fidati di Bontate Stefano e, insieme con pochi altri, dipendevo direttamente da lui senza intermediazione di capo decina, sottocapo e consigliere. Quindi, ero in grado di sapere se la nostra famiglia e Bontate Stefano in particolare vi fosse coinvolta. Ebbene, a meno che il Bontate mi avesse taciuto fatti di questa rilevanza, e ciò mi sembra assolutamente improbabile, debbo dire che egli non solo non era al corrente degli autori e dei motivi dell'uccisione, ma anzi mi appariva particolarmente contrariato. E' certo che, a dire del Bontate in sua presenza questo omicidio non venne discusso in Commissione; tuttavia era certo per tutti noi appartenenti a Cosa Nostra che si trattasse di omicidio di mafia, anche se ne ignoravamo, almeno io, i veri motivi. Solo in via di ipotesi, tra di noi si supposeva che potesse essere stato o Inzerillo Santo o Prestifilippo Mario ma, ripeto,*

nessuno sapeva nulla di concreto su tale omicidio.

Non mi risulta che Bontate Stefano avesse rapporti con l'on. Mattarella Piersanti. Ricordo che un giorno lo accompagnai, insieme con Teresi Mimmo, ad un appuntamento con l'on. Nicoletti Rosario, in un edificio sito dietro Piazza Politeama ed in una parallela di via Libertà, dietro il quale vi è un posteggio di autovetture. Non so dire se vi fosse un vero e proprio appuntamento con l'on. Nicoletti o se invece essi (Bontate e Teresi) aspettassero l'uscita dell'on. Nicoletti per parlargli, indipendentemente da qualsiasi precedente intesa. Posso dire che io notai da lontano che i due parlarono con l'on. Nicoletti in modo molto agitato e che successivamente, mentre facevamo ritorno in macchina, Bontate Stefano diceva che il Nicoletti doveva stare molto attento a cambiare corrente perchè altrimenti gli sarebbe finita male. Preciso che il Bontate intendeva dire non che il Nicoletti non dovesse cambiare corrente politica, bensì che non doveva nemmeno sognarsi di cambiare i suoi appoggi in seno a Cosa Nostra rivolgendosi a persone che non erano amiche del Bontate. Al riguardo, io so che l'on. Nicoletti aveva un fondo limitrofo a quello di Bontate Stefano in contrada Magliocco, cui si accedeva attraverso lo stesso cancello d'ingresso. Se non ricordo male il Nicoletti aveva anche un ingresso autonomo.

Quando il Bontate si riferiva a corrente diversa intendeva riferirsi ai corleonesi e ai loro alleati. Comunque debbo dire che sui fatti di politica io sono assolutamente incompetente e che Bontate Stefano non mi diceva nulla per cui ignoro le sue preferenze politiche e i suoi eventuali collegamenti.

Non mi sovviene affatto che il Bontate mi avesse mai

parlato di vicende riguardanti l'on. Mattarella o che avesse astio nei suoi confronti".

Nuovamente interrogato in proposito il 20 ottobre 1989, il Marino Mannoia aveva aggiunto: *"Ho appreso dai mezzi di informazione che ieri è stato emesso mandato di cattura nei confronti di due terroristi neri per l'omicidio Mattarella. Nel ribadire quanto ho già detto in precedenza, rappresento alla S.V., per quanto possa essere utile, i seguenti fatti:*

a) l'omicidio Mattarella non ha creato nessuno sconvulso in seno a Cosa Nostra ed alla Commissione in particolare e nessuna reazione all'esterno verso altri.

Se l'omicidio fosse avvenuto all'insaputa di Cosa Nostra, si sarebbe creata una situazione di allarme generalizzato e si sarebbe cercato in tutti i modi di capire cosa era realmente avvenuto e i motivi di tale uccisione;

b) nè Bontate Stefano nè altri hanno mosso contestazioni di sorta in seno alla Commissione contro chicchessia quale autore o ispiratore dell'omicidio, il che sarebbe puntualmente avvenuto se non ci fosse stato un previo accordo quanto meno di massima sull'omicidio stesso;

c) Bontate Stefano subito dopo l'omicidio appariva particolarmente seccato, ma non per l'omicidio in sé ma per altri motivi che non mi furono mai detti e che tutt'ora non riesco a comprendere;

d) sicuramente nessuno del mandamento di Bontate Stefano ha partecipato all'omicidio perchè altrimenti noi - ed io in particolare che ero tra i più vicini a Bontate Stefano - lo avremmo saputo;

e) il malumore di Bontate Stefano per questo omicidio si



dissolse presto, tanto che, nella primavera inoltrata del 1980, quando sono state rinnovate le cariche elettive in seno alla nostra famiglia non solo Bontate Stefano è stato rieletto rappresentante, ma erano presenti i più autorevoli esponenti di Cosa Nostra palermitana, tra cui io ricordo Greco Pino Scarpa, già membro della Commissione in alternanza con Greco Michele, e Greco Nicola, inteso "Nicolazzo", anch'egli uomo d'onore di Ciaculli, da tempo emigrato negli Stati Uniti, che aveva raccolto il prestigio e il carisma di Greco Salvatore «Ciaschiteddu»".

Infine, assunto nuovamente in esame dal Giudice istruttore il 19 gennaio 1990, il Marino Mannoia, nel confermare le precedenti dichiarazioni ha aggiunto: "...al riguardo, come ho già detto nel dibattimento d'appello del "maxi-uno", non voglio - almeno per il momento - aggiungere nulla, avendo detto omicidio indubbie caratteristiche politiche. Questa risposta non deve sembrarle una mancanza di riguardo da parte mia, ma solo una esternazione del mio stato d'animo attuale, che non mi consente di affrontare certi argomenti.

Posso solo aggiungere, a chiarimento di quanto già detto in precedenza, che non è senza significato - a mio avviso - che certi omicidi, aventi una certa valenza politica, siano avvenuti sempre in territori posti sotto il controllo di Francesco Madonia da Resuttana e di Pippo Calò, che, unitamente a Giuseppe Giacomo Gambino ed a Salvatore Riina, sono quei componenti della Commissione che hanno mostrato maggiori propensioni verso i fatti politici.

Per il Madonia, intendo riferirmi agli omicidi Mattarella, Reina, Giuliano, Terranova e Chinnici, tutti, avvenuti

in territorio posto sotto il suo diretto controllo di capo mandamento".

E' chiaro pertanto che fin dall'inizio c'è stata una certa discordanza tra le diverse dichiarazioni del Marino Mannoia sul ruolo e sull'atteggiamento assunto da Stefano Bontate, mentre è sempre stata fuori di dubbio la responsabilità dei vertici dell'organizzazione mafiosa.

Anche questo collaborante ha giustificato la sua reticenza con la volontà di non affrontare il tema dei rapporti tra mafia e politica, mutando atteggiamento solo nella primavera del 1993 quando il Marino Mannoia, nel corso di un lunghissimo interrogatorio reso, in U.S.A., al Procuratore della Repubblica, dapprima ammetteva di avere personalmente preso parte a numerosi omicidi e poi, rispondendo ad una domanda sull'omicidio dell'On. Salvo Lima ucciso a Palermo il 12 marzo 1992, riferiva ampiamente quanto a sua conoscenza sui rapporti tra Cosa Nostra e uomini politici e, in questo contesto anche sull'omicidio di Piersanti Mattarella.

Infatti in tale circostanza Marino Mannoia, riferendo che l'On. Lima era uomo d'onore "riservato" della famiglia mafiosa di Matteo Citarda, aggiungeva che in anni ormai lontani già Bontate Paolino, padre di Stefano, aveva intrattenuto rapporti con l'On. Bernardo Mattarella definito «assai vicino a Cosa Nostra » anche se non era uomo d'onore.

Bontate del resto riteneva determinante per Cosa Nostra stabilire rapporti favorevoli con poteri esterni ad essa quali appunto il mondo politico e la massoneria, cui infatti aveva deciso di aderire,

Marino Mannoia inoltre ha riferito di avere appreso dal

Bontade dei suoi stretti rapporti con l'on. Rosario Nicoletti e con l'on. Lima, nonché, attraverso i cugini Nino ed Ignazio Salvo, uomini d'onore "riservai" della famiglia di Salemi, anche con Piersanti Matterella, che comunque sicuramente non era un uomo d'onore.

I rapporti con gli uomini politici, tuttavia, non erano prerogativa esclusiva di Stefano Bontate, perchè sicuramente anche Calò e Riina avevano rapporti assai stretti con l'on. Lima e con Vito Ciancimino.

In particolare, sui rapporti tra mafia e politica il collaborante ha dichiarato: *"Lo stato dei rapporti tra Cosa Nostra ed il mondo politico cominciò a mutare nel periodo immediatamente precedente agli omicidi di Michele Reina e di Piersanti Mattarella.*

Quando io fui interrogato dal dott. Giovanni Falcone sull'omicidio dell'on. Mattarella, omicidio al quale non partecipai, gli dissi che non sapevo niente se non che Bontate Stefano era "infuriato".

Io non dissi quel che sapevo al dott. Falcone, anche perchè pensai che egli fosse ormai definitivamente orientato nel senso di concludere le indagini ritenendo sussistente la responsabilità di Fioravanti Valerio.

In effetti non era assolutamente vero che Bontate fosse adirato o "contrariato" a seguito di questo omicidio.

La ragione di questo delitto risiede nel fatto che Mattarella Piersanti - dopo avere intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Bontate Stefano, ai quali non lesinava i favori - successivamente aveva mutato la propria linea di condotta.

Egli, entrando in violento contrasto ad esempio con l'on. Rosario Nicoletti, voleva rompere con la mafia, dare "uno schiaffo" a tutte le amicizie mafiose e intendeva intraprendere una azione di rinnovamento del partito della Democrazia Cristiana, andando contro gli interessi di Cosa Nostra e dei vari cugini Salvo, ing. Lo Presti, Maniglia e così via".

Il Marino Mannoia ha inoltre specificato di avere saputo dal Bontate che verso la metà del 1979, e comunque dopo l'omicidio di Michele Reina, lo stesso Bontate con altri esponenti mafiosi si erano incontrati con l'on. Lima, l'on. Nicoletti e il sen. Giulio Andreotti con il quale «si erano lamentati del comportamento del Mattarella».

Quindi il collaborante ha aggiunto: "Alcuni mesi dopo, fu deciso l'omicidio del Mattarella.

La decisione fu presa da tutti i componenti della Commissione provinciale di Palermo, e su ciò erano perfettamente concordi il Riina, il Calò, l'Inzerillo ed il Bontate. Erano perfettamente d'accordo, anche se formalmente estranei alla decisione, i cugini Salvo Antonino e Salvo Ignazio.

In quel periodo gli esponenti di Cosa Nostra dei diversi schieramenti avevano "fatto la pace", anche se si trattava, come i fatti successivi avrebbero dimostrato, di una pace provvisoria e fittizia.

Per quanto riguarda l'esecuzione materiale dell'omicidio, io sapevo che sarebbe stato commesso, ma non vi ho preso parte. Ho saputo però dal Bontate che parteciparono Federico Salvatore (il quale era a bordo di un'autovettura), Davì Francesco (uomo d'onore di una famiglia che in questo momento non ricordo, e di mestiere pasticciere), Rotolo Antonino, Inzerillo

Santino ed altri che in questo momento non ricordo.

Ricordo anche che il giudice Falcone mi aveva parlato della stranezza di una targa tagliata in due, al che io avevo dichiarato che ero stato uno dei primi ad adottare questo sistema di falsificazione delle targhe (aggiungo ora che questo sistema di targhe alterate congiungendo due metà autentiche l'ho usato per alcuni omicidi).

In un'altra occasione, poi, Falcone mi chiese che cosa pensassi del suicidio di Nicoletti. Risposi che ci si poteva uccidere per questioni personali o perchè si provava rimorso. Non mi furono fatte altre domande. Ora, invece, preciso che Bontate mi aveva riferito che il Nicoletti (come ho già detto) aveva comunicato la decisione di Mattarella di mettersi contro Cosa Nostra, donde la decisione di ucciderlo che aveva causato il rimorso di Nicoletti".

Aggiungeva ancora che qualche mese dopo l'omicidio del Presidente della Regione, il sen. Andreotti aveva avuto un nuovo incontro con il Bontate e con altri esponenti di Cosa Nostra ai quali avrebbe voluto chiedere chiarimenti sul delitto ma dai quali era stato in sostanza minacciato di ulteriori gravissime ritorsioni sia sul piano politico sia su quello di altri fatti delittuosi.

Infine Marino Mannoia riferiva di aver saputo dal Bontate e da Pullarà Giovanbattista che quest'ultimo - dopo l'omicidio Mattarella - aveva fatto delle telefonate anonime di rivendicazione a organizzazioni terroristiche al fine di sviare le indagini, come già era avvenuto dopo l'omicidio di Michele Reina.

Richieste spiegazioni per le evidenti divergenze tra le prime dichiarazioni e le ultime rese, il collaborante ha, come il

Buscetta, affermato di non aver voluto trattare fino all'aprile 1993 il tema dei rapporti mafia-politica perchè non riteneva che vi fosse un effettivo impegno dell'intero apparato dello Stato nella lotta contro Cosa Nostra: egli pertanto, senza accusare calunniosamente nessuno, si era limitato a tacere ciò che gli era noto, sia pure per averlo appreso dal Bontade.

Nel merito, poi, il Mannoia, nel confermare dinanzi a questa Corte gli interrogatori resi in sede di rogatoria, ha chiarito che già l'omicidio di Michela Reina era stato un segnale a tutta la Democrazia Cristiana, perchè fosse chiaro che *"in Sicilia comanda Cosa Nostra"*.

In particolare ha ribadito che, per quello che aveva appreso da Stefano Bontate, Piersanti Mattarella per un certo periodo aveva «fatto dei favori», di cui non sapeva specificare la natura, allo stesso Bontate, per il tramite dell'on. Nicoletti, nonché ad altri esponenti di Cosa Nostra, come Calò, Riina e Girolamo Teresi.

Proprio Nicoletti del resto, aveva riferito la volontà, esternatagli dallo stesso Mattarella, di troncare *completamente qualsiasi minimo rapporto* con la mafia e proprio per questo la Commissione, all'unanimità, aveva deciso la sua uccisione.

Del resto il collaboratore ha chiarito che, a prescindere al fatto che Bontate aveva un interesse diretto all'eliminazione di Piersanti Mattarella, proprio in quel periodo, tra la fine del '79 e l'inverno dell'80, c'era stata una riconciliazione, sia pure del tutto momentanea, tra il Bontate e i corleonesi tanto che proprio poco dopo l'omicidio, nella primavera del 1980, quest'ultimo, dopo alcune difficoltà interne, era stato rieletto rappresentante della famiglia di S. Maria di Gesù, con la ostentata approvazione di

tutti i capi di Cosa Nostra.

Anche Marino Mannoia, come Mutolo, ha indicato alcuni degli esecutori materiali del delitto e specificamente Davi Francesco ed un uomo d'onore della stessa famiglia del Bontate, Federico Salvatore, che guidava la macchina usata dal killer e che era stato poi oggetto di critica «per la sua incapacità o mancanza di riflesso nel dare aiuto all'esecutore» quando aveva dovuto sostituire l'arma che si era inceppata.

A proposito dei killer poi, il collaborante ha ribadito di non avere mai sentito parlare dell'intervento di esecutori materiali che non fossero uomini d'onore e che l'assoluta mancanza di relazioni nella immediatezza del delitto era la prima prova che non vi era nulla di estraneo a Cosa Nostra. In caso diverso vi sarebbe stato un «allarme generale» come era avvenuto in passato anche per casi di minore importanza, anche per una rapina o per un omicidio "ordinario": del resto era fuori dalle regole più ferree e dalla logica stessa dell'organizzazione mafiosa utilizzare, per eseguire delitti in Sicilia o addirittura a Palermo, persone ad essa estranee e facenti parte di altre associazioni criminali, pertanto non legate alle regole di Cosa Nostra, prima fra tutte a quella - allora ferrea - dell'omertà.

Esaminando comparativamente le dichiarazioni dei collaboranti sul delitto Mattarella, è agevole evidenziare la loro sostanziale coerenza soprattutto nella indicazione del movente.

Se, del resto, la principale fonte d'informazione degli stessi è per tutti Stefano Bontate, (per il tramite di Riccobono Rosario, nel caso di Mutolo), è però anche vero che Buscetta ha sottolineato di aver avuto le stesse notizie anche dagli altri capi mandamento (tra cui Calò e Greco Michele, oltre che Salvatore

Inzerillo) con i quali ebbe contatti assai intensi dal giugno 1980 al gennaio 1981.

Inoltre indicazioni del tutto coerenti con le predette informazioni provengono da Giuseppe Marchese, le cui fonti di informazione sono completamente diverse, facendo anzi Leoluca Bagarella e Madonia Salvatore parte della corrente avversa a quella del Bontate, mentre il Cancemi riafferma la responsabilità dell'intera Commissione.

Giova da ultimo chiarire che le divergenze tra le dichiarazioni fornite sia da Buscetta che da Marino Mannoia nella immediatezza della loro collaborazione e quelle rese nel corso del dibattimento sono state spiegate da entrambi con la volontà di non affrontare in alcun modo temi politici: la giustificazione addotta appare assai verosimile, anche perchè la decisione di evitare di parlare dei rapporti tra mafia e politica è stata esplicitata fin dall'inizio.

E' comunque del tutto irrilevante operare una dettagliata disamina sulle possibili ragioni del silenzio dei due collaboratori, a fronte dei numerosi riscontri che invece sono stati trovati sul contenuto delle loro dichiarazioni in ordine al delitto in questione e alle conferme indirette che le stesse hanno ricevuto anche da tutte le altre propalazioni accusatorie dei collaboranti.

In particolare, ha trovato conferma la circostanza riferita da Francesco Marino Mannoia, inusuale nei delitti di mafia, che l'omicidio fosse stato rivendicato da una o più telefonate anonime volte a sviare le indagini, mediante false rivendicazioni a nome di imprecisate organizzazioni terroristiche.

Un discorso a parte va fatto invece per quanto concerne l'indicazione dei Killer di Piersanti Mattarella, operata sia da parte

del Mutolo che del Mannoia e l'argomento sarà quindi trattato quando si esaminerà la posizione di Fioravanti e Cavallini, imputati quali esecutori materiali del delitto *de quo*.

E' necessario invece operare un esame specifico delle dichiarazioni dei collaboranti nella parte in cui sia Buscetta che Mutolo e Marino Mannoia hanno riferito, in modo sostanzialmente analogo, che Piersanti Mattarella sarebbe stato, in una certa fase della sua attività politica, non ostile, ma addirittura disponibile alle richieste di Cosa Nostra e che anzi il Bontate avrebbe allacciato con lui rapporti amichevoli per il tramite dei cugini Salvo, oltre che di Rosario Nicoletti, mentre solo in epoca successiva e precisamente dopo l'assassinio di Michele Reina, lo stesso Mattarella avrebbe intrapreso quella politica di rigorosa contrapposizione a Cosa Nostra che ne avrebbe poi determinato la morte.

Va subito posto in rilievo che tutti e tre i collaboranti riferiscono sul punto notizie apprese da Stefano Bontate e pertanto è concreta la possibilità che la loro fonte abbia riportato notizie soltanto parziali o incomplete e ciò anche volendo escludere l'ipotesi del millantato credito.

I collaboranti infatti non sono stati in grado di riferire alcun fatto o episodio specifico, indicativo degli asseriti favoritismi di Piersanti Mattarella nei confronti di Cosa Nostra e del resto non può non tenersi conto della diversa lettura che di determinati comportamenti politici può essere fatta in un ambiente particolare come quello mafioso, così diverso per valori, linguaggio, comportamento e per cultura dalla società civile.

E' ovvio pertanto che il cambiamento delle alleanze all'interno della Democrazia Cristiana palermitana nel corso degli

anni '70, sia stato vissuto dagli esponenti di Cosa Nostra come un mutamento di atteggiamento del Presidente nei confronti dell'organizzazione.

Si è già detto infatti che, nel 1970, Piersanti Mattarella decise di allearsi con i gruppi che facevano capo all'on. Gioia e a Vito Ciancimino partecipando quindi alla nomina a Sindaco di Palermo dello stesso Ciancimino, i cui legami con le organizzazioni mafiose sarebbero stati accertati solo moltissimi anni dopo, ma che già allora era assai "discusso".

Nel 1976, invece, Piersanti Mattarella decise, insieme agli altri gruppi minori della D.C., di abbandonare l'alleanza con i gruppi di Gioia e Ciancimino e di partecipare, anche questa volta in modo decisivo, con Lima e Nicoletti alla formazione di una nuova maggioranza.

E' ovvio pertanto che, negli ambienti di Cosa Nostra, la prima posizione di Piersanti Mattarella poteva apparire funzionale alle esigenze quantomeno della corrente Corleonese dell'organizzazione, mentre la seconda fu senza dubbio vissuta come un cambiamento di atteggiamento, quasi come un tradimento, risolvendosi la nuova alleanza in una contrapposizione a quelle forze, sicuramente contigue ad interessi mafiosi, che fino a quel momento avevano garantito quegli equilibri affaristico-mafiosi su cui Cosa Nostra aveva senza dubbio potuto contare e che del potere di Cosa Nostra sicuramente si erano avvalse.

Sergio Mattarella invece ha fornito di quegli avvenimenti una spiegazione esaustiva e convincente, confermata, come si vedrà anche da risultanze esterne e da altre testimonianze.

Egli infatti, già in sede istruttoria, aveva testualmente

dichiarato: " Vero è che nel 1968 vi fu una spaccatura tra l'On. Lima e l'On Gioia, che prima militavano all'interno della stessa corrente fanfaniana.

Sento di precisare, però, che il rapporto fra i due non divenne di contrasto, ma che essi passarono da una fase collaborativa ad una fase concorrenziale sempre però all'interno del sistema di guida e controllo della vita amministrativa della città e della Provincia di Palermo.

Questo è tanto vero che uno dei due gruppi esprimeva il Sindaco e l'altro il Presidente della Provincia..

In questo passaggio politico si inserì, a cavallo del 1970, la necessità di scegliere - per i gruppi minori della D.C. provinciale, tra cui quello di mio fratello Piersanti - tra Lima e Gioia al momento dell'elezione a sindaco di Vito Ciancimino o meglio tale necessità si era già posta per l'elezione degli organismi provinciali del partito nel 1968.

La scelta fu in favore di Gioia in quanto si ritenne che egli avrebbe "compresso" meno i gruppi minori ed anche perchè la persona da lui indicata come candidato alla Segreteria, l'On. Giacomo Muratore, veniva ritenuta molto equilibrata.

Altro motivo della scelta di Gioia fu quello relativo alla vicinanza tra l'On. Lima e gli esattori Salvo, ritenuta estremamente imbarazzante in sé ed anche perchè questi ultimi negli anni precedenti avevano fortemente contribuito ad interrompere l'esperienza positiva dell'On. Giuseppe D'Angelo, quale Presidente della Regione.

Questa scelta operata nel 1968 comportò, come logica conseguenza, l'appoggio alla scelta della maggioranza fanfaniana in favore di Vito Ciancimino quale sindaco di

Palermo.

Che quest'ultima scelta del gruppetto moroteo fosse legata a quella fatta nel 1968 mi pare dimostrato anche dal fatto che, all'indomani dell'elezione del Ciancimino, mio fratello Piersanti, unitamente all'On. Ruffini (doroteo), altro esponente della maggioranza interna alla D.C. palermitana, fecero una dichiarazione con la quale invitavano il partito a riesaminare la situazione complessiva.

Dopo alcuni anni di questa esperienza di maggioranza con i "fanfaniani" (anche se i "morotei" erano solo due su quarantadue), Piersanti si rese conto che, nel concreto, le aspettative che aveva nutrito sull'On. Gioia, soprattutto in tema di democrazia interna e di rispetto dei gruppi minori, erano infondate o meglio si erano progressivamente vanificate.

Pertanto, soprattutto per i motivi politici che di seguito indicherò, nel 1976 contribuì a quel rinnovamento della D.C. palermitana, che vide Michele Reina come Segretario Provinciale e Carmelo Scoma quale sindaco di Palermo.

Il contributo del gruppetto moroteo (divenuto di 3 componenti su 42) finì con l'essere determinante, al pari degli altri gruppi minori, in quanto tutti questi facevano da ago della bilancia tra i due gruppi maggiori dell'On. Gioia e dell'On. Lima, mentre il gruppo del Ciancimino era su posizioni "aventiniane".

Anche il fatto che egli avesse in un primo tempo ereditato, se così si può dire, i consensi elettorali del padre Bernardo, più volte Ministro, ma spesso chiamato in causa da violente polemiche per la sua asserita vicinanza con ambienti mafiosi del trapanese, consensi a cui poi si sostituirono quelli di

professionisti, di intellettuali, di gruppi cattolici e forze sindacali, è stato da taluno visto come riscontro ad una primitiva contiguità ad ambienti mafiosi, poi mutata in aperto contrasto, così come in un certo senso dichiarato dall'avv. Sorgi nella sua deposizione dinanzi al Giudice Istruttore.

Possono così spiegarsi le dichiarazioni dei collaboranti che, in sostanza, data la vicinanza politica con personaggi sicuramente contigui ad ambienti mafiosi, non potevano non ritenere che anche Piersanti Mattarella fosse una persona quantomeno "avvicinabile" o astrattamente disponibile nei confronti di esponenti di Cosa Nostra o di persone a loro vicine.

E' certo comunque che nessun fatto o episodio specifico, anche solo di favoritismo, è stato riferito dai collaboranti ed è certo del pari che la circostanza, riferita in particolare dal Mannoia, secondo cui il tramite tra Mattarella ed il Bontate fossero stati i cugini Salvo, ha trovato smentita nella accertata freddezza, se non ostilità, tra questi ultimi e il Presidente, come aveva dichiarato già in fase istruttoria (e quindi prima delle dichiarazioni dei collaboranti) l'on. Sergio Mattarella e come del resto è stato ampiamente dimostrato dall'istruzione dibattimentale compiuta dalla Corte nelle ultime udienze, con le testimonianze dello stesso fratello e di alcuni dei collaboratori del Presidente Mattarella, nonché, in ultimo, anche del sen. Francesco Cossiga.

Non ha trovato del pari riscontro neppure l'altra affermazione secondo cui il cambiamento della linea politica di Piersanti Mattarella, in senso assolutamente ostile a Cosa Nostra, sia maturato solo dopo l'omicidio di Michele Reina, poiché invece sicuramente già alcuni anni prima, Mattarella aveva caratterizzato in modo non equivoco la sua azione per una "Sicilia



con le carte in regola”.

Per completezza espositiva vanno esaminate le dichiarazioni dei collaboranti sull'on. Rosario Nicoletti, Segretario regionale della D.C. negli anni che qui interessano, indicato, in particolare da Francesco Marino Mannoia, come persona fortemente legata a Stefano Bontate, con il quale proprio l'onorevole avrebbe avuto un aspro scontro, poiché appunto il Bontate riteneva che egli cominciasse ad avvicinarsi troppo a Riina e Calò.

Benché anche in questo caso il collaborante non sia stato in grado di indicare fatti specifici che potessero essere verificati a conferma del suo assunto e benché quasi tutti i testimoni sentiti nel corso dell'istruzione, a cominciare dallo stesso Sergio Mattarella, dall'on. Virginio Rognoni e dall'on. Nino Mannino, abbiano escluso che ci fosse mai stata una incrinatura negli strettissimi rapporti che da anni legavano, sul piano politico e su quello personale, Piersanti Mattarella e Rosario Nicoletti, non può non rilevarsi che dagli atti processuali sono emersi anche elementi che possono confermare le dichiarazioni del collaborante.

Innanzitutto si deve evidenziare che Padre Ennio Pintacuda, in contrasto con tutte le altre dichiarazioni acquisite agli atti, ha parlato di una presa di distanza del segretario regionale della D.C. dalle posizioni dell'on. Mattarella.

Egli, in data 4.6.90, ha infatti dichiarato: *“Posso dire per testimonianza diretta che il Presidente Mattarella, dopo il fallimento del suo primo governo avvertì sempre più un senso di isolamento all'interno del suo stesso partito, soprattutto per la presa di distanza da lui di un uomo, come l'on. Nicoletti, che fino a quel momento gli era stato vicino ed aveva appoggiato la sua*

opera volta a tentare di rinnovare, anche nella prassi, la vita politica regionale.

Nei frequenti incontri avuti con lui nella sede del Centro Studi da me diretto, ho avuto nettissima questa sensazione dell'on. Mattarella il quale, però, non mi sembrò temere qualche cosa nell'immediato.

Temeva, però, qualcosa di estremamente grave, in quanto aveva visto interrompersi quell'area di crescente consenso - anche all'interno della D.C. - che vi era stato fino alla costituzione del suo primo Gabinetto".

Inoltre, nel corso di una perquisizione effettuata nel luglio dell'anno 1979 in un appartamento sito in questa via Pecori Giraldi n. 56, nella disponibilità di Antonino Marchese, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille e nel quale si nascondeva durante la latitanza Leoluca Bagarella, fu rinvenuto un pezzetto di carta, appartenente a quest'ultimo, sul quale era annotato a mano: "Adriana 233311".

Il numero di telefono risultò intestato a tale Alicò Ferdinando, deceduto tre anni prima, ed era relativo all'utenza telefonica installata nel villino Partanna, in cui abitava Rosario Nicoletti e in cui invece, come fu accertato dalla p.g., non aveva mai abitato una persona di nome "Adriana".

Il possesso da parte di Bagarella del numero di telefono del Nicoletti, numero dissimulato sotto il nome convenzionale di "Adriana" e che non era desumibile dall'elenco SIP, perchè ancora intestato al precedente utente, si presta ad una duplice ipotesi.

La prima è che i corleonesi si apprestavano, nel luglio del 1979, ad "intervenire" anche sul segretario regionale della D.C.;

l'altra è che fossero già intervenuti sull'uomo politico per "chiarirgli" che nulla doveva essere mutato nello scenario palermitano.

E proprio a questa ipotesi potrebbe collegarsi l'episodio, riferito da Francesco Marino Mannoia e già prima ricordato: *"Bontate Stefano (mi) diceva che il Nicoletti doveva stare molto attento a cambiare corrente perchè altrimenti gli sarebbe finita male. Preciso che il Bontate intendeva dire non che il Nicoletti non dovesse cambiare corrente politica, bensì che non doveva nemmeno sognarsi di cambiare i suoi appoggi in seno a Cosa Nostra rivolgendosi a persone che non erano amiche del Bontate"*.

Pur non essendo emersi pertanto, in proposito elementi che confermino se, in effetti, il Bontate avesse in precedenza offerto al Nicoletti il suo appoggio elettorale o avesse mantenuto con il medesimo altri rapporti, è certamente inquietante il fatto che il numero telefonico del Nicoletti sia stato ritrovato in uno dei covi di Bagarella proprio nel luglio del 1979, cioè nel periodo in cui la strategia terrorismo-mafioso era in pieno svolgimento e veniva attuata con gli omicidi di Boris Giuliano e di Cesare Terranova.

Tale circostanza è la conferma, quantomeno, di un vivo interessamento dei corleonesi verso il Nicoletti, e, indirettamente, anche dell'esattezza del racconto di Marino Mannoia.

Del resto, proprio Piersanti Mattarella aveva confidato al Ministro Rognoni che l'on. Nicoletti aveva avvertito fortemente il significato intimidatorio dell'omicidio di Michele Reina, anzi era talmente preoccupato da meditare addirittura l'abbandono della vita politica.

Da quanto fin qui esposto emerge in modo incontestabile che l'omicidio Mattarella è stato un delitto politico perchè ha nella politica la sua unica spiegazione, perchè i mandanti mafiosi di un crimine così efferato intendevano punire il comportamento e le scelte coraggiose di un uomo che, troncando ogni legame con ambienti criminali intrattenuto nel passato da numerosi esponenti del partito cui egli apparteneva, aveva intrapreso una politica di trasparenza, anche in campo amministrativo, che rendeva assai difficile, se non impossibile, per Cosa Nostra il continuare a trovare gli appoggi necessari a realizzare in ogni campo i propri interessi.

Conclusioni sulla causale del delitto

In definitiva, l'azione di rinnovamento del Presidente Mattarella aveva portato, sul piano strettamente politico, a nuove e significative alleanze sia all'interno del suo partito sia con gli altri partiti e, sul piano istituzionale, all'approvazione di leggi importanti ed incisive e ad una prassi amministrativa che cercava di essere coerente con gli obiettivi del rinnovamento e con la "politica delle carte in regola".

La sua eliminazione tuttavia era divenuta necessaria per Cosa Nostra, oltre che per i motivi già esposti, anche per delle ragioni più complesse, non ultima quella del prestigio personale goduto dal Presidente, sia in campo regionale che nazionale, che rendeva assai incisiva la sua azione, al di là del fatto che la sua forza elettorale rappresentasse appena il 10% del partito a livello cittadino e provinciale.

A livello regionale infatti, Piersanti Mattarella si era posto al centro dei rapporti interni ed esterni al suo partito ed era

inoltre divenuto punto di riferimento ed interlocutore privilegiato per le altre regioni e per gli organi politici centrali.

Inoltre, a livello nazionale, Mattarella aveva rapporti particolarmente significativi con personaggi di grande prestigio e rilievo, come Zaccagnini, Cossiga e Pertini, tanto che, come si è già visto, si profilava anche la possibilità di una sua elezione alla vice-segreteria nazionale della Democrazia Cristiana, possibilità questa che si profilava tanto più concreta quanto più appariva probabile che nel Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, che doveva tenersi ai primi del febbraio 1980, si sarebbe concluso, con il successo delle "correnti" di centro e di sinistra su una linea di rinnovata disponibilità al confronto, anche in sede locale, con il P.C.I.

Del resto, Piersanti Mattarella attendeva proprio questo esito anche per fare una nuova mossa all'interno del suo partito, la cui portata sarebbe stata travolgente per i "signori delle tessere": provocare una crisi del Comitato provinciale di Palermo, destinata a sfociare, evidentemente con l'accordo della futura Segreteria nazionale, nella nomina di un commissario straordinario che avrebbe certamente rotto tutti gli equilibri di forza preesistenti.

E non è azzardato ritenere che l'assenza al Congresso di Piersanti Mattarella, ucciso pochi giorni prima, certamente ha influito sull'esito finale dello stesso, con il prevalere delle correnti avverse a questa politica di rinnovamento.

Giova ricordare, a proposito della sovraesposizione personale del Presidente, a causa della sua linea politica, quanto riferito dall'on. Nino Mannino: *"Il pericolo costituito dall'on. Mattarella consisteva, a giudizio dei suoi avversari, non solo nel fatto che aveva portato avanti significative azioni politico-*

amministrative di profonda rottura con il passato, ma che intendeva persistere su tale strada anche quando era venuto meno quel quadro politico di «solidarietà autonomistica» che poteva giustificare l'azione riformatrice.

Intendo dire che ad un certo momento l'on. Mattarella aveva chiaramente manifestato che la volontà di innovare era frutto di una sua ferma decisione personale".

Il parlamentare in definitiva ha posto in evidenza il fatto che solo fino ad un certo punto l'azione dell'on. Mattarella aveva potuto essere interpretata, da coloro che venivano colpiti nel "groviglio di interessi", come una attività necessitata dal programma concordato per le pressioni dei partiti della sinistra, ed in particolare del P.C.I., da sempre ostili a quegli "interessi"; ma quando la "solidarietà autonomistica" venne meno e l'azione dell'on. Mattarella continuò, invece, ad andare avanti nella stessa direzione, fu chiaro che essa non era il frutto di un "accordo di programma", ma di una scelta personale e convinta, dettata da un rigore morale che non aveva precedenti nella vita politica siciliana.

Ciò tanto più dovette sembrare intollerabile per coloro i quali da questa politica vedevano posti in pericolo gli equilibri affaristico-mafiosi, in quanto addebitabile ad una persona un tempo ritenuta animata da logiche diverse, quando, anche se per una mera decisione strategica, alla fine degli anni sessanta offrì il suo appoggio al gruppo Gioia-Ciancimino.

A riprova della assoluta autonomia nelle scelte della sua azione politica è il fatto che alcune delle iniziative più significative e "pericolose" sul piano amministrativo, come l'ispezione sull'Assessorato ai Lavori Pubblici, l'indagine sulla

nomina dei collaudatori di opere pubbliche, l'ispezione sull'appalto delle sei scuole a Palermo e sul piano politico-istituzionale, come l'incontro con il Ministro Rognoni, furono assunte dal Presidente Mattarella addirittura nella seconda metà del 1979, quando egli era alla guida di un Governo, sostenuto da una maggioranza politicamente debole per il progressivo distacco del P.S.I. e con il P.C.I. schierato ormai chiaramente all'opposizione, che non svolgeva più quindi quell'importante funzione di "sponda", ed anche di "copertura", che Reina, Nicoletti e Mattarella avevano chiesto proprio all'on. Mannino di continuare a svolgere.

Appare evidente quindi la ragione per cui era necessario uccidere Piersanti Mattarella proprio il 6 gennaio 1980, quando il Governo da lui presieduto era dimissionario e dunque quando egli era politicamente "più scoperto" ed immediatamente prima che potesse diventare - nell'imminente Congresso D.C. - nuovamente "forte".

Appare pertanto condivisibile l'analisi dell'on. Sergio Mattarella, fatte nelle sue dichiarazioni al Giudice Istruttore e poi confermate al dibattimento, che, nella ricerca delle ragioni della morte di suo fratello, ha riferito al Giudice Istruttore, tra l'altro che con il ruolo di grande prestigio rivestito dal fratello, *sia nell'ambito regionale, sia in quello politico nazionale (già correva voce di una sua possibile nomina a Vice segretario nazionale della D.C.) era impensabile che egli non fosse confermato Presidente della Regione Siciliana., e di ciò erano tutti ben consapevoli.*

Il pericolo, dunque, era che il mantenimento del potere da parte di mio fratello avrebbe reso irreversibile questa sua

ascesa politica e, soprattutto, quelle condizioni di rinnovamento e di maggiore trasparenza, a qualsiasi livello, da mio fratello fermamente volute.

E debbo soggiungere che, quando nel 1979 ci sono state le elezioni politiche anticipate, mio fratello, nonostante vivamente sollecitato, decise di rimanere nell'ambito politico regionale perchè sentiva come impegno morale quello di completare la sua opera e temeva fortemente che, se fosse andato via questo processo di rinnovamento sarebbe rimasto incompiuto.

E infatti, è un dato certo, che dopo la morte di mio fratello si creò un forte arretramento ed una destabilizzazione delle condizioni politiche regionali.

E proprio questa situazione di instabilità politica creatasi per effetto dell'assassinio di mio fratello era oggettivamente funzionale a determinati centri di interesse extraistituzionali di vario genere, che sarebbero stati fortemente compressi e limitati da quel rinnovamento politico ed amministrativo fermamente voluto, e con successo, da mio fratello.

Riassumendo, a mio parere, sia la incisiva attività amministrativa di mio fratello, sia il notevole peso politico dallo stesso acquisito, sia il pregiudizio da lui arrecato a centri di interesse extraistituzionali, sarebbero di per se stessi, ciascuno di essi causale sufficiente per decretarne la morte.

Ma io ritengo che, a parte la difficoltà di tener separate queste tre sfere di azione di mio fratello, è stato proprio il complesso di queste attività e degli interessi che venivano pregiudicati a costituire causale unica e complessiva della sua

uccisione".

Le considerazioni di Sergio Mattarella hanno trovato conferma in altre testimonianze rese al dibattimento, da ultimo anche dal sen. Cossiga, secondo cui *'essere rinnovatore, in Sicilia, significava porsi contro i legami tradizionali esistenti tra la mafia e settori, anche vasti, della politica.*

L'on. Orlando, dal suo canto, ha dichiarato: *"...Le sue scelte rupero equilibri e lasciarono intendere un suo diverso più incisivo ruolo nella vita politica cittadina, ruolo che avrebbe potuto trovare espressione nelle elezioni della primavera del 1980 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Palermo.... L'On. Mattarella era portatore di una linea politica di rottura nei riguardi di vecchie compromissioni tra politica, mafia ed affari ed egli cercò di spezzare quel sistema, mantenendo però, molto forte il «senso del partito».*

Ma per il sistema dominante di potere la sua politica "delle carte in regola" era comunque dirompente e micidiale.

La sua politica, rompendo sul versante dell'amministrazione degli affari, ad un certo punto incontrò anche la città di Palermo, dove affari e politica erano sovente la stessa cosa....."

E l'on. Nino Mannino ha esplicitato queste cointeressenze definendole *"quel groviglio di interessi politico-affaristici, legati a criteri arbitrari e clientelari nella gestione della spesa pubblica e delle attività economiche della Regione", che non possono non far capo anche all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, alla quale sono riconducibili, più che ad ogni altra, gli interessi parassitari fondati sullo sfruttamento con metodi illeciti di qualunque fonte di ricchezza, soprattutto di quelle connesse alla*

gestione della cosa pubblica e ciò sia con riferimento alla mafia c.d. tradizionale, impegnata soprattutto nello sfruttamento dello sviluppo edilizio, sia con riferimento alla c.d. "mafia imprenditrice" degli anni Ottanta, che reinveste in attività apparentemente lecite gli enormi profitti ricavati dalla sua attività criminale e, in particolare, dal traffico internazionale di stupefacenti.

In ogni caso, infatti, Cosa Nostra ha bisogno di non trovare nella Pubblica Amministrazione e negli altri organi o uffici pubblici ostacoli all'attività di reinvestimento e di riciclaggio del denaro sporco, sia in forma diretta (tramite i circuiti bancari e finanziari) sia in modo indiretto (tramite appalti e subappalti, specie di opere pubbliche, speculazioni edilizie, attività imprenditoriali dei più diversi tipi).

L'attività svolta, sia in istruzione che in dibattimento ha dimostrato che l'azione di Piersanti Mattarella voleva bloccare proprio questo perverso circuito, incidendo però così pesantemente proprio su questi illeciti interessi.

Negli atti processuali, del resto vi è traccia precisa dell'esistenza di tali saldi legami tra esponenti di primo piano di Cosa Nostra e rappresentanti certo non secondari del mondo politico e imprenditoriale, quali i cugini Nino e Ignazio Salvo, nonché l'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.

Quest'ultimo infatti è uno degli esempi più significativi di come i fini pubblici istituzionali siano stati deviati per soddisfare interessi personali e mafiosi: le attività criminose dello stesso infatti sono state accertate giudiziariamente con sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione e per il reato di cui all'art.416 bis c.p.

In tali sentenze, basate non soltanto sulle dichiarazioni di Buscetta, Calderone e Marino Mannoia, è stato dimostrato ancora una volta nel modo più convincente come Cosa Nostra, ed in particolare alcuni dei suoi esponenti di vertice, quali Riina, Calò, ma anche gli stessi Bontate ed Inzerillo, fossero interessati in prima persona nella gestione di alcuni dei più importanti "affari" connessi con le scelte amministrative e con i flussi della spesa pubblica della città di Palermo.

I collaboratori anzi hanno chiarito che gli esponenti mafiosi non erano posizione subordinata bensì, di supremazia nei confronti di alcuni degli esponenti politico-amministrativi più importanti e potenti.

Ancor più intollerabile quindi, al confronto, doveva apparire per Cosa Nostra l'azione istituzionale, amministrativa e politica di Piersanti Mattarella. Quest'ultimo inoltre stava cercando di allargare l'area della maggioranza ad altri partiti, compreso il P.C.I., proprio per diminuire il potere di condizionamento dei gruppi più ostili alla sua politica di rinnovamento e, addirittura, si era rivolto al Ministro dell'Interno per esprimergli, nel quadro dei "legami tra mafia e politica", la sua "grande preoccupazione e il suo vivo dissenso" per il tentativo di rientrare a pieno titolo nella vita del partito di un uomo come Vito Ciancimino di cui illustrò "la personalità discussa, ambigua e dubbia".

Alla luce delle risultanze processuali, è senza dubbio alla Commissione, organismo di vertice di Cosa Nostra che deve riconnettersi la decisione di eliminare il Presidente Mattarella, per i danni che la di lui azione aveva già arrecati e, ancor più, per il pericolo che egli rappresentava per il futuro degli interessi di

natura illecita ed affaristica che facevano capo all'organizzazione stessa.

La "regola" più volte citata, secondo cui non era possibile che un delitto così grave, il più grave fino a quel momento deliberato da Cosa Nostra, potesse essere deciso all'insaputa della Commissione, o di alcuni dei suoi componenti, ha trovato in questo caso conferma oltre che nelle considerazioni logiche, che sarebbero già di per sé sufficienti in considerazione dell'assoluta eccezionalità del crimine, anche nelle altre emergenze processuali, ed in particolare nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, di Francesco Marino Mannoia e di Gaspare Mutolo, già testualmente riportate in precedenza, dalle quali emerge chiaramente che tutti i componenti della Commissione erano d'accordo, tanto che, né immediatamente dopo il delitto né ancora nei due-tre mesi successivi vi fu all'interno di Cosa Nostra e tra i vari capi famiglia e capi-mandamento alcuna reazione.

Reazione che, invece, vi sarebbe stata certamente se appunto, in violazione delle "regole", l'omicidio del Presidente della Regione non fosse stato deciso nell'ambito del vertice di Cosa Nostra.

I collaboranti infatti, a riprova di tale assunto, hanno ricordato che per altri episodi certo meno importanti, per i quali erano stati tenuti totalmente all'oscuro, il Bontate e l'Inzerillo avevano protestato violentemente, come nel caso dell'omicidio del ten. col. Russo ovvero, per gli omicidi Di Cristina e Basile, avevano chiesto spiegazioni a Greco Michele nella sua qualità di capo della Commissione.

Nessuna rilevanza giuridica può attribuirsi alla diversa posizione delle due "correnti" di Cosa Nostra nei confronti della

decisione di uccidere il Presidente della Regione.

E' chiaro infatti, dalle dichiarazioni dei collaboranti, che l'omicidio Mattarella fu fortemente voluto da Riina e dai corleonesi, mentre ad esso non era in sostanza direttamente interessato Bontate, che pure non volle o non poté, per i motivi che si sono più volte esaminati, opporsi e tanto meno impedirlo.

Invero, la diversità delle posizioni rispecchiava, come ha detto la Corte di Assise del maxiprocesso, *"due diverse concezioni di gestire il potere mafioso a Palermo. L'ala "moderata" tradizionalista (del Bontate e dei suoi alleati) era fautrice di una gestione che cercava come sempre una infiltrazione non violenta nei gangli vitali della società attraverso collegamenti e cointeressenze col mondo politico ed imprenditoriale; l'ala innovatrice (corleonese) invece, raggiunta col traffico degli stupefacenti la piena indipendenza economica dal sistema di clientele politico-affaristiche, mirava all'eliminazione di qualsiasi ostacolo si frapponesse al libero svolgimento dei suoi traffici ed all'instaurazione del nuovo metodo del terrorismo mafioso, in aperta sfida al potere dello Stato"*.

E in questo senso non è senza significato che sia Buscetta che Mutolo dicano che Bontate non aveva interesse all'omicidio Mattarella perchè "aveva Lima", poteva cioè contare sull'influenza politica dell'on. Salvo Lima per evitare o limitare i danni che l'azione moralizzatrice di Piersanti Mattarella poteva provocare.

I "corleonesi" invece si sentivano minacciati dall'azione di Mattarella nel punto essenziale della presenza e del ruolo di Vito Ciancimino nel Comune di Palermo e nel partito. Essi,

peraltro, si proponevano di realizzare la loro egemonia non solo con la "guerra di mafia", nello specifico ambito di Cosa Nostra, ma anche con una strategia di terrorismo e di violenza nei confronti del mondo politico, imprenditoriale ed istituzionale considerato come un'entità da sottomettere e dominare anche con l'uso della propria potenza "militare".

Ed in effetti furono numerosi gli imprenditori, gli uomini politici e gli esponenti delle istituzioni uccisi dal 1981 in poi, dopo cioè l'affermazione definitiva della supremazia di Riina Salvatore e dei suoi alleati.

In definitiva, comunque, appare del tutto logico che la decisione della Commissione sia stata presa all'unanimità e che Bontate ed i suoi alleati, che pure non erano i più accaniti nel volere la morte di Piersanti Mattarella, non abbiano trovato ragioni valide, secondo la loro logica criminale, per opporsi alla richiesta dei corleonesi. L'azione di Piersanti Mattarella infatti, non era certo rivolta solo contro l'una o l'altra delle singole famiglie di Cosa Nostra, ma anzi, proprio per la coerenza e la completezza del disegno politico che la ispirava, rappresentava un pericolo per le illecite attività dell'intera organizzazione: a mero titolo esemplificativo basti ricordare che alcuni degli imprenditori coinvolti nella vicenda degli appalti delle sei scuole di cui si è ampiamente già parlato, erano certamente vicini a Rosario Spatola e, quindi, alla "famiglia" di Salvatore Inzerillo.

La convergenza tra le dichiarazioni dei collaboranti e le indagini compiute in tutta la fase istruttoria ed in quella dibattimentale emerge in modo pieno sulla indicazione di Vito Ciancimino come la persona direttamente lesa dall'azione di Piersanti Mattarella, che aveva tutto l'interesse a veder cessare le

iniziative del Presidente e che i "corleonesi" avevano tutto l'interesse a mantenere con quel ruolo politico preminente, soprattutto all'interno del Comune, che garantiva la possibilità concreta di interferire con l'attività politico-amministrativa, piegandola e subordinandola agli interessi mafiosi.

Anche in ordine all'omicidio di Piersanti Mattarella può pertanto affermarsi la responsabilità della Commissione provinciale di Palermo, mentre la composizione della stessa all'epoca del delitto sarà trattata quando si esaminerà la posizione dei singoli imputati.

Per completare la ricostruzione dell'omicidio *de quo*, è invece necessario affrontare il problema degli esecutori materiali dello stesso, poiché la prospettazione accusatoria, che vede imputati due terroristi di estrema sinistra, influisce, come sarà chiarito, sulla determinazione della causale dell'uccisione del Presidente della Regione.

GLI ESECUTORI MATERIALI DEL DELITTO MATTARELLA

Per la prima volta in Sicilia, e per un delitto così grave come quello in esame, sono stati indicati come esecutori materiali dello stesso, persone esterne all'organizzazione criminosa e cioè Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, noti esponenti dell'ambiente terroristico di destra., già condannati all'ergastolo perchè riconosciuti responsabili di gravissimi delitti tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Si è già accennato che, ad avviso della Corte, nei confronti degli stessi non può pervenirsi ad un sicuro giudizio di

responsabilità, perchè molti degli elementi su cui era basato l'assunto accusatorio formulato in fase istruttoria sono stati contraddetti dalle risultanze istruttorie dibattimentali.

Preliminarmente saranno esaminati gli elementi posti alla base del mandato di cattura, emesso nei confronti dei due imputati nell'ottobre del 1989 e quant'altro preso in considerazione dall'ordinanza di rinvio a giudizio, successivamente saranno invece prese in esame le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in seguito alle quali sostanzialmente si sono dovute porre in discussione le risultanze istruttorie.

L'accusa nei confronti dei due imputati è nata dalle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti: questi, che già faceva parte, insieme al fratello Valerio, dei gruppi romani dell'estrema destra, dopo il suo arresto dell'8 aprile 1981 ha iniziato a collaborare, ammettendo la propria responsabilità e fornendo precise e coerenti indicazioni probatorie in relazione a numerosi e gravissimi delitti.

Per quanto concerne invece l'omicidio dell'on. Piersanti Mattarella, Cristiano Fioravanti ha reso dichiarazioni via via più dettagliate, spiegando la sua iniziale reticenza con i motivi che saranno successivamente presi in esame.

Il primo interrogatorio in cui egli accenna genericamente ad un delitto commesso in Sicilia ai danni di una "personalità" non meglio identificata è quello reso al G.I. di Roma, il 28.10.82 in cui ha testualmente dichiarato: *"... prendo atto che in base alle dichiarazioni rese da Walter Sordi, a commettere l'omicidio di Mino Pecorelli sarebbe stato mio fratello Valerio su commissione di Gelli.*

In proposito posso dire che non mi risulta nulla, ma posso rappresentare all'Ufficio quella che fu la mia istintiva



sensazione una volta appresa dai giornali la notizia di quel delitto.

Per il tipo di arma usata, che fu una 7.65 silenziata e per il fatto che all'epoca erano da noi presi di mira giornalisti e singole redazioni, ebbi la convinzione che ho tuttora che ad uccidere Pecorelli fosse stato Valerio.....

Ciò che mi mandò istintivamente alla persona di mio fratello come possibile autore del fatto fu la zona dove il delitto fu compiuto, il modo di operare, l'arma usata ed in genere dei dettagli che mi fecero intravedere qualcosa di molto familiare.....

Un altro episodio delittuoso che, senza averne le prove, istintivamente ricollego a mio fratello Valerio è stato l'omicidio di un personaggio siciliano, non so dire se un uomo politico o un magistrato, che venne ucciso in una piazza o in una strada di Palermo in presenza della moglie. Si era nel luglio 1980 e Valerio era in Sicilia ospite di Mangiameli e all'epoca progettava l'evasione di Concutelli ed una rapina in una megagioielleria di Palermo.

Nel vedere gli identikit convenni, assieme a mio padre, che sembravano somigliare moltissimo sia a Valerio che a Gigi".

Fin da questo interrogatorio dunque Cristiano Fioravanti ha collegato l'omicidio del giornalista Pecorelli, un crimine assai oscuro non rientrante nella logica "politica" dell'eversione di destra, al delitto commesso a Palermo, e, oltre ad indicare Gilberto Cavallini come l'atro esecutore materiale dell'omicidio, ha indicato una connessione tra lo stesso ed il progetto di evasione di Pierluigi Concutelli.

Dinanzi al G.I di Palermo il 25.1.83 il Fioravanti si è

mostrato ancora reticente, ma ha parlato per la prima volta dei viaggi in Sicilia di Valerio, dei falsi documenti da lui talora adoperati e intestati a "Riccardo Cucco", dei contatti con Francesco Mangiameli, esponente palermitano di Terza Posizione, poi assassinato a Roma nel settembre 1980, ed ha infine accennato anche alla possibilità di uno "scambio di favori" con la mafia.

Nelle dichiarazioni rese al P.M. di Bologna, che indagava sulla "strage alla stazione" del 2 agosto 1980, Cristiano Fioravanti ha poi collegato il fratello Valerio alla cosiddetta "banda della Magliana", anche in relazione ad uno dei tanti piani di evasione di Pierluigi Concutelli.

Il 5.7.1985 Cristiano Fioravanti, in un interrogatorio al G.I. di Palermo, sostanzialmente confermativo dei precedenti, ha dichiarato: *"In verità l'omicidio dell'on. Mattarella è una «brutta storia», e non so se altri, che pure hanno ammesso le loro responsabilità in vari omicidi, sarebbero disposti a dire tutto ciò che, eventualmente, sapessero.*

E ciò sia per problemi di sicurezza nelle carceri, sia per problemi di «immagine» del gruppo di appartenenza.

Per quanto io ne so, il nostro gruppo non ha mai avuto rapporti con la mafia.

Sapevamo che in giro si diceva che in Sicilia nulla potesse farsi senza il consenso della mafia.

Non posso escludere che l'omicidio dell'on. Mattarella sia stato commesso da qualcuno appartenente al nostro gruppo, e ciò per ricambiare un qualche favore ricevuto.

Non credo che mio fratello Valerio sia andato in Sicilia per far fuggire Concutelli; fra l'altro, poteva mantenere i

rapporti con Mangiameli a Roma".

Qualche tempo dopo, al P.M. di Firenze dott. Vigna il 26.3.1986, Fioravanti ha infine deciso di rivelare tutto quello che sa sul delitto Mattarella: "... Ho chiesto di conferire urgentemente con lei per rendere le seguenti dichiarazioni, a render le quali sono mosso dal desiderio che mio fratello Valerio faccia completa chiarezza su quanto ha compiuto.

Io non sono capace di accettare nel mio animo che egli possa aver commesso la strage di Bologna della quale è accusato, ma nello stesso tempo voglio porlo con le spalle al muro perchè chiarisca tutto quello che ha fatto.

Ed allora voglio dire quello che so dell'omicidio Mattarella.

Noi, il giorno dell'omicidio Mangiameli..... (.....io, Valerio, Francesca Mambro e Giorgio Vale stavamo ad un bar.... Mariani Dario era nella piazza al luogo di appuntamento con Mangiameli.....), eravamo in attesa che giungesse anche la moglie del Mangiameli che sapevamo doveva venire a prenderlo.

Ma la moglie non venne poi all'appuntamento e venne invece Volo.

Dai discorsi fattimi la mattina, capii che avevano deciso di agire non solo nei confronti del Mangiameli ma anche nei confronti di sua moglie e perfino della bambina.....

Comunque, la mattina le motivazioni delle azioni da compiere contro il Mangiameli erano sempre le solite e cioè la questione dei soldi, la questione della evasione del Concutelli.

Fu poi compiuto l'omicidio del Mangiameli e come ho detto sua moglie non venne all'appuntamento.

Il giorno dopo rividi nuovamente Valerio e lui era fermo

nel suo proposito di andare in Sicilia, per eliminare la moglie e la bambina del Mangiameli, e diceva che bisognava agire in fretta, prima che venisse scoperto il cadavere di Mangiameli e la donna potesse fuggire.

Io non riuscivo a capire quella insistenza nell'agire contro la moglie e la figlia del Mangiameli.....

E allora Valerio mi disse che avevano ucciso un politico siciliano in cambio di favori promessi dal Mangiameli e relativi sempre alla evasione del Concutelli oltre ad appoggi di tipo logistico in Sicilia.

A proposito di Concutelli, Valerio mi fece cenno al fatto che Mangiameli o chi per lui poteva, attraverso un medico, far sì che Concutelli andasse in ospedale o in un altro carcere.

Mi disse Valerio che per decidere l'omicidio del politico siciliano vi era stata una riunione in casa Mangiameli e in casa vi erano anche la moglie e la figlia di Mangiameli, riunione cui aveva partecipato anche uno della Regione Sicilia, che aveva dato le opportune indicazioni e cioè la «dritta» per commettere il fatto.

Mi disse Valerio che al fatto di omicidio avevano partecipato lui e Cavallini e che Gabriele De Francisci aveva dato loro la casa.

Non mi dette altri particolari su questa casa e cioè non mi disse se era di proprietà della famiglia De Francisci o presa in affitto e da chi; mi disse, ripeto, che Gabriele De Francisci aveva dato la casa, lì a Palermo, in un luogo non lontano da quello ove si svolse il fatto di omicidio.

L'azione contro la moglie e la figlia di Mangiameli veniva motivata da Valerio col fatto che esse erano state presenti

alla riunione; diceva Valerio che una volta ucciso il marito erano pericolose quanto lo stesso Mangiameli.

Poi l'azione contro le due donne non avvenne in quanto il cadavere di Mangiameli fu poco dopo ritrovato".

Il giorno successivo, al P.M. di Roma, dopo dettagliate dichiarazioni concernenti i rapporti fra l'estrema destra e la "banda delle Magliana", nonché l'omicidio di Mino Pecorelli, Cristiano confermava anche le dichiarazioni sull'omicidio Mattarella, e lo stesso faceva il 29.3.86 al Giudice Istruttore di Palermo, cercando di spiegare il travagliato "iter" psicologico in esito al quale ha deciso di rivelare ciò che sapeva sull'omicidio Mattarella: "... Preciso che già nel 1982 io esternai la mia convinzione, sotto forma di supposizione, che mio fratello Valerio avesse ucciso un politico siciliano.

Ricordo che ne parlai a proposito dell'omicidio Pecorelli con il magistrato che si occupava di quelle indagini.

In realtà, io sull'omicidio Mattarella avevo appreso direttamente da mio fratello Valerio, ma ritenni all'epoca di esternare soltanto mie asserite supposizioni per saggiare quali fossero le reazioni di mio fratello.

Preciso meglio che io ho amato molto mio fratello e ho dedicato a lui la mia vita, poiché ero convinto che agisse per ragioni esclusivamente ideali e pure.

Senonché, dopo le accuse recentemente mossegli a proposito della strage di Bologna..., ho cominciato a dubitare che mio fratello fosse invece inserito in un giro diverso e che le motivazioni delle sue azioni fossero più oscure.

Ho deciso pertanto di metterlo definitivamente alla prova.

Io so, infatti, per avermelo lui stesso rivelato, che egli è coinvolto nell'omicidio Mattarella.

Se egli lo ammetterà, continuando però a negare la partecipazione alla strage di Bologna, ne dedurrò che di quest'ultima è innocente.

Se negherà invece anche l'omicidio Mattarella, che io come ho detto so che ha commesso, ne dedurrò che è possibile un suo effettivo coinvolgimento nella strage di Bologna...”.

Quindi, dopo aver parlato delle promesse non mantenute del Mangiameli circa gli appoggi e gli aiuti da ricevere in Sicilia, ha soggiunto: “.... questi appoggi ed aiuti sarebbero venuti al Mangiameli ed al nostro gruppo, come mi disse mio fratello, in cambio di un favore fatto ad imprecisati ambienti che avevano interesse all'uccisione del Presidente della Regione Siciliana.

All'uopo, era stata fatta una riunione a Palermo in casa del Mangiameli, in periodo che non so di quanto antecedente all'omicidio del Mattarella, e nel corso di essa erano intervenuti, oltre al Mangiameli, mio fratello Valerio, la moglie del Mangiameli, ed una persona della Regione (non so se funzionario o politico)...

Aggiunse mio fratello che l'omicidio era stato poi effettivamente commesso da lui e dal Cavallini.

Il Mangiameli, peraltro, era il responsabile in Sicilia di Terza Posizione ed ovviamente non poteva essere estraneo a quel progetto di evasione del Concutelli, al quale, come ho appreso dal Calore, anche mio fratello partecipava.....”.

Per la prima volta nell'interrogatorio reso a Roma l'8.5.1986 Cristiano Fioravanti afferma di essere stato convinto da Angelo Izzo a Parlare dei delitti Mattarella e Pecorelli. Egli,

interrogato in merito alle accuse rivoltegli dall'Izzo, relative ad un suo possibile coinvolgimento nell'omicidio di Mino Pecorelli, ha fornito una spiegazione di tale chiamata in reità traente origine dai rapporti che l'Izzo cercava di allacciare con Raffaella Furiozzi, già sua fidanzata, dichiarando testualmente "... Ovviamente, dopo aver recentemente appreso dalla Furiozzi che questa è ancora innamorata di me, pur se non posso essere certo di nulla, mi viene da pensare che Izzo mi abbia accusato proprio per «eliminare il suo rivale in amore».

Tale interpretazione mi sembra ovviamente riduttiva ma non riesco a dare altre spiegazioni, oltre questa o quella di guadagnare titoli di merito agli occhi dei Magistrati.

Io, d'altronde, sono stato convinto dall'Izzo a dire anche quanto sapevo sugli omicidi Pecorelli e Mattarella; la cosa mi è costata molta fatica ma fu l'Izzo a dirmi che dovevamo mettere con le spalle al muro mio fratello e che Valerio doveva uscire allo scoperto anche sulla strage di Bologna.

Ciò potevamo fare solo se riuscivamo a convincere e «chiudere» Valerio sulle cose che sapevamo...

Mi aggiunse che il pentimento del Soderini poteva comportare l'effetto che egli parlasse degli omicidi Mattarella e Pecorelli per averlo saputo in carcere da Valerio.

Disse che sui due fatti egli aveva ricevuto notizie in carcere da Valerio e che ben poteva darsi che lo stesso racconto Valerio avesse fatto a Stefano.

Tutto ciò mi veniva detto da Izzo attorno ai primi di marzo e, comunque, in periodo immediatamente prossimo al tempo in cui venne sui giornali notizia del pentimento di Soderini (e cioè durante il processo per i fatti del Flaminio) e vennero a

Paliano i Giudici di Bologna e di Firenze.

Si tratta di giorni diversi rispetto a quello del mio interrogatorio del 26.3.1986 al Giudice Vigna.

Izzo mi disse che la congerie di indizi che ho sopraindicato portava inevitabilmente a Valerio e che io dovevo contribuire alla verità e ad indurre Valerio a dirla con completezza.

Fu così che quando Izzo mi disse che il dott. Vigna era a Paliano, io mi portai da lui dopo che Izzo mi aveva introdotto, chiedendo al dott. Vigna se poteva interrogarmi sull'omicidio Mattarella.

Nei giorni successivi, fui interrogato su quell'omicidio e sull'omicidio Pecorelli anche dai Giudici di Palermo e dal Giudice Monastero, al quale fra l'altro espressi il mio desiderio di avere un confronto allargato con Izzo, Soderini e Valerio.

Seppi poi da Izzo che aveva telefonato al dott. Mancuso di Bologna e da questo aveva appreso della inopportunità di un confronto che precedesse l'interrogatorio da parte dei Giudici bolognesi dell'Izzo medesimo.

A questo punto mi arrabbiai moltissimo, perchè dissi ad Izzo che in questo modo avremmo praticamente «incastrato» mio fratello e il nostro scopo di chiarezza sarebbe venuto meno, in quanto Valerio non sarebbe «venuto con noi» e mai e poi mai avrebbe detto qualcosa, dopo aver appreso che dei due omicidi si interessavano i Giudici di Bologna...

Voglio aggiungere spontaneamente, dopo aver avuto lettura del verbale, che Izzo mi convinse a dire le cose che sapevo sull'omicidio Mattarella e Pecorelli.

Le mie dichiarazioni sul punto corrispondono

pienamente al vero, nel senso che io ho effettivamente appreso da varie fonti di conoscenza indicate nei miei precedenti verbali la responsabilità di Valerio, Cavallini ed altri sui due fatti criminosi indicati.

Ciò dico per eliminare qualsiasi dubbio che sul punto potesse essere mai avanzato.

D'altra parte, a dare ulteriore contezza della veridicità delle mie affermazioni, stanno le motivazioni che precedettero quelle dichiarazioni e la volontà di chiarire la posizione di mio fratello.

Il mio intento era addirittura quello di fare dichiarazioni in dibattimento durante il processo Mangiameli e ciò per mettere pubblicamente e «brutalmente» mio fratello di fronte alle sue responsabilità...».

Va pertanto immediatamente messo in evidenza che, malgrado le assicurazioni di Cristiano, una prima fonte di grave perplessità circa la genuinità delle sue dichiarazioni sul delitto Mattarella, è costituita proprio dal fatto che egli sia stato spinto a renderle da un personaggio come Angelo Izzo, il cui spessore sarà illustrato più dettagliatamente in seguito, quando si esaminerà la sua posizione come imputato di calunnia.

Già lo steso Fioravanti, del resto, ha lasciato comprendere la volontà dell'Izzo di rendersi utile ai giudici, specie quelli di Bologna, ovviamente per poter trarre dei benefici nella sua situazione carceraria.

Data la assoluta mancanza di linearità nella personalità dell'Izzo, abituato, come si vedrà, a mentire o quanto meno a riportare come fatti accaduti sue mere deduzioni, non si può non ritenere quanto meno probabile che egli, nello sforzo di

convincere Cristiano a parlare, abbia mentito anche quando gli ha riferito che Valerio avesse ammesso anche con lui la propria responsabilità per l'omicidio Mattarella, prospettandogli altresì come molto probabili altri fatti meramente eventuali, come le analoghe confidenze a Soderini, altro terrorista allora da poco pentito.

Il 24 maggio 1986, in un confronto con il fratello Valerio, Cristiano in parte ritrattava quanto precedentemente affermato, ma poi, il giorno successivo, dichiarava al G.I. di Palermo: *"... Confermo, previa lettura avutane, la dichiarazione da me resa ai GG.II. di Palermo il 29.3.1986.*

Ribadisco di avere appreso direttamente da mio fratello Valerio che egli e Gilberto Cavallini erano stati gli autori materiali dell'omicidio dell'On.le Piersanti Mattarella e che tale decisione era stata preceduta da una riunione avvenuta in casa del Mangiameli, alla quale avevano partecipato, oltre a mio fratello stesso, il Mangiameli, la moglie ed un funzionario o un uomo politico della Regione Siciliana, che aveva fornito i particolari nelle abitudini del parlamentare siciliano, necessari per la consumazione dell'omicidio.

In sede di confronto con mio fratello Valerio, reso davanti al G.I. di Roma, dott. Monastero, mi sono reso conto che il predetto teneva una linea ostinatamente negativa.

Mi sono reso conto, però, durante quel confronto, che mio fratello era particolarmente oppresso dalle mie nuove accuse e ciò mi ha particolarmente toccato; pertanto, nell'udienza tenutasi successivamente (il giorno dopo), davanti alla Corte di Assise di Roma, inerente all'omicidio Mangiameli, ho preferito dichiarare che quanto io sapevo sull'omicidio



Mattarella era frutto di mie convinzioni personali, che però avevo riveduto.

Trattasi, lo ribadisco, di un mio comportamento processuale motivato soltanto da ragioni di affetto nei confronti di Valerio, essendo emotivamente sconvolto dalla sua reazione alle mie accuse; peraltro, in quel confronto, io e mio fratello non avevamo toccato l'argomento dell'omicidio Mattarella.

Spontaneamente soggiunge: se ho riferito all'Autorità Giudiziaria quanto io sapevo sugli omicidi Pecorelli e Mattarella non è stato certamente per trarne vantaggi sotto il profilo personale.

Ho inteso soltanto, con la mia presa di posizione, far comprendere a Valerio che era giunto anche per lui il momento di chiarire le sue responsabilità, anche per comprendere io stesso chi sia veramente mio fratello.

Mi rendo conto, però, che per lui è impossibile compiere questo sforzo di autocritica, anche perchè ciò significherebbe ammettere di essere stato strumentalizzato da altri e, cioè, da quei poteri occulti che noi abbiamo sempre combattuto e ciò egli non lo farà mai.

Per quanto riguarda Angelo Izzo, debbo dire che non sono in grado nè di confermare, nè di escludere che Valerio possa avergli confidato qualcosa sugli omicidi Pecorelli e Mattarella.

Quello che mi sento di escludere - ben conoscendo Valerio - è che possa avergli confidati eventuali contatti con la mafia siciliana o con «la banda della Magliana». Izzo, condannato all'ergastolo con pena definitiva, probabilmente ritiene che un suo contributo eccezionale in ordine ad alcuni c.d.



«omicidi eccellenti» possa in qualche modo risolversi a suo favore ai fini di una riduzione della pena.

L'Izzo da tempo (dieci anni) è rinchiuso nelle carceri speciali e di storie su tanti fatti, spesso ingigantite o distorte, ne ha apprese parecchie.

Mio fratello, inoltre, era molto unito a Sergio Calore, al quale certamente avrebbe riferito di avere commesso gli omicidi in questione, se avesse voluto confidarsi con qualcuno; e ciò a differenza di Izzo...”

In un nuovo interrogatorio al G.I. di Palermo in data 19.12.86 Cristiano Fioravanti confermava nuovamente le accuse nei confronti del fratello Valerio mentre esprimeva dubbi sull'attendibilità di Izzo, sempre pronto a rendere dichiarazioni sui fatti più diversi in quanto destinatario, a suo dire, delle confidenze di tutte le persone con lui detenute, pronte a parlargli di fatti gravissimi mai confidati agli amici più stretti.

Successivamente però iniziava una vera e propria altalena di conferme e ritrattazioni. Dalla Casa di reclusione di Paliano, il 30.3.1987, Cristiano scriveva infatti al Giudice Istruttore: *“Egr. Dott. Falcone*

Le scrivo perchè non sono sereno, non riuscendo a scindere la verità dalla falsità e rendendomi conto di essere stato influenzato da una serie di fattori che mi hanno portato a fare le dichiarazioni che ho reso davanti a Lei, oggi, dopo aver riflettuto a lungo non me la sento di confermare le suddette dichiarazioni.

Non è facile per me accusare mio fratello di un reato così grave ed è proprio per questo che devo avere l'assoluta certezza di quello che ho detto e purtroppo non avendola non riesco ad accettare l'idea di accusarlo su storie che non ho

vissuto di persona e perciò non posso fare altrimenti, devo rendere conto anche alla mia coscienza e alla mia famiglia, gradirei parlarle di persona quando capiterà a Roma per lavoro".

Il senso della lettera veniva meglio specificato in un'altra successiva missiva in cui egli spiegava: "Le ho scritto la lettera che le è pervenuta per rappresentarle il mio intenso stato di disagio affettivo, poiché mi sono reso conto che, inevitabilmente le mie dichiarazioni sul coinvolgimento di mio fratello Valerio avranno il loro peso, non insignificante, nel procedimento penale a suo carico in ordine alla strage di Bologna, attualmente in corso di svolgimento davanti alla Corte di Assise di quella città.

Con la lettera sopra richiamata, non ho inteso affatto ritrattare le mie precedenti dichiarazioni riguardanti l'omicidio Mattarella, ma soltanto esprimere la gravissima preoccupazione per la sorte di mio fratello.

Io non so dire se egli è o meno responsabile dei fatti da lui riferitimi e, in particolare, dell'omicidio Mattarella di cui mi confidò essere autore.

Però, la prego di comprendere il dramma umano che io sto attualmente vivendo e la prego altresì di rinviare il mio interrogatorio ad almeno una quindicina di giorni affinché io possa riflettere ulteriormente sulla scelta processuale da adottare in ordine alle mie dichiarazioni sull'omicidio Mattarella".

In effetti, nel successivo interrogatorio dell'11.5.87 Cristiano confermava ancora una volta di aver ricevuto dal fratello Valerio le confidenze sulla propria responsabilità per l'omicidio di Piersanti Mattarella: "Dopo lungo travaglio, ho deciso di confermare quanto ho riferito sull'omicidio Mattarella, per



averlo appreso da mio fratello Valerio.

E' una imprescindibile esigenza di verità sapere chi è realmente mio fratello e non posso, in nome di un malinteso affetto, negare quanto in effetti è accaduto.

In sostanza, non posso negare la realtà storica di fatti che sono accaduti, come le confidenze fattemi da mio fratello Valerio sul suo coinvolgimento nell'omicidio Mattarella.

Ci sono diversi punti oscuri nelle sue azioni che finora non sono riuscito a comprendere; lo stesso barbaro omicidio di Mangiameli e l'accanimento di mio fratello nel proposito di eliminare la moglie e la figlia del predetto, sono tuttora, a mio avviso, inspiegabili sulla base delle ideologie politiche che assume di professare."

Poco tempo dopo, però, sentito dalla Corte di Assise di Bologna nel giudizio di primo grado relativo alla strage del 2 agosto 1980, Cristiano Fioravanti non confermava quanto aveva precedentemente riferito sugli omicidi Pecorelli e Mattarella.

Successivamente chiariva le ragioni del comportamento tenuto dinanzi alla Corte di Assise al P.M. di Bologna, nell'interrogatorio reso il 4.3.88, confermando da una parte di avere ricevuto le confidenze di Valerio, chiariva ancora una volta che, com'era già avvenuto davanti all'Assise di Roma nel procedimento per l'omicidio Mangiameli, non si era sentito di mantenere ferma l'accusa contro il fratello, per le pressioni psicologiche esercitate su di lui soprattutto dal padre, schierato al fianco di Valerio.

Successivamente, ancora, dalla Casa di reclusione di Paliano, il 26.8.1989, Cristiano Fioravanti scriveva al G.I.: *"Io sottoscritto Cristiano Fioravanti dichiaro di non voler*